IL PROGETTO SICUREZZA DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE FORZE DI POLIZIA COME STRUMENTO NECESSARIO PER LO SVILUPPO TURISTICO E PRODUTTIVO DEGLI STATI DELL'ARGENTINA

DISEGNO DI LEGGE SUL PROGETTO SICUREZZA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA, REDATTO DAL PRESIDENTE DEL GRUPPO ATLANTE 2000, Dott. Arch. BELLU Daniele, CON LA COLLABORAZIONE DI ESPERTI APPARTENENTI ALLE VARIE FORZE DELL'ORDINE.

La presente proposta tende ad aprire un dibattito strutturale sulla configurazione del sistema di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione più elevata che nel momento attuale in coincidenza con un momento storico nel quale forte è l'attenzione alle problematiche della criminalità organizzata e del terrorismo, ma anche di una microcriminalità non meno pericolosa per i cittadini.

Il disegno di legge quindi offre una occasione per innescare una riflessione ampia ed articolata con la predisposizione di una piattaforma organica di norme finalizzate a riscrivere un nuovo modello organizzativo ed una diversa funzionalità di uffici e servizi.

Si tratta di un provvedimento che raccoglie le indicazioni provenienti da esperti e cittadini estranei al Parlamento, che attraverso lo strumento della petizione popolare hanno già presentato alle Camere del Paese Italia nell'Aprile 2013 il presente progetto per una sua valutazione e celere traduzione in legge da parte del Parlamento.

Questo anche per la rilevanza e la valenza strategica dei temi di cui alla proposta. In una democrazia compiuta, infatti, il cittadino deve poter assurgere al ruolo di legislatore, salve le libere scelte del Parlamento, nell'esercizio delle funzioni costituzionali.

Il senso della proposta è quello di razionalizzare il quadro normativo sulla sicurezza e l'ordine pubblico recuperando risorse finanziarie, umane, strutturali e di conoscenza tecnica da meglio utilizzare nelle delicate articolazioni dello Stato preposte alla tutela dell'ordine.

L'auspicio è che sulla base di una discussione ampia e feconda del presente

disegno di legge, che è aperto a contributi e visioni diverse, possa sorgere l'esigenza condivisa di formare un testo unico di sicurezza che rispecchi la complessità e il mutamento che sono caratteri in continuo divenire del mondo di oggi.

Il progetto di sicurezza che si intende realizzare attraverso la presentazione del presente disegno di legge persegue due finalità.

La prima si riferisce alla creazione di una struttura di sicurezza efficiente, capace di porre gli obiettivi della riduzione notevole del fenomeno criminoso di carattere comune e di raggiungerli con mezzi ed attività adeguate.

Ciò comporterà, secondo le analisi effettuate in materia, il crollo verticale del crimine comune, facendolo regredire al minimo fisiologico che è insopprimibile, ma che desta un minore allarme sociale.

La seconda si riconduce alla riduzione progressiva della criminalità organizzata, tendendo alla sua eliminazione.

Per raggiungere il primo obiettivo occorre attuare le condizioni e i livelli organizzativi elencati qui di seguito:

– unire le otto Forze di polizia italiane in confederazione, al fine di creare un effettivo coordinamento tra le stesse, con la previsione di organi comuni del settore amministrativo ed operativo;

– procedere alla riforma dei Corpi di polizia, per migliorarne struttura ed organizzazione.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto sarebbe auspicabile che il personale impiegato in servizi non di polizia attiva fosse recuperato per l'effettuazione di servizi operativi. Si tratta di oltre 200.000 uomini in tutta Italia e tra tutte le Forze di polizia, con approssimazione per difetto, perchè il dato più attendibile è quello che indica le forze effettivamente operative sul territorio nella percentuale del 10 per cento del totale, che ammonta a circa 400.000 uomini appartenenti alle otto Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia municipale, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo dei vigili del fuoco, polizia provinciale e Capitanerie di Porto). Si potrebbe realizzare, con tale disponibilità di forze, una rete preventiva costituita da volanti e da poliziotti di quartiere, con una densità di una unità, composta da 2 uomini sia per le volanti che per il poliziotto di quartiere e la rete investigativa, ogni 11.000 abitanti per i 5 turni di servizio e per ciascuna provincia.

Le reti di volanti e i poliziotto di quartiere avranno, oltre che funzioni preventive e di intervento di polizia giudiziaria, anche funzioni di aiuto e soccorso in tutte le situazioni di disagio e pericolo in cui possono venirsi a trovare i cittadini e i residenti sul territorio nazionale. Tali servizi, che saranno il 30 per cento del totale, verranno effettuati con equipaggi misti costituiti da personale delle Forze di polizia e personale della protezione civile, della Croce rossa, della Croce verde e dei corpi del volontariato in genere. In questo modo lo Stato, la regione, il comune, vengono ad

assumere la configurazione di un ordinamento sociale, che non soltanto reprime o previene i reati e gli illeciti, ma aiuta concretamente il cittadino e il residente, ottenendone una attiva collaborazione, tanto necessaria per tutte le attività di polizia.

La rete investigativa verrebbe potenziata con almeno 60.000 uomini in tutta Italia, con il personale recuperato al servizio attivo.

Viene, inoltre, prevista l'operatività di una unica polizia di frontiera, di una unica polizia stradale da affidare progressivamente alla Polizia municipale e di una unica rete investigativa, stabilendo le competenze territoriali di Polizia di Stato e Arma dei carabinieri.

A fini di omogeneità funzionale e di maggiore gestibilità dei risultati e delle banche dati, viene prevista una unica Polizia scientifica, il cui funzionamento sarebbe più efficace in quanto vi confluirebbero le conoscenze e i dati delle diverse Forze di polizia.

Sempre ai fini di una maggiore coerenza ed omogeneità operativa si propone l'istituzione di una unica struttura di istruzione per le Forze di polizia, da riformare nella didattica per i livelli inferiori e superiori, con l'adozione di moduli professionali e di insegnamento pratico nell'ambito di criteri selettivi, ora non presenti nelle scuole di polizia.

Anche la Polizia segreta viene, nel presente disegno di legge, unificata ed inserita nella confederazione delle Forze di polizia.

In ciascuna provincia sarà attiva una sola centrale operativa al fine di disciplinare l'impiego delle volanti e del poliziotto di quartiere.

Per evitare la sovrapposizione di funzioni tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, sono stabiliti due ambiti di competenza territoriale in riferimento al territorio di ciascuna provincia e al territorio di ciascun capoluogo di provincia, ove interverranno o la Polizia di Stato o i carabinieri. Ciò significa che il territorio provinciale e quello dei comuni capoluogo di provincia verrà diviso in due parti: una gestita solo da personale dei carabinieri e una gestita solo da personale della Polizia di Stato.

I reparti mobili della Polizia di Stato e dei carabinieri sono suddivisi per regioni, in modo che l'ordine pubblico in ciascuna di esse sia garantito dai reparti mobili della Polizia di Stato o dei carabinieri secondo la competenza territoriale assegnata.

La funzione di questore verrà assunta a turno (due anni, ad esempio) o da un generale dei carabinieri o da un funzionario della Polizia di Stato, con l'ulteriore prescrizione che una metà degli uffici sicurezza provinciali (le attuali questure) di ciascuna regione venga diretta da generali dei carabinieri e l'altra metà da dirigenti superiori della Polizia di Stato o da altri dirigenti come indicato nel presente disegno di legge.

Il dirigente della prima e della seconda divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale (attuale questura), sarà un ufficiale dei carabinieri o un funzionario di polizia a turno, per periodi temporali da determinare, come nel caso del questore.

La terza divisione poliziotto di quartiere sarà diretta dal comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia.

I commissariati di zona della periferia provinciale saranno diretti o da un funzionario di polizia o da un ufficiale dei carabinieri. Fa parte della dirigenza il comandante della Polizia municipale del centro urbano. Inoltre il personale delle due Forze di polizia di ciascun Commissariato di zona apparterrà totalmente o all'una o all'altra forza, in modo da aversi metà Commissariati di zona diretti e gestiti da personale dell'Arma dei carabinieri e l'altra metà da personale della Polizia di Stato.

Le stazioni dei carabinieri e i distaccamenti di polizia stradale delle periferie provinciali cesseranno dall'avere funzioni stanziali sul territorio, per servire invece come punti di appoggio del personale dei carabinieri o della Polizia di Stato dei Commissariati di zona.

Gli istituti di istruzione organizzano il sistema di aggiornamento professionale, per tutti i reparti della regione, e corsi di aggiornamento per il personale maschile e femminile nelle varie materie professionali, con valutazione e punteggi attribuiti per le varie attività di studio.

I comandanti delle Forze speciali, sempre ai fini dell'omogeneità e della funzionalità delle Forze di polizia, parteciperanno alle riunioni dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale (questura).

Si provvede ad istituire una commissione di vigilanza per controllare l'efficienza dei servizi operativi e la correttezza di comportamento dei tutori dell'ordine nelle attività di servizio e nella vita privata.

Queste, appena illustrate, sono alcune delle proposte necessarie ai fini di una riforma organica delle Forze dell'ordine italiane, che, disponendo un'omogeneità funzionale e strutturale tra le diverse Forze di polizia, inciderà, potenziandole, sulle capacità preventive e investigative delle Forze dell'ordine per una più efficace repressione del crimine comune.

Per attuare il secondo obiettivo, concernente la progressiva riduzione della criminalità organizzata, dovendo tendere alla sua eradicazione, da raggiungere in un arco temporale più o meno lungo, occorre seguire le seguenti indicazioni organizzative, o altre analoghe ma di pari efficacia.

In via preliminare va detto che il crimine organizzato, proprio per caratteristica qualificante dell'accordo associativo, è certo uno dei mali più gravi degli Stati moderni.

L'Italia purtroppo è afflitta dalla presenza di organizzazioni criminali così pericolose, anche collegate con analoghe organizzazioni straniere, che impediscono lo sviluppo sociale e produttivo delle regioni che sono interessate dalla loro presenza.

È noto come interi ordinamenti regionali del sud Italia siano impediti nello sviluppo citato, proprio per la presenza in essi di un tessuto parassitario e criminale che assorbe continuamente e indebitamente ricchezza prodotta, sotto forma di tangenti ed estorsioni imposte agli operatori economici, impedendo così l'investimento dei capitali nelle attività produttive.

All'associazione criminosa si aggiunge il gravissimo fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i quali sono posti sul mercato da parte delle organizzazioni criminali, che provvedono alla loro raffinazione e allo spaccio, attraverso strutture presenti in

Italia e all'estero dove tali sostanze vengono prodotte.

Quest'ultima attività criminosa ha effetti e costi sociali anche più gravi perchè, oltre ad arrecare danni economici ingenti, costituisce una minaccia concreta per la salute delle fasce più giovani e quindi per la futura società.

A tutt'oggi, con il massimo dello sforzo, l'attuale struttura di sicurezza delle Forze di polizia italiane non può fronteggiare efficacemente l'azione delittuosa della criminalità organizzata, perchè mancano la struttura complessiva, l'organizzazione delle funzioni e gli uomini per porre in essere una efficace azione di repressione del crimine.

Per attuare allora il secondo obiettivo, occorre prevedere le seguenti attività organizzative:

– il potenziamento della rete investigativa con almeno 60.000 uomini in tutta Italia distribuiti tra Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, che sia in grado di rendere operante una rete di accertamento e di repressione degli illeciti penali in modo efficiente;

– il collegamento della rete investigativa con quella preventiva delle volanti e del poliziotto di quartiere, che avranno anche funzione di aiuto e soccorso;

- la pianificazione degli interventi investigativi secondo un piano di sicurezza;

– la realizzazione del collegamento dei militari delle Forze armate con i servizi speciali della polizia giudiziaria, che vengono a costituire una rete preventiva degli illeciti, attraverso la loro attività lavorativa prestata all'interno delle imprese di produzione di ogni livello (provinciale, regionale e nazionale);

– il coordinamento delle Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata, effettuato con piani di sicurezza redatti dai dirigenti della 2ª divisione della questura del capoluogo di provincia, denominata divisione repressione;

– il collegamento con tutti i Commissariati di zona della provincia e con i reparti dei carabinieri e della Polizia di Stato competenti per territorio, secondo le indicazioni del progetto sicurezza. I dirigenti dei Commissariati di zona si riuniscono periodicamente nell'Ufficio sicurezza provinciale (questura) per mettere a punto i piani di sicurezza validi per tutta la provincia. Occorre altresì redigere un piano sicurezza regionale della 2ª divisione repressione, per il coordinamento di quelli provinciali. A monte della redazione del piano regionale, ci sarà quella del piano interregionale, sempre della 2ª divisione, per la repressione dei reati che interessano principalmente la criminalità organizzata, al fine del coordinamento dei piani regionali delle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia;

– l'istituzione di collegamenti operativi con le Forze di polizia di altri Stati, per mezzo di strutture più funzionali e uomini più numerosi;

– l'analisi e l'individuazione dei flussi di traffico illecito internazionali che interessano la criminalità organizzata;

– la predisposizione di un adeguato ed efficiente controllo al fine di verificare e controllare le attività economiche che possono nascondere attività illecite, di

riciclaggio di denaro, ad esempio, proveniente da delitti. La sua operatività viene organizzata operativamente con piani di sicurezza;

– la ristrutturazione del funzionamento della Polizia segreta, da intendersi come specialità della confederazione delle Forze di polizia e completamente svincolata dalle Forze armate. Analogamente si procederà alla ristrutturazione ed al potenziamento della Polizia scientifica, onde realizzare una unitaria organizzazione, al servizio di tutte le Forze di polizia, attraverso l'operatività di gabinetti provinciali, regionali e interregionali di polizia scientifica;

- L'impiego dell'agente provocatore come legittima difesa dello Stato che si difende dal crimine organizzato che attenta alla sua vita, con questo strumento giuridicamente legittimo. Tale figura dell'agente provocatore è descritta nella tesi di laurea del Dott. Arch. Dott. Bellu Daniele, discussa quando si è laureato in scienze politiche all'Università di Padova e per la quale è stato proposto dal relatore Prof. Calvi il massimo punteggio.
- Il collegamento con la polizia segreta perché le attività del crimine organizzato possono avere collegamenti con illeciti di carattere terroristico o che portano alla destabilizzazione dello Stato.

– l'unificazione di tutti gli attuali organi speciali di polizia giudiziaria (DIA, ROS, SCO, GICO e Nuclei antisequestro di persona), che saranno diretti dalla 2ª divisione degli Uffici sicurezza regionali e interregionali. Queste divisioni daranno le direttive di organizzazione dell'attività di indagine alle 2ª divisioni di polizia giudiziaria degli Uffici sicurezza provinciali. Tutte le Forze di polizia, e in particolare i servizi speciali di polizia giudiziaria citati e il personale delle 2ª divisioni degli Uffici sicurezza provinciali, sono dotate degli strumenti e mezzi tecnici informatici e di ogni altro tipo, sempre più sofisticati, che servono per le più efficienti indagini riguardanti il crimine organizzato.

Con questa nuova struttura, e nuove funzioni ed organizzazione di uomini e mezzi, l'investigazione dei reati di carattere organizzato riceverà un impulso tale da farle raggiungere una efficienza molto più elevata di quella attuale, che permetterà di programmare le fasi della progressiva riduzione di tale attività criminale tendendo alla sua totale eliminazione, che non è un sogno dei dirigenti delle Forze di polizia, ma un probabile evento futuro se non una certezza, dovuta proprio all'organizzazione proposta, anche se naturalmente occorrerà del tempo perchè la nuova macchina della sicurezza italiana produca i suoi effetti positivi.

Ma occorre qui fare una considerazione: per arginare il fenomeno criminoso comune ed organizzato, non basta la presente proposta di riorganizzare le forze di Polizia.

Per questo il presidente del gruppo "Atlante 2000" con i suoi collaboratori di tutte le regioni italiane, sta organizzando convegni in tutto il Paese, nel corso dei quali vengono presentati due progetti: il piano turistico di sviluppo

economico dell'Italia e del sud in particolare e il progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di Polizia. Ciò perchè per far regredire progressivamente crimine comune ed organizzato, non è sufficiente la riorganizzazione delle forze di Polizia, ma occorre anche promuovere lo sviluppo economico delle regioni meridionali in particolare, che viene ad eliminare il vivaio del crimine cui attingono le varie attività delittuose organizzate.

Quindi sarà molto utile che subito dopo o contemporaneamente all'analisi ed approvazione del progetto sicurezza da parte del Parlamento venga aggiunta anche quella sul piano turistico di sviluppo economico dell'Italia. Esso trova la premessa normativa nel progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente" redatto dall'Arch. Bellu, che costituisce la riforma strutturale territoriale dello Stato italiano, venendo a valorizzare i beni artistici, architettonici, storici e paesaggistici di cui il Paese Italia è ricco.

Ciò permetterebbe di potenziare l'offerta del bene turistico nella qualità e quantità e quindi consentirebbe di dare sviluppo produttivo al Paese Italia e particolarmente al Sud dello Stato. Per esso un piano turistico mai è stato elaborato dal 1946 ad oggi, ma direi dal 1860 al momento attuale, un lungo periodo storico caratterizzato negli anni 20 dalla nota politica del doppio volto del Capo del governo Giolitti, il quale ha industrializzato il nord ed ha abbandonato il Sud utilizzandolo solo per fini elettorali, anche facendo accordi con il crimine organizzato.

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO SICUREZZA: STRUTTURA, ORGANI E FUNZIONI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Confederazione delle Forze di polizia)

1. Le Forze di polizia sono riunite in confederazione al fine del coordinamento e della pianificazione comune delle attività di sicurezza.

2. Sono Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia municipale e il Corpo dei vigili del fuoco.

3. Sono Forze speciali di polizia: il Corpo forestale dello Stato, la Polizia ferroviaria, il Corpo di polizia penitenziaria, la Polizia di frontiera, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo dei vigili del fuoco.

4. La struttura della funzione di sicurezza è articolata su base provinciale, regionale e

interregionale; ciascuna struttura ha propri organi di gestione del servizio centrali e periferici.

5. I Corpi di polizia provinciali sono sciolti e il relativo personale entra a far parte della Polizia municipale.

Art. 2.

(Funzioni e organizzazione dell'Ufficio sicurezza provinciale)

1. L'Ufficio sicurezza provinciale coordina le Forze di polizia e le Forze speciali di polizia di cui all'articolo 1, nello svolgimento delle attività di sicurezza.

2. L'Ufficio sicurezza provinciale ha competenza sul territorio di ciascuna provincia, suddiviso in settori di decentramento, secondo l'entità dei nuclei abitati presenti sul territorio. I settori di decentramento sono quelli indicati nei progetti polizia municipale delle varie regioni, allegati alla presente legge e redatti per dare attuazione alla presente legge quadro nazionale con riferimento alla terza sezione poliziotto di quartiere degli uffici sicurezza provinciali, che concerne il poliziotto di quartiere, funzione di polizia devoluta alla polizia municipale.

3. In ciascun settore di decentramento provinciale, di cui al comma 2, le attività di sicurezza sono dirette da un Commissariato di zona, comandato da un funzionario della Polizia di Stato o da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, secondo la ripartizione territoriale delle competenze delle due Forze di polizia.

4. Fa parte della direzione del Commissariato di zona il comandante della Polizia municipale, che dirige le attività del poliziotto di quartiere nei comuni presenti in ciascun settore di decentramento provinciale.

5. L'autorità locale di pubblica sicurezza è rappresentata dal funzionario della Polizia di Stato o dall'ufficiale dell'Arma dei carabinieri che assume il comando del Commissariato di zona.

6. Un rappresentante della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, da questa designato, partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti di ciascun Commissariato di zona.

7. Il comando dei Commissariati di zona è assegnato in ragione della metà a funzionari della Polizia di Stato e dell'altra metà a ufficiali dell'Arma dei carabinieri ciascuno con competenza territoriale in ogni settore di decentramento assegnato.

8. In seguito alla formazione di consorzi di comuni nell'ambito di un settore di decentramento provinciale, il comandante della Polizia municipale dirigente la 3ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale può assumere la rappresentanza della direzione dei dirigenti dell'Ufficio stesso ed a turno la qualifica di questore.

9. L'Ufficio sicurezza provinciale coordina e pianifica le attività di sicurezza nel territorio provinciale. Esso è articolato in 4 divisioni, rispettivamente denominate:

a) 1ª divisione: prevenzione degli illeciti;

b) 2ª divisione: repressione degli illeciti penali ed amministrativi;

c) 3ª divisione: poliziotto di quartiere;

d) 4ª divisione: attività amministrative e logistiche.

10. La 1ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale ha compiti di controllo del territorio al fine di prevenire la formazione di organizzazioni criminose nonché la commissione di reati e di illeciti amministrativi, sulla base dei seguenti criteri operativi:

a) lo strumento operativo provinciale della 1ª divisione è costituito dalla rete di volanti che presidia il territorio a fini di prevenzione, mediante controlli in tutti i punti sensibili della vita sociale, riguardanti le attività ricreative, produttive e residenziali. La rete delle volanti può essere

utilizzata anche dalla 2ª divisione; i suoi equipaggi possono appartenere ad una singola Forza di polizia o a più Forze di polizia;

b) in ogni provincia è costituita una rete di volanti variabile, in funzione della popolazione residente;

c) è assicurata la disponibilità di almeno una volante, di una unità poliziotto di quartiere costituita da due operatori e di una unità investigativa di due uomini, ogni 10.000 abitanti, per ciascun settore di decentramento provinciale.

11. La 1ª divisione si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione ordine pubblico, con il compito di organizzare i servizi diretti a fronteggiare disordini e a mantenere l'ordine pubblico. Il dirigente di questa sezione predispone i piani per la tutela dell'ordine pubblico unitamente al dirigente del relativo reparto mobile, che mette a disposizione le forze necessarie per l'effettuazione dei servizi predetti. La pianificazione di tali servizi è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24 ed in conformità ai piani di sicurezza, adottati ai sensi del medesimo articolo;

b) sezione controllo del territorio, preposta ad organizzare i servizi della rete di volanti, previsti dai piani di sicurezza, per le attività da svolgere nel settore di decentramento del capoluogo di provincia. Per ogni altro settore di decentramento provinciale, la direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona redige il relativo piano volanti, coordinato in ambito provinciale con il piano del settore di decentramento del capoluogo di provincia. La direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, allo scopo di coordinare i rispettivi piani di sicurezza sulla base del criterio della complementarietà dei piani dei Commissariati di zona nei confronti di quelli del settore di decentramento del capoluogo di provincia; i medesimi criteri in materia di coordinamento si applicano anche alle attività di sicurezza delle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*;

c) sezione aiuto e soccorso, con il compito di organizzare i servizi di aiuto e soccorso che le Forze di polizia possono espletare, con riferimento alle situazioni, eventualmente verificatesi nello svolgimento delle attività di prevenzione e di polizia giudiziaria, che richiedano l'espletamento di attività di soccorso e di aiuto.

12. La 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale provvede alla costituzione di una rete di unità di indagine per ciascun settore di decentramento provinciale. Le relative modalità e le misure operative, da adottare uniformemente su tutto il territorio nazionale, sono indicate dal competente Ufficio sicurezza regionale agli Uffici sicurezza provinciali. La 2ª divisione opera in base ai seguenti criteri:

a) è articolata nelle seguenti sezioni:

1) sezione Digos;

2) sezione squadra mobile;
3) sezione polizia giudiziaria;
4) sezione polizia scientifica;

b) i compiti delle sezioni di cui alla lettera *a)* sono quelli già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli organismi indicati alla medesima lettera *a)*; la pianificazione dei relativi servizi è effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 24 e in conformità ai piani di sicurezza adottati ai sensi del medesimo articolo;

c) gli interventi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri sul territorio sono ripartiti per competenza territoriale. Nei settori di decentramento provinciale si provvede ad un'omogenea

ripartizione del territorio tra le predette Forze di polizia, attribuendo il comando dei Commissariati di zona in parte alla Polizia di Stato e in parte all'Arma dei carabinieri;

d) nel settore di decentramento provinciale del capoluogo di provincia, il territorio è suddiviso in sottosettori che giungono fino al limite di settore; il comune sede di capoluogo di provincia è suddiviso in zone di competenza, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato in misura paritetica. Interventi diversi possono essere ordinati dalla sala operativa del predetto comune, cui è assegnato personale appartenente alle varie Forze di polizia.

13. La 3ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è suddivisa nelle seguenti sezioni:

a) sezione microcriminalità, che ha il compito di intervenire per reprimere le violazioni minori al codice penale punite fino a 4 anni di reclusione e quelle di carattere amministrativo e costituisce l'organo di collegamento con le altre divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale e con le Forze speciali di polizia, ai fini dell'informativa sulle violazioni che possono assumere dimensioni maggiori;

b) sezione controllo della circolazione stradale, che opera in ambito sia urbano che extraurbano ed ha il compito di organizzare gli interventi relativi al controllo della circolazione stradale, assorbendo progressivamente le funzioni espletate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dalla polizia stradale e dall'Arma dei carabinieri, in modo che il controllo della circolazione stradale urbana ed extraurbana sia effettuato esclusivamente dal poliziotto di quartiere;

c) sezione controlli amministrativi di carattere operativo, suddivisa in sottosezioni per quante sono le specialità di intervento della stessa;

d) sezione aiuto e soccorso, con il compito di organizzare tutte le attività di aiuto e soccorso che si rendano necessarie in riferimento alle situazioni di disagio e di precarietà in cui si trovino cittadini e residenti, e in particolare nell'ambito dell'assistenza contingente ad anziani, minori, giovani, tossicodipendenti, abbandonati.

14. Le regioni emanano disposizioni finalizzate a programmare la formazione di consorzi di comuni per ogni settore di decentramento provinciale, con possibilità di estensione negli ambiti provinciale e regionale, con l'obiettivo di costituire una unica Polizia municipale per ogni regione o almeno per ogni provincia. Le medesime disposizioni sono altresì finalizzate alla costituzione di una struttura regionale di coordinamento delle forze di Polizia municipale al fine della pianificazione e della gestione degli interventi.

15. Il settore di decentramento provinciale del capoluogo di provincia, attraverso l'Ufficio sicurezza provinciale, provvede a coordinare operativamente gli altri settori di decentramento provinciali con le attività della centrale operativa comune alle varie Forze di polizia, nel rispetto della pianificazione delle attività dei servizi di sicurezza, attraverso programmi annuali e pluriennali.

16. La direzione della 1ª e della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è affidata a funzionari della Polizia di Stato e ad ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in misura paritetica. La 3ª divisione è diretta dal comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia. Nei Commissariati di zona, il ruolo di dirigente della 3ª divisione poliziotto di quartiere è ricoperto dal comandante della Polizia municipale del comune del minore centro provinciale. La 4ª divisione attività amministrative e logistiche è diretta, nel capoluogo di provincia, da un funzionario comunale dell'Ufficio economato e, nei centri minori provinciali, da un funzionario comunale o da un funzionario dell'Amministrazione statale. Nell'Ufficio sicurezza regionale, la 4ª divisione è diretta da un funzionario regionale del settore amministrativo o da un funzionario dell'Amministrazione statale; in quello interregionale, la direzione è affidata ad un funzionario del Ministero dell'interno, ramo amministrativo.

17. Nel capoluogo di provincia, le attività di direzione della 1ª e della 2ª divisione dell'Ufficio

sicurezza provinciale, che comprendono le attività operative delle Forze di polizia, sono assunte, d'intesa fra loro, dai due dirigenti, rispettivamente, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, che a turno, e per una durata non superiore ad un anno solare, assumono la direzione di ciascuna. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale partecipa il dirigente di turno della 1ª e della 2ª divisione. Le decisioni adottate per le attività delle divisioni sono trascritte nei relativi verbali e, in conformità alle direttive di piano, sono approvate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale. La stessa procedura si applica negli Uffici sicurezza regionali e interregionali.

18. Il territorio di competenza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato per l'accertamento dei reati commessi in un determinato luogo, per il settore dei capoluoghi di provincia, è dato dalla metà di ciascun settore di decentramento che comprende il capoluogo di provincia ove è ubicato il gruppo dei Carabinieri o il Commissariato distaccato della Polizia di Stato, come dalla metà dei territori ci ciascun settore di decentramento provinciale ove opera il Commissariato di Zona. Eventuali interventi necessari in territori non di competenza delle due forze di Polizia sono disciplinati dalla centrale operativa unica.

Art. 3.

(Dirigenti di divisione
degli Uffici di sicurezza)

1. Il dirigente della 1ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è il comandante della sezione di Polizia stradale del capoluogo di provincia, che si alterna, per periodi non superiori ad un anno solare, con un ufficiale dell'Arma dei carabinieri designato dal Comando di appartenenza.

2. Il dirigente della 1ª divisione dell'Ufficio sicurezza regionale è il comandante del compartimento di Polizia stradale della regione, che si alterna, per periodi non superiori ad un anno solare, con un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Comando di appartenenza.

3. Le disposizioni previste per gli Uffici sicurezza provinciali e regionali, di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche agli Uffici sicurezza interregionali, sulla base di una turnazione tra ufficiali dell'Arma dei carabinieri e funzionari della Polizia di Stato, per periodi non superiori a due anni.

4. Le funzioni di competenza della polizia stradale alla data di entrata in vigore della presente legge sono progressivamente dismesse e sostituite con funzioni di polizia giudiziaria, con compiti di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, effettuato con il servizio di volanti.

5. Le funzioni di controllo della circolazione stradale, espletate dalla polizia stradale prima della data di entrata in vigore della presente legge e dismesse progressivamente ai sensi del comma 4, sono attribuite in via esclusiva alla Polizia municipale.

Art. 4.

(Distaccamenti della Polizia stradale
e stazioni dei carabinieri)

1. Le attività dei distaccamenti della Polizia stradale e delle stazioni dell'Arma dei carabinieri nei centri minori provinciali sono progressivamente dismesse; ai relativi compiti provvedono i Commissariati di zona di ciascun settore di decentramento provinciale, nel numero da 3 a 7 secondo la densità di popolazione e il numero di abitanti.

2. I distaccamenti di polizia e le stazioni dei carabinieri, di cui al comma 1, costituiscono punto di appoggio per la rete di volanti e per il poliziotto di quartiere nella loro attività di controllo del

territorio.

3. Le strutture che ospitano i distaccamenti e le stazioni, di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla vigilanza delle Forze armate, con vigilanza mobile da una caserma all'altra con esclusione dell'impiego di personale delle Forze di polizia e con esclusione di personale di vigilanza all'interno delle caserme stesse.

4. I servizi di vigilanza, di cui al comma 3, sono caratterizzati dalla mobilità secondo le direttive e il coordinamento stabilito dalle Forze di polizia, attraverso la pianificazione dei servizi predisposta dalla direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza provinciali.

Art. 5.

(Divisione amministrativa)

1. La 4ª divisione attività amministrative e logistiche degli Uffici sicurezza provinciali ha il compito di gestire tutte le attività amministrative non di polizia attiva concernenti il funzionamento e la logistica delle Forze di polizia e delle Forze speciali di polizia.

2. L'attività di amministrazione, di cui al comma 1, è effettuata per settori di decentramento provinciale che comprendono più comuni di ciascuna provincia.

3. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è predisposto l'elenco delle attività amministrative espletate dalla 4ª divisione e dagli organi corrispondenti in sede locale, provinciale, regionale e interregionale.

4. Nelle more del pieno funzionamento della 3ª divisione poliziotto di quartiere e della formazione dei consorzi di comuni per settore di decentramento provinciale e per provincia, di cui all'articolo 2, comma 14, possono essere stipulati accordi, da parte dei comuni interessati, con le imprese che provvedono all'erogazione dei servizi amministrativi e logistici per le Forze di polizia, al fine della erogazione di tali servizi, con modalità analoghe, in favore della Polizia municipale.

5. Gli accordi di cui al comma 4 sono stipulati su iniziativa delle amministrazioni comunali, che a tal fine inoltrano apposita richiesta alle imprese aggiudicatarie del contratto a termine per l'erogazione dei servizi amministrativi e logistici per le Forze di polizia.

6. Le modalità di realizzazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 sono programmate congiuntamente, previo accordo tra le amministrazioni comunali e il Ministero dell'interno.

7. Tutte le attività amministrative di competenza della 4ª divisione, concernenti le Forze di polizia e le Forze speciali di polizia, devono essere affidate, con contratto a termine, preferibilmente a ditte private che abbiano sede nel comune ove si trova l'Ufficio sicurezza.

8. L'attività di amministrazione, di cui al comma 7, è esercitata unitariamente, su base provinciale e regionale, da imprese che gestiscono complessivamente i vari settori amministrativi e logistici.

9. Per le regioni ad alto tasso di criminalità l'incarico di cui ai commi 7 e 8 può essere affidato ad imprese che hanno sede dirigenziale e produttiva in circoscrizioni regionali diverse, con impiego di personale non originario delle stesse regioni.

10. I contratti sono annuali e tacitamente rinnovabili per non oltre due anni, ove ciascuna delle parti non vi si opponga.

11. Nessun appartenente alle Forze di polizia può essere impiegato in servizi amministrativi che non siano di polizia attiva.

12. Le Forze di polizia di cui alle divisioni 1ª e 2ª sono impiegate esclusivamente in servizi operativi di polizia attiva.

13. La Polizia municipale svolge i servizi amministrativi di polizia attiva già di competenza della terza divisione della questura. Il personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia municipale non può svolgere funzioni amministrative di carattere esclusivamente burocratico, le quali verranno affidate ad imprese private incaricate con contratto a termine.

14. La disposizione di cui al comma precedente si applica immediatamente con il varo della presente legge, si adotteranno poi provvedimenti formali idonei a riassegnare a ruoli di polizia attiva gli operatori delle Forze di polizia che risultino impiegati in attività amministrative non di polizia attiva, gradualmente e secondo la progressione indicata dall'articolo 57.

15. Le Forze speciali di polizia sono gestite autonomamente sulla base delle direttive impartite dai propri dirigenti, nel rispetto delle disposizioni di coordinamento e di pianificazione adottate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale.

Art. 6.

(Direzione dei dirigenti)

1. L'Ufficio sicurezza provinciale è diretto dalla direzione dei dirigenti delle prime tre divisioni in cui si articola l'Ufficio stesso, uno dei quali, a turno e per periodi non superiori ad un anno, assume le funzioni di questore e la qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

2. Nelle regioni con più di una provincia gli Uffici sicurezza provinciali sono diretti per una metà da dirigenti superiori della Polizia di Stato e per l'altra metà da generali dell'Arma dei carabinieri.

3. Il questore, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, riferisce periodicamente al prefetto sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale partecipano anche i dirigenti delle Forze speciali eventualmente presenti nella sede provinciale. Sono soppressi i comitati provinciali e nazionale per l'ordine e la sicurezza.

5. La direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona è composta da un funzionario della Polizia di Stato e dal comandante della Polizia municipale del centro urbano del settore di decentramento, ovvero da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante della Polizia municipale, nel caso in cui la ripartizione territoriale preveda l'attribuzione delle funzioni di dirigente del Commissariato di zona ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri.

6. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale si riunisce normalmente ogni settimana, e comunque ogni qualvolta le necessità di servizio lo richiedano.

7. I dirigenti delle Forze speciali di polizia possono assumere la rappresentanza nella direzione dei dirigenti, e conseguentemente le funzioni di questore, a condizione che abbiano svolto per almeno due anni la funzione di dirigente della 1ª o della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale.

8. Le direttive concordate nell'ambito della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale formano oggetto dei piani operativi di sicurezza, approvati dalla direzione medesima, e sono diramate e rese esecutive a cura dei dirigenti di divisione del medesimo Ufficio e dei dirigenti delle Forze speciali. I piani operativi di sicurezza costituiscono documento riservato; alla loro conservazione provvede la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

9. Le finalità dei piani della 3ª divisione poliziotto di quartiere non possono contrastare con le funzioni che la Polizia municipale assume nell'ambito dei vari comuni.

10. Il dirigente della 3ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è nominato dal comune di appartenenza, previo parere obbligatorio ma non vincolante dei dirigenti della 1ª e della 2ª divisione degli Uffici sicurezza interregionali competenti per territorio. Se il parere non è espresso in modo favorevole, il comandante della Polizia municipale, dirigente della 3ª divisione, non può assumere la direzione dell'Ufficio sicurezza provinciale.

Art. 7.

(Comitato provinciale delle Autorità)

1. L'indirizzo politico per la gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico in ambito provinciale è dettato dal Comitato provinciale delle Autorità, costituito dal prefetto del capoluogo di provincia, che lo presiede, dal questore dello stesso capoluogo in qualità di dirigente dell'Ufficio sicurezza provinciale, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città e dai sindaci del capoluogo di provincia e dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale compresi nella circoscrizione territoriale provinciale.

2. Sono compiti del Comitato provinciale delle Autorità:

a) indicare gli obiettivi per la tutela della sicurezza in ambito provinciale relativi alla diminuzione della criminalità per fasi in modo uniforme in tutti i settori di decentramento provinciale.

b) indicare in via generale le modalità per il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)* da parte del personale delle Forze di polizia, mediante servizi semplici, complessi o compositi, di carattere preventivo e repressivo, o con servizi di aiuto e soccorso, sulla base dei princìpi indicati dalla presente legge.

c) controllo continuo che nessun operatore di polizia venga impiegato in mansioni burocratiche ed amministrative che non siano di polizia attiva, da espletarsi sul territorio per la prevenzione e repressione del crimine e degli illeciti in genere. Dovrà essere redatto ogni anno un documento da parte del Comitato stesso da cui appare l'impiego operativo dei tutori dell'ordine e quindi che nessun compito amministrativo è affidato ad operatori di polizia.

d) – Deve essere programmato d''intesa con il comitato regionale e interregionale delle autorità il recupero al servizio attivo di 180.000 uomini delle forze di polizia in ambito nazionale, da destinare 60.000 al settore prevenzione, 60.000 al settore del repressione del crimine e 60.000 a quello del poliziotto di quartiere.

3. Le decisioni da trasmettere agli organi inferiori sono assunte dal Comitato a maggioranza dei suoi componenti con voto palese. In caso di parità prevale il voto del prefetto.

4. Le direttive per la gestione della sicurezza, deliberate dal Comitato provinciale, sono trasmesse, per la traduzione in servizi operativi e piani di sicurezza, alla direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza provinciali e da questa ai Commissariati di zona della rispettiva circoscrizione provinciale.

Art. 8.

(Comitato regionale delle Autorità)

1. Il Comitato regionale delle Autorità è costituito dal prefetto del capoluogo di regione, che lo presiede, dal questore dello stesso capoluogo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città, dal presidente della regione, dal sindaco del capoluogo di regione e dai sindaci dei capoluoghi di provincia della regione.

2. Sono compiti del Comitato regionale delle Autorità:

a) perseguire l'obiettivo della diminuzione della criminalità per fasi in modo uniforme in tutte le province della regione, in esecuzione delle funzioni di coordinamento dell'Ufficio sicurezza regionale previste della presente legge;

b) indicare in via generale le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera *a)* mediante uomini, mezzi e servizi semplici, complessi o compositi, o con servizi di aiuto e soccorso, sulla base dei princìpi indicati dalla presente legge.

c) controllo continuo che nessun operatore di polizia venga impiegato in mansioni burocratiche ed amministrative che non siano di polizia attiva, da espletarsi sul territorio per la prevenzione e repressione del crimine e degli illeciti in genere. Dovrà essere redatto ogni anno un documento da parte del Comitato stesso da cui appare l'impiego operativo dei tutori dell'ordine e quindi che nessun compito amministrativo è affidato ad operatori di polizia. .

3. Le decisioni del Comitato regionale sono assunte con le stesse modalità indicate nell'articolo 7, comma 3.

4. Le direttive del Comitato regionale sono trasmesse alla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale per la loro traduzione operativa.

Art. 9.

(Comitato interregionale delle Autorità)

1. Il Comitato interregionale delle Autorità è costituito dal prefetto del capoluogo di regione ove è ubicata la sede del corrispettivo settore di decentramento nazionale, ai sensi degli articoli 18 e 19, nonché dal questore dello stesso capoluogo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città, dai presidenti delle regioni e dai sindaci dei capoluoghi di regione ricompresi nel medesimo settore di decentramento, nonché dai sindaci dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale.

2. I compiti del Comitato interregionale delle Autorità attengono alla fissazione degli obiettivi per la diminuzione della criminalità, sia comune che organizzata, per fasi ed in modo uniforme in tutte le regioni del settore di decentramento nazionale, secondo la ripartizione delle funzioni indicata nell'articolo 17.

3. Vi è inoltre il compito del controllo continuo che nessun operatore di polizia venga impiegato in mansioni burocratiche ed amministrative che non siano di polizia attiva, da espletarsi sul territorio di ciascun settore di decentramento nazionale, per la prevenzione e repressione del crimine e degli illeciti in genere. Dovrà essere redatto ogni anno un documento da parte del Comitato stesso da cui appare l'impiego operativo dei tutori dell'ordine e quindi che nessun compito amministrativo è affidato ad operatori di polizia. .

Art. 10.

(Comitato nazionale delle Autorità)

1. Il Comitato interregionale delle Autorità del settore Italia centrale ha la funzione di Comitato nazionale delle Autorità ed è costituito dal Ministro dell'interno, che lo presiede, dal Capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo

della guardia di finanza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dal sindaco di Roma e dai sindaci dei comuni sede dei settori di decentramento della provincia di Roma.

2. Fanno parte del Comitato nazionale anche due sindaci di comuni rientranti nel settore Italia settentronale e due sindaci di comuni rientranti nel settore Italia meridionale, designati dai rispettivi Comitati interregionali.

3. Sono compiti del Comitato nazionale delle Autorità:

a) fissare gli obiettivi per la diminuzione uniforme della criminalità comune, per fasi, in ogni settore di decentramento nazionale;

b) fissare gli obiettivi per la diminuzione progressiva e per fasi della criminalità organizzata, nelle regioni del settore di decentramento Italia meridionale e nelle altre regioni;

c) indicare in via generale le modalità per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)*, da attuare avvalendosi del personale delle Forze di polizia e con le tipologie di mezzi e di servizi previste dalla presente legge, da trasmettere alle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali;

d) definire gli obiettivi di collaborazione con le Forze armate per la lotta alla criminalità organizzata.

4. Le decisioni del Comitato nazionale sono assunte con le stesse modalità indicate dall'articolo 7, comma 3, e sono trasmesse agli Uffici sicurezza interregionali al fine della loro traduzione operativa.

Art. 11.

(Riserva di posti)

1. Gli istituti di istruzione e di specializzazione delle Forze di polizia, unificati in complessi formativi unitari ai sensi dell'articolo 29, devono riservare dei posti, nei corsi da essi tenuti per la preparazione professionale del personale, al personale della Polizia municipale appartenente alle divisioni poliziotto di quartiere dei vari Uffici sicurezza provinciali.

Art.12.

(Funzioni di polizia di frontiera)

1. Le funzioni di polizia di frontiera sono espletate esclusivamente dalla relativa Forza speciale appartenente alla polizia di Stato, ferma restando la sua organizzazione attuale, con esclusione del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

2. I servizi di frontiera marittima sono organizzati dalla Polizia di Stato d'intesa e in collaborazione con il Corpo delle capitanerie di porto, in modo da evitare duplicazioni di funzioni e sovrapposizione di compiti.

Art. 13.

(Ufficio disciplina)

1. L'ufficio disciplina è unico in ciascun ambito provinciale per tutte le Forze di polizia ed è posto alle dirette dipendenze della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

2. L'ufficio disciplina è costituito per i Corpi di polizia civili da un funzionario, scelto a rotazione tra i Corpi medesimi per periodi non superiori a dodici mesi, e per i Corpi militari da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, a turno per periodi di dodici mesi.

3. Gli operatori di cui al comma 2 svolgono le loro funzioni nel proprio ufficio ed hanno il compito di istruire tutte le pratiche disciplinari, ferme restando le normali attività di polizia giudiziaria e di sicurezza di cui sono principalmente incaricati.

4. Nel caso di infrazioni commesse da appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali, ovvero ai gradi corrispondenti nei Corpi militari, i dirigenti dell'ufficio disciplina sono integrati da funzionari del Ministero dell'interno, ovvero da operatori degli altri Ministeri cui fanno capo le varie Forze di polizia.

Art. 14.

(Funzioni e organizzazione dell'Ufficio sicurezza regionale)

1. L'Ufficio sicurezza regionale è ubicato presso l'Ufficio sicurezza provinciale del capoluogo di regione, salvo che per la regione Veneto, in cui l'Ufficio sicurezza regionale ha sede nella città di Mestre. L'Ufficio provvede al coordinamento degli Uffici sicurezza provinciali e delle Forze speciali di polizia presenti nel territorio regionale, nonché all'espletamento di indagini che riguardano reati le cui cause e modalità operative siano connotate da una dimensione diffusa regionale.

2. L'Ufficio sicurezza regionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) 1ª divisione prevenzione;

b) 2ª divisione repressione;
c) 3ª divisione poliziotto di quartiere;
d) 4ª divisione amministrativa.

3. La 1ª divisione e la 3ª divisione sono articolate nelle medesime sezioni delle corrispondenti divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale, di cui all'articolo 2, commi 11 e 13.

4. La 2ª divisione è articolata nelle seguenti sezioni:

a) sezione antiterrorismo, con le funzioni della sezione Digos degli Uffici sicurezza provinciali, riferite all'ambito territoriale regionale, e con funzioni di coordinamento delle attività di polizia giudiziaria delle sezioni Digos provinciali, da espletare sulla base di apposita pianificazione, secondo quanto indicato nel piano di sicurezza tipo stilato per la provincia di Vicenza;

b) sezione criminalità organizzata, con i compiti attualmente previsti per la Direzione investigativa antimafia (DIA), il Servizio centrale operativo della polizia di Stato (SCO), i Reparti operativi speciali dell'Arma dei carabinieri (ROS), il Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata del Corpo della guardia di finanza (GICO) e per i Nuclei interforze in materia di sequestri di persona, che sono unificati secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 61. Le funzioni di coordinamento sono espletate ai sensi dell'articolo 58, sia per l'ambito regionale che per quello interregionale;

c) sezione polizia scientifica, con i medesimi compiti previsti per la corrispondente sezione della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, di cui all'articolo 2, comma 12.

Art. 15.

(Struttura dell'Ufficio sicurezza regionale)

1. L'Ufficio sicurezza regionale è articolato in organi centrali e periferici. Gli organi periferici sono dislocati nei capoluoghi di provincia ove si rende maggiormente necessaria l'attività di coordinamento regionale.

2. Presso l'Ufficio sicurezza regionale è costituito un sottonucleo sicurezza dell'Ufficio sicurezza interregionale del corrispondente settore di decentramento nazionale.

3. Sono settori di decentramento regionale i territori che costituiscono le circoscrizioni delle province.

4. Le Forze di polizia operative in ciascun ambito regionale dipendono per l'impiego direttamente dall'Ufficio sicurezza regionale, anche tramite le sue sezioni, costituite nei settori di decentramento di cui al comma 3.

5. L'Ufficio sicurezza regionale è responsabile del coordinamento con gli Uffici sicurezza provinciali e le Forze speciali di polizia presenti nel territorio regionale.

6. Per le Forze di polizia, le sedi del coordinamento regionale sono le questure presso i capoluoghi di regione.

7. Per le Forze speciali di polizia, le sedi del coordinamento regionale sono ubicate, ove possibile, nei capoluoghi di regione. Il coordinamento riguarda l'impiego uniforme del personale, le attività delle centrali operative provinciali e la pianificazione dei servizi di sicurezza, con riferimento sia alla dimensione regionale sia a quella degli Uffici sicurezza provinciali.

8. La pianificazione provinciale è predisposta sulla base degli schemi dei piani regionali.

9. Il coordinamento regionale ha carattere operativo, ed è svolto durante l'effettuazione degli interventi e delle operazioni di polizia attiva.

10. Il coordinamento regionale è effettuato anche mediante lo scambio di operatori tra le strutture provinciali e quella regionale della stessa regione nonché tra la struttura regionale e quella interregionale corrispondente.

11. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale è composta dai dirigenti le prime tre divisioni dell'Ufficio medesimo e dai dirigenti responsabili del coordinamento regionale delle Forze speciali di polizia.

12. Partecipano alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale il dirigente la 4ª divisione del medesimo Ufficio, nonché il dirigente la 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale del capoluogo di regione.

13. La 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, d'intesa con il dirigente la 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza regionale, provvede alla gestione delle attività logistiche ed amministrative, attribuendo il relativo incarico preferibilmente ad imprese che operino in ambito regionale.

Art. 16.

(Sperimentazione)

1. La struttura di sicurezza provinciale, regionale e nazionale è soggetta a sperimentazione al fine dell'adozione della sistematica organizzativa dei servizi e delle attività più idonea per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. La sperimentazione si tradurrà in nuove norme di legge di più elevata organizzazione dei servizi di polizia, che verranno estese a tutti gli uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali.

Art. 17.

(Reparti mobili)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni regione è organizzato un reparto mobile sufficiente a fronteggiare situazioni di tutela dell'ordine pubblico.

2. L'impiego dei reparti mobili è disposto dagli Uffici sicurezza regionali; prima della costituzione di tali Uffici, l'impiego è disposto dal Ministero dell'interno.

3. Nei casi di esigenze eccezionali che richiedano forze ulteriori rispetto a quelle dei reparti mobili, non disponibili in ciascuna regione, l'Ufficio sicurezza regionale sottopone la relativa richiesta all'Ufficio sicurezza interregionale, che dispone le relative integrazioni di personale. Da tale impiego sono esclusi gli allievi e i frequentatori degli istituti di istruzione delle Forze di polizia.

4. I servizi di ordine pubblico sono espletati solo da appartenenti ai reparti mobili. Per ogni servizio di ordine pubblico che preveda l'impiego di più di dieci uomini in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche autorizzate, è predisposto dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale o regionale un piano per la tutela dell'ordine pubblico, preceduto da sopralluoghi nelle aree interessate dalle manifestazioni. I piani di cui al presente comma devono essere conservati, come quelli della 1ª e della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza.

5. Il piano per la tutela dell'ordine pubblico, di cui al comma 4, è predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nei piani di sicurezza e relative, rispettivamente, ai servizi della rete delle volanti, delle divisioni poliziotto di quartiere e della rete investigativa e con esplicito riferimento ai servizi operativi effettivamente predisposti nei luoghi di operazione.

6. In caso di disordini che abbiano comportato eventi dannosi per persone e cose, i piani di cui al comma 4 sono analizzati, dopo lo svolgimento dei servizi, per l'accertamento delle responsabilità e per la eventuale correzione di difetti strutturali.

7. Il personale incluso nei reparti mobili vi permane per periodi di tempo non superiori a due anni; quello di inquadramento per periodi non superiori a tre anni.

8. L'organico dei reparti mobili è stabilito dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale, d'intesa con la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale.

9. Prima della costituzione degli Uffici sicurezza regionali e interregionali, l'organico di cui al comma 8 è stabilito dal Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri, i cui reparti mobili costituiscono la metà del totale dell'organico stesso ed hanno competenza operativa esclusiva nelle regioni assegnate all'Arma medesima. Conseguentemente, gli interventi per attività di ordine pubblico in queste ultime regioni sono espletati solo dall'Arma dei carabinieri, salve eccezionali necessità di integrazione con i reparti mobili di altre Forze di polizia, valutabili dall'Ufficio sicurezza interregionale o dal Ministero dell'interno nella fase antecedente alla costituzione del predetto Ufficio.

Art. 18.

(Settori di decentramento nazionale)

1. Il territorio nazionale è diviso nei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale.

2. Il settore Italia settentrionale comprende le seguenti regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta.

3. Il settore Italia centrale comprende le seguenti regioni: Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise.

4. Il settore Italia meridionale comprende le seguenti regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Art. 19.

(Uffici sicurezza interregionali)

1. Gli Uffici sicurezza interregionali hanno sede, rispettivamente, per l'Italia settentrionale a Milano, per l'Italia centrale a Roma e per l'Italia meridionale a Reggio Calabria.

2. L'Ufficio sicurezza interregionale ha funzioni di coordinamento regionale per la regione ove è ubicato e interregionale per le regioni comprese nel settore di decentramento nazionale.

3. L'Ufficio sicurezza interregionale ha funzioni di coordinamento dei servizi e dei piani degli Uffici provinciali della regione ove è ubicato e degli Uffici regionali delle regioni del settore di decentramento nazionale corrispondente. Ha altresì compiti di accertamento e perseguimento dei reati che hanno una manifestazione diffusa interregionale, ovvero regionale per la regione ove ha sede l'Ufficio medesimo, nonché di coordinamento dei piani delle Forze speciali di polizia presenti nel medesimo territorio.

4. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale è costituita dai dirigenti le quattro divisioni che lo compongono e dai dirigenti responsabili del coordinamento interregionale delle Forze speciali di polizia.

5. La rappresentanza della direzione è assunta da un dirigente generale, appartenente alla Polizia di Stato o all'Arma dei carabinieri, in misura paritetica, salva diversa determinazione del Consiglio dei ministri, cui compete la nomina. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale, avente la medesima sede dell'Ufficio sicurezza interregionale, ha la medesima composizione prevista dal comma 4 per quest'ultimo ufficio.

6. La direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale è responsabile del coordinamento dei servizi, di cui al comma 3, e della pianificazione delle relative attività, mediante l'adozione di piani annuali e pluriennali, sia in ambito regionale, nelle sue funzioni di divisione dell'Ufficio sicurezza regionale ai sensi del comma 5, sia in ambito interregionale per le regioni comprese nel settore di decentramento nazionale.

Art. 20.

(Organi e funzioni)

1. L'Ufficio sicurezza interregionale è articolato in organi centrali, costituiti dalle divisioni dell'Ufficio medesimo, e organi periferici, costituti dai sottonuclei nazionali ubicati presso ciascun Ufficio sicurezza regionale del proprio settore di decentramento nazionale, o in altra più idonea sede presso un Ufficio sicurezza provinciale della regione.

2. Gli organi dell'Ufficio sicurezza interregionale hanno funzioni di collegamento operativo delle attività degli organi che fanno capo agli Uffici sicurezza regionali.

3. Gli organi dell'Ufficio sicurezza regionale hanno funzioni di collegamento operativo delle attività degli organi che fanno capo agli Uffici sicurezza provinciali.

Art. 21.

(Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza (PS) si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione interregionale del settore Italia centrale;

b) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione interregionale dei settori Italia settentrionale e Italia meridionale;

c) Ufficio centrale ispettivo;

d) Direzione centrale della polizia criminale;

e) Direzione centrale per gli affari generali;

f) Direzione centrale per la polizia di prevenzione;

g) Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

h) Direzione centrale del personale;

i) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

l) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

m) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

2. Tutti i servizi amministrativi e non di polizia attiva, relativi alle attività di programmazione della pubblica sicurezza, devono essere affidati in gestione ad imprese private incaricate con contratto a termine.

3. Le attività concernenti la selezione ed il conferimento dell'incarico alle imprese private di cui al comma 2 sono svolte da funzionari dell'Amministrazione dell'interno.

4. Al Dipartimento della PS è preposto il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

5. Al Dipartimento della PS sono assegnati due vicedirettori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per le attività di coordinamento e pianificazione interregionale dei settori Italia settentrionale e Italia meridionale, i quali assumono la rappresentanza degli Uffici sicurezza interregionali a turno con gli altri componenti le direzioni dei dirigenti dei predetti Uffici interregionali.

6. Il vicedirettore vicario è scelto tra i dirigenti generali provenienti dai ruoli della Polizia di Stato o tra i generali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 22.

(Funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Il Dipartimento della PS assume la funzione di Ufficio sicurezza interregionale per il settore di decentramento Italia centrale, con compiti di coordinamento degli Uffici sicurezza provinciali della regione Lazio e degli Uffici sicurezza regionali del settore Italia centrale, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3.

2. Il Dipartimento ha altresì compiti di coordinamento con gli uffici centrali e periferici dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale.

3. Il Capo della polizia – direttore generale della PS ha la rappresentanza della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore Italia centrale.

4. La direzione dei dirigenti del Dipartimento della PS nella sua funzione di Ufficio sicurezza interregionale per il settore Italia centrale è composta dal Capo della polizia, dai due vicedirettori generali di cui all'articolo 21, comma 5, nonchè dai due vicedirettori generali preposti, rispettivamente, alla Direzione centrale della polizia criminale e alla Direzione centrale per la polizia di prevenzione. Fermo quanto disposto, per il vicedirettore generale vicario, dall'articolo 21, comma 6, gli altri tre vice direttori generali sono nominati fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato, nonché al Corpo della guardia di finanza e alle Forze speciali di polizia, qualora abbiano diretto per almeno due anni le predette Direzioni centrali.

5. Il Capo della polizia – direttore generale della PS, in qualità di rappresentante della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore Italia centrale, è responsabile della programmazione e della pianificazione dei servizi di sicurezza che interessano l'intero territorio nazionale e svolge i relativi compiti previe intese con gli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale.

Art. 23.

(Efficacia di norme)

1. Continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, che non siano in contrasto con la organizzazione dei servizi di sicurezza di cui alla presente legge.

ORDINAMENTO OPERATIVO DEL PROGETTO SICUREZZA: LE ATTIVITA' DI PIANO UTILI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA DIMINUZIONE DEL CRIMINE

Art. 24.

(Caratteri della pianificazione)

1. Le attività di sicurezza sono caratterizzate da una precisa pianificazione dei servizi semplici, complessi e compositi, di cui al comma 2, lettere *r)* e *s)*.

2. I criteri informatori della pianificazione delle attività di sicurezza sono i seguenti:

a) i piani di sicurezza sono predisposti in riferimento a ciascuna circoscrizione provinciale, regionale e interregionale; i piani di sicurezza regionali e interregionali sono annuali o pluriennali in funzione della complessità dei problemi criminosi e dei reati da prevenire e da individuare; essi sono definiti in modo da costituire le condizioni operative per la predisposizione dei piani provinciali aventi il medesimo oggetto e il medesimo riferimento temporale, i quali sono approvati previa delibera della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale;

b) i piani provinciali e quelli interregionali sono predisposti con riferimento ai piani regionali;

c) alla definizione dei piani provvedono i dirigenti delle diverse Forze di polizia e delle Forze speciali di polizia;

d) i piani provinciali, regionali e interregionali sono oggetto di sperimentazione, con riferimento al numero di operatori impiegati, alle modalità di impiego, ai mezzi tecnici impiegati, a cura dei dirigenti che li hanno definiti. La sperimentazione è organizzata in modo da conseguire un sempre maggiore perfezionamento dei piani di sicurezza;

e) la direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza di ciascun settore di decentramento dei capoluoghi di provincia è rappresentata dal questore, che partecipa a tutte le riunioni della direzione medesima e riferisce al prefetto sui progressi della situazione della sicurezza, in termini di diminuzione della criminalità desunta dalla realizzazione degli obiettivi di piano e dal raffronto con le statistiche acquisite dalla prefettura e inviate al Ministero dell'interno;

f) la direzione esecutiva e la interpretazione operativa dei piani competono agli ispettori della

Polizia di Stato ed agli operatori di grado corrispondente delle altre Forze di polizia;

g) nelle more del completamento dell'unificazione delle attività di sicurezza, prevista dalla presente legge, si procede alla prima fase della pianificazione dei servizi di sicurezza, relativa alle circoscrizioni provinciali;

h) ogni provincia è divisa in settori di decentramento provinciale. Ciascun settore è organizzato in modo da garantire la necessaria omogeneità tra i sottosettori della rete di volanti e del poliziotto di quartiere, di cui alle lettere *i)* ed *l),* e la rete investigativa, con riferimento alle Forze di polizia da impiegare nelle attività di prevenzione e di repressione;

i) ogni settore di decentramento del capoluogo di provincia è diviso in sottosettori, in ciascuno dei quali sono dislocate ed operano le volanti ad esso assegnate, senza pregiudizio per le competenze della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, relative ad interventi di carattere ordinario;

l) il poliziotto di quartiere è organizzato in sottosettori per ciascun settore di decentramento provinciale, e in particolare per il settore del capoluogo di provincia, in considerazione della sua maggiore densità urbana ed edilizia;

m) ciascun centro urbano della provincia è diviso in sottosettori che terminano ove finisce il corrispondente settore di decentramento, di cui alla lettera *i)*;

n) il capoluogo di provincia è suddiviso in zone, che corrispondono ai sottosettori che giungono sino ai confini di settore;

o) nella suddivisione in zone, di cui alla lettera *n)*, è comunque prevista la zona del centro storico o del nucleo urbano, generalmente circolare, dalla quale si dipartono le altre zone, a raggiera verso i confini territoriali del comune capoluogo e da qui agli altri comuni sino ai confini di settore di decentramento provinciale del capoluogo medesimo;

p) in ciascun settore di decentramento provinciale operano una rete di volanti e di poliziotto di quartiere ed una rete investigativa per il controllo del territorio e per la repressione dei reati;

q) il coordinamento della rete di volanti e di poliziotto di quartiere è effettuato, in ogni provincia, da una unica centrale operativa comune alle varie Forze di polizia, comandata a turno da un funzionario della Polizia di Stato o da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o da un ufficiale di altra Forza di polizia, che abbia dimostrato valide capacità operative;

r) nei piani di sicurezza sono previsti servizi semplici, effettuati da operatori appartenenti alla stessa struttura provinciale o regionale o nazionale di sicurezza; servizi complessi, che includono operatori provinciali, regionali e nazionali in concorso fra loro, e servizi complessi che prevedono la partecipazione di operatori delle Forze di polizia ordinarie e delle Forze speciali di polizia, dello stesso ambito o di ambito circoscrizionale diverso;

s) sono previsti altresì servizi compositi, con la partecipazione di operatori della Polizia di Stato e di operatori appartenenti alle varie Polizie municipali, al fine di amalgamare le funzioni operative delle varie Forze di polizia di livello funzionale differente;

t) l'entità dei servizi misti complessi e compositi, di cui alle lettere *r)* ed *s),* è stabilito nella misura del 30 per cento del totale nel settore preventivo e repressivo; la predetta percentuale è sottoposta a verifica nelle periodiche riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale e dei Commissariati di zona, nonchè degli Uffici sicurezza regionali e interregionali;

u) le centrali operative regionali coordinano i servizi delle Forze di polizia regionali, d'intesa con le centrali operative provinciali, e le attività di sicurezza interprovinciali; la centrale operativa del capoluogo di provincia coordina l'attività dei settori di decentramento provinciale e dei Commissariati di zona;

v) il primo intervento sul luogo dell'illecito è effettuato dalla volante più prossima alla località o dalle volanti inviate dalla centrale operativa;

z) le indagini sugli illeciti sono condotte dalla Forza di polizia competente territorialmente, salvo il caso in cui sia più utile la prosecuzione delle indagini da parte della Forza di polizia che ha compiuto il primo intervento;

aa) le centrali operative interregionali, d'intesa con le centrali operative regionali, disciplinano

gli interventi delle Forze di polizia nazionali in collegamento con le Forze di polizia regionali e coordinano i servizi di sicurezza interregionali espletati da Forze di polizia regionali.

Art. 25.

(Circoscrizioni territoriali in cui operano polizia di Stato e Arma dei carabinieri)

1. Il territorio dei settori di decentramento dei capoluoghi di provincia o di regione è suddiviso in due parti, nelle quali interviene per competenza la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri, sulla base del coordinamento predisposto dalla centrale operativa provinciale o regionale e d'intesa con le prime tre divisioni dell'Ufficio sicurezza competente.

2. In presenza di più Commissariati di zona in ciascuna delle due aree territoriali di cui al comma 1, la metà degli stessi è diretta da funzionari della Polizia di Stato e l'altra metà da ufficiali dell'Arma dei carabinieri, con personale operativo di ciascuna delle due Forze di polizia.
3. La gestione amministrativa e logistica dei Commissariati di zona presenti nel territorio dei capoluoghi di provincia o di regione, di cui al comma 2, è effettuata dalla 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale o regionale.
4. In ciascun Commissariato di zona ubicato nel centro cittadino o nelle aree limitrofe opera personale interamente appartenente alla Polizia di Stato o all'Arma dei carabinieri, in conformità alla suddivisione territoriale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 26.

(Contenuto dei piani di sicurezza)

1. Nei piani di sicurezza devono essere previsti, al fine dell'organizzazione delle relative attività di sicurezza:

a) gli obiettivi annuali e poliennali;
b) i flussi di traffico mercantile e passeggero da controllare;

b) i punti sensibili di maggior concentrazione delle attività produttive, ricreative e residenziali;
c) i collegamenti per lo scambio delle informazioni tra rete di volanti, rete di poliziotto di quartiere e rete investigativa;
d) le aree produttive particolarmente rilevanti per l'attività di controllo della sicurezza;
e) i capisaldi di collegamento di ciascun settore nazionale, regionale, provinciale e dei relativi sottosettori provinciali e di zona.

f) il controllo a tenaglia con ritorno sul caposaldo

2. Nei piani di sicurezza sono inoltre previste le modalità operative per il collegamento con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata, anche mediante specifici servizi espletati da questi ultimi congiuntamente con le Forze di polizia e con le Forze speciali di polizia, per il perseguimento di determinati obiettivi del piano.

Art. 26 bis

(Piani di sicurezza delle prime tre divisioni prevenzione degli uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali e relativi al crimine organizzato e al terrorismo)

1. I piani di sicurezza di cui alla prima divisione prevenzione degli uffici sicurezza provinciali sezione a) ordine pubblico sono elaborati secondo le previsioni normative indicate nell'articolo 17 e secondo i punti indicati nell'articolo 24.

2. I piani di sicurezza di cui alla prima divisione citata sezione b) controllo del territorio, sono elaborati secondo i punti di cui all'articolo precedente e secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

3. I piani di sicurezza di cui alla seconda divisione repressione degli illeciti degli uffici sicurezza provinciali sezione 1) Digos, sono elaborati dalla direzione dei dirigenti di tali uffici prendendo in considerazione in particolare i punti di cui all'articolo 26 dalla lettera a) alla e), facendo riferimento specifico ai flussi di traffico illecito nazionali e internazionali e ai punti sensibili che vengono ad essere interessati dal crimine.

4. I piani di sicurezza di cui alla seconda divisione degli uffici sicurezza provinciali sezione 2) e 3) verranno redatti tenendo conto dei punti indicati nei piani della sezione 1) Digos e sviluppandoli per gli aspetti che interessano la criminalità comune ed organizzata. Si tratterà allora di partire dalle conclusioni dei piani redatti dalla Digos, per completarli con gli elementi che riguardano la commissione dei delitti, attese le funzioni di intervento immediato sul luogo del crimine da parte delle squadre mobili e le funzioni di indagine a medio e lungo termine della sezione polizia giudiziaria.

5. I piani di sicurezza che riguardano il crimine organizzato che vanno redatti principalmente dalle Digos degli uffici sicurezza regionali e interregionali sezione b), debbono prevedere:

a) – il maggior impiego numerico nei servizi investigativi di operatori di polizia, che a livello nazionale vengono previsti nel numero di 60.000 uomini;

b) – la possibilità di operare congiuntamente da parte degli organi speciali di polizia giudiziaria, quali DIA, ROS, SCO, GICO e altri, che secondo le disposizioni della presente legge andranno unificati e fatti dipendere dagli uffici sicurezza regionali, con il coordinamento per settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia, di quelli interregionali;

d) – la creazione di una rete preventiva di polizia giudiziaria all'interno delle imprese ed altri organismi che siano costretti a pagare il "pizzo", costituita da appartenenti alle forze armate che seguono le direttive di repressione del crimine, dettate dalla direzione dei dirigenti degli uffici sicurezza. Questi vanno a svolgere normali attività lavorative all'interno di tali imprese;

e) – il collegamento con i servizi di polizia segreta va previsto per il contributo che questi possono dare in particolari aspetti delle indagini da svolgere.

f) – l'agente provocatore che può essere impiegato per la provocazione del reato nel caso in cui il crimine organizzato viene ad attentare alla vita dello Stato e quindi permettendogli di difendersi per legittima difesa con i suoi agenti che provocano attività illecite.

6. I piani di sicurezza che riguardano il terrorismo nazionale e internazionale vanno ugualmente redatti dagli uffici sicurezza regionali con il coordinamento di quelli interregionali, divisione 2^ repressione sezione a) antiterrorismo. Essi dovranno sviluppare in particolare la normativa di cui alle lettere d) – e) – f) del punto precedente.

Una particolare importanza avrà per la difesa dello Stato dal fenomeno terroristico l'agente provocatore che agirà per legittima difesa, per difendere lo Società nazionale da fatti delinquenziali che lo minacciano nella sua stessa vita.

Andranno previsti specifici corsi per la formazione di agenti provocatori, al fine di impiegarli sistematicamente, potenziando gli organici delle forze speciali già esistenti che intervengono in caso di fatti delittuosi di particolare gravità.

7.Tali piani dovranno essere concordati con gli organi della Comunità europea e dell'ONU, al fine di stabilire un coordinamento internazionale per arginare un fenomeno che supera i confini nazionali e che per la sua completa soluzione abbisogna di misure coordinate tra le polizie dei vari Stati europei ed extraeuropei.

Come per il crimine organizzato in Italia è stato previsto un piano turistico di sviluppo economico, per sottrarre il vivaio del crimine alle attività delittuose, così per il fenomeno del terrorismo, vanno create a spese della comunità mondiale le strutture produttive nei paesi poveri, da dove provengono le attività terroristiche, anche per eliminare progressivamente l'odio che esiste nella cultura orientale verso la civiltà occidentale, che per secoli ha sfruttato interi Paesi dell'Africa, del Medio Oriente, dell'Asia e dell'America latina e centrale con i propri imperi coloniali.

Art. 27.

(Obiettivi dei piani di sicurezza)

1. I piani regionali e provinciali di sicurezza, ai fini della prevenzione e della repressione degli illeciti, definiscono, per ciascuna provincia, gli obiettivi della diminuzione della criminalità, nonché gli strumenti tecnici, logistici ed amministrativi necessari per la loro realizzazione.

2. Al fine della predisposizione dei piani di cui al comma 1, rappresentanti delle imprese private partecipano alle riunioni della direzione dei dirigenti del competente Ufficio sicurezza.
3. Gli obiettivi dei piani di sicurezza sono definiti per oggetto e per fasi, alla cui predisposizione ed attuazione operativa provvede la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza competente.
4. Ogni attività di sicurezza è definita in base agli obiettivi da conseguire e con riferimento ai diversi settori di intervento, concernenti la polizia stradale, la polizia ferroviaria, la polizia di frontiera, il poliziotto di quartiere, le volanti e la rete investigativa. Nei piani di sicurezza è inoltre prevista l'organizzazione delle strutture tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi, anche avvalendosi delle proposte e delle relazioni delle imprese che hanno assunto l'incarico per la fornitura di servizi logistici ed amministrativi con contratto a termine.

Art. 27 bis

(Ufficiali e Agenti di P.G. a competenza limitata).
1.I piani di sicurezza devono prevedere il collegamento con gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata; e specifici servizi congiunti di questi con le Forze ordinarie e speciali di polizia, in vista di determinati obiettivi di piano. In particolare i servizi delle Guardie particolari giurate vanno inseriti nei piani provinciali di sicurezza prevedendo il loro collegamento con le altre forze di Polizia. I servizi medesimi vanno trasmessi per la programmazione giornaliera alle sezioni seconde controllo del territorio delle prime divisioni prevenzione degli Uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali. Non potranno essere resi operativi senza il nulla osta del dirigente di tali sezioni seconde.
Art. 27 ter
(Organizzazione delle strutture tecniche).

1. I piani di sicurezza devono prevedere l'organizzazione delle strutture tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi, attraverso i suggerimenti e le relazioni delle ditte che hanno assunto l'incarico di fornire determinati servizi logistici ed amministrativi con contratto a termine.

Le strutture impiegate dovranno essere perfezionate e migliorate dai tecnici delle ditte, in funzione delle nuove esigenze dei servizi di Polizia.

Art. 28.

(Sostituzione della direzione dei dirigenti)

1. Se gli obiettivi annuali del piano di sicurezza provinciale non vengono raggiunti, la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale è sostituita con altri dirigenti nominati dalla direzione dell'Ufficio sicurezza interregionale del settore di decentramento nazionale competente per territorio. La medesima disposizione si applica per la direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza regionale.

2. Il Ministero dell'interno provvede alla sostituzione della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale nel caso in cui, al termine del periodo considerato nel rispettivo piano pluriennale, gli obiettivi relativi non siano stati raggiunti.

Art. 29.

(Unificazione degli istituti di istruzione delle Forze di polizia)

1. Gli istituti di istruzione delle Forze di polizia sono progressivamente accorpati in unici complessi di formazione professionale, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, sulla base dei seguenti criteri:

a) agli operatori di polizia impiegati negli istituti di istruzione devono essere affidati esclusivamente compiti di istruzione operativa; i predetti operatori deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 75;

b) l'insegnamento di materie non professionali di addestramento è affidato ad un corpo docente privato, incaricato con contratto a termine;

c) l'ufficio di amministrazione, studi e l'ufficio corsi devono essere affidati ad una impresa privata di servizi, con contratto a termine;

d) l'attività didattica è collegata con i settori operativi al fine dell'acquisizione pratica delle discipline specifiche;

e) i componenti delle commissioni d'esame sono scelti tra operatori e docenti esterni all'istituto di istruzione;

f) è fatto assoluto divieto di impiegare gli allievi e frequentatori degli istituti in servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria, salvi quelli effettuati per finalità didattiche;

g) sono istituiti appositi corsi di istruzione, cui possono partecipare appartenenti alla Polizia municipale e al corpo delle guardie giurate; tali corsi sono articolati per gradi, corrispondenti a quelli degli appartenenti alle Forze di polizia;

h) la direzione degli istituti di istruzione della confederazione delle Forze di polizia è affidata ad un dirigente superiore con più di venti anni di servizio attivo, coadiuvato da altri funzionari con la medesima anzianità di servizio attivo, i quali procedono alla redazione dei programmi delle materie professionali di polizia ed alla loro organizzazione didattica in funzione delle attività di

sicurezza;

i) la redazione dei programmi è realizzata nell'ambito delle direttive generali indicate dal Dipartimento della PS – Direzione centrale per gli istituti di istruzione, acquisite le valutazioni degli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale e Italia meridionale;

l) l'arruolamento nei Corpi di polizia è consentito esclusivamente tramite pubblico concorso, da effettuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale data, il ruolo degli agenti trattenuti è soppresso;

m) a decorrere dalla data indicata alla lettera *l)*, gli operatori delle Forze di polizia per essere impiegati in servizio devono aver frequentato il corso di formazione di 1° livello.

2. I corsi di formazione sono articolati nel modo seguente:

a) il corso di formazione di 1° livello ha la durata di dodici mesi, di cui i primi sei mesi di apprendimento didattico negli istituti di istruzione e gli altri sei mesi di istruzione pratica presso i reparti operativi per le materie apprese nei primi sei mesi;

b) per le materie pratiche apprese durante il periodo semestrale di aggregazione presso i reparti operativi, di cui alla lettera *a)*, gli allievi predispongono appositi elaborati che formano oggetto di valutazione;

c) i corsi prevedono valutazioni trimestrali sulle prove scritte e orali svolte;

d) ai partecipanti ad ogni corso sono forniti i libri di testo e gli altri strumenti didattici relativi al corso;

e) sono attuati collegamenti didattici tra docenti ed istruttori mediante apposite commissioni che periodicamente verificano l'andamento dello svolgimento dei programmi;

f) i corsi superiori a quelli di formazione di 1° livello terminano con la valutazione dell'apprendimento didattico dell'allievo e con la valutazione di tesi da questi redatte, con riferimento specifico ai piani di sicurezza provinciali, regionali e interregionali elaborati dalle relative direzioni dei dirigenti;

g) l'impiego didattico operativo degli allievi che frequentano i corsi di 1° livello è stabilito dai direttori degli istituti di istruzione, secondo le esigenze didattiche di ciascun istituto e nel rispetto delle direttive impartite dal Dipartimento della PS – Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

h) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla unificazione ed alla gestione unitaria degli istituti di istruzione e di specializzazione delle Forze di polizia, articolati sulla base di settori di formazione e di specializzazione delle Forze di polizia medesime;

i) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla unificazione della gestione della Scuola superiore della confederazione delle Forze di polizia, in cui si svolgono i corsi per la formazione dei funzionari e degli ufficiali dei Corpi di polizia;

l) gli esami concernenti materie universitarie inserite nei programmi della Scuola superiore sono sostenuti presso le facoltà universitarie di competenza; la valutazione riportata in ciascun esame sostenuto non deve essere inferiore a 25/30;

m) l'accesso ai ruoli dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia è consentito esclusivamente a coloro che hanno frequentato i corsi della Scuola superiore, della durata di cinque anni, e sono in possesso di un titolo di studio corrispondente alla laurea;

n) il personale degli istituti di istruzione delle diverse Forze di polizia è impiegato nei servizi operativi di prevenzione e repressione degli illeciti, organizzati nella provincia o in province limitrofe a quella in cui gli istituti hanno sede, soltanto nei periodi di sospensione dei relativi corsi; a tal fine, è inviata periodicamente una relazione alla direzione degli istituti di istruzione, indicando i limiti temporali entro i quali viene impiegato il predetto personale.

Art. 29 bis

(Personale di sesso femminile).

1. Le assenze del personale femminile per maternità o per altro motivo relativo alla condizione femminile, non potranno incidere sulla consistenza numerica degli organici, per i quali si dovranno prevedere degli aumenti percentuali in funzione delle assenze di cui sopra. Tutto il personale delle Forze dell'ordire all'atto dell'arruolamento deve essere in possesso del diploma di scuola media dì 2° grado.

2. La statura del personale di sesso femminile deve essere uguale a quello del personale di sesso maschile e cioè pari a m. 1.68.

Art. 30.

(Unificazione dei Gabinetti di polizia scientifica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Gabinetti di polizia scientifica delle Forze di polizia sono accorpati in un'unica struttura, articolata su base provinciale, regionale e interregionale.

2. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali fanno parte della 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale; essi sono direttamente collegati con quelli regionali e con quelli interregionali e sono coordinati, per quanto attiene alle tecniche e modalità di intervento, da quelli regionali.

3. I Gabinetti di polizia scientifica regionali sono coordinati dai Gabinetti interregionali dei settori di decentramento nazionale, con sede a Milano, Roma e Reggio Calabria, sulla base della competenza territoriale.

4. I Gabinetti di polizia scientifica regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei Gabinetti provinciali della propria regione, in termini di medesima tecnica e procedura di indagine, nonché di effettuare indagini su reati che trovino la loro causa determinante al di fuori della provincia e nell'ambito di più province della stessa regione.

5. Le indagini di polizia scientifica sono effettuate a livello regionale, nel caso in cui le indagini di polizia giudiziaria abbiano assunto dimensione regionale.

Art. 31.

(Competenze dei Gabinetti interregionali)

1. I Gabinetti di polizia scientifica interregionali hanno il compito di coordinare l'attività dei Gabinetti regionali, in termini di medesima tecnica e procedura di indagine, e di costituire i necessari collegamenti tra le strutture di livello inferiore.

2. I Gabinetti interregionali sono altresì competenti a programmare ed effettuare, d'intesa con gli organi di prevenzione e repressione dei reati della 1ª e della 2ª divisione, le indagini di polizia scientifica che interessano ambiti territoriali comprendenti più regioni e l'ambito internazionale. In quest'ultimo caso le indagini sono effettuate d'intesa con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

Art. 32.

(Dirigenti tecnici)

1. I dirigenti tecnici di ciascuna struttura provinciale, regionale e interregionale di polizia scientifica partecipano alle riunioni della rispettiva direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza con facoltà di proporre i miglioramenti tecnici da apportare alla struttura investigativa di carattere scientifico, nonché le intese e i collegamenti fra i settori operativi di polizia giudiziaria e quello scientifico, al fine del miglior esito delle indagini sui responsabili dei reati e sulle modalità di commissione dei medesimi.

2. I dirigenti dei Gabinetti di polizia scientifica programmano le attività pertinenti al loro specifico settore, d'intesa con i dirigenti della 2ª divisione degli Uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali.

Art. 33.

(Sperimentazione dei servizi di polizia scientifica)

1. A titolo sperimentale, e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito assumere con contratto a termine, con incarico di revisore tecnico, di perito tecnico, di direttore tecnico e di dirigente tecnico, presso i Gabinetti di polizia scientifica interregionale, professionisti in possesso di titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi il cui superamento comporta l'immissione in ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, che siano abilitati ad esercitare la professione e che non siano sottoposti a misure di prevenzione o cautelari o a procedimento penale.
2. Tali requisiti sono estesi ai parenti dei professionisti. Il sistema privato di acquisizione degli operatori, sarà mantenuto ed esteso alle altre Regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, se la scoperta degli autori dei reati è più elevata di quella acquisita delle strutture in cui operano gli appartenenti alle Forze dell'ordine o impiegati civili dello Stato che hanno superato il relativo concorso. In caso contrario viene mantenuta la struttura attuale di polizia scientifica.

Art. 34.

(Struttura burocratica delle polizia scientific).

1. La struttura burocratica necessaria per il funzionamento della polizia scientifica, non deve essere costituita con gli operatori tecnici ma con appartenenti alle Forze di Polizia, che abbiano superato il 45° anno di età ed abbiano chiesto di cessare dall'espletamento del servizio attivo di Polizia.

Art. 35.

(Statistica dei reati)

1. Gli organi di polizia giudiziaria e di polizia scientifica di ogni provincia predispongono una statistica dei reati registrati nella circoscrizione di competenza e dei crimini denunciati, con le relative fonti di prova ed i materiali raccolti.

2. Al personale addetto agli organi di prevenzione e repressione degli illeciti penali, al termine di ogni anno solare, è corrisposta una indennità in funzione dell'aumento della percentuale degli illeciti di cui siano stati scoperti i responsabili e le modalità di commissione.

3. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è subordinata all'entità dell'aumento della percentuale di cui al medesimo comma e al suo mantenimento per più di un anno. Le modalità di erogazione e i criteri per il percepimento dell'indennità sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 36.

(Strumenti e materiali)

1. La richiesta di strumenti e materiali necessari per lo svolgimento dell'attività di polizia scientifica è effettuata dai dirigenti tecnici, mediante relazioni circostanziate, nel corso delle riunioni delle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza o, in caso di urgenza, anche con richieste dirette rivolte al dirigente la 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate dal parere, non vincolante, della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza competente.

3. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali sono collegati in rete tra loro, per la ricerca e lo scambio dei dati, nonché con i Gabinetti regionali e interregionali, per l'immediata acquisizione delle informazioni utili alle investigazioni di polizia scientifica.

Art. 37.

(Direzione dei Gabinetti di polizia scientifica)

1. I Gabinetti di polizia scientifica provinciali, regionali e interregionali sono amministrati e diretti unitariamente dal servizio di polizia scientifica della confederazione delle Forze di polizia, per mezzo di appositi uffici unificati in ambito provinciale, regionale e interregionale.

2. Il personale dei Gabinetti di cui al comma 1 è costituito da appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 1.

Art. 38.

(Funzioni dei medici della confederazione delle Forze di polizia)

1. I medici della confederazione delle Forze di polizia svolgono le seguenti funzioni:

a) visite periodiche agli appartenenti alla polizia di Stato, nei reparti ove essi prestano servizio;

b) collaborazione con i medici addetti alle attività di medicina legale dei Gabinetti di polizia scientifica regionali, per l'accertamento delle patologie relative a decessi o a malattie che sono derivate da fatti delittuosi;

c) accertamenti sanitari effettuati su cittadini stranieri residenti a vario titolo nel territorio italiano, in condizioni di indigenza e non ammessi alle prestazioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale. I predetti accertamenti sono effettuati in collaborazione con le aziende sanitarie locali della provincia e secondo un piano di controllo e di prevenzione delle malattie, secondo quanto previsto dall'articolo 44;

d) controllo degli stati patologici derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, in collaborazione

con le aziende sanitarie locali e con i medici di reparto;

e) interventi negli accertamenti delle sofisticazioni alimentari.

Art. 39.

(Aggiornamento professionale)

1. I medici della confederazione delle Forze di polizia sono tenuti ad effettuare periodi di aggiornamento, con cadenza bimestrale, presso le strutture ospedaliere provinciali.

Art. 40.

(Coordinamento regionale)

1. In ogni regione, è affidato al medico che esercita le funzioni di medicina legale presso il Gabinetto di polizia scientifica regionale, il compito di coordinatore delle attività di medicina legale e di prevenzione delle tossicodipendenze, nonchè delle sofisticazioni alimentari, prestate dai medici di reparto di ciascuna circoscrizione provinciale della regione.

2. Il medico coordinatore, di cui al comma 1, assume la denominazione di medico di zona della confederazione delle Forze di polizia.

Art. 41.

(Funzioni del medico di zona)

1. Il medico di zona svolge le proprie funzioni ordinarie di medicina legale e coordina le altre attività indicate nell'articolo 40 effettuate dai medici di reparto, curando i collegamenti con la direzione dei reparti di medicina legale degli ospedali, al fine di disciplinare in modo organico gli interventi dei medici della confederazione delle Forze di polizia secondo le loro competenze specifiche.

2. Il medico di zona provvede alla tenuta dei rapporti con i settori ospedalieri che si occupano di malattie veneree e di tossicodipendenze, tramite i medici della confederazione delle Forze di polizia, per organizzare gli interventi necessari ad assicurare l'assistenza medica in tutto il territorio della regione.

3. Il medico di zona può procedere ad ispezioni, anche frequenti, presso i reparti ospedalieri di cui al comma 2, d'intesa e con la collaborazione dei medici dei reparti stessi.

Art. 42.

(Settori di specializzazione)

1. Il medico di zona concorda, con i responsabili delle strutture sanitarie presenti nel territorio di sua competenza, le aree di intervento per la specializzazione dei medici della confederazione delle Forze di polizia, nonché le relative modalità di coordinamento con le aziende sanitarie locali interessate.

2. Nell'ambito del coordinamento di cui al comma 1, si provvede, in particolare, a garantire l'intervento delle aziende sanitarie locali per l'accertamento e la cura delle malattie rilevate a

seguito degli accertamenti effettuati dai medici della confederazione delle Forze di polizia nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite ai sensi degli articoli 38 e 44.

Art. 43.

(Visite mediche agli appartenenti alle Forze di polizia)

1. I medici di reparto della confederazione delle Forze di polizia sono preposti all'assistenza medica nei confronti degli appartenenti alle Forze stesse, con una organizzazione degli orari, tale da permettere lo svolgimento delle altre funzioni indicate nell'articolo 38.

Art. 44.

(Accertamenti sanitari per i cittadini non italiani)

1. Gli accertamenti sanitari per le persone che si trovano temporaneamente sul territorio italiano e non sono provviste per vario motivo dei permessi di soggiorno, le cui condizioni di vita sono tali da comportare il mancato rispetto delle prescrizioni fondamentali in tema di igiene e di prevenzione delle malattie infettive o di altro tipo, sono compiuti, secondo le direttive delle autorità di pubblica sicurezza, dai medici della confederazione delle Forze di polizia e delle Forze armate, in collaborazione con le aziende sanitarie locali. A tal fine, i predetti medici:

a) intervengono, su richiesta degli interessati, prestando cura ed assistenza in favore delle persone di cui al presente comma;

b) verificano la presenza di eventuali malattie infettive e la possibilità della loro diffusione sul territorio nazionale;

c) segnalano al medico di zona, al fine della tutela della salute pubblica, la presenza di patologie e *virus* che possono determinare stati di contagio generale, anche derivanti da patologie introdotte nel territorio nazionale da soggetti extracomunitari;

d) propongono all'autorità di pubblica sicurezza gli interventi sanitari ritenuti opportuni, per le persone in condizione di particolare indigenza, al fine del recupero delle condizioni minime di igiene e di sicurezza sanitaria, anche mediante l'assistenza in centri di prima accoglienza.

Art. 45.

(Compiti del medico di zona nel settore delle tossicodipendenze)

1. Al fine di concorrere alle attività di prevenzione delle tossicodipendenze, il medico di zona della confederazione delle Forze di polizia attiva le opportune forme di coordinamento con le aziende sanitarie locali del capoluogo di regione, al fine di concordare gli interventi dei medici della confederazione specializzati in malattie derivanti dalla tossicodipendenza, nell'ambito di ciascuna provincia della regione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati nell'ambito dei piani regionali, per la cui definizione il medico di zona può delegare medici della confederazione delle Forze di polizia che operano nelle province della regione, con specifico riferimento alle attività illecite connesse con l'uso di sostanze stupefacenti, ai fini del necessario collegamento della struttura sanitaria con quella investigativa della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

Art. 46.

(Funzioni dei medici di reparto)

1. I medici di reparto della confederazione delle Forze di polizia sono impiegati per il primo intervento nel caso di uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti.

2. I medici di reparto, a seguito degli interventi di cui al comma 1, sono tenuti ad informare gli organi della rete investigativa e le strutture sanitarie competenti sullo stato di intossicazione riscontrato, anche ai fini delle necessarie valutazioni sull'uso continuato di stupefacenti e sull'eventualità che dall'entità di tale consumo si possa desumere il coinvolgimento del soggetto in attività criminose.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le strutture sanitarie forniscono ai medici della confederazione delle Forze di polizia le informazioni e ogni elemento utile alle attività di investigazione concernenti il traffico di stupefacenti.

Art. 47.

(Interventi dei medici della confederazione nelle sofisticazioni alimentari)

1. Nel caso di reati commessi attraverso sofisticazioni alimentari, i medici della confederazione delle Forze di polizia collaborano con i Gabinetti di polizia scientifica provinciali e regionali nelle attività di accertamento dei danni che può provocare l'alimento contraffatto, anche per stabilire le relative responsabilità penali.

2.Il medico di zona della confederazione delle Forze di polizia, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di coordinamento regionale, di cui all'articolo 40, dispone l'impiego del personale medico della confederazione nelle attività di accertamento e di indagine su reati di carattere alimentare, d'intesa con gli Uffici sicurezza dei capoluoghi di regione.

POLIZIA SEGRETA

Art. 48.

(Istituzione della Polizia segreta)

1. È istituita la Polizia segreta dello Stato italiano, come specialità della confederazione delle Forze di polizia.

2. La Polizia segreta è formata da operatori delle Forze di polizia, che perdono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza.

3. La Polizia segreta è organizzata in due nuclei, rispettivamente, di sicurezza militare (II Reparto informazioni e sicurezza dipendente dallo Stato Maggiore della Difesa, il Centro intelligence interforze e il Raggruppamento unità difesa, dipendente dallo Stato Maggiore della Difesa), e di sicurezza democratica (gli attuali AISI e AISE).

Art. 49.

(Articolazione regionale e interregionale della Polizia segreta)

1. La Polizia segreta è articolata in strutture regionali, sulla base di una pianificazione dei relativi servizi, programmata a livello interregionale nell'ambito di ciascun settore di decentramento nazionale. La struttura regionale prende il nome di Divisione regionale polizia segreta articolata in nucleo difesa democratica e difesa militare, quella interregionale Divisione interregionale polizia segreta, articolata in due nuclei come la precedente, che si deve considerare come la prima un comparto dell'ufficio sicurezza regionale e interregionale della confederazione delle forze di Polizia.

2. La Polizia segreta opera tenendo conto delle attività di prevenzione e di repressione degli illeciti, previste nei piani di sicurezza regionali e interregionali della confederazione delle Forze di polizia.

Art. 50.

(Requisiti anagrafici e di servizio degli operatori della Polizia segreta)

1. Gli operatori della Polizia segreta devono aver superato il trentesimo anno di età e rivestire un grado non inferiore a quello di sovrintendente capo della polizia di Stato e corrispondenti gradi degli altri Corpi di polizia.

Art. 51.

(Organici della Polizia segreta)

1. Gli organici della Polizia segreta sono definiti su base regionale, in modo da garantire l'interdipendenza delle relative strutture operative su tutto il territorio nazionale.

2. I servizi amministrativi connessi alle attività riservate della Polizia segreta sono espletati da personale della confederazione delle Forze di polizia, che abbia superato il quarantasettesimo anno di età e ne abbia fatto richiesta. Gli altri servizi amministrativi, non connessi alle attività riservate, sono affidati ad imprese private con contratto a termine.

Art. 52.

(Interdipendenza tra i nuclei della Polizia segreta)

1. I nuclei di sicurezza militare e di sicurezza democratica della Polizia segreta operano in costante collaborazione informativa ed operativa.

Art. 53.

(Direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali)

1. La direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali di Polizia segreta di ciascun settore di decentramento nazionale è composta da tre funzionari della Polizia di Stato di grado non inferiore a questore e da tre ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a generale di brigata.

Art. 54.

(Divisioni regionali della Polizia segreta)

1. Alle Divisioni regionali della Polizia segreta sono preposti dirigenti, direttivi ed esecutivi, in possesso dei gradi indicati all'articolo 53.

2. I dirigenti delle Divisioni regionali della Polizia segreta prendono conoscenza dei piani di sicurezza regionali partecipando a riunioni periodiche effettuate con le direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza regionali. Le esigenze emerse in tali riunioni sono riferite alla direzione dei dirigenti dei nuclei interregionale di Polizia segreta, cui i dirigenti delle divisioni regionali partecipano periodicamente.

3. I dirigenti, sia direttivi che esecutivi, delle Divisioni regionali di polizia segreta appartengono in eguale numero alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Il numero di operatori del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze speciali di polizia è stabilito periodicamente dalla struttura interregionale competente.

4. I dirigenti delle Divisioni regionali e interregionali della Polizia segreta partecipano alle riunioni delle direzioni dei dirigenti dei corrispettivi Uffici sicurezza.

Art. 55.

(Dipendenza degli operatori della Polizia segreta e il coordinamento)

1. Gli operatori della Polizia segreta dipendono esclusivamente dai loro superiori gerarchici, dal Capo della polizia e dal Ministro dell'interno.

2. Il coordinamento nazionale della Polizia segreta è effettuato dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza interregionale Divisione Polizia segreta del settore Italia centrale.

3. Gli incarichi agli operatori della Polizia segreta sono conferiti sulla base delle abilità dimostrate dai medesimi nell'espletamento dei servizi ordinari di polizia giudiziaria, per i quali abbiano ricevuto riconoscimenti ufficiali e premi in denaro.

4. La pianificazione dei servizi della Polizia segreta è articolata su base interregionale. A tal fine sono convocate periodiche riunioni della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali Divisione polizia segreta, cui partecipano anche rappresentanti regionali, per concordare gli obiettivi di piano.

5. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Polizia segreta è effettuata annualmente e congiuntamente dalle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali e dei nuclei interregionali della Polizia segreta.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi della Polizia segreta comporta la destituzione dei dirigenti responsabili della direzione dei nuclei interregionali e delle sezioni regionali.

Art. 56.

(Obiettivi e piani di sicurezza)

1. Gli obiettivi della Polizia segreta sono contenuti nei relativi piani, predisposti, per quanto possibile, secondo la medesima articolazione dei piani di sicurezza generali della confederazione delle Forze di polizia.

2. Sono obiettivi della Polizia segreta la diminuzione delle attività di terrorismo interno e internazionale tendenti a destabilizzare l'ordinamento democratico e la diminuzione dei reati posti

in essere dalla criminalità organizzata con finalità analoghe.

3. Gli uffici di polizia predispongono una statistica delle attività di terrorismo interno e internazionale e delle attività di criminalità organizzata, di cui al comma 2, su cui è basato il perseguimento degli obiettivi della Polizia segreta.

4. Almeno un rappresentante, rispettivamente, della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali e della direzione dei dirigenti delle divisioni regionali della Polizia segreta partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza regionali e interregionali della confederazione dei Corpi di Polizia.

5. Le riunioni della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali della Polizia segreta, per l'approvazione dei relativi piani, sono convocate prima di quelle delle direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza interregionali, previste dall'articolo 55, comma 4, dirette ad approvare gli stessi. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali della Polizia segreta partecipa un rappresentante delle corrispettive direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza, con qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e grado non inferiore a vice questore primo dirigente, e gradi corrispondenti delle altre Forze di polizia.

Art. 56 bis

(Controllo della commissione di vigilanza).

1.I rappresentanti della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 63 lettera a) magistrati in servizio eletti con almeno 15 anni di attività, vengono a conoscenza degli obiettivi finali di piano. Il controllo del raggiungimento degli obiettivi finali, viene effettuato da parte di una rappresentanza della direzione dei dirigenti interregionale della confederazione e della relativa commissione di vigilanza.

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi dei servizi di informazione comporta la destituzione dei relativi dirigenti della direzione interregionale e delle sezioni regionali.

3.La valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei servizi di informazione viene effettuata annualmente e congiuntamente dalle direzioni dei dirigenti interregionali della confederazione delle Forze di Polizia e dei servizi di informazione.

4.Gli obiettivi dei servizi di informazione devono essere contenuti nei piani relativi, che avranno una struttura simile a quelli ordinari della confederazione delle forze di Polizia.

5.Tali obiettivi riguardano la diminuzione della attività di terrorismo internazionale e interno, tendenti a destabilizzare l'ordinamento democratico e la diminuzione dei fatti illeciti della criminalità organizzata con finalità analoghe.

Art. 56 ter

Statistica delle attività illecite riguardanti il terrorismo e la criminalità organizzata.

1.Viene prevista la formazione di una statistica delle attività illecite riguardanti il terrorismo interno e internazionale e le attività di criminalità organizzata, su cui basare il perseguimento degli obiettivi citati.

Art. 57.

(Articolazione delle fasi di unificazione)

1. Il coordinamento e la pianificazione comune delle attività di sicurezza sono effettuati per fasi cronologiche, in modo da determinare progressivamente l'unificazione delle attività di sicurezza.

2. L'unificazione, di cui al comma 1, si consegue mediante una sperimentazione articolata nelle seguenti fasi:

a) privatizzazione graduale, attraverso l'affidamento ad imprese private, delle attività amministrative non di polizia attiva, da determinare, unitamente al relativo personale, con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge;

b) recupero degli operatori di polizia, impiegati nelle attività amministrative e logistiche di cui alla lettera *a)*, secondo tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno;

c) attribuzione alla 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale e ai Commissariati di zona della gestione delle attività amministrative, comprese quelle delle Forze speciali di polizia e della Polizia scientifica;

d) pianificazione provinciale comune di primo livello delle funzioni di polizia, con indicazione degli obiettivi dell'attività di sicurezza, finalizzata alla diminuzione della criminalità anche con riferimento alle statistiche predisposte dalle prefetture. Nella pianificazione deve essere prevista l'attivazione di una sala operativa provinciale comune a tutte le Forze di polizia;

e) formazione dei settori di decentramento provinciale delle funzioni di polizia;

f) istituzione e operatività delle 4 divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale, con la creazione del poliziotto di quartiere e l'espletamento dei primi servizi nei settori di decentramento provinciale; contestuale istituzione, nei predetti settori, dei Commissariati di zona;

g) creazione di un'unica Polizia di frontiera;

h) costituzione e pieno funzionamento della direzione dei dirigenti delle Forze di polizia ordinarie e di quelle speciali;

i) affidamento del controllo della circolazione stradale in via esclusiva al poliziotto di quartiere, il quale assume anche le funzioni di controllo della microcriminalità e di controllo operativo delle attività amministrative della 3ª divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale e di quelle già di pertinenza della Polizia municipale;

l) pianificazione comune delle funzioni di polizia di secondo livello ed istituzione degli organi di coordinamento regionali e dei settori di decentramento regionali, con elaborazione di piani annuali e pluriennali di sicurezza;

m) organica programmazione di servizi complessi tra Forze di polizia ordinarie e speciali e tra i diversi livelli provinciali, regionali o nazionale, per un effettivo controllo del territorio;

n) organizzazione dei servizi compositi con il poliziotto di quartiere per l'operatività del servizio e per il collegamento funzionale della Polizia municipale e della confederazione delle Forze di polizia;

o) coordinamento nazionale attraverso la costituzione dei settori di decentramento nazionale Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale, con attivazione della pianificazione di terzo livello sulla base di piani annuali e pluriennali.

3. L'unificazione delle attività di sicurezza di cui al presente articolo è realizzata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto triennio, e nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 77, le funzioni di polizia militare sono espletate secondo criteri concordati nell'ambito della direzione dei dirigenti degli Uffici sicurezza.

Art. 58.

(Dipendenza strutturale dei servizi speciali di polizia giudiziaria)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi dei ROS, dello SCO, della DIA, del GICO e dei Nuclei interforze in materia di sequestri di persona sono posti nell'ambito dalla 2ª divisione dell'Ufficio sicurezza regionale e, in attesa dell'effettivo funzionamento delle 4 divisioni in cui si articola il medesimo Ufficio, costituiscono un nucleo autonomo delle questure regionali, coordinato dai corrispondenti nuclei degli Uffici sicurezza interregionale dei tre settori di decentramento nazionale.

2. Dopo la piena attuazione della pianificazione di secondo livello, di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *l)*, i servizi di cui al comma 1 sono attivati come forza operativa della 2ª divisione degli Uffici sicurezza regionali.

3. Dopo la piena attuazione della pianificazione di terzo livello, di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *o)*, i medesimi servizi di cui al comma 1 sono coordinati, ai fini dello svolgimento di attività investigative di dimensione interregionale, nazionale e internazionale, dalla 2ª divisione degli Uffici sicurezza interregionale dei tre settori di decentramento nazionale.

Art. 59.

(Istituzione del Consiglio superiore di polizia)

1. È istituito il Consiglio superiore di polizia (CSP), come sezione del Consiglio superiore della magistratura, con sede centrale presso l'Ufficio sicurezza interregionale di Roma e sedi staccate presso i corrispondenti Uffici di Milano e Napoli.

2. Spetta al CSP la competenza esclusiva in materia di trasferimenti, promozioni e procedimenti disciplinari, relativamente al personale della confederazione delle Forze di polizia, ivi compreso quello già appartenente alla DIA, al ROS, allo SCO, ai GICO e ai Nuclei interforze in materia di sequestri di persona, di cui all'articolo 61, nonché al personale di polizia gudiziaria appartenente alla 2ª divisione degli Uffici sicurezza provinciali e interregionali.

3. Il CSP esercita le competenze di cui al comma 2 a seguito della effettiva attuazione della pianificazione, rispettivamente, di primo livello, con riferimento al personale degli Uffici sicurezza provinciali, e di terzo livello, con riferimento al personale degli Uffici sicurezza interregionali, ai sensi dell'articolo 57.

4. Spetta al Ministero dell'interno la competenza in materia di proposta di procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al comma 2. Il medesimo Ministero, di concerto con i Ministeri da cui dipendono le altre Forze di polizia, definisce le modalità per il passaggio al CSP delle competenze di cui al presente articolo.

Art. 60.

(Composizione del Consiglio superiore di polizia)

1. Il CSP è costituito da magistrati appartenenti al Consiglio superiore della magistratura. Il numero dei magistrati da assegnare alla sede centrale e alle sedi staccate, di cui all'articolo 59, comma 1, è definito in modo da rispettare la proporzione tra i componenti eletti dai magistrati e quelli eletti dal Parlamento, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione.

Art. 61.

(Unificazione dei servizi speciali di polizia giudiziaria)

1. I servizi speciali di polizia giudiziaria, già denominati DIA, ROS, SCO, GICO e Nuclei interforze in materia di sequestri di persona ed unificati ai sensi dell'articolo 58, assumono la denominazione di servizi speciali di polizia (SSP).

2. I SSP costituiscono la forza operativa di polizia giudiziaria nell'ambito della 2ª divisione degli Uffici sicurezza regionali.

3. Le attività dei SSP nell'ambito della 2ª divisione degli Uffici sicurezza regionali sono coordinate dai SSP degli Uffici sicurezza interregionali dei settori di decentramento nazionale.

4. I SSP costituiscono l'organo unico operativo di polizia giudiziaria degli Uffici sicurezza interregionali, con autonomia tecnico-investigativa sulla base delle direttive dell'autorità giudiziaria e con esclusione di ogni intervento o atto di indirizzo degli organi del Ministero dell'interno.

Art. 62.

(Organici)

1. Gli organici del personale operativo delle Forze di polizia corrispondono agli organici delle Forze di polizia, come determinati per l'anno 2002. Tale personale è impiegato in servizi di polizia attiva, con esclusione assoluta dei servizi amministrativi, logistici e burocratici.

2. La consistenza numerica degli organici è rideterminata annualmente al fine dell'adeguamento delle unità di personale alle esigenze di sicurezza dello Stato, in proporzione alle esigenze operative, documentate nei relativi piani di sicurezza, in modo da garantire un livello minimo di servizi di prevenzione e repressione nei confronti della criminalità organizzata, della microcriminalità e di altri fenomeni che turbano l'ordine pubblico.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono realizzate la rete di volanti, la rete del poliziotto di quartiere e la rete investigativa, secondo proporzioni pari al 40 per cento al termine del primo anno, al 30 per cento al termine del secondo anno e al 30 per cento al termine del terzo anno, con le seguenti entità:

a) la rete di volanti sarà costituita da 60.000 uomini; dovrà esservi una volante di due uomini per 10.000 abitanti;

b) il potenziamento della rete investigativa sarà effettuato con 60.000 uomini;

c) la rete del poliziotto di quartiere verrà realizzata con 60.000 uomini, di cui 20.000 provenienti dalle Forze di polizia e 40.000 dai reparti mobili, che sono corrispondentemente potenziati al fine del provvisorio esercizio delle relative funzioni. Dovrà essere operante una rete di poliziotto di quartiere di prevenzione del crimine, costituita da una unità poliziotto di quartiere ogni 10.000 abitanti. Totalmente e mediamente dovremo avere in ambito nazionale 6.000 volanti, 6.000 unità poliziotto di quartiere e 6.000 unità investigative in più rispetto a quelle esistenti.

4. Dopo la costituzione definitiva della rete del poliziotto di quartiere, nella quale confluisce il personale dei corpi di Polizia municipale, uniti in consorzio in ciascun ambito provinciale, le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di competenza del poliziotto di quartiere, sono svolte dal predetto personale. Gli organici impiegati ai sensi del comma 3, lettera *c),* sono riassorbiti dalle Forze di polizia di appartenenza.

5. Il personale delle Forze di polizia, che abbia superato il quarantacinquesimo anno di età e che abbia fatto richiesta di essere impiegato in servizi amministrativi riservati, è collocato fuori dal ruolo organico con attribuzione del trattamento economico di quiescenza. Il predetto personale può essere assunto dalle imprese private che gestiscono con contratto a termine il relativo servizio, ai sensi dell'articolo 73.

Art. 63.

(Commissione di vigilanza)

1. È istituita, presso ogni comune capoluogo di provincia, una commissione di vigilanza al fine di garantire l'efficienza e la correttezza dei servizi di sicurezza, i cui componenti sono designati ai sensi dell'articolo 64.

2. La commissione di vigilanza ha giurisdizione sui servizi espletati nel territorio provinciale e i suoi componenti sono suddivisi in ciascun settore di decentramento provinciale.

3. La commissione di vigilanza esercita il controllo dell'efficienza con riferimento alle attività produttive, ricreative e residenziali, controllate e tutelate dall'Ufficio sicurezza; il controllo è esercitato in modo che ciascun componente la commissione valuti la proficuità degli interventi per la sicurezza del territorio posti in essere in riferimento alle attività predette di controllo pianificate dall'ufficio sicurezza. I componenti la commissione sono designati all'attività di controllo in relazione alla specifica competenza nel lavoro dipendente pubblico, privato e autonomo.

4.La Commissione di vigilanza ha due tipologie di controllo: a) il primo è quello che si riferisce alle attività di pianificazione dei servizi di polizia e alla loro esecuzione secondo le previsioni di piano. In questo caso i suoi rappresentanti sono costituiti da magistrati in servizio o in pensione, da Avvocati e da altri liberi professionisti esperti nelle attività di pianificazione che siano stati eletti. Essi vengono a controllare che l'esecuzione dei piani di sicurezza venga effettuata secondo le indicazioni di piano. Quindi si tratterà di verificare che la tipologia delle attività di sicurezza sia eseguita qualitativamente e quantitativamente dai vari tutori dell'ordine appartenenti alla confederazione delle otto forze di Polizia secondo le indicazioni di piano. Per cui il piano generale provinciale, regionale e interregionale, redatto dai dirigenti delle forze di Polizia, verrà controllato una volta l'anno dalla magistratura inquirente e la rispondenza dello stesso con i servizi espletati sul territorio, verrà esperita dalla magistratura inquirente e da avvocati da essa delegati, almeno una volta al mese.

5. Questi controllori delle attività di vertice relative alla esecuzione delle attività di pianificazione, sono eletti dai loro organi di coordinamento come gli ordini professionali e dai Magistrati del Tribunale del capoluogo di provincia ove opera ciascuna Commissione di vigilanza. La nomina dei controllori in argomento deve essere ratificata dai consigli di zona, di circoscrizione, di municipio dei vari capoluoghi di provincia oppure dai consigli comunali. Se tale ratifica non vi è gli organi di coordinamento citati devono procedere alla proposta di altri candidati non includendo quelli censurati.

6. b) – La seconda tipologia di controllo è riferita alla correttezza di comportamento del tutore dell'ordine in servizio, con riferimento quindi alla sua puntuale presenza in servizio secondo gli orari previsti nei vari turni di servizio, alla cura della persona e del suo vestire la divisa o abiti borghesi e al suo comportamento con arrestati e detenuti, che non deve mai essere lesivo di leggi o regolamenti. Deve essere esclusa nel modo più assoluto la violenza usata verso arrestati o detenuti, la richiesta di denaro per determinate attività di polizia, lo sfruttamento di attività di prostituzione dovuto al particolare servizio espletato, l'acquisizione di sostanze stupefacenti sequestrate nei vari servizi di polizia ed altri illeciti. Dovrà essere controllato anche l'atteggiamento che il tutore dell'ordine ha con cittadini con cui viene in contatto o con arrestati e detenuti, che deve essere sempre caratterizzato da signorilità, correttezza e decisione nel richiedere e nel dare determinate informazioni e nell'impartire determinate disposizioni. Rientra in questa tipologia di controllo anche la verifica delle cause di assenza dal servizio per malattia dei tutori dell'ordine, che siano state certificate dai vari sanitari.

7. c) Questi controllori di cui al comma precedente dovranno appartenere alla protezione civile o al corpo di controllori pubblici ufficiali dei vari mezzi di comunicazione, come linee ferroviarie ed automobilistiche.. Il controllo in argomento viene esperito continuativamente 24 ore su 24,

secondo l'articolazione dei controlli programmati da ciascuna commissione di vigilanza provinciale.

8. I controllori citati dovranno essere eletti dai membri dei consigli di zona, di circoscrizione e di municipio dei grossi centri urbani e dei consigli comunali ove non esistano tali ripartizioni territoriali. Sia gli uni che gli altri non dovranno aver subito condanne penali o avere carichi processuali pendenti. L'ufficio sicurezza di ciascuna provincia ove ha giurisdizione la commissione di vigilanza assumerà, prima dell'elezione dei membri della commissione di vigilanza, precise informazioni sugli eventuali precedenti penali e sui possibili collegamenti con il crimine organizzato o con il terrorismo degli elettori e degli eletti nella stessa commissione.

9. Questa disposizione di cui al comma precedente su precedenti penali e collegamento con le attività criminose, si applica anche per gli elettori e gli eletti di cui al comma 4 e 5 del primo livello a) di controllo delle attività di sicurezza .

10. La commissione di vigilanza si riunisce ogni settimana, o con frequenza maggiore secondo le necessità.

11. Durante le riunioni, la commissione valuta le relazioni sui controlli effettuati da ciascuno dei suoi componenti e le proposte di modifica del sistema di sicurezza nei vari aspetti operativi.

12. Per il lavoro svolto dai componenti la commissione sono previsti compensi, in funzione della retribuzione percepita da ciascuno di essi nella propria attività lavorativa.

13. Le proposte della commissione, di cui al comma 5, sono analizzate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale nel corso della redazione dei piani di sicurezza, integrata, in tal caso, con la partecipazione dei componenti la commissione medesima, e possono essere adottate, se valutate in senso favorevole dalla maggioranza dei componenti la direzione stessa.

Art. 64.

(Composizione della commissione di vigilanza)

1. La commissione di vigilanza è composta:

a) – da appartenenti alla Magistratura inquirente e da Avvocati da loro indicati che siano stati eletti dai loro organi professionali di coordinamento e che svolgano il loro compito nei vari procedimenti penali. Gli Avvocati vengono investiti di queste funzioni e incaricati in base ad elenchi tenuti dalla magistratura inquirente e compilati all'inizio di ogni anno.

b) – da appartenenti alla protezione civile in servizio per attività pubbliche di soccorso e da controllori pubblici ufficiali delle varie reti di trasporto urbano ed extraurbano, che siano stati eletti dai consigli di zona, di circoscrizione, di municipio delle città capoluogo di provincia o se non esistenti dai rispettivi consigli comunali

2. La commissione è composta da 14 membri nei comuni capoluogo di provincia con un numero di abitanti non superiore a 200.000, più un ulteriore membro per ogni frazione di 100.000 abitanti nei comuni di dimensioni maggiori.

Se trattasi di magistrati e di liberi professionisti di cui all'articolo 63, questi sono eletti dagli organi indicati nello stesso articolo, la cui designazione è ratificata dalle disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 5.

3. I componenti della commissione eletti ai sensi del comma 1 devono risiedere nel comune capoluogo di provincia. I predetti componenti, nonché i loro parenti in linea retta e collaterale,

non devono aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative sostitutive, né essere sottoposti a misure di prevenzione o cautelari personali.

Art. 65.

(Modalità dei controlli della commissione di vigilanza)

1. I membri della commissione di vigilanza possono accedere in qualsiasi ora del giorno e della notte negli uffici e nelle sedi operative delle Forze di polizia, per effettuare accertamenti e verifiche. Controllano i servizi operativi in atto in qualsiasi ora del giorno e della notte senza interferire nelle attività di indagine. Non hanno tuttavia accesso agli uffici dove si custodiscono gli atti investigativi.

2. I membri della Commissione di vigilanza di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell'articolo precedente non debbono interferire e prendere conoscenza degli atti investigativi di alcun genere. Hanno solo il controllo esterno della effettuazione dei vari turni di servizio e la valutazione della proficuità dei servizi di polizia pianificati per quanto concerne i componenti di cui alla lettera a) citata. Ciò al fine della presentazione delle loro considerazioni nelle riunioni periodiche della direzione dei dirigenti in occasione della pianificazione dei servizi di polizia. A tali riunioni parteciperanno anche i componenti la commissione di cui alla lettera b) indicati nell'articolo 64.

3.I controlli degli operatori di cui alla lettera a) del'articolo 64 sono effettuati una volta l'anno per l'analisi della validità dell'impianto di piano sicurezza e una volta al mese per la corrispondenza operativa tra la formulazione di piano e i servizi sul territorio. I controlli degli operatori di cui alla lettera b) sono effettuati continuativamente 24 ore su 24, in ogni ambito provinciale secondo i turni e i settori di controllo programmati dalla direzione della Commissione stessa. .

Art. 66.

(Controllo dei servizi resi dalle imprese private)

1. Una rappresentanza dei privati cittadini componenti della commissione di vigilanza, di cui all'articolo 64, comma 1, lettera *b),* integrata da appartenenti alle Forze di polizia operanti nell'ambito provinciale interessato, esercita il controllo sull'idoneità dei servizi amministrativi non di polizia attiva, forniti dalle imprese private appositamente incaricate con contratto a termine. Tale controllo è esercitato secondo le competenze dei controllori di cui all'articolo 63 commi 4 – 5 – 6. Gli appartenenti alle Forze di polizia esercitano le predette funzioni fuori dell'orario di servizio.

2. La commissione, nella composizione di cui al comma 1, è organo consultivo della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale e suoi rappresentanti partecipano alle riunioni periodiche delle medesime direzioni.

3. La composizione della commissione, di cui al comma 1, è definita con riferimento ai settori di intervento operativo delle prime tre divisioni dell'Ufficio sicurezza e a quello delle Forze speciali di polizia.

Art. 67.

(Divise e distintivi)

1. Gli operatori delle Forze di polizia portano sulla divisa dei contrassegni che indicano l'appartenenza alla confederazione di Forze di polizia.

Art. 68.

(Richieste di intervento)

1. Le richieste di intervento dei cittadini sono effettuate utilizzando lo stesso numero telefonico su tutto il territorio nazionale. Le centrali operative degli Uffici sicurezza provinciali di ciascuna regione sono uniche per tutte le forze di polizia, operano su un unico canale di lavoro.

Art. 69.

(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata)

1. La centrale operativa unica e comune degli Uffici sicurezza è collegata con tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata.

2. I piani di sicurezza prevedono il collegamento operativo tra gli operatori di polizia di cui al comma 1, con previsione di specifiche attività congiunte.

Art. 70.

(Personale dei corpi di guardia)

1. Al fine di recuperare il personale dei Corpi di polizia al servizio attivo di prevenzione e di indagine, il personale in servizio nei corpi di guardia delle caserme dei Corpi di polizia è ridotto a un terzo. Il personale reso disponibile per effetto della predetta riduzione è impiegato in servizi di vigilanza mobile tra una caserma e l'altra negli agglomerati urbani ed extraurbani, particolarmente nelle ore notturne, ed espleta contestualmente il servizio di prevenzione degli illeciti nei medesimi centri abitati. Può essere disposta a titoli sperimentale l'eliminazione totale dei servizi dei corpi di guardia e l'espletamento del servizio all'eterno delle caserme, dato che le caserme sono rese sicure dai sistemi di sicurezza tecnica meccanica e audiovisivi esistenti.

Art. 71.

(Servizio attivo)

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 1 può essere impiegato con compiti di servizio attivo fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Art. 72.

(Indennità e pensionamento oltre i quarantacinque anni)

1. L'operatore di polizia, che abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che sia idoneo fisicamente, può chiedere il pensionamento usufruendo del massimo degli emolumenti riferiti all'ultimo livello di stipendio percepito e alla indennità integrativa speciale, con decurtazione dell'indennità di rischio, degli utili di fine esercizio e di ogni altra indennità pensionabile in misura proporzionale agli anni di servizio prestato.

2. L'indennità pensionabile e le altre indennità di cui al comma 1 sono corrisposte integralmente all'operatore di polizia, idoneo fisicamente, che abbia superato il cinquantaseiesimo anno di età, oltre il quale è obbligatoria la collocazione in quiescenza.

3. In caso di inidoneità fisica oltre il quarantacinquesimo anno di età, gli stipendi e le indennità di cui al comma 1 sono corrisposti integralmente.

4. Le indennità derivanti degli utili di fine esercizio sono calcolate ai fini pensionistici secondo percentuali da stabilire in funzione della incentivazione del miglioramento dei servizi di polizia.

5. Il limite di cinquantasei anni per il collocamento obbligatorio in quiescenza, di cui al comma 2, trova applicazione per il personale che riveste il grado di agente e di sovrintendente della polizia di Stato, e corrispondenti delle altre Forze di polizia.

6. Il personale di grado superiore a quelli indicati al comma 5 può permanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Le indennità ai fini pensionistici sono corrisposte nel massimo, al predetto personale, dopo quaranta anni di servizio effettivo.

Art. 73.

(Possibilità di impiego olte i quarantacinque anni di età)

1. L'operatore di sicurezza che ha compiuto quarantacinque anni di età può chiedere di permanere in servizio, alle dipendenze delle imprese private che gestiscono la funzione amministrativa e logistica della struttura di sicurezza, ovvero con compiti di amministrazione degli uffici investigativi, riservati ad operatori di sicurezza, secondo la programmazione del lavoro delle predette imprese e secondo le disponibilità di organico.

Art. 74.

(Titolo di studio degli aspiranti allievi agenti della confederazione delle Forze di polizia)

1. Gli aspiranti allievi agenti della confederazione delle Forze di polizia devono essere in possesso, all'atto dell'arruolamento per l'espletamento delle prove di concorso, del diploma di istruzione superiore di secondo grado.

Art. 75.

(Espletamento del servizio presso gli istituti di istruzione)

1. L'operatore di sicurezza di età compresa fra i trentacinque e i cinquantasei anni, in possesso dell'idoneità fisica, nonché dei requisiti di capacità e di professionalità, acquisiti in servizio attivo della durata non inferiore a quindici anni continuativi, può chiedere di prestare servizio presso istituti di istruzione della confederazione delle Forze di polizia, secondo quanto disposto dall'articolo 29.

2. L'operatore di sicurezza che abbia deciso, a domanda, di permanere in servizio attivo fino a cinquantasei anni, può comunque presentare domanda di pensionamento o di destinazione ai servizi amministrativi ai sensi dell'articolo 73, anche prima del compimento della predetta età.

Art. 76.

(Controllo delle Forze di polizia)

1. Il controllo sulla concreta gestione delle attività di sicurezza da parte delle Forze di polizia è effettuato attraverso i seguenti livelli:

a) l'espletamento delle funzioni della 4ª divisione dell'Ufficio sicurezza, cui compete la gestione di tutte le attività logistiche ed amministrative;

b) l'espletamento delle funzioni della 3ª divisione poliziotto di quartiere, in autonomia rispetto all'attività delle altre Forze di polizia, con le quali il collegamento funzionale è garantito in sede di programmazione della direzione dei dirigenti;

c) l'attività di controllo e di valutazione effettuata dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 63.

Art. 77.

(Smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza)

1. Con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce gli strumenti normativi e le procedure per la smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza e la sua trasformazione in Forza di polizia ad ordinamento civile.

Art. 78.

(Indennità per i rappresentanti sindacali)

1. Ai rappresentanti di base degli organismi sindacali costituiti presso i singoli reparti delle Forze di polizia è attribuita una indennità giornaliera per ogni giornata dedicata ad attività sindacale, in misura pari all'indennità massima di ordine pubblico.

2. I segretari provinciali e regionali, nonché i componenti le relative segreterie in numero non superiore a tre per ogni segreteria provinciale e regionale, sono collocati a disposizione per il periodo del mandato sindacale e non espletano attività di servizio per un numero di giorni non superiore a 10 nell'arco di ogni mese. .

3. Gli altri componenti gli organismi sindacali percepiscono l'indennità indicata al comma 1 per ogni giornata di effettiva attività sindacale, nella quale sono esonerati dal servizio.

4. Se le giornate necessarie per lo svolgimento di attività sindacali sono superiori a tre nel mese, le medesime attività sono svolte al di fuori dell'orario di servizio, con diritto a percepire l'indennità di cui al comma 1.

Art. 79.

(Servizio degli operatori di sesso femminile)

1. Le donne prestano gli stessi servizi degli uomini e sono impiegate nei reparti organici addetti all'ordine pubblico.

Art. 80.

(Impiego delle Forze armate nei servizi di sicurezza)

1. I reparti delle Forze armate possono essere impiegati in servizi di ordine pubblico, di prevenzione e di repressione degli illeciti, ove si verifichi la necessità del loro impiego, a supporto e in ausilio dei servizi espletati dalle Forze di polizia.

Art. 80 bis

(Rete preventiva della forze armate all'interno delle imprese per la lotta contro il crimine organizzat)o.

1. Al fine della lotta contro la criminalità organizzata viene costituita una rete preventiva all'interno delle imprese, i cui titolari abbiano subito pressioni o estorsioni da parte del crimine organizzato. Tale rete viene formata con appartenenti alle forze armate che prestano la loro attività lavorativa all'interno delle imprese. Essi operano in collegamento e secondo le direttive dei dirigenti gli uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali (le attuali Questure dei capoluoghi di provincia, di regione e delle città di Roma, Milano e Napoli). Tale rete ha lo scopo di creare una attività informativa all'interno delle aziende che mira a prevenire tutte le attività delittuose compiute dal crimine organizzato ai danni delle stesse che producono beni e servizi.

Art. 81.

(Aggiornamento professionale)

1. L'aggiornamento professionale per tutti gli operatori delle Forze di polizia è programmato per periodi stabiliti nell'arco dell'anno solare.

2. Sono oggetto dell'aggiornamento professionale le materie relative al settore di operatività cui ciascun operatore è assegnato in via principale.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, l'aggiornamento professionale deve riguardare in particolare, negli istituti di istruzione e nella normale attività di reparto, l'addestramento al tiro con le armi e alla difesa personale.

4. Nello svolgimento dell'aggiornamento professionale di cui al presente articolo, ciascun operatore deve conseguire, ai fini dell'avanzamento di carriera, dei punteggi minimi da stabilire con decreto del Ministero dell'interno. L'aggiornamento professionale è organizzato e diretto da apposite commissioni costituite presso gli istituti di istruzione e di specializzazione della confederazione di Forze di polizia, di cui all'articolo 29, che accertano anche l'efficienza del personale nello svolgimento dei servizi operativi di sicurezza.

Art. 82.

(Indennità e stipendi)

1. L'amministrazione dell'interno e quelle regionali disciplinano l'attribuzione agli operatori di polizia di ricompense adeguate in occasione di operazioni di sicurezza particolarmente brillanti, secondo una tipologia da definire uniformemente in ambito nazionale.

2. Sono attribuiti agli operatori di polizia premi di produzione di fine anno, in relazione alla diminuzione del tasso di criminalità come desunta dalle statistiche predisposte dalle prefetture per ciascun ambito provinciale.

3. Le indennità di rischio e quelle pensionabili sono stabilite in misura differenziata in riferimento alle diverse attività di polizia e alle singole Forze ordinarie e speciali di polizia.

4. Lo stipendio base è uguale per tutti gli operatori di polizia, a parità di anzianità e di grado rivestito.

5. L'amministrazione dell'interno e quelle regionali adottano le iniziative idonee a consentire agli appartenenti alle Forze di polizia, su loro richiesta, di acquisire una abitazione in proprietà.

6. Ai componenti le direzioni dei dirigenti degli Uffici sicurezza è corrisposta, unitamente alla indennità di rischio e ai premi di produzione, una indennità giornaliera pari al triplo della indennità massima di ordine pubblico.

Art. 83.

(Unificazione delle Forze di polizia)

1. Qualora, per effetto del coordinamento e della pianificazione comune delle attività di sicurezza delle Forze di polizia realizzati in attuazione della presente legge, non si consegua, entro il termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, una diminuzione pari almeno al 70 per cento dei reati commessi dalla criminalità organizzata e dalla microcriminalità nel territorio nazionale, si procede all'unificazione dei Corpi di polizia in un Corpo unico di sicurezza.

2. Le disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi anche a seguito dell'unificazione di cui al comma 1, con esclusione delle disposizioni riguardanti i criteri direttivi e le modalità operative relativi a una pluralità di Corpi di polizia, intendendosi sostituito il riferimento alla confederazione delle Forze di polizia con quello al Corpo unico di sicurezza.

Art. 84.

(Passaggio alle dipendenze del Ministero dell'interno)

1. Allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi Corpi di polizia facenti parte, ai sensi della presente legge, della confederazione delle Forze di polizia passano alle dipendenze del Ministero dell'interno.

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE

Art. 84 bis
(Divieto di prostituzione)

1. E' vietato esercitare la prostituzione lungo le strade, nelle piazze e in qualsiasi luogo pubblico. E' vietato altresì tale esercizio in qualsiasi luogo aperto al pubblico che non sia coperto e separato rispetto alle attività produttive e sociali.

Art. 84 ter
(Misure amministrative e penali.)

1. Chi contravviene al divieto previsto dall'articolo 84 bis, che riguarda l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, viene accompagnato presso le imprese servizi

sessuali al fine dell'assunzione come lavoratore dipendente o come socio proprietario, secondo gli accordi da stabilire con la direzione di impresa.

2. Se tuttavia la persona continua la propria attività di prostituzione al di fuori dei locali di impresa, viene punita con l'arresto fino a 30 giorni. L'arresto è obbligatorio e si procede e con giudizio direttissimo.

Art. 84 ter 1
(Visite mediche e sanzioni penali).

1. Se la violazione dell'articolo 84 ter 9 concernente l'obbligo di sottoporsi a visite mediche per chi esercita la prostituzione, avviene per la terza volta, il responsabile della violazione viene punito con l'arresto fino a 30 giorni e si procede con giudizio direttissimo.
L'arresto nella flagranza di reato è obbligatorio.

Art. 84 ter 2
(Imprese e cooperative di servizi ricreativi sessuali).

1. Coloro che vogliono dedicarsi ad attività di prostituzione, debbono entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, costituire una impresa o una società cooperativa, che deve essere registrata alla Camera di commercio o nel registro delle imprese.

Art. 84 ter 3
(Accordi tra settori di decentramento provinciale).

1.Gli assessorati provinciali all'ecologia e all'ambiente dei Comuni capoluoghi di provincia, si accordano periodicamente con gli assessorati all'ambiente ed ecologia, dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, al fine di concordare il divieto di prostituzione negli spazi pubblici e la tipologia dei luoghi chiusi nei locali aperti al pubblico.

2.Gli accordi riguarderanno anche la costituzione di imprese provinciali di servizi ricreativi sessuali e di cooperative, nel primo caso con più di 10 soci e meno di 100 e nel secondo caso con meno di 10 soci che esercitano la prostituzione.

3.Tale distinzione ha importanza notevole ai fini fiscali, perché le imprese con più di 10 dipendenti o soci che esercitano la prostituzione, devono pagare una imposizione superiore a quelle che sono composte da un numero minore.

Art. 84 ter 4
(Accordi interprovinciali).

1. Analoghi accordi a quelli indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti tra gli Assessorati all'ambiente ed ecologia provinciali di una stessa regione, al fine di regolamentare in modo uniforme l'esercizio della prostituzione in ogni territorio provinciale.

Art. 84 ter 5
(Registrazione delle imprese e imposizione fiscale).

1.Le imprese servizi ricreativi sessuali sono quelle costituite da più di 10 persone che esercitano la prostituzione; le cooperative servizi ricreativi sessuali, sono quelle che comprendono 10 o meno di 10 soggetti che praticano nell'ambito dell'azienda il meretricio.
Queste imprese cooperative vanno tutte registrate alla Camera di Commercio o nel registro delle imprese del Tribunale del Capoluogo di provincia.

Sono tutte soggette al pagamento dell'imposizione fiscale per tutte le prestazioni sessuali offerte ai clienti.

2.Il controllo del numero effettivo delle prestazioni sessuali è compiuto da organi della vigilanza privata, cui le imprese sono tenute a richiedere la relativa vigilanza.
In caso di evasione fiscale si applicano le norme attualmente vigenti e comunque la sospensione dell'attività per un periodo da uno a 6 mesi, o la revoca della licenza se tali violazioni sono reiterate. Per le imprese con numero di dipendenti o soci che esercitano la prostituzione, superiore a 10; l'imposizione è aumentata del 20 per cento sul totale degli introiti percepiti.

Art. 84 ter 6

(Luoghi di esercizio della prostituzione).

1.I luoghi di esercizio della prostituzione sono i luoghi ove ha sede l'impresa relativa o la cooperativa di servizi sessuali. Tali luoghi sono costituiti almeno da un ufficio segreteria, ove si consegnano gli scontrini di cassa delle prestazioni eseguite, da una sala di attesa e da più vani ove si svolge il servizio di prostituzione.
I vani di cui sopra devono essere luoghi chiusi non aperti alla vista dall'esterno o esposti al pubblico.

2.Le imprese di servizi sessuali ricreativi debbono trovarsi lontano dai quartieri residenziali e in prossimità delle aree produttive e commerciali.

Art. 84 ter 7

(Accettazione nelle aree produttive).

1.L'ubicazione nelle aree produttive e commerciali delle imprese servizi sessuali, può essere effettuata se non vi è l'opposizione dei titolari delle imprese che operano nel settore urbano e produttivo.

Art. 84 ter 8

(Accordi di settore di decentramento provinciale e interprovincial).

1.Devono essere definiti accordi tra gli assessorati all'ambiente dei Comuni capoluogo di provincia e dei settori di decentramento provinciale, al fine di stabilire con uniformità la tipologia e la composizione dei locali da adibire ad esercizio della prostituzione, nonché la loro ubicazione lontano dai quartieri residenziali.

2.Analoghi accordi vanno stabiliti secondo il coordinamento degli assessorati all'ambiente ed ecologia regionale, tra Assessorati all'ambiente ed ecologia delle province di ciascuna regione.

Art. 84 ter 9

(Visite mediche periodiche).

1.Coloro che prestano il proprio corpo per denaro nelle imprese o cooperative servizi ricreativi sessuali, devono sottoporsi periodicamente a visita medica e consegnare il relativo certificato medico presso l'ufficio della propria impresa; al fine di permettere i periodici controlli sanitari e di sicurezza.

2.La visita è richiesta volontariamente dalla persona che esercita la prostituzione ed è condizione per l'esercizio di tale attività.

3.Chi non sia in possesso di certificato medico che accerta lo stato di salute del soggetto, non anteriore a 30 giorni dalla data del controllo, è passibile di sanzione amministrativa di importo non inferiore a 1.500 e non superiore a 5.000 euro, in proporzione alla data del certificato. Viene altresì sospeso dall'esercizio per un periodo di sei (6) mesi. Tali valori sono rivalutabili secondo la svalutazione monetaria, prendendo come riferimento l'anno 2011.

4.Se tale violazione si verifica una seconda volta, al manchevole viene vietato perpetuamente di esercitare la propria attività.

5.I certificati medici di idoneità e di assenza di stati patologici, sono a disposizione dei clienti e degli organi sanitari e di sicurezza per un loro controllo.

Art. 84 ter 10

(Medici adibiti al controllo).

1.Le visite periodiche nei locali di impresa ove si esercita la prostituzione, sono effettuate da medici della Polizia di Stato o delle forze armate competenti per territorio.

2.Nella provincia è competente il medico della Polizia di Stato o delle forze armate presente nella Questura o nel reparto di maggiore importanza nel capoluogo di provincia.

3.Possono essere incaricati anche medici delle USL locali, ma questi eseguono i controlli secondo le direttive dei citati medici della Polizia di Stato e delle forze armate.

Art. 84 ter 11

(Periodicità dei controll)i.

1.I medici di cui agli articoli precedenti sono tenuti al controllo con la seguente periodicità:

- mensilmente debbono visitare le persone che compiono attività di prostituzione nelle imprese e nei locali adibiti dalle stesse.

2.Tali controlli sono comunque sempre richiesti da chi si prostituisce; essi sono necessari per l'esercizio della prostituzione.

3.Se entro la scadenza del termine dei controlli tali visite non vengono richieste, la licenza dell'impresa viene sospesa dall'autorità di P.S., per essere rivalutata non appena tali controlli medici non vengano nuovamente richiesti.

4.I controlli medici devono risultare da certificati medici, il cui esito deve essere scritto negli stessi in modo che sia ben leggibile ed esposto alla vista dei clienti che si trovano nei luoghi di prostituzione.

Art. 84 ter 12

(Controllo dei locali ove si esercita la prostituzione).

1.Il medico della Polizia di Stato o delle Forze armate o delle USL, oltre a controllare lo stato di salute dei soggetti che esercitano la prostituzione, ha anche il compito di verificare l'idoneità igienica dei luoghi ove tali attività vengono prestate.

2.In particolare vengono analizzate le condizioni igieniche dei servizi, degli strumenti per la pulizia della persona, che debbono essere conformi a quelli indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 84 ter 12 A

(Controlli di P.S.)

1.Tutta l'attività interna ai luoghi ove si prestano le attività di prostituzione, è soggetta al controllo periodico giornaliero delle forze dell'ordine.

2. Il controllo si riferisce alle attività di sicurezza, di prevenzione e di repressione di eventuali reati che si possono commettere nei luoghi di meretricio o ad esso collegati. Si riferisce al rispetto degli esami medici che gli appartenenti all'impresa o cooperativa sono tenuti a chiedere volontariamente e all'accertamento degli obblighi di carattere fiscale.

3.Ove la P.S. nelle varie forze dell'ordine che la costituiscono, riscontri delle irregolarità, le attività di impresa vengono sospese per un periodo da 1 a 6 mesi, secondo il giudizio degli organi degli assessorati all'ambiente, a cui viene inviata la relativa informativa. Il giudizio sulle irregolarità è il presupposto per la sospensione di cui sopra, operata dall'Autorità di P.S,.
Tali infrazioni possono essere rilevate anche dalla Polizia Municipale, essendo corpo di Polizia appartenente alle forze dell'ordine.

Art. 84 ter 13

(Licenza di esercizio di attività di impresa).

1.I servizi ricreativi di carattere sessuale possono essere offerti, solo in seguito alla costituzione di impresa o cooperativa e al rilascio da parte dell'assessorato all'ambiente del capoluogo di provincia o del Comune capoluogo di settore di decentramento provinciale, della relativa licenza.

2.La licenza è rilasciata a ciascun soggetto che esercita l'attività di prostituzione e al rappresentante di impresa che è indicato come gestore dell'impresa medesima.

Art. 84 ter 14

(Requisiti per il rilascio delle licenze).

1.I requisiti per il rilascio delle licenze sono esaminati dalla sottosezione f) per tutto l'ambito provinciale.

2.Essi debbono comprendere:

- la sana costituzione fisica e l'assenza di malattie accertabili da un certificato medico rilasciato dalla USL competente per territorio, da un medico condotto del centro urbano ove ha sede l'impresa cooperativa o ancora da un medico della Polizia di Stato o delle forze armate che sono adibiti ai citati controlli sanitari.
- La dichiarazione degli interessati di volersi sottoporre periodicamente (almeno ogni 10 giorni) a visita medica di controllo.
- l'assenza di condanne penali;
- la cittadinanza italiana o quella straniera risultante da passaporto o altro documento di identificazione equipollente.
- L'indicazione del numero e della tipologia dei locali di impresa utili per l'esercizio della prostituzione.

Art. 84 ter 15

(Servizi d'ordine).

1.Chi esercita l'attività di prostituzione può assumere nell'ambito della propria impresa o cooperativa, delle persone da adibire al mantenimento dell'ordine interno all'impresa. Tali persone devono appartenere a corpi di vigilanza privata.

2.Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- non aver subito condanne penali;
- essere di sana costituzione fisica risultante da relativo certificato medico;
- presentare dichiarazione di volersi sottoporre ogni 10 giorni a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica.

Art. 84 ter 16

(Obbligo di vigilanza privata).

1.Ogni impresa di servizi ricreativi di carattere sessuale, deve garantire la vigilanza e l'ordine esterno all'impresa, mediante l'incarico di sorveglianza affidata ai corpi di vigilanza privata, esistenti nel territorio provinciale.

2.Gli agenti privati hanno l'incombenza giornaliera altresì di controllare il numero di clienti che frequentano le imprese di servizi ricreativi sessuali e di comunicarlo agli uffici imposte dirette per la contabilizzazione.

Art. 84 ter 17

(Segnalazione di anomalie).

1.La segnalazione delle violazioni amministrative viene fatta dalle forze dell'ordine, dai medici incaricati del controllo e dai corpi di vigilanza privata, che assicurano l'ordine e la sicurezza all'esterno delle imprese servizi ricreativi sessuali.

2.Le eventuali sanzioni amministrative sono inflitte dalla dirigenza degli assessorati all'ambiente dei capoluoghi di provincia.

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESENZA DI EXTRACOMUNITARI E INDIGENTI

Art. 85 A 1

(Stranieri che possono permanere sul territorio italiano)

1.Possono permanere sul territorio italiano gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno, di un alloggio e di una attività lavorativa.

2. Possono ugualmente permanervi quegli stranieri che non ne siano provvisti ma siano costretti a entrare nel territorio italiano per motivi di conflitti bellici presenti nei loro Paesi o per Stati di miseria che non consentano una vita civile e dignitosa e che quindi siano una grave minaccia per la vita di ciascuno. La loro presenza viene autorizzata in previsione di una futura sistemazione lavorativa.

3. In questi casi l'ingresso nel territorio del Paese Italia è condizionato alle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 85 A

(Numero massimo di extracomunitari)

1.Ogni regione dello Stato deve elaborare dei piani con cui prevedere il numero massimo di extracomunitari regolari e irregolari, che vengono in Italia per motivi politici relativi a stati di guerra nel loro Paese e di precarie condizioni economiche. Ciò al fine di programmare il numero massimo che ciascuna regione può assistere con le risorse esistenti in ciascuna circoscrizione regionale. Gli extracomunitari irregolari in eccesso privi di mezzi economici, non possono essere accolti nel nostro Paese per materiale impossibilità di dare loro assistenza.

2. L'entità numerica degli extracomunitari che possono essere assistiti e di quelli che non lo possono, viene comunicata alle varie forze dell'ordine che dovranno far rientrare nei loro paesi gli extracomunitari irregolari, che siano in sovrannumero rispetto a quelli che ciascuna regione può mantenere nei vari centri di accoglienza in attesa di una sistemazione lavorativa.

Art. 85 B

(Centri di accoglienza nei Paesi rivieraschi dell'Africa)

1.Il Governo della Repubblica opererà quei contatti, collegamenti e accordi internazionali con Governi di altri Stati, con la Comunità europea e con la stessa organizzazione delle nazioni Unite, al fine di programmare la costruzione di strutture produttive nei Paesi in via di sviluppo per le quali ci vogliono anni se non decenni di tempo. Per cui subito occorre la costruzione di grandi centri di accoglienza negli Stati rivieraschi dell'Africa che si affacciano sul Mediterraneo, in modo da dare accoglienza ed una esistenza civile e dignitosa a quei cittadini di tali Stati africani, del medio oriente e di altri Stati che si preparino a venire in Europa perché la loro esistenza nei Paesi d'origine è divenuta impossibile per eventi bellici o per stati di miseria. Tale costruzione di tendopoli e di centri di accoglienza va programmata in tempi brevissimi per evitare il sorgere di focolai di violenza che producano vittime tra i civili che vogliono venire in Europa e far terminare l'ecatombe di persone che muoiono continuamente per cercare di raggiungere l'Europa e che offende la civiltà e la dignità dell'uomo.

2. Delle persone che vengono alloggiate nei centri di accoglienza dei Paesi rivieraschi dell'Africa, una parte verrà fatta entrare in Europa secondo la pianificazione degli accessi in base alle previsioni di una sistemazione lavorativa programmata per gli anni successivi. Ciò viene previsto in quanto l'Europa non può materialmente assistere nei Paesi europei le centinaia di milioni di persone che vivono in condizioni di indigenza estrema nei Paesi dell'Africa e del Medio oriente. Questo lo si dice perché solo in Africa esistono circa 500 milioni di persone del miliardo di nati là e residenti che versano in condizioni di estremo disagio ambientale ed esistenziale; in Medio Oriente ne esistono altri circa 300 milioni, che se sommati ai primi vengono a superare la stessa popolazione europea. Ciò impedirebbe materialmente di dare assistenza a tutti se venissero nel continente europeo, come stanno manifestando di fare attualmente.

3.Per cui l'unica soluzione possibile è quella di dare una assistenza completa nei luoghi vicini a quelli ove normalmente cercano di raggiungere con mezzi navali l'Europa. Ciò per permettere la vita di queste persone che fuggono dalla miseria e dalla guerra. Essi quindi verrebbero aiutati e mantenuti nei citati grandi centri di accoglienza ove possono vivere decorosamente, dagli Stati della comunità mondiale, che debbono accollarsi la spesa del mantenimento totale in vitto e vestiario nonché per la edificazione delle tendopoli munite di tutti i servizi di ristorazione e igienici, che possono garantire il minimo di sopravvivenza per tali persone.

4. Il motivo per cui la comunità mondiale deve mantenere e accollarsi le spese della costruzione di questi grandi centri di accoglienza, sta nel fatto che gli Stati occidentali hanno profonde responsabilità per le condizioni di indigenza dei Paesi in via di sviluppo, in quanto con i loro imperi coloniali nei secoli scorsi hanno sfruttato intere popolazioni, senza creare quelle strutture produttive che avrebbero evitato la possibilità dell'invasione dell'Europa che si prevede in costante notevole aumento se non si prenderanno le misure qui indicate.

Ora però il "boomerang" torna indietro ed occorre correre ai ripari subito con le condizioni sopra indicate, che vengono a dare assistenza a medio termine ed immediatamente alle popolazioni di tali Stati, le quali fuggono dalla morte per conflitti bellici e per stati di miseria.

Art. 85 C

(Presidio delle forze armate della Comunità mondiale dei centri di accoglienza)

1.I predetti centri di accoglienza dovranno essere presidiati dalle forze armate della comunità internazionale (NATO e ONU), in modo da garantire l'ordine e la vita pacifica all'interno di tali centri. Presidio che sarà riferito anche all'esterno per evitare infiltrazioni da parte di organizzazioni criminose o terroristiche.

Art. 85 D

(Prevenzione e repressione dei reati commessi dai trafficanti di esseri umani con gli agenti provocatori)

1. Il Governo della Repubblica dovrà stabilire accordi con i Paesi europei e con l'ONU perché le forze di Polizia dei vari Stati europei che aderiscono all'ONU, dovranno mettere a disposizione e impiegare autonomamente o secondo un coordinamento internazionale, gruppi di agenti provocatori che intervengono contro gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, che sono la causa delle numerose vittime di chi viene trasportato con natanti di ogni genere per arrivare in Europa. Questi agenti agiranno nell'interno dei Paesi europei ma anche nei Paesi Africani e del Medio oriente sede di conflitti bellici e di condizioni di degrado e di miseria per le popolazioni.

2. Tale operatività degli agenti provocatori è legittimata dalla legittima difesa che viene esercitata a favore di chi è vittima di questo traffico e degli Stati europei nei confronti di coloro che attentano con l'invasione di massa alla sicurezza, alla vita degli stessi Stati, atteso che milioni di persone si accingono a varcare il mediterraneo per arrivare in Europa.

3. Questa materialmente non può accogliere quei milioni di persone indicati nell'articolo 85 B comma 2, perché superiori alla stessa popolazione europea.

Art. 85 E

(Creazione delle strutture produttive nei Paesi in via di sviluppo)

1.Contenporeaneamente a questi accordi che il Governo italiano dovrà prendere con gli altri Stati europei e con gli USA, per arginare il grave fenomeno dell'invasione da parte di extracomunitari, analoghi accordi dovranno essere stabiliti con gli stessi governi, per iniziare a costruire quelle strutture produttive nei Paesi in via di sviluppo, che sfruttino le ingenti risorse presenti nei Paesi dell'Africa e del Medio oriente, in modo da garantire in futuro l'autonoma

produzione e acquisizione di beni economici per i cittadini di tali Paesi, che permetteranno loro di avere un livello di agiatezza pari a quello degli Stati più evoluti europei e degli altri continenti. .

Art. 85 F

(Eliminazione di baracche ed altri alloggi precari)

1. Al fine di contrastare e di eliminare la presenza di individui indigenti o senza fissa dimora, gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni centro di settore di decentramento provinciale pianificano la progressiva rimozione degli insediamenti di baracche ed altre abitazioni precarie, erette in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie con particolare riferimento ai servizi igienici e agli *standard* di abitabilità.

2. La rimozione delle abitazioni abusive, disposta ai sensi del comma 1, è attuata progressivamente e coordinata con la costruzione di centri di accoglienza, provvisti di tutte le strutture necessarie per la vita civile.

Art. 86.

(Previsione di centri di accoglienza o tendopoli nei piani regolatori cittadini)

1. Nei piani regolatori cittadini e nei piani particolareggiati dei comuni capoluogo di provincia, sono previste le aree e le volumetrie degli insediamenti abitativi da costruire in attuazione del disposto dell'articolo 85 F, comma 2.

2. I piani particolareggiati possono prevedere, oltre ai volumi, anche le tipologie degli insediamenti abitativi di cui al comma 1, nonché le loro distanze dalle vie di comunicazione e dagli altri abitati edificati secondo le vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
3. La previsione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche ai piani regolatori cittadini dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, con riferimento ai centri minori della provincia.

Art. 87.

(Pianificazione della costruzione dei centri di accoglienza e delle tendopoli)

1. Nei piani degli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni di cui all'articolo 86, è pianificata la costruzione di centri di accoglienza e di tendopoli, in modo da soddisfare la domanda abitativa di tutti coloro che si trovano in alloggi di fortuna, precari, privi di servizi igienici e non idonei dal punto di vista della funzionalità.

2. La pianificazione di cui al comma 1 è adottata sulla base di piani annuali e pluriennali, articolati su diverse fasi, con l'obiettivo dell'eliminazione dei punti di degrado ambientale del territorio urbano dei comuni della provincia, e con la previsione della progressiva costruzione di centri di accoglienza o di tendopoli sostitutive.
3. I piani adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono inviati agli assessorati dei comuni capoluogo di provincia competenti ai sensi del medesimo comma 1, per la loro composizione in un unico piano provinciale di tutela dell'ambiente urbano.

Art. 88.

(Ristrutturazione delle baracche)

1. Ove sia possibile per le condizioni costruttive e di conservazione delle baracche, l'assessorato competente per l'ambiente e l'ecologia del comune capoluogo di provincia provvede alla loro ristrutturazione, al fine di garantire condizioni igieniche sufficienti per la convivenza e la dimora.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1 prevede la costruzione di servizi igienici per gruppi di baracche, comprendenti un impianto di docce e di lavabi per la pulizia personale, con annesso impianto per il riscaldamento dell'acqua.

3. I servizi igienici collettivi di cui al comma 2 sono realizzati nel rispetto delle norme edilizie applicate nei campeggi di grande dimensioni.

4. Gli assessorati dei comuni di cui al comma 1 adottano le opportune disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti al fine di garantire condizioni igieniche sufficienti nei centri di accoglienza e nelle tendopoli di cui all'articolo 87, nonché nei gruppi di baracche ristrutturate ai sensi del presente articolo.

5. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni capoluogo di provincia trasmettono ai competenti assessorati dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, nel cui territorio siano presenti baracche o altri alloggi precari da ristrutturare, le opportune direttive per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 88 bis

(Il controllo del rispetto delle norme igieniche nelle baraccopoli, con riferimento ai servizi igienici e allo smaltimento dei rifiuti).

1.L'utilizzo appropriato dei servizi igienici realizzati nelle tendopoli, nei centri di accoglienza e nelle baraccopoli ristrutturate, deve essere continuamente controllato dal corpo dei volontari, che si pone anche la finalità di compiere azioni sociali di educazione e di sensibilizzazione dei residenti nelle tendopoli e nei centri di accoglienza.
Ma il controllo di cui sopra viene effettuato altresì in modo continuo, dagli appartenenti alle forze armate competenti per territorio alla tutela dell'ambiente del capoluogo di provincia.
Il controllo predetto impedisce la distruzione dei servizi messi a disposizione dei centri di accoglienza, il loro utilizzo improprio o il loro imbrattamento eccessivo, che ne pregiudichi l'uso da parte di tutti i componenti la comunità.

2.Analoga azione di controllo viene svolta dagli assessorati all'ambiente ed ecologia dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, ove si trovino tendopoli, baraccopoli e centri di accoglienza degli indigenti.

Art. 89.

(Accampamenti in roulotte*)*

1. Per gli accampamenti in *roulotte* è prevista l'installazione di impianti per lo scarico dei rifiuti e dei servizi igienici, da realizzare in complessi utilizzabili dalla comunità delle persone che alloggiano in tali insediamenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 88.

2. Nei piani regolatori cittadini sono individuate le aree destinate ad accogliere le *roulotte* e gli annessi impianti e servizi, di cui al comma 1.

3. L'ubicazione delle aree individuate ai sensi del comma 2 può essere modificata, in funzione delle esigenze urbanistiche, apportando le conseguenti variazioni ai piani regolatori cittadini vigenti.

4. Le disposizioni del presente articolo riferite alle *roulotte* si applicano ad ogni altro alloggiamento precario di carattere mobile.

5. È fatto divieto di alloggiare in *roulotte* al di fuori degli spazi individuati nei piani regolatori ai sensi dei commi 2 e 3, salvo che per esigenze straordinarie connesse ai flussi turistici.

Art. 90.

(Divieto di occupazione dello spazio pubblico per i soggetti che dimorano in tendopoli o in altri alloggi mobili)

1. I soggetti che hanno la propria dimora in tendopoli, in *roulotte* o in altri alloggi precari non possono occupare lo spazio pubblico per il riposo notturno o per qualsiasi altra attività che comporti lo stazionamento prolungato sul terreno.

2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è accompagnato, da operatori delle Forze di polizia, dai volontari della protezione civile o di altri corpi di volontariato o dai militari addetti al controllo dell'inquinamento nei centri cittadini, nelle tendopoli, nei centri di accoglienza o negli accampamenti di *roulotte* ove è posta la sua dimora.

3. L'accompagnamento ai sensi del comma 2 è comunicato dai soggetti che lo eseguono al Commissariato di zona competente per territorio.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche ai centri minori di ciascuna provincia, in ottemperanza alle direttive appositamente trasmesse agli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, al fine della tutela del decoro, dell'ordine e dell'igiene nell'intero territorio provinciale.

5. È vietato accedere alle aree di sosta dei treni all'interno delle stazioni ferroviarie, salvo il caso in cui il soggetto sia in possesso di biglietto valido per il trasporto ferroviario.

6. È vietato sostare all'interno delle stazioni di autocorriere, salvo il caso in cui il soggetto sia in possesso di biglietto valido per il trasporto nella giornata o in quelle successive.

Art. 91.

(Sanzioni penali per gli indigenti che occupano il suolo pubblico)

1. Se la violazione del divieto di occupazione del suolo pubblico, di cui all'articolo 90, si verifica per una seconda volta, il contravventore è sottoposto a giudizio direttissimo ed è punito con l'arresto fino a trenta giorni.

Art. 92.

(Sanzioni amministrative per l'illecita occupazione di stazioni ferroviarie e di autocorriere)

1. La contravvenzione al divieto previsto dall'articolo 90, commi 5 e 6, è punita con la sanzione amministrativa pari a 100 euro.

2.Se trattasi di indigente privo di documenti di identificazione, il contravventore è accompagnato presso un centro di accoglienza, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, ed ivi sottoposto a fermo di identificazione di dieci giorni.

Art. 93.

(Divieto di accattonaggio)

1. È vietato l'accattonaggio in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico.

2. Chi si trova in condizioni economiche che non gli consentano di disporre dei mezzi necessari per il proprio sostentamento deve recarsi presso i centri di accoglienza degli indigenti previsti dalla presente legge.

3. La contravvenzione al divieto di cui al comma 1 è punita, in caso di reiterazione della condotta anche dopo la traduzione coatta presso i centri di accoglienza di cui alla presente legge, con l'arresto fino a venti giorni, a seguito di giudizio direttissimo.

Art. 94.

(Termine di efficacia dei divieti)

1. I divieti di cui agli articoli 92 e 93, e le conseguenti prescrizioni, acquistano efficacia a decorrere dell'effettivo funzionamento dei centri di accoglienza previsti dalla presente legge.

Art. 95.

(Legittima difesa putativa)

1. Non è punibile chi, ritenendo di trovarsi nelle condizioni di legittima difesa e di essere costretto dalla necessità di salvare sé o il proprio patrimonio da una violenza attuale ed ingiusta, ponga in atto una condotta che si configura come offesa alla persona autore dell'aggressione.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica nel caso in cui il soggetto non possa valutare, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali avviene l'aggressione al patrimonio o alla persona, le reali situazioni di minaccia alla propria vita.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il soggetto non può essere sottoposto a qualsiasi tipo di misura cautelare e non può essere iniziato nei suoi confronti alcun procedimento penale.

4. Le circostanze di tempo e di luogo che determinano la reazione tutelata dell'aggredito sono quelle in cui il fatto avviene nelle ore notturne, in abitazioni isolate o dei centri urbani, e che sono tali da generare nell'aggredito una situazione psicologica di grave stato di tensione e di paura per la propria vita, nonché tutte le altre circostanze in cui l'aggressione può ingenerare per le sue modalità il timore fondato che la minaccia al proprio bene patrimoniale possa tradursi in lesione del bene e della vita.

5. La fondatezza del timore, come definita al comma 4, è esclusa nel caso in cui l'erronea supposizione di trovarsi in condizioni di pericolo sia rilevabile dalle normali condizioni intellettuali della persona.

Art. 96.

(Offerte per gli indigenti)

1. L'ente di assistenza di ciascun comune capoluogo di provincia, con cadenza bimestrale, effettua la stima dei fondi occorrenti per prestare assistenza agli indigenti, intesa come somministrazione di due pasti caldi al giorno e come assegnazione di un posto letto in tendopoli o in centri di accoglienza.

2. Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti, e comunque in ogni circostanza manifestata da eventuali offerenti, l'ente comunale di assistenza coordinatore degli aiuti agli indigenti adotta le opportune iniziative per portare a conoscenza dell'opinione pubblica provinciale, con ogni mezzo di

informazione, la quantificazione delle offerte in denaro necessarie per assistere gli indigenti secondo quanto indicato al comma 1.

3. Le offerte di cui al comma 2, oltre che in denaro, possono consistere in indumenti o in altri capi di vestiario.

Art. 97.

(Collegamento con le confessioni religiose)

1. I comuni, nell'ambito della raccolta delle offerte, di cui all'articolo 96, attivano le opportune forme di collegamento con le varie confessioni religiose che svolgono la medesima attività e concordano le modalità per la gestione comune dell'assistenza agli indigenti, mediante la previsione di una unica contabilità della gestione economica degli aiuti, tale da consentire la corretta previsione delle effettive necessità di beni materiali e offerte in denaro.

Art. 98.

(Numero massimo di assistiti)

1. In relazione all'esigenza di prestare effettiva assistenza agli indigenti, secondo lo *standard* definito dall'articolo 96, comma 1, i comuni capoluogo di provincia, anche in considerazione della disponibilità di fondi secondo quanto previsto dal medesimo articolo 96, definiscono presuntivamente il numero massimo di indigenti che è possibile assistere in ciascun ambito provinciale.

Art. 99.

(Censimento dei residenti nelle abitazioni precarie)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun comune capoluogo di provincia provvede ad effettuare il censimento dei residenti nel territorio provinciale che non siano proprietari o affittuari di una abitazione.

2. Il censimento indica, per ogni persona interessata:

a) la nazionalità, il nome, il cognome, l'età, il sesso;

b) la sua eventuale occupazione, con specificazione del carattere continuativo o saltuario della stessa;

c) la tendopoli, o il centro di accoglienza o l'insediamento di baracche presso cui gli è stata assegnata la dimora, con indicazione del relativo posto tenda o posto letto;

d) per i cittadini stranieri, le ragioni della presenza in Italia.

Art. 100.

(Ricettività delle strutture di accoglienza e numero massimo di assistiti)

1. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia di ciascun comune capoluogo di provincia comunicano all'assessorato regionale corrispondente il numero massimo di persone che possono essere assistite, come definito ai sensi dell'articolo 98.

2. Nel caso in cui, in un ambito provinciale, non sia possibile prestare assistenza a tutti gli indigenti che ne hanno necessità, il competente assessorato del comune capoluogo di provincia segnala i nominativi dei cittadini stranieri in esubero all'autorità di pubblica sicurezza, che provvede alla loro espulsione dal territorio dello Stato.

3. Ai fini del computo del numero massimo di persone che possono essere assistite nelle strutture di accoglienza, si tiene conto delle comunicazioni a tale scopo trasmesse dagli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, nei quali siano ubicate strutture di assistenza analoghe a quelle dei comuni capoluogo di provincia.

4. In ogni regione, gli assessorati competenti ai sensi del presente articolo stabiliscono le opportune intese al fine di definire il numero massimo di persone che possono essere assistite nei centri di accoglienza nell'intero ambito regionale.

5. Nell'ambito delle intese di cui al comma 4, si provvede altresì alla predisposizione, in ciascun ambito provinciale, degli strumenti idonei per l'attivazione delle procedure di rimpatrio di cui al comma 2.

Art. 101.

(Collegamento con l'Ufficio sicurezza provinciale)

1. Gli assessorati competenti ai sensi dell'articolo 100, comma 1, operano in collegamento con l'Ufficio sicurezza provinciale e con i Commissariati di zona dei comuni capoluogo di provincia, al fine di controllare le persone che devono dimorare nelle tendopoli, nei centri di accoglienza e negli insediamenti di baracche, di cui agli articoli 87 e 88, e di individuare le migliori sistematiche da impiegare nei controlli di sicurezza da parte del personale specializzato del competente assessorato provinciale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai competenti assessorati dei comuni centro di settore di decentramento provinciale, di cui all'articolo 100, comma 3, i quali operano in collegamento con i Commissariati di zona del territorio periferico provinciale.

Art. 102.

(Divieto di occupazione di suolo pubblico)

1. Ai soggetti privi di abitazione, a titolo di proprietà o in locazione, è fatto divieto di occupare il suolo pubblico per riposo o per lo svolgimento della vita quotidiana. Il divieto acquista efficacia a decorrere dall'effettivo funzionamento delle tendopoli o degli altri centri di accoglienza di cui alla presente legge.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che hanno dimora stabile in una abitazione di proprietà o in locazione, salvi i casi di occupazione di spazi pubblici per motivi turistici o di escursione o di carattere sportivo.

3. Le Forze di polizia effettuano controlli periodici diretti a far rispettare il divieto di cui ai commi 1 e 2 mediante i servizi di volante o di poliziotto di quartiere, secondo le direttive dell'Ufficio sicurezza provinciale.

4. Ai fini di cui al presente articolo, per suolo pubblico si intende il complesso delle aree il cui accesso non è limitato da condizioni temporali ed economiche, ivi compresi i campi e i prati non privati, le aree al di sotto dei ponti ed ogni altro spazio pubblico non utilizzato per infrastrutture viarie o residenziali o ricreative.

Art. 103.

(Extracomunitari privi di documenti e di mezzi di sostentamento)

1. I cittadini extracomunitari che si trovino sul nostro territorio nazionale, non siano in possesso di mezzi di sostentamento e di documenti e non siano in grado di giustificare la loro presenza sul territorio, sono accompagnati nei centri di accoglienza previsti dalla presente legge ove sono sottoposti a fermo di identificazione di pubblica sicurezza di dieci giorni, al fine di compiere gli accertamenti sulla loro identità e sul loro Paese di origine.

2. In seguito agli accertamenti di cui al comma 1, i cittadini extracomunitari sono invitati a lasciare il territorio italiano per fare rientro in quello di provenienza; in caso di rifiuto si provvede al loro accompagnamento coatto da parte degli organi di pubblica sicurezza della provincia ove si trovano.
3. Gli organi di pubblica sicurezza competenti ai sensi del comma 2 sono tenuti ad accertarsi materialmente che i cittadini espulsi ai sensi del medesimo comma eseguano l'ordine loro impartito e a tale scopo redigono una relazione dettagliata che comprovi l'effettivo rientro nel Paese di origine.

Art. 104.

(Rifiuto di lasciare il territorio italiano e reiterata presenza)

1. I cittadini extracomunitari che siano già stati rimpatriati una prima volta, e che reiterano la loro presenza sul territorio italiano, sono sottoposti a fermo di identificazione di pubblica sicurezza di dieci giorni, in attesa di essere giudicati con giudizio direttissimo.

2. L'illegale permanenza sul territorio italiano ai sensi del comma 1 è punita con la pena della reclusione da due a tre anni; la pena è sospesa per due anni, qualora il responsabile esprima l'intenzione di rientrare nel proprio Paese di origine.
3. Qualora il soggetto che ha usufruito della sospensione di pena di cui al comma 2, dopo aver fatto rientro nello Stato d'origine, ritorni in Italia e vi permanga senza permesso di soggiorno, la pena sospesa si applica unitamente a quella eventualmente inflitta in seguito ad ulteriore giudizio, ai sensi del comma 1.

Art. 104 bis

(Visite periodiche agli indigent).

1.Gli indigenti che non abbiano fissa dimora, che non abbiano alloggio e che siano privi di mezzi di sostentamento e che chiedono di essere alloggiati nelle tendopoli e nelle baraccopoli ristrutturate o nei centri di accoglienza o che comunque si trovano nel territorio nazionale, debbono chiedere di essere sottoposti a controlli medici, per accertare l'eventuale presenza di malattie infettive o di altro tipo.
2.Qualora tale richiesta non venga presentata, gli indigenti di cittadinanza straniera vengono espulsi dallo Stato.

Art. 104 ter

(Il controllo delle forze armate e della P.S.)

1.Il controllo della pubblica sicurezza (P.S.) sul rispetto dei divieti posti per chi non ha il reddito sufficiente per abitare una abitazione in affitto o in proprietà, è eseguito con l'ausilio delle forze armate e degli operatori della nettezza urbana; e riguarda:

- l'utilizzo delle tendopoli, dei centri di accoglienza e dei servizi igienici annessi, da utilizzare secondo le prescrizioni comunali;
- la presenza di scarichi abusivi nelle acque dei capoluoghi;
- la presenza di discariche abusive per rifiuti solidi;
- il controllo del numero di indigenti ammessi nei centri di accoglienza;
- il controllo dei documenti di identificazione degli indigenti;
- Il controllo dell'attività di accattonaggio negli spazi pubblici, da parte degli indigenti, la quale è vietata;
- La sosta e la dimora in spazi pubblici da parte degli indigenti;
- l'allontanamento dallo Stato degli indigenti non italiani che non possono essere assistiti per mancanza di fondi economici.

Art. 105.

(Accordi provinciali in materia di dimore per indigenti nei piani regolatori)

1. Gli assessorati competenti per l'ambiente e l'ecologia dei comuni centro di settore di decentramento provinciale concordano, con i corrispondenti assessorati dei comuni capoluogo di provincia, i contenuti dei piani regolatori cittadini di tutela dell'ambiente urbano, con riferimento agli spazi che possono essere occupati dalle tendopoli, dai centri di accoglienza e dagli insediamenti di baracche.

2. I contenuti da concordare ai sensi del comma 1 sono riferiti alle volumetrie e tipologie delle abitazioni e alla natura delle strutture di servizio collettivo idonee a garantire condizioni igieniche sufficienti, secondo gli *standard* previsti dell'articolo 88.

3. La regolamentazione della tipologia e della natura delle strutture, di cui al comma 2, è recepita mediante appositi accordi tra gli assessorati competenti di una stessa regione, al fine di salvaguardare l'uniformità degli insediamenti abitativi di cui al presente articolo nei piani regolatori adottati in ambito regionale.

4. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi negli insediamenti abitativi di cui al presente articolo è effettuato dalle competenti strutture municipali del comune capoluogo di provincia e degli altri comuni nel cui territorio sono presenti gli insediamenti predetti.

5. I comuni competenti ai sensi del comma 4 erogano il servizio ivi previsto a proprie spese, a titolo di solidarietà.

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA TUTELA DALLE TOSSICODIPENDENZE

Art. 106.

(Divieto di uso di sostanze stupefacenti)

1. È vietato l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico. È vietata altresì la detenzione di quantità anche minime di sostanze stupefacenti, fatta eccezione per i casi di uso giornaliero terapeutico.

2. I contravventori al divieto di cui al comma 1 sono accompagnati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale centrali o periferiche per essere sottoposti ad esame diagnostico.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pari a 500 euro per coloro che risultino in possesso di redditi annuali, propri o della famiglia del cui nucleo fanno parte, di importo fino a 10.000 euro. La predetta sanzione è elevata proporzionalmente in funzione del maggior reddito posseduto.

4. La sanzione di cui al comma 3 è soggetta a rivalutazione sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 107.

(Casi in cui il lavoro sociale sostituisce la sanzione amministrativa)

1. Nell'ipotesi in cui il responsabile della violazione di cui all'articolo 106 si trovi nelle condizioni di reddito di cui al comma 2, si applica la sanzione sostitutiva della prestazione di lavoro sociale per un periodo non inferiore a tre mesi ovvero a sei mesi, rispettivamente per sanzioni pari a 500 euro o a 1.000 euro.

2. La disposizione del comma 1 si applica qualora il reddito del soggetto, o della famiglia del cui nucleo fa parte, sia inferiore a 7.500 euro, rivalutabili ai sensi dell'articolo 106, comma 4.

3. Il lavoro sociale previsto dal presente articolo può essere prestato presso i centri di recupero per tossicodipendenti, i centri di assistenza per anziani, per orfani ed abbandonati dalle famiglie, ovvero presso i luoghi di cura, in relazione alle attività lavorative che il soggetto è in grado di effettuare.

4. In caso di reiterata violazione del divieto di cui all'articolo 106, comma 1, e della disposizione in materia di fermo preventivo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, il responsabile è accompagnato obbligatoriamente presso un struttura sanitaria pubblica o presso un centro di recupero per tossicodipendenti, ove è tenuto in osservazione e sottoposto a trattamento di disintossicazione, per un periodo minimo di dieci giorni che può essere prolungato sulla base del grado patologico diagnosticato dai medici di tale struttura sanitaria.

5. Il periodo di permanenza nella struttura sanitaria di cui al comma 4 è equiparato al ricovero coatto.

Art. 107 bis

(Formulazione della diagnosi da parte della struttura sanitaria competente)

1.La diagnosi in base ai criteri diagnostici del Manuale diagnostico e statistico dei disadattati (Ds.) mentali (DSMIV) può essere la seguente:

1) – Disturbo indotto da sostanze:
- intossicazione;
- astinenza;
- disturbo mentale indotto.

2) – Disturbo da uso di sostanze:
- abuso;
- dipendenza.

Si precisa che per definire una diagnosi sono necessari oltre a più controlli urinari, una serie di colloqui individuali e familiari ed eventualmente la somministrazione di test psicometrici.

Art. 108.

(Interventi per il recupero dei tossicodipendenti)

1. In relazione alla diagnosi sullo stato di dipendenza, effettuata dalla struttura sanitaria competente, di cui all'articolo 107 bis, sono previsti i seguenti interventi:

a) nei casi di intossicazione acuta (overdose) o di disturbo mentale indotto di tipo acuto (crisi psicotica, delirium, delirium tremens etc.), il ricovero coatto in idonea struttura sanitaria, sulla base di un protocollo operativo stabilito nell'ambito del dipartimento per le dipendenze patologiche di ciascuna azienda sanitaria locale, d'intesa con il servizio per le tossicodipendenze (SERT) e con i responsabili dei reparti ospedalieri competenti;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera *a),* e in relazione alla gravità della sintomatologia psico-fisica rilevata:

1) interventi in strutture di pronta accoglienza, o presso comunità terapeutiche, ovvero in altre idonee strutture residenziali a tempo pieno;

2) interventi presso centri diurni, strutture di *day-hospital* o altre strutture semiresidenziali;
3) interventi ambulatoriali con l'ausilio di terapia di gruppo o di gruppi di auto-mutuo aiuto;
4) interventi domiciliari o territoriali con presenza di accompagnatore-educatore adeguatamente preparato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati previa acquisizione del consenso informato del soggetto che vi si sottopone e con la sua piena partecipazione, ferma restando la previsione dell'applicazione di misure restrittive in casi di violazione delle disposizioni di legge in materia di uso e di consumo di sostanze stupefacenti.

Art. 109.

(Casi di recidività e di difficoltà di attuazione del programma terapeutico)

1. Nei casi di recidività e di difficoltà o impossibilità di attuare un programma terapeutico che preveda l'abbandono dell'uso di droga, è prevista l'adozione di programmi di lunga durata, anche con utilizzazione di supporti farmacologici in relazione al tipo di tossicodipendenza.

2. Nel caso specifico della dipendenza da oppiacei, il programma terapeutico è definito a livello nazionale sulla base del protocollo di intervento adottato ai sensi dell'articolo 112, che prevede anche l'utilizzazione di metadone, eroina o altro che il soggetto può assumere in appositi centri o presso le farmacie, munito di apposito tesserino magnetico.
3. Nel protocollo di cui al comma 2 possono essere previsti livelli diversi di intervento, da quelli a bassa soglia a quelli più selettivi, in relazione alla evoluzione del programma terapeutico e delle risultanze del trattamento cui il soggetto è stato sottoposto.

4.Esempio di intervento a bassa soglia:
- metadone protratto da assumere in farmacia con tesserino magnetico e con l'assistenza dell'accompagnatore, controlli urinari saltuari, costante assistenza sanitaria.
  Esempio di intervento a media soglia:
- metadone protratto da assumere in apposite sedi, controlli urinari periodici, impegno a frequentare gruppi di sostegno o colloqui individuali di orientamento e sostegno psicologico.

Esempio di intervento di alta soglia:

- terapia di divezzamento con metadone a scalare (meglio se in struttura protetta) o disintossicazione ospedaliera (tradizionale o rapida), psicoterapia di tipo individuale, familiare o di gruppo, programma di mantenimento dell'assistenza con supporti o meno di tipo farmacologico (es. farmaci antagonisti), progetto riabilitativo.

Art. 110.

(Misure di prevenzione)

1. Il soggetto munito del tesserino magnetico di cui all'articolo 109, comma 2, è tenuto a recarsi periodicamente presso la struttura sanitaria responsabile della sua assistenza, e presso la quale sono registrati i suoi dati anagrafici e quelli del suo accompagnatore, di cui all'articolo 111, comma 3, per essere visitato e controllato dai sanitari del settore specializzato, anche al fine di rafforzare i suoi propositi e la volontà di disintossicazione.

2. Le attività quotidiane dei soggetti che si sottopongono a un programma terapeutico di cui all'articolo 108 sono sottoposte ad un controllo quotidiano, secondo modalità concordate dal soggetto interessato con la struttura responsabile della sua assistenza e con gli organi di pubblica sicurezza competenti.

3. Presso ogni azienda sanitaria locale è costituito l'organico degli operatori preposti al controllo di chi fa uso di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici.

Art.110 bis

(Compiti delle forze dell'ordine)

1.La struttura di prevenzione delle forze dell'ordine, costituita principalmente dalle unità volanti e poliziotto di quartiere dei centri urbani, di cui al progetto sicurezza, ha il compito di sorvegliare e verificare se i tossicodipendenti frequentano luoghi ed ambienti ove si effettua il consumo e lo spaccio di stupefacenti.

2.Tale controllo è diretto a constatare sia l'uso di minime quantità di stupefacenti, che di quantità maggiori le quali possono essere spacciate e vendute. Si tratterà di conoscere e verificare a fini preventivi il comportamento di soggetti che hanno accettato il controllo e quelli che frequentano gli ambienti dei tossicodipendenti.

Art. 111.

(Collaborazione con il volontariato e il privato sociale)

1. Al fine di arginare e di reprimere la diffusione del consumo di droghe, nonché al fine della realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi, le strutture pubbliche operano in coordinamento con le strutture di volontariato e del privato sociale, sulla base di protocolli e convenzioni appositamente stipulati.

2. Nei protocolli di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per la sperimentazione operativa di programmi di intervento sul territorio, avvalendosi di operatori in possesso di adeguata e specifica formazione e di *equipe* mobili, con la partecipazione di personale socio-sanitario.

3. Al termine del periodo di ricovero obbligatorio o volontario, di cui all'articolo 108, il soggetto tossicodipendente è assistito da un accompagnatore in tutte le sue attività quotidiane, ivi compresa

l'assunzione di sostanze stupefacenti nei casi e con le modalità di cui all'articolo 109.

4. L'assistenza di cui al comma 3 può essere disposta, in base alla valutazione dei medici della azienda sanitaria locale competente, anche nei confronti di un soggetto non sottoposto a ricovero ma per il quale si sia riscontrata la necessità di un sostegno psicologico, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici.

Art. 112.

(Protocollo di intervento per gli oppiacei)

1.Il protocollo di intervento per gli oppiacei, di cui all'articolo 109, comma 2, è adottato, a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con i rappresentanti del Servizio sanitario di ogni regione.

2.Tale protocollo deve riguardare l'utilizzazione del metadone, eroina o altro, che l'utente potrà assumere in appositi centri o presso le farmacie per mezzo dell'apposito tesserino magnetico e in presenza dell'accompagnatore.

1.

Art. 113.

(Protocollo per il volontariato)

1. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa con i rappresentanti delle aziende sanitarie locali dei capoluoghi di regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un protocollo nel quale sono definiti i compiti del corpo dei volontari e del privato sociale, nello svolgimento delle attività di assistenza e di aiuto ai soggetti tossicodipendenti.
2. Il protocollo potrà concernere i seguenti aspetti:
a - la tipologia delle attività di assistenza e di aiuto sociale;
b - il collegamento con le forze dell'ordine impiegate nella prevenzione delle tossicodipendenze;
c - le attività di prevenzione che possono essere espletate con le forze dell'ordine.

Art. 114.

(Formazione del personale volontario)

1. Le aziende sanitarie locali di ciascun capoluogo di regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività di assistenza ai tossicodipendenti.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati, sulla base del protocollo di cui all'articolo 113, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
3. Le aziende sanitarie locali di Roma, Milano e Napoli provvedono al coordinamento di programmi dei corsi di cui al comma 2, nel rispettivo settore di decentramento nazionale, al fine di garantirne l'uniformità in ambito nazionale.
4. Il Ministero della salute è organo nazionale di coordinamento del programma nazionale di formazione del personale di cui al presente articolo.
5. Gli interventi relativi all'attività di prevenzione delle tossicodipendenze, effettuati dagli operatori educatori di strada e dalle *equipe* mobili con educatori di strada, sono sottoposti ad adeguata sperimentazione da parte dei competenti uffici delle aziende sanitarie locali, di cui

all'articolo 115.

6. Gli atti relativi alla sperimentazione regionale, di cui al comma 5, sono trasmessi al Ministero della salute, in quanto organo nazionale di coordinamento.

7. La sperimentazione di cui al comma 5 deve prevedere l'adozione di nuove tecniche e tipologie di intervento in ambito regionale, da estendere eventualmente ad altre regioni, in caso di esiti positivi.

Art. 115.

(Uffici delle ASL competenti per l'organizzazione della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze)

1. È istituito, presso ogni azienda sanitaria locale, un ufficio che si occupa della prevenzione e del recupero in materia di tossicodipendenze.

2. L'ufficio di cui al comma 1 definisce annualmente gli organici del personale necessario per le attività di propria competenza, apportando le relative modifiche, con riferimento al numero degli addetti per le attività mediche, infermieristiche e di controllo sui soggetti tossicodipendenti di cui agli articoli precedenti.

3. L'ufficio, tramite il proprio personale medico, diagnostica i casi che necessitano di ricoveri obbligatori e di ricoveri facoltativi o alternativi e predispone i piani per il controllo dei tossicodipendenti al fine di attuare una efficace politica di prevenzione.

4. I piani di cui al comma 3 stabiliscono:

a) le attività quotidiane da sottoporre al controllo;

b) i luoghi e gli spazi temporali in cui il controllo deve essere esercitato;

c) gli aspetti psicologici del tossicodipendente sui quali intervenire per consentirgli di superare le crisi di astinenza e l'attrazione per l'uso di sostanze stupefacenti;

d) l'entità del personale medico, infermieristico e volontario da impiegare, per attuare una efficace sistematica di prevenzione;

e) le attività di prevenzione che è opportuno modificare, al fine di migliorare il sistema di assistenza ai tossicodipendenti.

Art. 116.

(Schede mediche)

1. Ad ogni tossicodipendente non ricoverato è rilasciata una scheda in cui sono annotate le prescrizioni mediche da osservare per la progressiva disintossicazione, anche in riferimento all'aspetto psicologico della tossicodipendenza.

2. Le schede di cui al comma 1 sono compilate sulla base di un modello conforme, per quanto possibile, alla ricetta che il medico rilascia all'ammalato con la prescrizione delle cure necessarie per la patologia riscontrata.

3. Chi si droga in luogo pubblico è accompagnato dal personale addetto al controllo dei tossicodipendenti presso una struttura sanitaria ove viene accertato il grado di intossicazione.

4. Nella struttura sanitaria ove è accompagnato il tossicodipendente, i medici preposti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze stabiliscono il livello di controllo cui sottoporre il malato, sulla base delle tipologie di intervento previste dall'articolo 108.

5. Qualora non sia disposto il ricovero, nella scheda rilasciata al tossicodipendente sono indicate

anche le prescrizioni sul controllo, da concordare fra il soggetto ed il personale preposto al controllo stesso.

6. In relazione alla gravità dello stato di tossicodipendenza riscontrato, nella scheda di cui al comma 1 sono indicati la periodicità, fino all'obbligo giornaliero, con cui il soggetto deve recarsi presso le strutture sanitarie competenti per i controlli e gli esami cui deve sottoporsi per l'accertamento del suo grado di intossicazione e del suo stato generale di salute.

7. Presso l'ufficio specializzato nella prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, è prevista la presenza di uno psicologo che assista opportunamente i tossicodipendenti in modo da consentire loro di superare momenti di incertezza psicologica, che possano indurli all'assunzione di stupefacenti.

8. Lo psicologo, di cui al comma 7, è addetto altresì all'istruzione del personale preposto all'assistenza dei tossicodipendenti.

Art. 116 bis

(Tesserino magnetico e accompagnatore)

1. Al tossicodipendenze viene rilasciato un tesserino magnetico in cui sono registrate le quantità a scalare di farmaci che devono essere presi per la disintossicazione progressiva.

2.Tutte le volte che il tossicodipendente deve acquisire sostanze stupefacenti utili per la disintossicazione, in farmacia o in altro luogo di cura, deve essere assistito da un accompagnatore educatore, che lo aiuta nelle attività di assunzione.

Art. 117.

(Droghe artificiali)

1. In caso di possesso di droghe artificiali, il responsabile è sottoposto al ricovero in osservazione di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, in considerazione dell'impossibilità di procedere a forme alternative di disintossicazione.

Art. 118.

(Numero azzurro)

1. È istituito in ogni provincia un numero azzurro con chiamata gratuita, presso l'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, al quale possono essere indirizzate segnalazioni relative all'uso di sostanze stupefacenti in luoghi privati. Le Forze di polizia, sulla base delle predette segnalazioni, possono espletare gli opportuni interventi di prevenzione e di accertamento, anche mediante perquisizioni da effettuare nei luoghi predetti.

Art. 119.

(Accordo sul programma di disintossicazione)

1. Il soggetto tossicodipendente, sulla base delle prescrizioni contenute nella scheda di cui all'articolo 116, concorda con il personale medico addetto al competente ufficio dell'azienda sanitaria locale il programma di disintossicazione, anche con riferimento al controllo delle sue attività quotidiane.

Art. 120.

(Rete preventiva delle forze dell'ordine e del volontariato)

1. È istituito, avvalendosi della rete di volanti e di poliziotto di quartiere di cui alla presente legge, un sistema di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, al fine di individuare i soggetti assuntori di tali sostanze e gli spacciatori.

2. La rete preventiva di cui al comma 1 è integrata con personale del volontariato e delle aziende sanitarie locali, secondo quanto disposto nei piani di sicurezza, predisposti dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale.

3. Le attività di controllo espletate dal personale volontario e delle aziende sanitarie locali sono definite dalle aziende sanitarie locali stesse, sulla base delle attività di prevenzione disposte dalle Forze di polizia, in modo da garantire la complementarietà dei rispettivi compiti e la sinergia negli interventi operativi.

4. Ai fini di cui al comma 3, il piano di controllo di ciascuna azienda sanitaria locale è concordato con l'Ufficio sicurezza del comune capoluogo di provincia in modo da contemplare le attività di tutte le aziende sanitarie locali della provincia organizzate in sistema preventivo delle tossicodipendenze, con compiti di coordinamento attribuiti all'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia.

5. I compiti di coordinamento, di cui al comma 4, sono relativi a tutte le attività espletate dalle aziende sanitarie locali della provincia, finalizzate alla attuazione del sistema di controllo preventivo delle tossicodipendenze, di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, di cui all'articolo 115, si riuniscono periodicamente in una apposita sede regionale, al fine di concordare il piano di prevenzione regionale delle tossicodipendenze, di cui all'articolo 122, sulla base del quale sono conseguentemente predisposti i piani provinciali.

Art. 121.

(Ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze)

1. È istituito l'Ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze, con sede, rispettivamente, in Milano, Roma e Napoli e con il compito di organizzare le attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze nel territorio provinciale dei predetti comuni capoluogo di settore di decentramento nazionale.

2. Gli uffici di cui al comma 1 esercitano altresì le funzioni di coordinamento delle attività indicate nel medesimo comma nell'ambito della regione cui appartiene il capoluogo, predisponendo la sistematica degli accordi tra uffici, per la definizione e l'espletamento delle attività di prevenzione.

3. Gli uffici di cui al comma 1 provvedono al coordinamento dell'attività di prevenzione nell'ambito interregionale comprendente le regioni del proprio settore di decentramento nazionale, in modo da ottenere una uniforme attività di prevenzione in ciascuna regione.

Art. 122.

(Piano regionale)

1. Il piano regionale di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze è articolato in base alla suddivisione del territorio in circoscrizioni regionali, che corrispondono al territorio di ciascuna

provincia, e in circoscrizioni provinciali, che corrispondono al territorio di ciascuna azienda sanitaria locale della provincia.

2. Gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale, in collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale, individuano le linee di percorrenza delle sostanze stupefacenti nel proprio territorio, anche con riferimento alle modalità del traffico, veicolare, aereo, navale o di altro tipo, al fine di adottare particolari misure di controllo e di prevenzione nelle aree prossime alle vie di percorrenza, che possono essere maggiormente interessate alle attività di spaccio.

3. Le misure di carattere sanitario, di supporto psicologico ed operative sono adottate ai sensi del comma 2 in modo uniforme in tutte le province della regione eventualmente interessate dal flusso di sostanze stupefacenti. Al loro espletamento provvedono il personale medico e infermieristico e i corpi di volontariato, con l'ausilio del personale delle Forze di polizia.

4. In collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale, ai sensi del comma 2, sono individuate le aree di produzione di sostanze stupefacenti nel territorio regionale, al fine di predisporre in ogni provincia, in modo uniforme, misure idonee di prevenzione e di protezione nelle zone limitrofe alle aree di produzione stesse.

5. Mediante appositi accordi interprovinciali, le aziende sanitarie locali dei comuni capoluogo di provincia adottano misure uniformi di controllo dei luoghi di spettacolo, delle scuole di ogni ordine e grado, dei circoli pubblici e aperti al pubblico, delle sale giochi e dei ritrovi, dei centri commerciali e ricreativi, che costituiscono i punti sensibili nei quali è maggiormente frequente l'uso di sostanze stupefacenti.

6. Il piano regionale di cui al presente articolo è predisposto dall'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, con particolare riguardo alle misure di controllo da attivare nei punti sensibili di cui al comma 5 situati nella circoscrizione territoriale del capoluogo stesso.

Art. 123.

(Collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale)

1. Nel piano regionale predisposto dall'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze del capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 122, sono definite le misure da attivare per garantire i collegamenti organizzativi ed operativi con l'Ufficio sicurezza regionale, nonché le direttive cui devono attenersi gli uffici provinciali per l'adozione di uniformi collegamenti con gli Uffici sicurezza provinciali, al fine di organizzare le attività di ausilio delle Forze di polizia nella prevenzione delle tossicodipendenze.

2. Nel piano regionale sono altresì indicate le attività di controllo nei punti sensibili per ciascun tipo di operatore, sia esso sanitario, infermiere o appartenente alle Forze dell'ordine.

3. Le indicazioni di cui al comma 2 costituiscono i criteri cui devono attenersi i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia, nell'esercizio delle attività di cui al medesimo comma, di loro competenza.

4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria nazionale del capoluogo di regione adotta le opportune iniziative per assicurare, d'intesa con l'Ufficio sicurezza regionale, il collegamento con le strutture degli enti di assistenza statali, regionali e comunali e con le strutture religiose, al fine di individuare e concordare comuni criteri di assistenza e di aiuto per gli assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.

5. Gli uffici regionali, di cui al comma 4, trasmettono agli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali della provincia le direttive per il collegamento con le strutture di assistenza, anche religiose, presenti in ambito provinciale, per il conseguimento delle

finalità di cui al medesimo comma 4 secondo criteri uniformi a quelli adottati ai sensi del predetto comma.

6. Al fine di assicurare, in tutto il territorio provinciale, l'uniformità nelle modalità operative degli interventi diretti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, l'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione provvede a dislocare proprio personale medico e infermieristico, nonché operatori del volontariato regionale, presso i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia.

7. La collocazione del personale di cui al comma 6 è disposta, in base ad apposita programmazione, per periodi temporali definiti dall'ufficio regionale per ciascuna provincia, fermo restando la possibilità di impiego del personale indicato allo stesso comma 6 in ambiti operativi interprovinciali.

Art. 124.

(Servizi semplici e compositi)

1. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione organizza nel proprio territorio servizi semplici di prevenzione, effettuati da operatori volontari ovvero da operatori medici e infermieri, nonché servizi compositi, effettuati da operatori volontari, medici e infermieri, anche d'intesa e con il supporto logistico e mobile delle Forze di polizia, per operazioni di prevenzione complesse da svolgere in centri di spettacolo, ricreativi e di carattere commerciale, che abbisognano di più apporti professionali.

2. I servizi semplici e compositi, di cui al comma 1, sono organizzati in modo uniforme in ciascuna provincia; a tal fine, sono adottati gli opportuni accordi interprovinciali, in modo da definire le modalità di effettuazione dei servizi stessi.

Art. 125.

(Capisaldi della prevenzione)

1. L'Ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione individua i capisaldi del proprio territorio provinciale, secondo tipologie denominate di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª specie.

2. I capisaldi individuati ai sensi del comma 1 sono gli uffici ove si organizza e si pianifica l'attività di prevenzione delle tossicodipendenze.

3. I capisaldi di 1ª specie corrispondono alle sedi degli uffici di prevenzione e recupero delle aziende sanitarie locali dei comuni sede dei settori di decentramento provinciale.

4. I capisaldi di 2ª specie sono costituiti dalle sedi staccate delle aziende sanitarie locali che si trovano nei comuni confinanti con gli altri settori di decentramento provinciale.

5. I capisaldi di 3ª specie sono quelli interni a ciascun settore di decentramento e fanno capo alle sezioni staccate delle aziende sanitarie locali dei comuni ove sono ubicati, nell'ambito del territorio della medesima azienda sanitaria locale.

6. I capisaldi di 4ª specie, con funzioni di collegamento interprovinciale e interregionale, sono costituiti dalle sedi staccate delle aziende sanitarie locali dei comuni confinanti con altre province della stessa o di altre regioni.

7. I capisaldi individuati per il territorio provinciale del capoluogo di regione ai sensi dei commi da 1 a 6 sono individuati con le stesse modalità per i territori delle altre province della regione, sulla base di un organigramma concordato con gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle diverse province della regione.

8. Le risorse di personale da impiegare nei piani di prevenzione devono essere indicate nel piano predisposto dall'ufficio di prevenzione del capoluogo di regione per il proprio territorio provinciale e devono essere le stesse per tutte le province, in relazione alle maggiori o minori esigenze di prevenzione.

9. Nei piani di cui al comma 8 è altresì indicata la ripartizione fra unità di personale sanitario, infermieristico, volontario e delle Forze di polizia con compiti di ausilio nelle attività ivi previste.

Art. 126.

(Tecniche di intervento)

1. Tutti gli operatori delle aziende sanitarie locali devono essere istruiti sulle tecniche di intervento da attuare, in modo da garantirne l'uniformità nell'applicazione pratica.

2. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, d'intesa con il corrispondente ufficio interregionale, cura la programmazione dei corsi di formazione regionali per le attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

3. Nelle attività di prevenzione sono comprese anche tutte le attività sanitarie dirette a recuperare il soggetto alla vita sociale ed alla sua graduale disintossicazione, in alternativa al ricovero coatto, al ricovero alternativo ed all'accompagnamento da parte del personale volontario; vi sono comprese altresì tutte le attività di controllo della vita sociale e ricreativa del tossicodipendente.

4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di regione, d'intesa con il corrispondente ufficio interregionale, ha anche il compito di sperimentare nuove tecniche di intervento nella prevenzione e nel recupero, di carattere medico, psicologico e comportamentale, al fine di rendere più efficaci le azioni di prevenzione, di recupero e di individuazione delle tossicodipendenze.

Art. 127.

(Accordi interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze)

1. I dirigenti degli Uffici sicurezza regionali delle regioni appartenenti ad uno stesso settore di decentramento nazionale, in apposite riunioni presso la sede dell'Ufficio sicurezza interregionale, adottano comuni criteri di intervento per la prevenzione e l'individuazione delle tossicodipendenze, tali da consentire una più proficua attività di recupero alla vita sociale dei soggetti tossicodipendenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono predisposte statistiche concernenti la diminuzione, anno per anno, delle tossicodipendenze, con riferimento alle sostanze utilizzate ed alla gravità delle intossicazioni derivanti dall'utilizzo dei diversi tipi di sostanze.

Art. 128.

(Settori di decentramento nazionale)

1. Al fine della organizzazione delle attività di prevenzione delle tossicodipendenze in ambito interregionale, il territorio nazionale è suddiviso nei settori di decentramento nord, centro e sud Italia, comprendenti le relative regioni, di cui all'articolo 18.

2. Le regioni rientranti nello stesso settore di decentramento nazionale, al fine di stabilire comuni sistematiche di operatività e di intervento, adottano le necessarie intese con riferimento alle attività

di competenza degli uffici per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali dei capoluoghi di regione.

3. Gli uffici interregionali aventi sede in Milano, Roma e Napoli, di cui all'articolo 121, d'intesa con gli Uffici sicurezza interregionali, individuano i flussi di transito degli stupefacenti, che interessano ciascun settore di decentramento nazionale, al fine di adottare misure di difesa più efficaci per le zone maggiormente prossime a tali flussi di traffico.

4. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze individua le possibili aree di produzione di sostanze stupefacenti nel territorio del rispettivo settore di decentramento nazionale, d'intesa con l'Ufficio sicurezza interregionale, al fine di attivare interventi di difesa e di recupero più efficaci nelle zone più prossime alle predette aree.

5. Qualora le aree individuate ai sensi del comma 4 siano situate nel territorio del capoluogo di regione ove ha sede l'ufficio interregionale, l'ufficio stesso impartisce alle aziende sanitarie locali delle province della regione le necessarie direttive per l'adozione delle azioni più opportune.

Art. 129.

(Individuazione dei punti sensibili da proteggere)

1. Nei piani di sicurezza interregionali sono individuati i punti sensibili maggiormente interessati dall'uso di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia ove ha sede l'Ufficio sicurezza interregionale.

2. Nei piani interregionali sono indicati i criteri per l'adozione degli accordi interprovinciali per il controllo dei punti sensibili di cui al comma 1, tra le province della regione ove ha sede l'Ufficio interregionale. I medesimi criteri sono concordati con le altre regioni del medesimo settore di decentramento nazionale, al fine dell'adozione di misure di controllo uniformi nei punti sensibili di cui al comma 1.

Art. 130.

(Collegamento tra province e regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale)

1. Gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze di uno stesso settore di decentramento nazionale adottano le opportune intese per attivare i centri di collegamento utili per lo scambio di informazioni e di attività operative tra i medesimi uffici.

2. Gli uffici di collegamento di cui al comma 1 sono individuati presso i capisaldi di 4ª specie, come definiti ai sensi dell'articolo 125, comma 6.

3. Gli uffici interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze acquisiscono intese e stipulano accordi con gli uffici delle confessioni religiose e delle attività assistenziali presenti nel medesimo ambito interregionale, con finalità di coordinamento in ambito regionale delle attività dei predetti enti e di integrazione delle attività stesse con quelle degli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali della regione.

Art. 131.

(Servizi semplici e compositi di prevenzione e recupero)

1. I servizi semplici e compositi, di cui all'articolo 124, predisposti dall'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze nel proprio ambito territoriale provinciale sono

adottati conformemente in tutta la regione e nelle regioni del corrispondente settore di decentramento nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio interregionale adotta le necessarie intese con i corrispettivi uffici regionali, che ne assicurano l'attuazione negli ambiti provinciali di propria competenza, per concordare la tipologia e l'entità dei servizi, semplici e compositi, da assicurare in ciascun ambito territoriale interessato.

3. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze adotta le necessarie intese con i corrispettivi uffici regionali con riferimento al numero e al tipo di capisaldi che devono essere individuati in ogni provincia e al numero e al tipo di capisaldi di collegamento tra regioni, in relazione alle diverse esigenze di prevenzione e alle particolari condizioni ambientali e sociali.

Art. 132.

(Collegamento con l'Ufficio sicurezza interregionale)

1. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze opera in collegamento con l'Ufficio sicurezza interregionale, al fine del coordinamento delle attività di sicurezza con quelle sanitarie di prevenzione delle tossicodipendenze, da parte degli organi preposti alla sicurezza, e con riferimento alle attività effettuate dai corrispondenti uffici regionali delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

2. L'ufficio interregionale di cui al comma 1 opera altresì in collegamento con gli Uffici sicurezza provinciali e regionali, con riferimento alle attività di prevenzione da effettuare negli ambiti regionali e provinciali di propria competenza, al fine di concordare le direttive da impartire agli Uffici sicurezza di altre regioni, per l'organizzazione dei servizi compositi con gli operatori sanitari e volontari, volti alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze ed al controllo delle stesse.

3. Con appositi accordi presso l'ufficio interregionale di prevenzione di cui al comma 1, si provvede alla definizione, tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, di un sistema uniforme di interventi diretti a prevenire le tossicodipendenze e al recupero dei vari livelli di intossicazione, analogamente a quanto previsto per ciascun ufficio regionale nei confronti di quelli provinciali.

Art. 133.

(Sperimentazione di nuove tecniche)

1. L'ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze sovrintende alla sperimentazione di nuove tecniche di prevenzione, di recupero e di individuazione delle tossicodipendenze, anche ai fini della loro applicazione nelle altre regioni dello stesso settore di decentramento nazionale, cui provvede il medesimo ufficio interregionale mediante l'invio di proprio personale.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 forma oggetto di verifica della validità dei piani regionali, nei quali gli eventuali risultati della sperimentazione stessa erano stati posti fra gli obiettivi del piano.

Art. 134.

(Settori di decentramento provinciale)

1. La pianificazione in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze in ambito provinciale è predisposta sulla base dei settori di decentramento provinciali che corrispondono alle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 122, comma 1.

2. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia redige il piano relativo al proprio territorio e ne cura l'attuazione, in coordinamento con le altre aziende sanitarie locali della provincia.
3. Previe intese con l'Ufficio sicurezza regionale, gli uffici per la prevenzione delle tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali individuano i flussi di transito e le aree di traffico e di spaccio degli stupefacenti, ai fini di cui all'articolo 122, commi da 2 a 6.
4. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia attiva le necessarie intese con i corrispondenti uffici delle aziende sanitarie locali provinciali, al fine di impiegare uniformi sistemi di prevenzione e di recupero in ambito provinciale.
5. Ai fini di cui al comma 4, l'ufficio di prevenzione dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia acquisisce preventivamente l'intesa con il corrispondente ufficio del capoluogo di regione, in modo da salvaguardare l'uniformità di cui allo stesso comma 4 in tutte le province della regione.
6. Il piano predisposto, ai sensi del presente articolo, dall'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia costituisce l'indicazione dei criteri cui devono attenersi i competenti uffici delle aziende sanitarie locali della provincia nella programmazione e nell'attuazione degli interventi di propria competenza.

Art. 135.

(Punti sensibili della provincia)

1. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia determina i punti sensibili situati nel territorio del capoluogo stesso, come definiti ai sensi dell'articolo 122, comma 5, nei quali effettuare il controllo per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti.

2. L'indicazione dei punti sensibili di cui al comma 1 è trasmessa alle aziende sanitarie locali della provincia, al fine dell'adozione delle conseguenti misure di controllo.
3. I controlli nei punti sensibili sono attuati secondo metodi e criteri uniformi in tutto il territorio provinciale, sulla base dei criteri definiti nel piano regionale di cui all'articolo 122, comma 6. A tal fine, sono adottate le necessarie intese preventive fra gli uffici di prevenzione delle aziende sanitarie locali di una stessa provincia.

Art. 136.

(Organizzazione dei capisaldi)

1. L'ufficio per la prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia definisce la programmazione degli interventi di propria competenza sulla base della dislocazione nel proprio territorio dei capisaldi della prevenzione, di cui all'articolo 125.

Art. 137.

(Servizi semplici e compositi)

1. Gli uffici per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale organizzano, nel territorio di propria competenza, i servizi semplici e compositi di prevenzione, come definiti ai sensi dell'articolo 124.

2. I servizi di cui al comma 1 sono predisposti in modo uniforme in tutto l'ambito provinciale, attraverso l'azione di coordinamento dell'ufficio prevenzione dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia.
3. Gli uffici di prevenzione delle aziende sanitarie locali della provincia operano in costante collegamento con i Commissariati di zona di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base delle direttive emanate dalla questura del capoluogo di provincia al fine del coordinamento dei relativi interventi, anche in riferimento alle attività espletate dalle Forze di polizia nell'ambito dei servizi compositi di prevenzione.

Art. 138.

(Collegamento con le confessioni religiose)

1. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze di ciascuna azienda sanitaria locale adotta le opportune intese con gli organi provinciali delle confessioni religiose presenti nel territorio della provincia, al fine di stabilire comuni criteri di intervento, ai sensi dell'articolo 123, commi 4 e 5.

2. Nelle intese di cui al comma 1 può essere prevista l'attivazione di interventi congiunti con il personale delle aziende sanitarie locali per la prevenzione delle tossicodipendenze, aventi ad oggetto l'effettuazione di controlli periodici, il supporto agli accompagnatori, gli aiuti psicologici, le informazioni comportamentali.

Art. 139.

(Tecniche di intervento)

1. Le tecniche di intervento per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze sono adottate uniformemente in ogni provincia, in base alle direttive regionali definite ai sensi dell'articolo 126.

2. L'applicazione di nuove tecniche di intervento, di carattere psicologico, morale e comportamentale, è sottoposta a verifica sotto il profilo della validità degli effetti che esse determinano nei confronti dei soggetti tossicodipendenti.
3. L'ufficio per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale del capoluogo di provincia, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, acquisisce le tecniche di intervento di cui al comma 2 e le trasmette al corrispondente ufficio di coordinamento regionale, al fine della sua ulteriore applicazione in altri ambiti provinciali della stessa o di altre regioni.

Art. 140.

(Obiettivi provinciali)

1. Gli obiettivi della programmazione relativa alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze in ambito provinciale sono i seguenti:

a) la diminuzione dei decessi e delle conseguenze permanenti sullo stato di salute dei tossicodipendenti;

b) la progressiva riduzione dell'uso di droghe pesanti, fino alla totale eliminazione del loro uso non terapeutico.

2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è valutato in relazione alle tecniche utilizzate e all'impiego di nuove tecniche, che suggeriscano l'eventuale ampliamento degli obiettivi stessi.

Art. 141.

(Compensi e riconoscimenti)

1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 140, comma 1, lettere *a)* e *b)*, valutato sulla base di precise statistiche predisposte dal competente ufficio di ciascuna azienda sanitaria locale, comporta l'erogazione, a fine anno, di un compenso aggiuntivo per tutti gli operatori dipendenti dalla medesima azienda sanitaria locale.

2. Per il personale volontario e per quello delle Forze di polizia che collabora con la struttura sanitaria, il raggiungimento degli obiettivi richiamati al comma 1 comporta l'attribuzione dei riconoscimenti sociali e morali di cui al comma 3, nonché la corresponsione di compensi in natura, quali soggiorni gratuiti di breve o media durata in località del territorio nazionale o di altri Paesi, ovvero agevolazioni nell'acquisto di beni mobili e immobili, o possibilità di richiedere mutui a tassi più agevolati di quelli correnti sul mercato.

3. I conferimenti morali e sociali, di cui al comma 2, consistono nel riconoscimento pubblico e nella possibilità di fregiarsi con distintivi e decorazioni che indicano le attività sociali prestate per solidarietà da parte del personale volontario.

Art. 142.

(Direzione generale prevenzione e recupero delle tossicodipendenze del Ministero della salute)

1. Organo di coordinamento nazionale delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze è la direzione generale prevenzione e recupero delle tossicodipendenze del Ministero della salute, articolata nei settori nord, centro e sud Italia.

2. La direzione generale – settore centro Italia, di cui al comma 1, svolge le funzioni dell'ufficio interregionale di prevenzione e recupero per le regioni ricomprese nella competenza territoriale del medesimo settore.

3. La direzione generale – settori nord Italia e sud Italia, di cui al comma 1, opera, sulla base della programmazione predisposta dal settore centro Italia, con le medesime funzioni indicate dal comma 2 per il predetto settore.

Art. 143.

(Piano sicurezza e progetto tutela del decoro dell'ambiente urbano)

1. La programmazione dell'attività di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze è predisposta sulla base degli indirizzi generali di programmazione delle attività di sicurezza previsti

dalla presente legge, con riferimento alla disponibilità di strutture e di personale delle Forze di polizia, adibito a complemento delle attività di competenza delle strutture sanitarie.

2.L'attuazione del progetto tutela del decoro dell'ambiente urbano, con riferimento alle attività relative alla prevenzione delle tossicodipendenze, è effettuata in coincidenza temporale con l'attuazione della presente legge, ovvero in fasi successive, al fine del migliore utilizzo dei mezzi e del personale necessari per il raggiungimento degli obiettivi concreti di tutela del decoro dell'ambiente urbano.

IL COSTO DEL PROGETTO SICUREZZA

Art. 144.

(Costo zero del progetto sicurezza)

3.Al fine di non gravare sul bilancio dello Stato con il pagamento delle spese occorrenti per impiegare personale civile nei servizi amministrativi e burocratici di polizia ora svolti da appartenenti alle forze dell'ordine, viene impiegato il sistema di distaccare da uffici pubblici nazionali, regionali, provinciali e comunali, personale amministrativo, che possa svolgere le funzioni citate non di polizia attiva. In questo modo il costo del progetto sicurezza è nullo.

INDICE DEL PROGETTO SICUREZZA

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO SICUREZZA: STRUTTURA, ORGANI E FUNZIONI

Art. 1. *Confederazione delle Forze di polizia*

Art. 2. *Funzioni e organizzazione dell'Ufficio sicurezza provinciale)*

Art. 3. *Dirigenti di divisione degli Uffici di sicurezza*

Art. 4. *Distaccamenti della Polizia stradale e stazioni dei carabinieri*

Art. 5. *Divisione amministrativa*

Art. 6. *Direzione dei dirigenti*

Art. 7. *Comitato provinciale delle Autorità*

Art. 8. *Comitato regionale delle Autorità*

Art. 9. *Comitato interregionale delle Autorità*

Art. 10. *Comitato nazionale delle Autorità*

Art. 11. *Riserva di posti*

Art.12. *Funzioni di polizia di frontiera*

Art. 13. *Ufficio disciplina*

Art. 14. *Funzioni e organizzazione dell'Ufficio sicurezza regionale*

Art. 15. *Struttura dell'Ufficio sicurezza regionale*

Art. 16. *Sperimentazione*

Art. 17. *Reparti mobili*

Art. 18. *Settori di decentramento nazionale*

Art. 19. *Uffici sicurezza interregionali*

Art. 20. *Organi e funzioni*

Art. 21. *Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza*

Art. 22. *Funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza*

Art. 23. *Efficacia di norme*

ORDINAMENTO OPERATIVO DEL PROGETTO SICUREZZA: LE ATTIVITA' DI PIANO UTILI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA DIMINUZIONE DEL CRIMINE

Art. 24. *Caratteri della pianificazione*

Art. 25. *Circoscrizioni territoriali in cui operano polizia di Stato e Arma dei carabinieri*

Art. 26. *Contenuto dei piani di sicurezza*

Art. 26 bis *Piani di sicurezza delle prime tre divisioni prevenzione degli uffici sicurezza provinciali, regionali e interregionali e relativi al crimine organizzato e al terrorismo*

Art. 27. *Obiettivi dei piani di sicurezza*

Art. 27 bis *Ufficiali e Agenti di P.G. a competenza limitata*

Art. 27 ter *Organizzazione delle strutture tecniche*

Art. 28. *Sostituzione della direzione dei dirigenti*

Art. 29. *Unificazione degli istituti di istruzione delle Forze di polizia*

Art. 29 bis *Personale di sesso femminile*

Art. 30. *Unificazione dei Gabinetti di polizia scientifica*

Art. 31. *Competenze dei Gabinetti interregionali*

Art. 32. *Dirigenti tecnici*

Art. 33. *Sperimentazione dei servizi di polizia scientifica*

Art. 34. *Struttura burocratica delle polizia scientifica*

Art. 35. *Statistica dei reati*

Art. 36. *Strumenti e materiali*

Art. 37. *Direzione dei Gabinetti di polizia scientifica*

Art. 38. *Funzioni dei medici della confederazione delle Forze di polizia*

Art. 39. *Aggiornamento professionale*

Art. 40. *Coordinamento regionale*

Art. 41. *Funzioni del medico di zona*

Art. 42. *Settori di specializzazione*

Art. 43. *Visite mediche agli appartenenti alle Forze di polizia*

Art. 44. *Accertamenti sanitari per i cittadini non italiani*

Art. 45. *Compiti del medico di zona nel settore delle tossicodipendenze*

Art. 46. *Funzioni dei medici di reparto*

Art. 47. *Interventi dei medici della confederazione nelle sofisticazioni alimentari*

POLIZIA SEGRETA

Art. 48. *Istituzione della Polizia segreta*

Art. 49. *Articolazione regionale e interregionale della Polizia segreta*

Art. 50. *Requisiti anagrafici e di servizio degli operatori della Polizia segreta*

Art. 51. *Organici della Polizia segreta*

Art. 52. *Interdipendenza tra i nuclei della Polizia segreta*

Art. 53. *Direzione dei dirigenti dei nuclei interregionali*

Art. 54. *Divisioni regionali della Polizia segreta*

Art. 55. *Dipendenza degli operatori della Polizia segreta e il coordinamento*

Art. 56. *Obiettivi e piani di sicurezza*

Art. 56 bis *Controllo della commissione di vigilanza*
Art. 56 ter *Statistica delle attività illecite riguardanti il terrorismo e la criminalità organizzata*

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 57. *Articolazione delle fasi di unificazione*

Art. 58. *Dipendenza strutturale dei servizi speciali di polizia giudiziaria*

Art. 59. *Istituzione del Consiglio superiore di polizia*

Art. 60. *Composizione del Consiglio superiore di polizia*

Art. 61. *Unificazione dei servizi speciali di polizia giudiziaria*

Art. 62. *Organici*

Art. 63. *Commissione di vigilanza*

Art. 64. *Composizione della commissione di vigilanza*

Art. 65. *Modalità dei controlli della commissione di vigilanza*

Art. 66. *Controllo dei servizi resi dalle imprese private*

Art. 67. *Divise e distintivi*

Art. 68. *Richieste di intervento*

Art. 69. *Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a competenza limitata*

Art. 70. *Personale dei corpi di guardia*

Art. 71. *Servizio attivo*

Art. 72. *Indennità e pensionamento oltre i quarantacinque anni*

Art. 73. *Possibilità di impiego oltre i quarantacinque anni di età*

Art. 74. *Titolo di studio degli aspiranti allievi agenti della confederazione delle Forze di polizia*

Art. 75. *Espletamento del servizio presso gli istituti di istruzione*

Art. 76. *Controllo delle Forze di polizia*

Art. 77. *Smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza*

Art. 78. *Indennità per i rappresentanti sindacali*

Art. 79. *Servizio degli operatori di sesso femminile*

Art. 80. *Impiego delle Forze armate nei servizi di sicurezza*

Art. 80 bis *Rete preventiva della forze armate all'interno delle imprese per la lotta contro il crimine organizzato*

Art. 81. *Aggiornamento professionale*

Art. 82. *Indennità e stipendi*

Art. 83. *Unificazione delle Forze di polizia*

Art. 84. *Passaggio alle dipendenze del Ministero dell'interno*

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE

Art. 84 bis *Divieto di prostituzione*
Art. 84 ter *Misure amministrative e penali.*
Art. 84 ter 1 *Visite mediche e sanzioni penali*
Art. 84 ter 2 *Imprese e cooperative di servizi ricreativi sessuali*
Art. 84 ter 3 *Accordi tra settori di decentramento provinciale*
Art. 84 ter 4 *Accordi interprovinciali*
Art. 84 ter 5 *Registrazione delle imprese e imposizione fiscale*
Art. 84 ter 6 *Luoghi di esercizio della prostituzione*

Art. 84 ter 7 *Accettazione nelle aree produttive*

Art. 84 ter 8 *Accordi di settore di decentramento provinciale e interprovinciali*

Art. 84 ter 9 *Visite mediche periodiche*

Art. 84 ter 10 *Medici adibiti al controllo*

Art. 84 ter 11 *Periodicità dei controlli*

Art. 84 ter 12 *Controllo dei locali ove si esercita la prostituzione*

Art. 84 ter 12 A *Controlli di P.S.*

Art. 84 ter 13 *Licenza di esercizio di attività di impresa*

Art. 84 ter 14 *Requisiti per il rilascio delle licenze*

Art. 84 ter 15 *Servizi d'ordine*

Art. 84 ter 16 *Obbligo di vigilanza privata*

Art. 84 ter 17 *Segnalazione di anomalie*

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESENZA DI EXTRACOMUNITARI E INDIGENTI

Art. 85 A 1 *Stranieri che possono permanere sul territorio italiano*

Art. 85 A. *Numero massimo di extracomunitari*

Art. 85 B . *Centri di accoglienza nei Paesi rivieraschi dell'Africa*

Art. 85 C. *Presidio delle forze armate della Comunità mondiale dei centri di accoglienza*

Art. 85 D. *Prevenzione e repressione dei reati commessi dai trafficanti di esseri umani con gli agenti provocatori*

Art. 85 E . *Creazione delle strutture produttive nei Paesi in via di sviluppo*

Art. 85 F. *Eliminazione di baracche ed altri alloggi precari*

Art. 86. *Previsione di centri di accoglienza o tendopoli nei piani regolatori cittadini*

Art. 87. *Pianificazione della costruzione dei centri di accoglienza e delle tendopoli*

Art. 88. *Ristrutturazione delle baracche*

Art. 88 bis *Il controllo del rispetto delle norme igieniche nelle baraccopoli, con riferimento ai servizi igienici e allo smaltimento dei rifiuti*

Art. 89. *Accampamenti in* roulotte

Art. 90. *Divieto di occupazione dello spazio pubblico per i soggetti che dimorano in tendopoli o in altri alloggi mobili*

Art. 91. *Sanzioni penali per gli indigenti che occupano il suolo pubblico*

Art. 92. *Sanzioni amministrative per l'illecita occupazione di stazioni ferroviarie e di autocorriere*

Art. 93. *Divieto di accattonaggio*

Art. 94. *Termine di efficacia dei divieti*

Art. 95. *Legittima difesa putativa*

Art. 96. *Offerte per gli indigenti*

Art. 97. *Collegamento con le confessioni religiose*

Art. 98. *Numero massimo di assistiti*

Art. 99. *Censimento dei residenti nelle abitazioni precarie*

Art. 100. *Ricettività delle strutture di accoglienza*

Art. 101. *Collegamento con l'Ufficio sicurezza provinciale*

Art. 102. *Divieto di occupazione di suolo pubblico*

Art. 103. *Extracomunitari privi di documenti e di mezzi di sostentamento*

Art. 104. *Rifiuto di lasciare il territorio italiano e reiterata presenza*

Art. 104 bis *Visite periodiche agli indigenti*

Art. 104 ter *Il controllo delle forze armate e della P.S.*

Art. 105. *Accordi provinciali in materia di dimore per indigenti nei piani regolatori*

I COROLLARI DEL PROGETTO SICUREZZA: LA TUTELA DALLE TOSSICODIPENDENZE

Art. 106. *Divieto di uso di sostanze stupefacenti*

Art. 107. *Casi in cui il lavoro sociale sostituisce la sanzione amministrativa*

Art. 107 bis *Formulazione della diagnosi da parte della struttura sanitaria competente*

Art. 108. *Interventi per il recupero dei tossicodipendenti*

Art. 109. *Casi di recidività e di difficoltà di attuazione del programma terapeutico*

Art. 110. *Misure di prevenzione*

Art.110 bis *Compiti delle forze dell'ordine*

Art. 111. *Collaborazione con il volontariato e il privato sociale*

Art. 112. *Protocollo di intervento per gli oppiacei*

Art. 113. *Protocollo per il volontariato*

Art. 114. *Formazione del personale volontario*

Art. 115. *Uffici delle ASL competenti per l'organizzazione della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze*

Art. 116. *Schede mediche*

Art. 116 bis *Tesserino magnetico e accompagnatore*

Art. 117. *Droghe artificiali*

Art. 118. *Numero azzurro*

Art. 119. *Accordo sul programma di disintossicazione*

Art. 120. *Rete preventiva delle forze dell'ordine e del volontariato*

Art. 121. *Ufficio interregionale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze*

Art. 122. *Piano regionale*

Art. 123. *Collegamento con l'Ufficio sicurezza regionale*

Art. 124. *Servizi semplici e compositi*

Art. 125. *Capisaldi della prevenzione*

Art. 126. *Tecniche di intervento*

Art. 127. *Accordi interregionali per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze*

Art. 128. *Settori di decentramento nazionale*

Art. 129. *Individuazione dei punti sensibili da proteggere*

Art. 130. *Collegamento tra province e regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale*

Art. 131. *Servizi semplici e compositi di prevenzione e recupero*

Art. 132. *Collegamento con l'Ufficio sicurezza interregionale*

Art. 133. *Sperimentazione di nuove tecniche*

Art. 134. *Settori di decentramento provinciale*

Art. 135. *Punti sensibili della provincia*

Art. 136. *Organizzazione dei capisaldi*

Art. 137. *Servizi semplici e compositi*

Art. 138. *Collegamento con le confessioni religiose*

Art. 139. *Tecniche di intervento*

Art. 140. *Obiettivi provinciali*

Art. 141. *Compensi e riconoscimenti*

Art. 142. *Direzione generale prevenzione e recupero delle tossicodipendenze del Ministero della salute*

Art. 143. *Piano sicurezza e progetto tutela del decoro dell'ambiente urbano*

IL COSTO DEL PROGETTO SICUREZZA

Art. 144. *Costo zero del progetto sicurezza*

COSTITUZIONE CONFEDERALE DEGLI STATI DEL SUD AMERICA (CSSA)

Sintesi della Costituzione

La Costituzione confederale degli Stati del Sud America è un complesso di norme giuridiche che crea il futuro Stato confederale.

Questo insieme normativo è la diretta derivazione **del trattato** sul nuovo modello di Stato italiano ideato dal gruppo **Atlante 2000** del Veneto (Italia), che ha portato alla previsione del funzionamento dello Stato cooperativo federale italiano.

La Costituzione confederale del Sud America è divisa in **4 parti**:

1) – La prima è denominata **principi fondamentali** ed operativi, comprendendo anche i principi operativi relativi all'organizzazione dello Stato confederale nei suoi organi di governo.
2) – La seconda è rivolta alla tutela dei **diritti dell'uomo** per l'attuazione concreta della solidarietà politica, economica e sociale.
3) – La terza prevede lo sviluppo per progetti della confederazione con le relative attività della **Camera degli Stati** e delle **imprese del Sud America** riferite ai progetti economici e di ogni altro tipo di loro competenza. .
4) – La quarta comprende le norme di **funzionamento** degli organi istituzionali della confederazione.

Tutta la Costituzione ha nel suo interno norme giuridiche caratterizzate da estrema **concretezza** ed operatività, proprio per indicare agli Stati membri che ciò che cambia le condizioni di vita e gli aspetti economici, sociali, produttivi delle popolazioni dell'Europa è

dato dalla realizzazione dei **progetti** di trasformazione della realtà attuale dei rapporti intersoggettivi, intercomunali, interregionali e interstatali.

Per questo sono stati indicati nella Costituzione i **progetti** che dovranno essere attuati in futuro e che saranno gli artefici della elevazione della civiltà di ogni Stato, fino a farla arrivare a livelli elevatissimi, che sono raggiungibili con la nuova organizzazione ideata prima con il trattato sul **nuovo modello** di Stato italiano e ora con l'applicazione e adattamento di tale organizzazione alla realtà più vasta degli stati del Sud America.

E' la **concretezza** allora che caratterizza la Costituzione . Essa si può notare sia nei principi fondamentali che nelle parti successive, per livelli.

1° Livello :

Nei principi fondamentali vi è la struttura della nuova confederazione degli Stati del Sud America, i cui Stati membri sono divisi in **tre settori internazionali** di decentramento nord, centro e sud America Latina. Per essi è prevista la possibilità di formare **nuove aggregazioni** di regioni, derivanti da fusioni di quelle esistenti o da una diversa articolazione territoriale, secondo la proposta di organi istituzionali e dopo l'esito positivo di un referendum delle popolazioni interessate.

Vi è il principio ordinatore della **solidarietà** e **democrazia economica** da attuare ora concretamente.

La libertà è intesa come condizione necessaria per essere effettivo diritto dell'uomo e per l'esercizio degli altri diritti della persona; venendo ad indicare quindi gli strumenti concreti per renderla acquisibile da tutti.

2° livello:

Il secondo livello di concretezza è quello che riguarda i **principi operativi** che pongono le condizioni perché gli Stati del Sud America operino e interagiscano in condizioni di **parità**, tra soggetti autonomi aventi ciascuno un peso eguale a quello di ogni altro Stato.

Questo livello è riferito anche al principio che per ottenere l'unione politica confederale degli Stati del Sud America, occorre procedere in primo luogo e all'inizio del processo di unificazione politica, all'unione degli uffici interregionali delle strutture della forze armate dei vari Stati, delle forze di polizia, degli organi preposti alla tutela dell'ambiente e della scuola. In modo da ottenere subito un unico esercito, aviazione e marina militare del Sud America, una unica polizia federale, un'unica struttura di tutela dell'ambiente e dell'istruzione scolastica.

Aggiungasi che per ottenere un armonico funzionamento degli organi del potere legislativo ed esecutivo della Confederazione del Sud America, occorre che vi siano dei collegamenti tra il potere legislativo e legislativo della confederazione con quelli dei vari Stati componenti la stessa.

Altro principio operativo fondamentale cardine e concreto della nuova organizzazione degli Stati del Sud America è dato dalla pianificazione delle attività statali, tali cioè che dalla programmazione delle attività dei vari Ministeri e del potere legislativo della confederazione, derivi quella superiore efficienza dello Stato che è garanzia di perseguimento e raggiungimento di un benessere economico e sociale per i cittadini degli Stati del Sud America sempre più elevato.

3° livello:

La concretezza di funzionamento dell'organizzazione della Confederazione di Stati del Sud America acquista il suo aspetto più caratteristico nella parte di ordine progettuale. E' questa quella che riguarda la tutela dei **diritti umani**, la quale deve contenere per ciascuno di essi gli strumenti concreti che li rendano esercitabili dai cittadini della confederazione. Gli strumenti concreti di controllo e di pianificazione del loro sviluppo e progresso sono dati dai controlli, che effettueranno i Ministeri dell'Interno, della salute e della pubblica istruzione della confederazione, per far si che i diritti inviolabili dell'uomo siano concretamente garantiti e non solo in teoria. Gli esiti di tali controlli programmati annualmente e poliennalmente sono illustrati in periodiche riunioni che i Ministeri citati faranno presso le Camere del Parlamento confederale del Sud America.

4° livello:

La concretezza e lo sviluppo perseguiti per obiettivi da raggiungere, arrivano al loro massimo con la parte seconda denominata **diritti e doveri** di efficienza della **Camera degli Stati e delle imprese della confederazione di Stati del Sud America.**

Qui sono contenuti **tutti i progetti** di trasformazione della realtà sociale e politica attuale, che condurranno a quello Stato confederale sudamericano più evoluto, la cui civiltà superiore sarà la nuova forza, che darà automatismo allo sviluppo sociale e produttivo al pari di tutte le attività prettamente scientifiche.

Si inizia con il **progetto sicurezza** che non è il progetto più importante ma quello più urgente perché dalla sua attuazione, deriva la tranquilla e pacifica convivenza di tutti i cittadini e dei residenti sul territorio del Sud America.

Quella **tranquillità concreta** da cui deriva lo sviluppo economico, sociale e politico di livello molto elevato, che è suscettibile di un progresso esponenziale sempre più celere e sempre più articolato nelle sue possibilità concrete di soddisfare le esigenze di benessere dei cittadini e delle persone.

I progetti citati sono distinti in progetti economici di competenza della Camera delle imprese sudamericane e tutti gli altri di competenza della Camera degli Stati.

5° livello:

Il quinto livello di concretezza è quello che riguarda il **funzionamento** degli organi di governo della Confederazione Sudamericana e che è stato ben previsto nella Costituzione.

Se si vuole giungere ad uno Stato efficiente che ponga obiettivi di sviluppo e sappia raggiungerli in tempi brevi, occorre che i suoi organi di governo siano **efficienti** e per essere tali devono possedere alte **capacità progettuali.**

Per questo è stata prevista l'operatività di un organo costituzionale non esistente attualmente nelle Costituzioni dello Stato italiano e anche in quelle di altri Stati. Si tratta dell'associazione internazionale di imprese del Sud America e di

ordini professionali, che ha il compito di porre gli obiettivi di sviluppo all'inizio di ogni legislatura alle Commissioni della Camera degli Stati e delle imprese, indicando anche la necessaria pianificazione che dovrà caratterizzare l'attività normativa delle stesse commissioni.

Se le indicazioni dell'Associazione internazionale di imprese e di ordini professionali non venissero seguite dalle commissioni parlamentari citate; la stessa associazione può chiedere lo scioglimento delle Camere e l'indizione di nuove elezioni.

Tale decisione dovrà essere eseguita se avrà esito positivo il referendum dei cittadini del Sud America, i quali cioè ratificheranno tale decisione dell'associazione internazionale di imprese, con il loro consenso espresso nel referendum citato.

Tale referendum valutativo dell'attuazione delle norme della Costituzione avverrà comunque ogni terzo anno di legislatura, per valutare il rispetto della sua attuazione come previsto nelle fasi indicate dalla stressa. Anche in questo caso se i cittadini elettori sovrani daranno un giudizio negativo sull'attuazione della stessa Costituzione, il Parlamento confederale Sud Americano verrà sciolto e indette nuove elezioni.

6° livello:

Il sesto livello di concretezza riguarda la previsione delle funzioni del Capo dello Stato che è costituito da tre membri, dei quali uno è competente a tenere i rapporti con la Camera delle imprese, uno con la Camera degli Stati e uno a coordinare la complessa attività pianificatoria della Confederaizone.

A questo criterio di concretezza si aggiunge quello relativo alla sperimentazione della legge prima di divenire definitiva.

7° livello

Il settimo livello riguarda le alte qualità progettuali che debbono possedere i rappresentanti dei cittadini degli Stati della confederazione del Sud America. In un primo momento si può prevedere che il 10 per cento dei parlamentari del Parlamento confederale, abbia requisiti di capacità professionali e quindi titoli accademici culturali elevati, ma soprattutto si deve trattare di requisiti relativi alla capacità di saper progettare le trasformazioni dello Stato e della sua organizzazione, rilevabili dal curriculum di tali professionisti.

Questi diverrebbero i capi progetto e utilizzerebbero per finalità progettuali la struttura tecnica del parlamento confederale, che viene nominata a seguito di concorso ad ogni inizio di legislatura. Sarebbero scelti ed eletti per competenze specifiche nelle materie che riguardano l'organizzazione dello Stato nelle varie attività di produzione di beni e servizi,

E' stato pertanto previsto che il 90 per cento degli eletti dai cittadini non abbia questi elevati requisiti tecnici, e quindi possa diventare rappresentante dei cittadini al Parlamento sudamaricano; ma per i **deputati popolari** il punto di riferimento sarà dato dai deputati eletti tecnici competenti. Essi saranno i capo

progetto ed orienteranno l'attività politica relativa secondo i criteri più efficaci di trasformazione e aumento dell'efficienza statale in relazione ad una progettazione sempre più elevata da loro ideata e assistita dalla struttura tecnica citata, di cui usufruisce il Parlamento per attuare il nuovo e concreto principio dello sviluppo per progetti. Ciò avverrà con i programmi di riforma base indicati nell'attuale Costituzione della confederazione sudamericana, per poi aggiungerne altri in relazione alle esigenze e alla evoluzione della società dell'America Latina. .

La Costituzione della confederazione degli Stati dell'America latina è quindi principalmente uno strumento di organizzazione delle funzioni pubbliche e private più elevato di quello degli Stati attuali e per questo motivo **si proietta** verso **il futuro** che riserverà agli Stati del Sud America per questa nuova ed elevata capacità progettuale degli appartenenti ai tre poteri costituzionali, prospettive di sviluppo elevatissime. Esse saranno capaci di cancellare le anomalie di funzionamento degli Stati attuali e i danni economici, fisici, materiali e morali elevati che tali anomalie si trascinano.

8° livello:

L'ultimo livello di concretezza non poteva non prevedere alla fine la **fissazione dei tempi** per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo superiore e di funzionamento elevati della Confederazione degli Stati dell'America Latina.

Tali tempi **non sono** tassativi; tuttavia vengono articolati secondo una successione che è rigorosa nel rispetto delle scadenze diversificate ma giustificate da altrettanto rigidi principi scientifici e razionali.

GRUPPO ATLANTE 2000
(VENETO – ITALIA)

INDICE DELLA COSTITUZIONE CONFEDERALE DEGLI STATI DEL SUD AMERICA (CSSA)

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Costituzione della confederazione degli Stati del Sud America Art. 1
- Stati dei settori di decentramento internazionale 2
- Circoscrizioni statali e formazione di nuove Regioni 3
- Libertà e sicurezza 3 bis
- Procedura per la proposta ed approvazione popolare 4
- La solidarietà e la democrazia economica 5
- Sovranità nazionale e internazionale 6
- Attuazione della democrazia economica 7
- La libertà nel maggior benessere dei cittadini 8
- Aumento della produzione ed eliminazione della disoccupazione 9
- Decentramento nazionale e coordinamento internazionale 10
- Tutela delle minoranze linguistiche 11
- Le confessioni religiose e la collaborazione con gli Stati del Sud America 12
- Promozione della cultura e trasformazioni urbanistiche 13
- Condizione giuridica dello straniero 14
- Nuova organizzazione della struttura di difesa militare 15
- La bandiera della confederazione come simbolo di unità 16

PRINCIPI OPERATIVI

- L'unificazione degli Stati del Sud America nei tre settori di attività umane 17
- La parità tra gli Stati del Sud America 18
- Funzionamento dell'ordinamento. Potere legislativo 19
- Funzionamento dell'ordinamento. Potere esecutivo: La Commissione e il Consiglio dei Ministri 20
- Funzionamento dell'ordinamento. Il potere esecutivo e l'unione degli Uffici interregionali 21
- Funzionamento dell'ordinamento. Il potere esecutivo e l'attuazione Concreta dell'aiuto e soccorso 22
- Funzionamento dell'ordinamento. Gli organi del potere giudiziario Europeo 23
- Principi di funzionamento immediato e concreto della confederazione degli Stati del Sud America 24

POTERE LEGISLATIVO – Principi operativi

- Composizione del potere legislativo confederale Art. 25
- Materie di competenza della Camera degli Stati 26
- Materie di competenza della Camera delle imprese del Sud America 27
- Coordinamento internazionale 27 bis
- Collegamento con i Parlamenti di ciascuno Stato dei settori di decentramento internazionale 27 ter

POTERE ESECUTIVO

- Composizione del potere esecutivo 28
- Competenza della Commissione confederale 29
- Coordinamento internazionale 29 bis
- Collegamento con il potere esecutivo degli Stati di ciascun settore di decentramento internazionale 29 ter

POTERE GIUDIZIARIO

- Principi di operatività della magistratura 30
- Principio di celerità 31
- Principio dell'efficienza 32
- Coordinamento internazionale e direttive agli Stati di ciascun settore di decentramento internazionale per gli organi del potere giudiziario. 32 bis

PARTE PRIMA

LA TUTELA CONCRETA DEI DIRITTI UMANI E L'ATTUAZIONE DELLA SOLIDARIETA' CONCRETA

TITOLO I

Rapporti civili

- Inviolabilità della libertà personale Art. 33
- Inviolabilità del domicilio 34
- Libertà di circolazione e interscambi sociali 35
- Diritto di riunione 36

- Libertà di associazione e associazioni produttive 37
- Libertà di religione e associazioni di carattere ecclesiastico 38

- Libertà di pensiero e circoli di informazione 39
- Capacità giuridica, prestazioni personali, garanzia per il diritto alla difesa, giudice naturale e principio di legalità 40
- Estradizione del cittadino della Confederazione 41
- Responsabilità penale e misure di sicurezza 42

TITOLO II

RAPPORTI ETICO SOCIALI

- Diritti della famiglia 43
- Potestà dei genitori e tutela dei figli 44
- La famiglia e le attività sociali 45
- La tutela della salute e circoli sportivi 46
– La scuola e la sua organizzazione 47
- Obbligo scolastico 48

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

- Il lavoro e le attività sociali dei lavoratori proprietari 49
- La retribuzione e la ripartizione degli utili 50
- La regolamentazione delle condizioni di lavoro 50 bis
- La disciplina per l'assunzione della qualità di socio nelle imprese 50 ter
- Ufficio indigenti ed attività sociali 51
- Il Sindacato e la sua organizzazione 52
- I contratti collettivi dei Sindacati nazionali e i programmi 53
- Le strutture organizzative del Sindacato 54
- Requisiti dei rappresentanti sindacali 55
- Diritto allo sciopero 56
- Libertà dell'iniziativa economica privata 57
- Imprese internazionali 58
- Condizione privata della proprietà 59
- Condizione privata delle attività economiche della Confederazione di Stati del Sud America Art. 60

- Zone agricole 61
- Programma della trasformazione delle attività agricole 62
- Fasi della privatizzazione 63

- Piccoli operatori economici 64
- La solidarietà produttiva 65

- Gestione delle imprese internazionali 66
- Tutela del risparmio popolare e uffici attività sociali 67

TITOLO IV

Rapporti politici

- Elettori della confederazione degli Stati del Sud America 68
- Progressisti e tradizionalisti 69
- Diritto di petizione 70
- Accesso alle imprese e alle cariche elettive 71
- Servizio volontario di difesa 72
- Sistema tributario della confederazione del Sud America 73
- Fedeltà alla Costituzione 74

PARTE SECONDA

CAMERA DEGLI STATI

I DIRITTI E I DOVERI DI EFFICIENZA DEGLI STATI

- Necessità di stabilire l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato confederale con progetti organici. 74 bis

1) – PROGETTO SICUREZZA

- Precedenza del progetto sicurezza e del progetto difesa 75
- L'unione degli uffici interregionali delle forze di Polizia. L'AMERICAPOL 76
- Le attività delle polizie europee da uniformare per arrivare alla Polizia confederale degli Stati del Sud America 77
- Progetto sicurezza: criminalità organizzata. Attività da uniformare per arrivare alla Polizia confederale sudamericana 78
- Progetto sicurezza: regolamentazione della prostituzione. Art. 79

Attività da uniformare
- Progetto sicurezza: tutela dalle tossicodipendenze 80
- Tipologia delle attività da uniformare per la tutela dalle Tossicodipendenze 81
- Progetto sicurezza: Regolamentazione della presenza di Extracomunitari e indigenti. Attività da uniformare 82
- Formazione di una Polizia internazionale sudamericana. Competenze di AMERICAPOL 83

2) – PROGETTO DIFESA

- Attività da uniformare per il funzionamento delle forze armate Degli Stati del Sud America 84
- Tipologia delle attività devolute alle forze armate e principio informatore del loro utilizzo 85
- Giustizia militare e polizia militare 86
- Riforma operativa delle forze armate. Impiego civile 87
- Utilizzazione degli uffici interregionali delle forze armate degli Stati sudamericani 88
- Unione degli uffici interregionali degli eserciti sudamericani 89
- Unione degli uffici interregionali delle Marine militari degli Stati del Sud America 90
- Unione degli uffici interregionali per la flotta 91
- Unione degli uffici interregionali dell'aeronautica militare degli Stati del Sud America 92
- Direttive degli uffici interregionali di difesa 93

CAMERA DEGLI STATI

3) – PROGETTO GIUSTIZIA

- Principio informatore del progetto giustizia 94
- L'unione degli uffici interregionali giustizia penale. 1^ Divisione 95
- Unificazione degli uffici interregionali giustizia. 2^ Divisione 96
- Unificazione degli uffici interregionali. 3^ Divisione 97
- Unificazione degli uffici giustizia interregionali. 4^ Divisione 98
- Direttive degli uffici giustizia interregionali 99

4) – PROGETTO SCUOLA

- Principio informatore del progetto scuola, per le scuole di ogni E grado esclusa l'Università Art. 100
- Principio informatore del progetto scuola per l'istruzione universitaria 101
- Progetto scuola. Unificazione degli uffici scuola interregionali dei vari Stati sudamericani 102
- Organi direttivi ed organizzativi della struttura scolastica interregionale 103
- Progetto scuola. Direttive di organizzazione della didattica agli organi inferiori 104
- Direttive degli ISPRED sudamericani unificati 105

5) – PROGETTO SANITA' E RICERCHE MEDICHE

- Progetto sanità. Principio informatore 106
- Elementi del perfezionamento. Previsione della pianificazione 107
- Elementi del perfezionamento. Il coordinamento 108
- Elementi del perfezionamento. La pianificazione dell'incremento delle nascite 109
- Elementi del perfezionamento. La privatizzazione 110
- Unificazione degli uffici sanità interregionali (USIR) 111
- Direttive agli organi inferiori degli USIR 112

PROGETTO RICERCHE MEDICHE

- Principio informatore 113
- Obiettivo del progetto ricerche mediche 114
- 2° obiettivo del progetto ricerche mediche del gruppo "Atlante 2000" 115
- 3° obiettivo del progetto ricerche mediche 116
- 4° obiettivo del progetto ricerche mediche 117
- Unificazione degli uffici ricerche mediche interregionali (URMIR) 118
- Pianificazione delle ricerche mediche 119

6) – PROGETTO TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE E D URBANO

- Principio informatore ed obiettivi del progetto tutela dell'ambiente Naturale e d urbano (PTANU) Art. 121
- PTANU: Ordinamento organizzativo 122
- PTANU: ordinamento operativo 123
- PTANU. Unificazione degli uffici tutela dell'ambiente interregionali (UTANUIR) 124
- UTANUIR e direttive agli organi inferiori 125

7) – PROGETTO UFFICIO INNOVAZIONI

- Principio informatore del progetto innovazioni 126
- Unione degli uffici innovazioni interregionali 127
- Pianificazione delle innovazioni 128
- Direttive agli organi inferiori degli uffici innovazioni interregionali 129

8) – PROGETTO RIFORME SOCIALI ED ECONOMICHE

- Esigenza dell'esistenza di un organo che promuova le riforme sociali ed economiche 130
- Principio informatore del progetto riforme sociali ed economiche 131
- Unificazione degli uffici interregionali riforme sociali ed economiche 132

9) – PROGETTO AFFARI ESTERI

- Principio informatore del progetto affari esteri 133
- Unificazione degli uffici interregionali 134
- Rappresentanze degli AIRE interregionali dei tre settori nazionali per l'Italia 135
- Direttive degli AIRE interregionali da parte dell'AIRE centri del settore di decentramento nazionale 136
- Pianificazione delle attività relative agli affari esteri 137

10) – PROGETTO PREVIDENZA SOCIALE

- Principio informatore del progetto previdenza sociale 138
- L'abbassamento dell'età pensionabile in proporzione all'aumento di produttività 139

- Uniformità degli Stati del Sud America della previdenza sociale Art. 140
- Unificazione degli uffici interregionali Previdenza sociale 141
- Direttive agli organi inferiori 142
- Pianificazione del settore previdenza sociale 143

11) – PROGETTO TUTELA DELLA FAMIGLIA

- Principio informatore del progetto tutela della famiglia 144
- Invecchiamento delle classi della popolazione 145
- Progressiva diminuzione della popolazione 146
- Cambiamento sociale e culturale degli ordinamenti statali 147
- Attenuazione delle tradizioni degli Stati 148
- Unificazione degli uffici interregionali di tutela della famiglia 149

- Direttive agli organi inferiori 150
- Pianificazione dell'incremento delle nascite 151

12) – PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI

- Principio informatore 152
- Presupposti del progetto attività sociali 153
- Settori di intervento del progetto attività sociali 154
- Unificazione degli uffici interregionali indigenti ed attività sociali 155
- Utilità delle attività sociali per gli Stati del Sud America 156
- Direttive agli organi inferiori 157
- La terza zona degli uffici indigenti interregionali (UIIR) e degli Uffici Attività sociali interregionali (UASIR) 158

13) – PROGETTO CULTURA, INFORMAZIONE E RICERCA TEORICA

- Principio informatore del progetto cultura e informazione 159
- Principio informatore del progetto ricerca teorica 160
- Principio informatore delle attività alternative e dell'iscrizione sociale ai Circoli 161
- L'unione degli uffici interregionali 162
- Pianificazione e obiettivi di sviluppo del settore cultura e informazione 163

14) – PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO

- Principio informatore del progetto attività sportive e tempo libero 164
- Unione dei circoli interregionali attività sportive e ricreative 165

- La pianificazione delle attività sportive e ricreative Art. 166

15) – PROGETTO BELLE ARTI, MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DI STATO

- Principio informatore del progetto belle arti 167
- Principio informatore della sezione archivi di Stato 168
- Principio informatore della sezione Musei, biblioteche e pinacoteche 169
- Unificazione degli uffici interregionali e pianificazione 170

16) – PROGETTO NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI COMUNI DEGLI STATI DEL SUD AMERICA

- Principio informatore del progetto nuova organizzazione dei Comuni 171
- Organi provinciali 172

- Il coordinamento e la pianificazione 173
- Gestione degli organi provinciali 174
- Organi regionali 175
- Organi interregionali 176

17) – PROGETTO UFFICIO AL REGOLAMENTO

- Principio informatore 177
- Struttura provinciale, regionale e interregionale 178

18) – PROGETTO ANAGRAFE ECONOMICA, SOCIALE, CIVILE E PROFESSIONALE

- Principio informatore 179
- La trasparenza delle attività economiche 180
- La trasparenza professionale 181
- La trasparenza sociale 182
- L'unificazione degli uffici anagrafe interregionali 183
- La pianificazione delle attività dell'anagrafe 184

CAMERA DELLE IMPRESE DEGLI STATI DEL SUD AMERICA

I DIRITTI E DI DOVERI DI EFFICIENZA DELLE IMPRESE SUDAMERICANE

I PROGETTI ECONOMICI

- Necessità di costituire l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato Confederale con progetti organici 184 bis

1) – PROGETTO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

- Principio informatore ed obiettivi Art. 185
- Progetto occupazione. Unione degli uffici del lavoro interregionali 186
- Uffici del lavoro interregionali. Unità componenti 187
- Programmazione economica. Accordi sindacali 188
- Le direttive degli uffici del lavoro interregionali agli organi inferiori 189

2) – PROGETTO PROPRIETA' DELLE IMPRESE

- Progetto proprietà delle imprese. Principio informatore 190
- Unione degli uffici interregionali del progetto proprietà delle imprese 191
- La pianificazione della diffusione della proprietà delle imprese 192

3) – PROGETTO PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Principio informatore 193
- Unificazione degli uffici interregionali e gradualità della privatizzazione 194
- La pianificazione della privatizzazione della Pubblica amministrazione (P.A.) 195

4) – PROGETTO IMPOSIZIONE FISCALE

- Principio informatore del progetto imposizione fiscale 196
- Principio informatore del progetto imposizione fiscale. Carattere operativo. 197
- Unione degli uffici finanziari interregionali (che diverranno uffici finanziari internazionali UFIT) 198
- Pianificazione dell'armonizzazione dei sistemi impositivi europei 199

5) – PROGETTO FEDERALISMO FISCALE

- Stati cui si propone il progetto federalismo fiscale Art. 200
- Il decentramento con gli uffici finanziari interregionali (UFIR) 201
- Sperimentazione triennale e unione degli UFIR o UFIT (Uffici finanziari internazionali) 202
- I principi di operatività degli UFIR 203
- La pianificazione del decentramento fiscale 204

6) – PROGETTO ASSOCIAZIONI ECONOMICHE

- Principio informatore del progetto Associazioni economiche 205
- Unione degli uffici interregionali delle Associazioni economiche (UAEIR) 206
- La pianificazione economica degli UAEIR 207

7) – PROGETTO ATTIVITA' SINDACALI

- Principio informatore del progetto attività sindacali 208
- L'unione degli organi di funzionamento degli Stati si traduce in

azioni di solidarietà politica, economica e sociale 209
- Unione degli uffici attività sindacali interregionali (UASIR) 210
- La pianificazione delle attività degli UASIR 211

7 Bis) PROGETTO TUTELA DEL RISPARMIO

- I principi del progetto tutela del risparmio. 211 Bis
- L'eliminazione del signoraggio bancario 211 ter
- Coordinamento dell'investimento della moneta circolante proveniente da signoraggio bancario 211 quater
- Complementarietà degli investimenti e controlli sui finanziamenti ed investimenti 211 quinquies

8) – PROGETTO MOBILITA'

- Condizione preliminare dell'operatività del progetto mobilità 212
- L'allargamento del settore privato 213
- Principio informatore del progetto mobilità 214
- Unione degli uffici interregionali mobilità 215
- Pianificazione degli uffici interregionali mobilità 216

9) – PROGETTO NUOVA CONTABILITA' DI STATO PER GLI STATI DEL SUD AMERICA

- Proposta del progetto sulla nuova sistematica di pianificazione delle attività di sviluppo 217
- Unione degli uffici interregionali di coordinamento Art. 218
- La pianificazione economica e dello sviluppo degli Sttai sudamericani 219

10) – PROGETTO IMPRESE IDALRIMAT

- Obiettivi del progetto imprese IDALRIMAT (industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche sull'energia, marina mercantile, agricoltura e turismo) 220
- Il progetto imprese IDALRIMAT è adattabile a tutti gli Stati del Sud America 221
- Obiettivi del progetto imprese IDALRIMAT 222
- Principio informatore del progetto imprese Idalrimat 223
- automatismo dello sviluppo con il miglioramento tecnico e con la pianificazione economica di 1° e 2° livello 224
- Pianificazione economica di 2° livello. Motivazioni 225
- La complementarietà provinciale dei piani economici 226

- Le ipotesi di sviluppo regionale 227
- L'ipotesi di sviluppo per le Regioni degli Stati del Sud Amnerica 228
- Complementarietà interregionale 229

IMPRESE TURISTICHE

Complementarietà provinciale

- Applicazione del modello ad ogni Stato del Sud America 230
- La divisione dei territori provinciali in fasce 231
- La complementarietà provinciale e interregionale della pianificazione economica 232
- L'ipotesi di sviluppo turistico regionale 233
- La complementarietà interregionale della P.E. delle attività turistiche 234
- Attività produttive complesse 235
- Le associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese IDALRIMAT. Direzione ed organi istituzionali 236
- Compiti dell'Associazione nazionale di imprese 237
- Unione degli uffici interregionali IDALRIMAT e del comparto Associazioni economiche 238
- Pianificazione economica 239

10 Bis) – PROGETTO DI COORDINAMENTO DELLA RICERCA MEDICA, SULL'ENERGIA, TEORICA SULL'INCONOSCIBILE E SULL'ORGANIZZAZIONE STATALE.

- La Ricerca medica 239 bis
- La ricerca sulle fonti di energia 239 ter
- La ricerca teorica sull'inconoscibile 239 quater
- La ricerca sull'organizzazione statale. Il progetto scuola. 239 quinquies

11) – PROGETTO URBANISTICA

- Esigenza italiana ed europea di uno schema urbanistico uniforme Art. 240
- I principi informatori della nuova urbanistica proposta con il progetto pianificazione urbanistica del gruppo "Atlante 2000" 241
- Principio generale del progetto pianificazione urbanistica (PPU) 242
- Componenti dell'ordinamento organizzativo 243
- Componenti dell'ordinamento operativo 244
- Unione degli uffici urbanistica interregionali 245

- La pianificazione dell'urbanistica 246

12) – PROGETTO PIANIFICAZONE DEL RESTAURO

- Esigenza di un progetto pianificazione del restauro 247
- Principio informatore del progetto pianificazione del restauro (PPR) 248
- L'unione degli uffici pianificazione del restauro interregionali (UPRIR) 249
- La pianificazione del restauro (PU) 250

13) – PROGETTO PIANIFICAZIONE ARCHITETTONICA

- Necessità di un progetto pianificazione architettonica (PPA) 251
- Obiettivi del progetto PPA 252
- Principio informatore del progetto pianificazione architettonica (PPA) 253
- L'unione degli uffici pianificazione architettonica interregionali (UPPAIR) 254
- La pianificazione architettonica 255

PARTE TERZA

L'ORDINAMENTO DELLA CONFEDERAZIONE DI STATI DEL SUD AMERICA

TITOLO I

L'ASSOCIAZIONE CONFEDERALE DI IMPRESE IDALRIMAT(Industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche industriali e sull'energia, marina mercantile, agricoltura e turismo) e L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ORDINI PROFESSIONALI

- Associazione confederale sudamericana di imprese IDALRIMAT ed obiettivi di sviluppo 256
- Associazione internazionale degli ordini professionali secondo organo costituzionale di vertice e suoi progetti di sviluppo. 256 bis
- Riunioni dell'associazione degli ordini professionali con l'associazione

di imprese. 256 ter

- Organi staccati dell'Associazione confederale di imprese sudamericane e degli ordini professionali 257
- Funzioni consultive 258
- Composizione dell'Associazione confederale di imprese IDALRIMAT 259
- Composizione dell'associazione federale degli ordini professionali. 259 bis
- Collegamento con l'organo di coordinamento dei ricercatori di cui ai progetti ricerche mediche, ricerche sull'energia, nel campo dell'inconoscibile e ricerche sull'organizzazione statale. 259 ter
- Referendum popolare per valutare l'attuazione della Costituzione confederale sudamericana 260
- Referendum propositivo per l'attuazione delle parti non realizzate della Costituzione confederale sudamericana 261
- Struttura tecnica necessaria per la redazione di progetti di legge di iniziativa popolare 262
- Personale ed esperti occorrenti 263
- Organizzazione dei cittadini promotori delle riforme che tendono a dare attuazione alla Costituzione della CSSA 264

TITOLO II

IL PARLAMENTO DELLA CONFEDERAZIONE DI STATI DEL SUD AMERICA (CSSA)

SEZIONE I - LE CAMERE

- La Camera degli Stati e la Camera delle imprese sudamericane 265
- La Camera degli Stati organizza lo sviluppo sociale e funzionale degli Stati del Sud America 266
- La Camera delle imprese sudamericane coordina lo sviluppo internazionale delle imprese private degli Stati del Sud America 267
- Commissioni della Camera degli Stati e della Camera delle imprese sudamericane 268
- Capacità progettuali dei deputati delle due Camere 269
- Finalità delle capacità progettuali dei Deputati del parlamento confederale 270
- Sistemi di elezione e tipologia di requisiti dei rappresentanti dei cittadini della camera degli Stati 271
- Referendum popolare per stabilire l'aumento della percentuale dei rappresentanti della Camera degli Stati 272
- Commissioni della camera degli Stati 273
- La struttura tecnica collegata con le Commissioni della Camera degli Stati e

con la Camera delle imprese sudamericane 274
- Collegamento con i tecnici del potere esecutivo della Confederazione 275
- La sperimentazione del sistema statale approvato dal potere legislativo 276
- Acquisizione della funzione di esperto del potere legislativo ed esecutivo 277
- Durata dell'incarico 278
- Materie trattate dai gruppi di tecnici 279
- Camera delle imprese sudamericane come espressione delle attività produttive di ogni Stato del Sud America 280
- Requisiti dei deputati della Camera delle imprese sudamericane Art. 281
- Patto sociale per stabilire l'aumento della percentuale dei rappresentanti del popolo presso la Camera delle imprese sudamericane 282
- Camera delle imprese sudamericane coordinatrice delle attività produttive internazionali degli Stati del Sud America 283
- Funzionamento della Camere delle imprese sudamericane e competenze dei settori di decentramento internazionale 284
- Deputati a vita 285
- Elezioni per 5 anni 286
- Modalità delle elezioni 287
- Sedute delle Camere 288
- Presidenti ed ufficio di Presidenza 289
- Regolamento delle Camere 290
- Ineleggibilità e incompatibilità 291
- Titoli di ammissione 292
- Rappresentanza 293
- Opinioni espresse e immunità 294
- Utili e indennità per i Parlamentari europei 295

SEZIONE II

La formazione delle leggi

- Funzione legislativa 296
- Iniziativa legislativa 297
- Iter di approvazione dei disegni di legge e compiti delle Commissioni 298
- Sperimentazione delle leggi 299
- Promulgazione 300
- Richiesta di nuova deliberazione 301
- Referendum popolare 302
- Principi della delega al Governo 303
- Decreti legge 304
- Stato di guerra 305
- Depenalizzazione dei reati 306
- Ratifica dei trattati internazionali 307

- Bilanci e rendiconto consuntivo 308
- Obiettivi di sviluppo e coordinamento economico internazionale 309
- Raggiungimento di obiettivi ed utili per i Parlamentari 310
- Inchieste disposte dalle Camere 311

TITOLO III

SEZIONE I – DIREZIONE DI PRESIDENZA DELLA CONFEDERAZIONE DI STATI DEL SUD AMERICA

- Presidente di turno Art. 312
- Membri della Direzione del Consiglio dei Ministri 313
- Direzione del Consiglio dei Ministri della Confederazione di Stati del Sud America 314
- Supplenza 315
- Attribuzioni del Presidente della Confederazione sudamericana 316
- Scioglimento delle Camere 317
- Validità degli atti del Presidente della confederazione sudamericana 318
- Alto tradimento ed attentato alla Costituzione 319
- Giuramento di fedeltà 320

TITOLO IV

IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE DEGLI STATI DEL SUD AMERICA

Sezione I

Il Consiglio dei Ministri confederale

- Composizione del governo della confederazione ed elezione della Direzione 321
- Ministeri della Confederazione e fasi dello sviluppo in base ai programmi elettorali 322
- Denominazione dei Ministeri della Confederazione di Stati del Sud America 323
- Sviluppo complementare tra gli Stati del Sud America 324
- Funzioni di pianificazione internazionale e di coordinamento nazionale 325
- Coordinamento degli uffici attività sociali 326
- Giuramento davanti alle Camere 327
- Voto di fiducia delle Camere 328
- Direzione del Consiglio dei Ministri del Governo confederale e dei Ministeri. Compiti 329
- Obiettivi di sviluppo posti dall'Associazione internazionale di imprese 330

- Direzione privatizzata dei Ministeri 331
- Reati dei Ministri della confederazione 332

SEZIONE II
I consorzi della confederazione di Stati del Sud America

- Progressiva privatizzazione degli uffici pubblici Art. 333
- mobilità degli operatori privati e dipendenti pubblici 334
- I consorzi della confederazione europea e i settori di decentramento internazionale 335
- Piani annuali e poliennali 336
- Imprese e sviluppo 337
- Principio della sperimentazione 338

TITOLO V
ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO CONFEDERALE

- Organi del potere giudiziario confederale e Ministero di grazia e giustizia 339
- Competenze della Corte di giustizia confederale 340
- Controlli da parte del Ministro della giustizia della Confederazione di Stati del Sud America 341
- Sanzioni per gli Stati inadempienti 342

TITOLO VI

CONSORZI REGIONALI E PROVINCIALI DI OGNI STATO DELLA CONFEDERAZIONE DI STATI DEL SUD AMERICA
- Organizzazione futura dei consorzi regionali e provinciali 343

TITOLO VII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I – LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFEDERALE SUD AMERICANA

- Giudizi della Corte di giustizia confederale 344
- Composizione della Corte di giustizia confederale 345
- Illegittimità costituzionale 346
- Modalità dei giudizi dei legittimità 347

SEZIONE II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali

- Leggi di revisione. Approvazione 348
- Divieto di revisione costituzionale 349

TITOLO VIII

Attuazione della Costituzione confederale degli Stati del Sud America

- Attuazione per fasi della Costituzione confederale sudamericana Art. 350
- Scadenze temporali dell'attuazione dei progetti delle due Camere 351
- Parti progettuali della Costituzione confederale sudamericana 352

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione della confederazione degli Stati e delle regioni del Sud America.

L'unione di Stati del Sud America è una confederazione di stati sovrani e indipendenti, formati al loro interno da Regioni che possono unirsi e fondersi secondo le norme dell'articolo 3.

Essa è formata dal consorzio internazionale di Stati Sudamericani diviso in tre settori di decentramento internazionale, Nord, centro e sud America latina; e dai Consorzi nazionali di Stati che compongono ciascun settore di decentramento internazionale.

Vi saranno quindi tre centri di coordinamento delle attività interstatali, dati da Bogotà in Colombia per il nord, Brasilia per il centro e Buenos Aires per il Sud America Latina. Il coordinamento e la sintesi generale delle attività interstatali internazionali sudamericane, sarà compiuto dalla sede centrale di Brasilia.

I consorzi nazionali saranno progressivamente organizzati al loro interno in consorzi regionali e provinciali, dotati della massima autonomia per tutte le materie trattate dal consorzio nazionale di coordinamento.

Art. 2

Stati dei settori di decentramento internazionale. Gli Stati compresi nel settore di decentramento internazionale nord America Latina sono: Venezuela, Colombia, Ecuador, Guayane, Perù.

Gli Stati del settore internazionale centro America Latina sono: Brasile, Bolivia, Paraguay

Quelli del settore sud America Latina sono: Argentina, Cile, Uruguay.

Art. 3

Circoscrizioni statali e formazione di nuove Regioni. Le circoscrizioni di ogni Stato della confederazione sudamericana, sono quelle previste da ciascuna costituzione statale.

Tali circoscrizioni possono essere mutate e dar luogo a nuovi settori di decentramento statale formati da più regioni anche appartenenti a Stati diversi della confederaizone o alla formazione di nuove Regioni, derivanti dalla fusione o unione di quelle appartenenti a Stati diversi che siano confinanti o che non lo siano.

Queste Regioni acquisiscono autonoma sovranità come se fossero Stati indipendenti, con propri organi legislativi, esecutivi e giudiziari, ove lo decidano con referendum le popolazioni interessate.

Art. 3 bis

Libertà e sicurezza. La libertà e la sicurezza di circolazione e di relazione sono i fondamentali diritti dell'uomo che lo Stato confederale si impegna a tutelare concretamente perché presupposto dello sviluppo democratico di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della confederazione.

Per garantire tale bene primario lo Stato confederale organizza il settore sicurezza delle forze di Polizia armonizzando le strutture delle Polizie degli Stati componenti, per dare ad esso l'efficienza necessaria anche prevedendo forme di collaborazione con le forze armate.

Ciò viene previsto secondo i principi contenuti nel progetto sicurezza per l'Italia, del progetto sicurezza per l'Europa e del progetto difesa del gruppo "Atlante 2000", che disciplina l'unione confederale delle Polizie e delle forze armate dei vari Stati dell'UE.

Questi principi sono richiamati negli articoli 75 e seguenti che trattano dell'organizzazione delle Polizie e delle forze armate della confederazione di Stati del Sud America.

Art. 4

Procedura per la proposta e approvazione popolare. La proposta per la fusione di Regioni degli Stati sudamericani, per la creazione di nuove circoscrizioni o per la formazione di settori di decentramento nazionali nuovi o fusi con altri settori di decentramento nazionali di altri Stati sudamericani, è presentata da tanti consigli comunali o regionali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con "referendum" dalla maggioranza delle popolazioni relative.

La proposta può essere presentata anche dai cittadini dei vari Stati sudamericani che sia sottoscritta almeno da 100.000 elettori.

Le nuove regioni che si vogliono formare o la loro fusione devono interessare almeno 2 milioni di abitanti.

Art. 5

La solidarietà e la democrazia economica. L'unione degli Sttai del Sud America è una confederazione fondata sulla solidarietà economica, politica e sociale. La democrazia economica e la cooperazione costituiscono lo strumento con cui lo Stato realizza i suoi fini.

Gli organismi promotori dello sviluppo economico e sociale, sono costituiti dalle imprese di produzione di beni e servizi, di cui fanno parte tutti i cittadini dello Stato confederale.

Art. 6

Sovranità nazionale e internazionale. La sovranità appartiene al popolo ed è distinta in sovranità internazionale e nazionale.

La prima è esercitata per l'elezione del potere legislativo della confederazione e del Capo dello Stato della stessa.

La seconda è esercitata per eleggere gli omonimi organi di ogni Stato nazionale.

Art. 7

Attuazione della democrazia economica. Lo Stato confederale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L'unione di Stati sudamericani, come Stato confederale fonda il proprio ordinamento sulla democrazia economica, sulla proprietà dei mezzi di produzione, riservata progressivamente a tutti i collaboratori dell'impresa e sulla solidarietà politica, economica e sociale, da attuarsi concretamente con piani annuali e pluriennali, interessanti la totalità degli organismi produttivi e delle funzioni statali.

Tutti i cittadini debbono essere proprietari dei mezzi di produzione delle imprese di cui fanno parte, in proporzione alla loro capacità produttiva, economica ed impegno dimostrato nel lavoro.

Le maggiori capacità non devono essere motivo per una eccessiva differenziazione nel trattamento economico e nella ripartizione degli utili a fine esercizio, nonché delle altre agevolazioni previste.

Dovrà essere stabilito il minimo delle quote sociali che debbono essere possedute da ciascun socio nelle imprese.

La solidarietà si manifesta quindi, nell'ambito delle imprese di produzione, con la collaborazione dei soci, per l'acquisizione del massimo profitto da ripartire tra gli stessi; e negli altri settori con le attività sociali organizzate dagli uffici interregionali specificatamente preposti all'organizzazione di questa funzione, nell'ambito dei diversi consorzi nazionali.

Art. 8

La libertà nel maggior benessere dei cittadini. La confederazione di Stati sudamericani riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo, per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito dell'ordinamento confederale rimuovere attraverso la struttura degli uffici interregionali e d'intesa con gli Stati membri, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato confederale.

E' altresì compito dello Stato rimuovere con gli uffici interregionali attività sociali, tutte quelle situazioni di indigenza, che non consentono l'acquisizione del minimo necessario per l'esistenza del cittadino e per la tutela della sua dignità e decoro personali; ottenibili conferendo a ciascuno l'agiatezza che deriva dalla nuova organizzazione confederale.

Tutti i cittadini della confederazione di Stati del Sud America che fanno capo e prestano attività lavorativa presso gli uffici interregionali di ogni Stato, devono abitare un alloggio decoroso secondo le proprie possibilità economiche e possedere un reddito sufficiente, che garantisca l'esistenza e le normali funzioni della persona nell'ambito dell'esercizio delle libertà civili, urbane e sociali che sono momento di elevazione spirituale e di continuo sviluppo della società.

Un organo della confederazione sarà preposto al controllo che le condizioni economiche e sociali godute dai cittadini che prestano attività lavorativa presso gli uffici interregionali, gestiti e diretti dalla confederazione, siano le stesse o analoghe a quelle godute dai cittadini degli altri organi direttivi e produttivi di ciascuno Stato della confederazione di Stati del Sud America.

Art. 9

Aumento della produzione ed eliminazione della disoccupazione. Lo Stato confederale assume tutte le iniziative con gli uffici interregionali e d'intesa con gli Stati membri, per garantire a tutti concretamente il diritto al lavoro.

Non debbono esservi cittadini privi di attività lavorativa; essi debbono far parte delle imprese e delle cooperative di produzione che sono preposte all'attività di sviluppo economico e sociale dello Stato confederale sudamericano.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. In particolare provvederà ad adottare tutte le iniziative dirette ad aumentare la produzione, con innovazioni ed attività creative in grado di migliorare il sistema produttivo.

Le fasce di disoccupazione vengono riassorbite per fasi, anche trasferendo soci da imprese in difficoltà economiche a quelle che abbiano richiesto una certa quantità di manodopera.

Il socio dell'impresa o della cooperativa di produzione non sarà mai privato della retribuzione e dovrà comunque svolgere una attività lavorativa con finalità di acquisizione degli utili o per solidarietà.

A tal proposito si adotterà il riequilibrio nel sistema retributivo, con il periodico aggiornamento di competenze e distribuzione di funzioni lavorative, necessarie per assicurare sempre a tutti un reddito minimo.

Art. 10

Decentramento nazionale e coordinamento internazionale. Lo Stato confederale sudamericano riconosce e promuove le autonomie locali. Attraverso nuovi organi del consorzio internazionale attua il più ampio decentramento amministrativo di settore di decentramento internazionale e di unità nazionali site presso ciascun consorzio nazionale, con il proposito di produrre un efficace coordinamento dei consorzi nazionali.

Analoga organizzazione sarà sollecitata e incentivata per gli organi dei consorzi nazionali nei confronti di quelli regionali di ciascuno Stato della confederazione.

L'ordinamento confederale avrà cura di costituire unici organici secondo i diversi consorzi negli apparati amministrativi, incaricati di funzioni internazionali.

In particolare la struttura comunitaria dovrà essere una componente di coordinamento, sia per la dimensione internazionale che per quella nazionale.

Ciò significa che si dovrà arrivare ad una omogenea organizzazione amministrativa e funzionale internazionale e nazionale.

Lo Stato confederale sudamericano adegua i principi e i metodi della sua legislazione internazionale, ai programmi siglati in ambito nazionale; in modo da trovare una sintesi centrale internazionale, da cui deriverà il bilancio annuale delle attività di sviluppo dello Stato confederale, approvato dalla Camera delle imprese sudamericane.

I programmi costituiranno gli strumenti per lo sviluppo delle singole dimensioni nazionali, cui si dovrà adeguare tutta l'attività legislativa ed esecutiva internazionale, che avrà funzioni di coordinamento dell'attività svolta dai consorzi nazionali.

Art. 11

Tutela delle minoranze linguistiche. L'ordinamento confederale sudamericana coordina la legislazione di ogni Stato membro diretta a tutelare con proprie norme le minoranze linguistiche.

Art. 12

Le confessioni religiose e la collaborazione con gli Stati del Sud America. Lo Stato confederale sudamericano con i propri organi interregionali coordina la legislazione nazionale degli Stati della confederazione in modo che l'indipendenza e la sovranità delle confessioni religiose degli Stati in cui si trovano, siano effettive e tutelate uniformemente in tutta la confederazione sudamericana.

Con i propri uffici interregionali attività sociali prevede forme di collaborazione con le varie confessioni religiose in modo uniforme in ogni Stato della Confederazione.

Art. 13

Promozione della cultura e trasformazioni urbanistiche. Lo Stato confederale sudamericano promuove lo sviluppo uniforme della cultura in ogni Stato della confederazione attraverso l'azione dei propri uffici interregionali scuola.

La confederazione medesima tutela in modo uniforme il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico, attraverso l'azione degli uffici interregionali pianificazione del restauro e pianificazione architettonica.

Organizza con gli uffici pianificazione urbanistica interregionali, il decentramento uniforme degli agglomerati urbani in ogni Stato della Confederazione, previe intese con i consorzi regionali degli stessi.

Art. 14

Condizione giuridica dello straniero. L'ordinamento giuridico confederale si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica delle straniero deve essere regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali con uniformità in ogni Stato dela confederazione sudamericana.

Per garantire tale uniformità con i propri uffici interregionali sicurezza, predisporrà i controlli nei confronti di tutti gli Stati della confederazione.

Lo straniero al quale sia impedito pertanto nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla presente Costituzione, ha diritto d'asilo nel territorio della Confederazione sudamericana, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Le norme relative all'accoglienza degli extracomunitari irregolari sono quelle contenute nel progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di Polizia italiane del gruppo "Atlante 2000"

Non è ammessa quindi l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 15

Nuova organizzazione della struttura di difesa militare. La confederazione sudamericana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni della sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La funzione delle forze di difesa è principalmente quella di provvedere in tempo di guerra alla difesa dello Stato confederale europeo. In tempo di pace la struttura di difesa internazionale, deve essere utilizzata per il supporto dell'apparato produttivo costituito dalle varie imprese che operano nei diversi settori di attività lavorative.

A tale scopo con i propri uffici interregionali e previe intese con gli Stati membri sarà controllato se tale principio è applicato anche per le imprese regionali e provinciali.

In particolare il cittadino in servizio volontario di difesa nelle forze internazionali di difesa sarà destinato per i primi 4 mesi o maggiori secondo l'arma di appartenenza, all'addestramento alla difesa del territorio internazionale; e per i restanti mesi verrà impiegato a cura degli organi del consorzio internazionale, per l'utilità della produzione nazionale o internazionale a titolo di solidarietà nei vari rami produttivi.

Durante l'espletamento di tale attività lavorativa svolgerà funzioni preventive di attività delittuose presso gli stessi organismi produttivi dei consorzi nazionali dello Stato confederale sudamericano.

Il cittadino della confederazione in servizio volontario di difesa, potrà essere assunto come socio di impresa, in quelle aziende ove ha prestato servizio volontario di difesa. Egli ha uno status speciale previsto dalla legge e come tale soggetto alla giurisdizione militare.

Nelle forze di difesa internazionali e interregionali si accede per concorso e secondo le specifiche conoscenze.

Art. 16

La bandiera della confederazione come simbolo di unità. La bandiera dello Stato confederale sudamericano è il bicolore azzurro e bianco che va sfumando da destra a sinistra, con 11

stelle indicanti gli Stati membri, a due bande verticali di uguali dimensioni, contornate da un profilo dorato e unite da una doppia filettatura, allo scopo di indicare l'unione indissolubile del consorzio internazionale e dei consorzi nazionali europei che costituiscono la confederazione internazionale europea.

Nei due campi di colore sfumati, sono raffigurate due opere architettoniche aventi sullo sfondo dei paesaggi naturali, per simboleggiare l'unione tra l'elemento creativo dell'uomo e quello naturalistico, su cui si basa l'equilibrio dell'ordinamento confederale.

L'inno internazionale della confederazione è l'inno alla gioia di Beethoven, simbolo del valore di libertà che permea ogni attività lavorativa e sociale della confederazione.

PRINCIPI OPERATIVI

Art. 17

L'unificazione degli Stati del Sud America nei tre settori di attività umane. E' istituita la confederazione di Stati del Sud America i con l'obiettivo di raggiungere progressivamente per fasi pianificate, l'uniformazione delle attività interstatali, al fine di arrivare ad una omogeneità degli interventi nei tre settori principali delle attività umane.

Si tratta 1) - del settore delle imprese ed attività lavorative per la produzione di beni e servizi; 2) – dei rapporti bilaterali tra Stati per la uniformazione di tutte le attività sociali, culturali e di formazione; 3) – in terzo luogo verrà preso in esame per una sua omogeinizzazione il settore dei diritti umani; affinché venga raggiunto il massimo loro rispetto e vengano organizzate quelle attività dirette ad impedire concretamente il nascere di movimenti o tendenze dirette a suscitare l'odio razziale o a impedire che il principio della uguaglianza e della dignità dell'uomo, senza distinzione di razza, di sesso o di ceto sociale, possa essere affermato e attuato in ogni luogo e in ogni tempo.

Gli Stati sudamericani informano la propria attività interna allo sviluppo del principio concreto dell'aiuto e del soccorso, che è la più alta espressione della solidarietà sociale, economica e politica.

Per realizzare questo obiettivo del concreto aiuto e soccorso verso chi si trovi in condizioni di disagio e di precarietà, ogni ordinamento statale acquisirà dalla confederazione sudamericana nei suoi organi interregionali che divengono internazionali, quelle direttive di indirizzo politico e sociale, che vanno in primo luogo a modificare le attività di sviluppo produttivo degli organi internazionali di ogni Stato, uniti ora in confederazione per la loro operatività transnazionale.

Art. 18

La parità tra gli Stati del Sud America. Il principio dell'omogeinizzazione delle attività sociali e produttive e dei rapporti bilaterali si fonda sul criterio della parità assoluta tra Stati, indipendentemente dalla loro popolazione e dalla loro estensione territoriale.

Per cui gli Stati sudamericani devono essere rappresentati nella loro individualità e non solo nella loro efficacia economica e produttiva. Cosicché le decisioni in questo caso da parte della camera degli Stati, sono sempre qualificate (2/3 degli Stati membri o superiori) con la previsione che la maggioranza dei favorevoli deve essere data dagli Stati minori dal punto di vista della popolazione esistente.

Art. 19

Funzionamento dell'ordinamento. Potere legislativo. Il funzionamento degli organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario della confederazione sudamericana, dovrà essere informato alla sperimentazione teorica di una pluralità di modelli legislativi che risolvono in modo diverso uno stesso problema della società, come verrà specificato nella parte terza della presente Costituzione.

A questo principio si ispira lo strumento del referendum valutativo dell'attuazione dell'attuale Costituzione e il referendum propositivo da parte dei cittadini sulle materie di competenza della confederazione.

Art. 20

Funzionamento dell'Ordinamento. Potere esecutivo: la Commissione e il Consiglio dei Ministri. Il potere esecutivo costituito dalla Commissione; dovrà informare la propria attività al principio della sperimentazione concreta della pluralità di modelli legislativi, approvati dal Parlamento europeo, che risolvono in modo diverso uno stesso problema della società.

Si tratta di una sperimentazione concreta diversa da quella della legge che interessa il Parlamento e che viene posta come principio di organizzazione della produzione normativa.

Si tratta allora della sperimentazione dell'esecuzione della legge che deve essere valutata per le possibilità concrete che la norma possa venire realizzata, attraverso strumenti della struttura statale e di quelli che il potere esecutivo prevede di poter realizzare in futuro.

Art. 21

Funzionamento dell'ordinamento. Il potere esecutivo e l'unione degli uffici interregionali. Per operare una concreta unione confederale degli Stati dle Sud America, occorre che vengano uniti gli uffici interregionali dei vari Ministeri, di quegli organi cioè che svolgono la loro attività a livello interregionale all'interno di ciascuno Stato.

Ciò è stato compiuto ad esempio con la proposta del programma equal del gruppo "Atlante 2000", sull'unione confederale delle strutture interregionali delle Polizie europee.

Il potere esecutivo ha l'ulteriore funzione di predisporre gli strumenti esecutivi che diano la possibilità alla legge del potere legislativo di essere attuata concretamente con l'unione degli uffici interregionali citati.

Art. 22

Funzionamento dell'ordinamento. Il potere esecutivo e l'attuazione concreta dell'aiuto e soccorso. Dipendendo l'ufficio attività sociali di ogni regione da uffici interregionali e quindi dal Ministero del bilancio per la proposta italiana sullo Stato cooperativo federale, è fondamentale il compito del potere esecutivo riferito all'attuazione dello strumento concreto dell'aiuto e soccorso verso i disadattati e verso gli organismi economici in difficoltà; ciò si rende necessario per concretizzare il principio informatore dell'ordinamento confederalesudamericano della concreta solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 23

Funzionamento dell'ordinamento. Gli organi del potere giudiziario della confederazione sudamericana. Il principio di funzionamento della magistratura confederale è quello della sua alta efficacia, che si esprime attraverso la celerità dei giudicati, ottenuta con la modifica del criterio della inamovibilità dei giudici e quindi con la valutazione del loro operato effettuato per mezzo di un organo di controllo efficace, che può giungere ad esonerare gli organi giudicanti in presenza di gravi inadempienze e ritardi ingiustificati nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 24

Principi di funzionamento immediato e concreto della confederazione degli Stati del Sud America. I principi indicati negli articoli precedenti trovano degli strumenti utili per la loro attuazione, nell'organizzazione proposta per i vari uffici statali pubblici e privati, riguardanti lo Stato cooperativo federale che è stato proposto per lo Stato italiano.

Si tratta dell'utilizzo e dell'impiego dei principi contenuti negli oltre 50 progetti di riforma strutturale dello Stato italiano per il settore pubblico e di quelli contenuti nel trattato omonimo, che riguardano altri settori pubblici e tutto il settore privato delle imprese IDALRIMAT.

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO CONFEDERALE DEL SUD AMERICA

POTERE LEGISLATIVO – Principi operativi

Art. 25

Composizione del potere legislativo confederale. Il potere legislativo si compone di due Camere:

1) - La Camera degli Stati, competente nelle materie indicate nell'articolo seguente e in particolare per tutta la normativa relativa alla tutela dei diritti umani.
2) - La Camera delle imprese sudamericane competente esclusivamente per le materie economiche.

Art. 26

Materie di competenza della Camera degli Stati. Le materie di competenza della camera degli Stati del parlamento confederale del Sud America e che trovano applicazione immediata ed automatica negli Stati membri della Confederaizone, sono quelle che riguardano le attività degli uffici interregionali dei medesimi, che siano esistenti o che verranno progressivamente costituiti.

Si tratta degli uffici interregionali:

1) - delle forze Armate degli Stati del Sud America;
2) - delle forze di Polizia, come indicato nel progetto "EQUAL" del gruppo "Atlante 2000" del Veneto (Italia);
3) - della struttura scolastica;
4) - della struttura giudiziaria;
5) - della struttura sanitaria e delle ricerche mediche;
6) - della tutela dell'ambiente naturale ed urbano;
7) - del controllo del settore lavorativo pubblico, operato dagli uffici mobilità, che potranno essere resi funzionanti dopo la privatizzazione della pubblica amministrazione, similmente a ciò che è stato proposto per lo Stato italiano;
8) -delle innovazioni all'organizzazione degli uffici interregionali che fanno capo alla Camera degli Stati;
9) - delle riforme sociali ed economiche;
10)- dei rapporti bilaterali tra Stati (progetto affari esteri);
11)- della Previdenza sociale;
12)- della famiglia;
13)- della solidarietà sociale e delle attività sociali;
14)- della cultura e dell'informazione;
15)- dello sport e tempo libero;
16)- delle belle arti, musei, biblioteche e archivi di stato,
17)- degli uffici al regolamento;
18)- dell'anagrafe economica, sociale e professionale.

Sono ancora materie di competenza della Camera degli Stati, quelle relative 19)- alla previsione di una nuova e più elevata organizzazione del consorzio internazionale, dei Comuni e dei Consorzi provinciali, dei loro settori di decentramento, dei consorzi regionali e del consorzio nazionale, intesa come omogenea struttura interna di ogni Stato della confederazione del Sud America.

Art. 27

Materie di competenza della Camera delle imprese sudamericane. Le materie di competenza della Camera delle imprese della confederazione degli Stati del Sud America, sono quelle che riguardano le attività degli uffici interregionali esistenti nei vari Stati membri o che debbono essere costituiti; e che organizzano le varie attività produttive per i seguenti settori:

1) - Occupazione;
2) - Proprietà delle imprese;
3) - Privatizzazione della Pubblica Amministrazione;
4) - Tesoro e bilancio;
5) - Imposizione fiscale e finanze;
6) - federalismo fiscale;
7) - Associazioni economiche ed attività sindacali;
8) - Provveditorati e cooperative di consumo;
9) - Contabilità di Stato e quote sociali;

10)- Imprese IDALRIMAT (industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerca sull'energia, marina mercantile, agricoltura, turismo);
11)- Trasporti e viabilità;
12)- Lavori pubblici;
13)- Pianificazione urbanistica (PU),
14)- Pianificazione del restauro (PR),
15)- pianificazione architettonica (PA);
16)- Poste e telecomunicazioni;
17) - Tutela del risparmio;
18) - ricerca scientifica;

Si tratta naturalmente di materie che interessano la struttura complessiva della confederazione e quindi abbisognano di una normativa di coordinamento internazionale.

La presente Costituzione confederale sudamericana dà indicazione agli Stati membri di quale sia la tematica uniforme che deve essere trattata dalle due Camere, per arrivare ad una organizzazione strutturale (le funzioni e gli organi) ed operativa (la pianificazione) che faccia raggiungere livelli superiori di efficienza allo Stato confederale sudamericano.

Per questo nella parte della Costituzione denominata "i progetti", vengono indicate le linee guida di una organizzazione degli organi, delle attività e della pianificazione, che è stata tratta dai progetti redatti dal gruppo "Atlante 2000" della Regione Veneto (Italia), i quali hanno dato vita ad un nuovo modello di Stato, che lo stesso gruppo propone per la società italiana, europea ed extraeuropea.

Questi progetti sono cioè le linee guida necessarie per dare uniformità alla nuova organizzazione del futuro Stato confederale. Esso dovrà essere un ordinamento in grado di misurare, di prevedere e di pianificare lo sviluppo economico, sociale e produttivo, in modo armonico ed interdipendente nelle varie realtà statali confederate.

Art. 27 bis

Coordinamento internazionale. Il potere legislativo ha la sede centrale generale a Brasilia e tre sedi decentrate presso i settori di decentramento internazionale di Bogotà, Buenos Aires e di Brasilia del centro America.

Queste sedi distaccate hanno il compito di emanare le norme giuridiche di coordinamento degli Stati del proprio settore di decentramento. La sede centrale generale ha la funzione di emanare le norme generali di coordinamento degli Stati di tutta la confederazione.

Le decisioni relative al coordinamento vanno prese a maggioranza assoluta dei Deputati di ogni Stato della Confederazione, sia per il coordinamento generale internazionale, che per quello di settore di decentramento internazionale.

A tal uopo vengono organizzate riunioni delle Commissioni del parlamento confederale sudamericano con quelle dei parlamenti dei singoli Stati di ogni settore di decentramento internazionale dell'America Latina, per concordare i criteri atti ad armonizzare la legislazione internazionale di settore di decentramento e generale internazionale, con quella del singolo Stato, secondo il principio della complementarietà di cui agli articoli 324 e seguenti.

I Deputati del Parlamento confederale che rappresentano ciascuno Stato della confederazione si riuniranno presso la sede centrale almeno una volta ogni quindici giorni e la trattazione degli argomenti delle varie materie che interessano tutta la confederazione, dovrà avvenire prima di quella relativa ai settori di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina.

Nelle sedi di settore di decentramento internazionale le riunioni si terranno nei rimanenti giorni della settimana.

Art. 27 ter

Collegamento con i Parlamenti di ciascuno Stato dei settori di decentramento internazionale. I rappresentanti al parlamento confederale di ciascuno Stato trasmetteranno le direttive di coordinamento internazionale, decise in sede centrale e di settore di decentramento internazionale, ai Parlamenti dello Stato di appartenenza anche con le citate riunioni.

Nel caso in cui non vengano recepiti dai parlamenti di ogni Stato le direttive di coordinamento generale internazionale e di settore di decentramento, verrà iniziata la procedura dell'inflizione delle varie sanzioni secondo i principi dettati da una legge del parlamento della confederazione di Stati del Sud America.

POTERE ESECUTIVO

Art. 28

Composizione del potere esecutivo. Il potere esecutivo della Confederazione sudamericana è composto dalla direzione del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri

Art. 29

Competenza del Consiglio dei Ministri. Il consiglio die Ministri che rappresenta il potere esecutivo, ha il compito di sperimentare concretamente tutte le norme che vengono emanate dal potere legislativo confederale.

Tale funzione permetterà così di valutare la validità concreta delle norme approvate dal potere legislativo, sulla base di sistematiche ed esperienze concrete elaborate dalla struttura tecnica del potere esecutivo.

Si tratta di una sperimentazione concreta di secondo livello che segue quella teorica del potere legislativo.

Sulla base di questa sperimentazione il potere esecutivo farà le sue proposte legislative da presentare al Parlamento, per la variazione operativa delle norme giuridiche emanate dal Parlamento.

Art. 29 bis

Coordinamento internazionale. Come il potere legislativo gli organi del potere esecutivo avranno una sede centrale internazionale e sedi decentrate presso i settori di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina nei luoghi citati per il potere legislativo.

Le riunioni nella sede centrale internazionale dovranno avvenire almeno una volta al mese, mentre nelle sedi internazionali di settore di decentramento nei restanti giorni del mese.

Nella sede di settore di decentramento si riuniranno i ministri (1 dei tre previsti a capo di ogni Ministero) designati per il settore medesimo e stabiliranno la politica di sviluppo per ciascun settore di decentramento Nord, Centro e Sud America Latina.

Art. 29 ter

Collegamento con il potere esecutivo degli Stati di ciascun settore di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina. Come nel caso del potere legislativo gli organi del potere esecutivo della confederazione dei tre settori di decentramento internazionale, trasmetteranno le norme giuridiche e gli atti amministrativi di coordinamento internazionale generale e di settore di decentramento, ai Governi di ciascuno Stato di appartenenza.

A tal uopo vengono organizzate riunioni con i Ministri di ciascuno Stato da parte del Consiglio dei Ministri confederale.

Nel corso di tali riunioni si concorderanno i criteri per armonizzare la politica di sviluppo del settore di decentramento internazionale con quella del singolo Stato, secondo il principio della complementarietà di cui agli articoli 324 e seguenti.

Dovranno altresì ricevere dai governi del proprio Stato le garanzie della esecuzione delle direttive generali di coordinamento e di settore di decentramento nord, centro e sud America Latina.

Nel caso non vengano date queste garanzie, il potere esecutivo centrale inizierà la procedura per l'inflizione di eventuali sanzioni per le inadempienze, così come è previsto dalla legge varata dal Parlamento confederale.

POTERE GIUDIZIARIO

Art. 30

Principi di operatività della magistratura. Il principio di operatività della magistratura della Confederazione di Stati del Sud America è la celerità e l'efficienza.

Ciò significa che con i suoi suggerimenti al potere legislativo ed esecutivo, la Corte di giustizia confederale, presenterà al Parlamento delle proposte di legge per uniformare l'attività giudiziaria in ambito confederale e poter quindi caratterizzare la stessa da efficacia e celerità.

Gli stessi principi di uniformità dei giudicati, devono caratterizzare tutta l'attività giudiziaria che si riferisce alla valutazione di eventuali conflitti derivanti dalle leggi che riguardano il funzionamento degli uffici interregionali sudamericani e di eventuali contrasti tra i poteri degli Stati membri.

Art. 31

Il principio della celerità. Il principio della celerità è realizzabile attraverso la proposta di norme, da parte della stessa Corte, che tendono a fornire gli strumenti giuridici necessari per celebrare più celermente i processi in tutti gli organi giudicanti degli Stati membri della Confederazione, indicando anche gli spazi temporali massimi.

Art. 32

Il principio dell'efficienza. Altro compito della Corte di giustizia confederale sudamericana è quello di proporre un insieme di norme, che siano in grado di produrre da parte degli organi competenti, dei giudicati sempre più vicini alle reali situazioni delittuose che si sono verificate, cioè di proporre una struttura che sia in grado di scoprire in tempi brevi gli autori e tutte le modalità dei reati e degli illeciti.

Si deve tendere cioè ad una struttura giudiziaria confederale che scopra gli autori di un numero sempre maggiore di reati e le loro modalità esecutive, attraverso la più idonea struttura preventiva e di investigazione delle forze di Polizia.

Art. 32 bis

Coordinamento internazionale e direttive agli Stati di ciascun settore di decentramento internazionale. Per quanto riguarda le norme di coordinamento internazionale e di collegamento con ciascuno Stato di ogni settore di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina, che concernono l'organizzazione del potere giudiziario valgono le norme di cui agli articoli 27 bis – 27 ter – 29 bis – 29 ter .

PARTE PRIMA

LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E L'ATTUAZIONE DELLA SOLIDARIETA' CONCRETA

TITOLO I

Rapporti civili

Art. 33

Inviolabilità della libertà personale. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge della Camera degli Stati, l'Autorità di sicurezza collettiva può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge di ogni Stato della Confederazione stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

La confederazione degli Stati del Sud America controlla attraverso gli uffici interregionali di sicurezza che i principi sulla inviolabilità della libertà personale siano rispettati e garantiti uniformemente in ogni Stato della confederazione.

A tale scopo la struttura di sicurezza internazionale della stessa confederazione annualmente presenta alla Camera degli Stati il programma di controlli che ha eseguito nel corso di ogni anno, nei confronti di tutti gli Stati del Sud America e diretti a verificare il rispetto e la tutela da parte loro dei diritti inviolabili dell'uomo.

Lo Stato confederale sudamericano sollecita attraverso atti normativi della Camera degli Stati l'adozione da parte di ogni Stato della Confederazione di norme giuridiche relative alla depenalizzazione degli illeciti, che riguardi i reati che non offendono gravemente la persona e rechino danno a più soggetti o alla salute collettiva.

Art. 34

Inviolabilità del domicilio. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge dei vari Stati membri della confederazione, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità collettiva o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali di ogni Stato membro, da estendere a tutto il territorio della confederazione di Stati del Sud America.

Come è previsto nell'articolo precedente, il Ministero dell'interno della confederazione presenta annualmente alla Camera degli Stati il programma di controlli che ha eseguito annualmente nei confronti degli Stati membri, per accertare il rispetto della inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, secondo i principi contenuti negli articoli 14 e 15 della Costituzione italiana o altri analoghi di altri Stati.

Art. 35

Libertà di circolazione e interscambi sociali. Ogni cittadino della Confederazione di Stati del Sud America può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio della Confederazione, salvo le limitazioni che la legge della Camera degli Stati stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della confederazione e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 36

Diritto di riunione. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità collettiva.

Il Ministero dell'interno della Confederazione nella sua struttura internazionale presenta alla Camera degli Stati annualmente il programma di controlli per l'anno successivo e il resoconto di quelli compiuti nel corso dell'anno, diretti a verificare il rispetto e il riconoscimento del diritto di riunione da parte degli Stati membri.

Nel caso vi siano state violazioni di questo come degli altri diritti umani, la Camera degli Stati delibererà le sanzioni economiche o di altro tipo da infliggere allo Stato colpevole della violazione.

Art. 37

Libertà di associazione e associazioni produttive. I cittadini della Confederazione sudamericana hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge del consorzio internazionale e dei consorzi nazionali della medesima confederazione sudamericana.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

In particolare i cittadini costituiscono a fini produttivi associazioni che assumono la caratteristica di imprese di produzione; mentre per la finalità di consumo di beni economici e di servizi, formano associazioni denominate cooperative di consumo e circoli provinciali, regionali e nazionali, presenti in numero determinato in ciascuna circoscrizione provinciale.

Come nel caso precedente il Ministero dell'interno della Confederazione degli Stati del Sud America (CSSA) presenta alla Camera degli Stati, il programma di controlli per l'anno

successivo e il resoconto di quelli compiuti nel corso dell'anno e diretti a verificare il rispetto e il riconoscimento delle libertà di Associazione negli Stati della CSSA.

Particolare attenzione nel programma sarà posta al controllo del rispetto del divieto di formare associazioni segrete e quelle che perseguono fini politici con una organizzazione di carattere militare.

Art. 38

Libertà di religione e Associazioni di carattere ecclesiastico. Tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari alla morale comune.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative da parte degli Stati della CSSA, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività.

Il Ministero dell'interno della CSSA nella sua struttura internazionale presenta annualmente alla Camera degli Stati il programma di controlli per l'anno futuro e il resoconto delle attività svolte per l'esercizio precedente, diretto a verificare che in tutti gli Stati della CSSA sia garantita la libertà di religione.

Nel caso non vi sia stato da parte di qualche Stato membro il mancato rispetto di tale diritto come degli altri diritti umani, la Camera degli Stati delibererà le sanzioni economiche e politiche da infliggere, con legge da essa approvata.

Art. 39

Libertà di pensiero e circoli di informazione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Lo Stato confederale sudamericano rende effettivo questo diritto, con la costituzione di circoli di informazione e culturali gestiti da imprese private, in cui il cittadino viene provvisto di strumenti tecnici ed economici, che gli consentano un'efficace manifestazione del proprio pensiero.

Tali circoli fanno capo agli uffici interregionali di informazione di ogni Stato della CSSA, i quali sono diretti dal Ministero dell'informazione della confederazione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria in sede amministrativa, nel caso di illeciti, per i quali la legge di ogni Stato della CSSA sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso della violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

La legge di ogni Stato membro può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, così come viene inteso nell'ambito di ciascuno Stato della CSSA. La legge di ogni Stato stabilisce provvedimenti adeguati a reprimere e prevenire le violazioni.

La confederazione provvederà a sollecitare gli Stati della CSSA all'adozione di norme che portino alla depenalizzazione della normativa vigente in materia di stampa periodica, per sostituire le pene con sanzioni amministrative.

Il Ministero dell'interno della CSSA come nei casi precedenti presenta alla Camera degli Stati, i programmi dei controlli sulle disposizioni di questo articolo, per gli anni successivi e i resoconti per l'anno passato.

Tali programmi dovranno essere anche poliennali per cicli non superiori a tre anni.

Art. 40

Capacità giuridica, prestazioni personali, garanzia per il diritto alla difesa, giudice naturale e principio di legalità. Nessuno può essere privato per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza europea e del nome.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge di ciascuno Stato europeo, che individua l'accordo tra i cittadini e le competenti strutture degli Stati della CSSA.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Essa è assicurata al cittadino dal proprio Stato di appartenenza, nei casi in cui non sia posseduto il reddito sufficiente al pagamento delle relative spese.

La legge di ogni Stato della CSSA determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito con sanzione penale o amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Art. 41

Estradizione del cittadino della CSSA. L'estradizione del cittadino della CSSA può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per illeciti di carattere politico.

Art. 42

Responsabilità penale e misure di sicurezza. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene per i fatti più gravi che non sono stati depenalizzati, assumeranno la caratteristica di misure di sicurezza, che il colpevole sconterà in istituti carcerari ove verrà rieducato alla vita sociale per il suo reinserimento successivo nell'ambito civile della confederazione europea.

Al fine di non far perdere il carattere deterrente alla misura di sicurezza, le misure alternative alla detenzione, la cause di sospensione della pena vengono applicate per la metà, dovendo cosi' essere scontata la metà delle misure di sicurezza inflitte in luoghi che non siano carceri, ma dai quali il condannato non possa uscire né con permessi, né con licenze; nel caso dell'Italia è stato proposto l'internamento nella caserme delle forze armate. Soluzione che può essere estesa agli altri Stati della CSSA.

Tale riduzione della metà è suscettibile di essere aumentata o diminuita in funzione delle necessità di deterrenza della misura di sicurezza.

Questa sistematica delle misure penali dovrà trovare una adozione uniforme in tutti gli Stati europei e quindi ciascun Ministero della giustizia degli stessi dovrà programmare le trasformazioni indicate; relazionando ogni anno alla Camera degli Stati, sulla progressiva attuazione di questo programma di uniformazione.

I procedimenti penali dovranno essere caratterizzati da efficacia e celerità.
Per cui gli Stati della CSSA dovranno varare tutte quelle riforme che sono necessarie per dare speditezza all'attività dell'autorità giudiziaria.

Tali riforme possono essere quelle previste nel progetto sul nuovo modello di Stato del gruppo "Atlante 2000".

La corte di giustizia della CSSA presenterà alla Camera degli Stati, il piano annuale e poliennale di controlli per verificare l'efficienza e la celerità dei procedimenti penali degli Stati della CSSA e per verificare le trasformazioni che ogni Stato deve adottare in materie di misure di sicurezza penali di cui ai commi precedenti.

La Camera degli Stati approverà le sanzioni economiche e politiche secondo la tipologia prevista dalla legge della stessa Camera, da infliggere agli Stati della CSSA che superino i limiti temporali previsti per i vari processi nei diversi gradi della giurisdizione.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO SOCIALI

Art. 43

Diritti della famiglia. La confederazione europea riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge di ciascuno Stato della confederazione a garanzia dell'unità familiare.

Art. 44

Potestà dei genitori e tutela dei figli. E' diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori la legge di ciascuno Stato dell'UE provvede a che siano assolti i loro compiti.

Nonché provvede e assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibili con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge di tali Stati detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Il Ministero della famiglia e della solidarietà sociale della CSSA, per mezzo dei suoi uffici interregionali presenti in ogni Stato della confederazione, presenta alla camera degli Stati dei programmi annuali e poliennali, diretti a verificare il rispetto di questo principio in ogni Stato della CSSA.

I resoconti di tali programmi vengono presentati alla Camera degli Stati per le eventuali decisioni dirette a correggere la politica degli Stati della CSSA non conforme alle norme di questo articolo; o a infliggere sanzioni per i casi più gravi di non osservanza da parte degli Stati della CSSA.

Art. 45

La famiglia e le attività sociali. La confederazione europea attraverso gli uffici interregionali del Ministero della famiglia e solidarietà sociale, agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Ciò viene realizzato attraverso gli uffici attività sociali interregionali del Ministero della famiglia della CSSA.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù con le proprie strutture sociali, di carattere sportivo, culturale, ricreativo e previdenziale.

Art. 46

La tutela della salute e i circoli sportivi. Lo Stato confederale europeo tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ed altra assistenza attraverso gli uffici interregionali attività sociali del Ministero della famiglia.

Per mezzo della struttura sanitaria interregionale della CSSA, gli uffici interregionali della stessa presentano alla camera degli Stati, programmi annuali e poliennali con i relativi resoconti, diretti a incrementare le nascite per quegli Stati ove il tasso di natalità sia inferiore a 2, in modo da arrivare ad un equilibrio tra il numero dei decessi e dei nati.

Verrà salvaguardata in modo particolare la salute collettiva con la pratica sportiva esperita a titolo agonistico e ricreativo, attraverso la costituzione di centri sportivi interregionali gestiti dagli uffici interregionali del Ministero dello sport e tempo libero della CSSA.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge di ciascuno Stato dell'UE. La stessa legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 47

La scuola e la sua organizzazione. L'arte e la scienza sono libere e libere ne è l'insegnamento.

La confederazione sudamericana coordina con i suoi uffici interregionali scuola del Ministero della istruzione pubblica e privata e con le norme generali sull'istruzione, le attività scolastiche dei vari Stati della CSSA.

Le scuole devono appartenere agli Enti pubblici o alle imprese scuola di ciascuno Stato nazionale dell'UE o al consorzio internazionale degli Stati Sudamericani.

Le Università appartengono agli Enti pubblici o alle imprese scuola di cui al comma precedente.

L'insegnamento è esercitato per le Scuole interregionali che fanno capo al Ministero dell'istruzione pubblica e privata della CSSA, da docenti facenti parte delle imprese scuola, organizzate secondo criteri privati di produttività, con soci permanenti e temporanei, i quali ultimi fluttuano dal settore privato a quello collettivo con contratto a termine, al fine del mantenimento di un certo livello di rendimento e di produttività.

Gli istituti scolastici della struttura interregionale e quindi internazionale della CSSA, possono essere organizzate completamente secondo criteri privati di produzione.

E' prescritto secondo le norme dei vari Stati della CSSA, un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per la conclusione di essi o per l'abilitazione all'esercizio della professione.

La legge di ogni Stato della CSSA, ove non sia già previsto, in base alle indicazioni contenute nei programmi provinciali resi definitivi secondo la sperimentazione regionale e interregionale, dovrà prevedere per tutti gli insegnanti dei corsi di aggiornamento; e per gli insegnanti universitari dei seminari in cui verranno valutati gli obiettivi raggiunti e quelli futuri , che indichino l'evoluzione delle discipline di insegnamento verso livelli più elevati di apprendimento.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, costituenti sezioni speciali delle imprese scuola, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti e nell'ambito dei programmi che prevedono la sperimentazione dei vari corsi di studi fatti con esaurimento degli oggetti delle varie discipline secondo accordi interaccademici.

Deve essere prevista l'organizzazione in ogni Stato della CSSA, secondo cui i docenti delle scuole interregionali permangono nella loro funzione di soci permanenti delle imprese scuola, in funzione del loro rendimento accertato dall'ufficio mobilità del Ministero istruzione pubblica e privata.

La confederazione favorisce con la propria struttura internazionale, la formazione di circoli culturali e ricreativi nell'ambito degli uffici allo sport e tempo libero interregionali, cui fanno capo le imprese del settore.

Tali circoli secondo le direttive degli uffici interregionali, avranno collegamenti tecnici e didattici con le varie scuole inferiori, superiori e università, al fine di dare impulso alla conoscenza delle varie discipline e alla ricerca dei settori artistici, scientifici e didattici.

Le scuole della confederazione sudamericana possono essere informate ai seguenti principi ispiratori, al fine di ottenere un sistema scolastico uniforme in tutta la confederazione:

- privatizzazione dei servizi amministrativi e determinazione della qualità di socio permanente per ogni operatore delle imprese scuola, in funzione del rendimento;
- sperimentazione dei corsi di ogni ordine e grado per la determinazione dei programmi definitivi;
- perseguimento del dinamismo didattico costituito da insegnamento della creatività, metodo di studio, attività pratiche, formazione etica dell'uomo e solidarietà concreta.
- tale dinamismo deve essere insegnato ed accertato sin dalla scuola media di I° grado e deve trovare applicazione nel massimo grado di istruzione, costituito dalle facoltà universitarie creative;
- la privatizzazione delle scuole dello Stato cooperativo, deve comportare l'operatività di educatori e collaboratori didattici appartenenti ad imprese private di produzione;
- la scuola media di I° grado deve accertare le capacità intellettuali dello studente; il liceo unificato deve tendere alla preparazione del dirigente creativo, polifunzionale e monofunzionale in tutti i settori dirigenziali; gli istituti tecnici preparano il diplomato polifunzionale e monofunzionale e il dirigente monofunzionale; le scuole d'arte e mestieri sono aperte agli studenti per i quali sono state accertate qualità pratiche di esecuzione delle attività lavorative e scarsa attitudine e volontà negli studi medio superiori;
- la scuola deve garantire con la programmazione degli impieghi effettuata con i dirigenti delle imprese, agli studenti diplomati o laureati un'attività lavorativa proporzionata all'istruzione ricevuta, con maggiori agevolazioni per chi ha espletato il servizio volontario di difesa di breve periodo.

Art. 48

Obbligo scolastico. La scuola in ogni Stato della confederazione sudamericana deve essere aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 13 anni è obbligatoria e gratuita per i meno abbienti.

I capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Lo Stato confederale rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie o attraverso il contributo delle imprese presso le quali prestano la propria attività i componenti il relativo nucleo familiare.

Tale contributo deve in certi casi giungere, naturalmente con l'apporto dell'ente pubblico, al mantenimento dello studente presso collegi o convitti o in altro modo, così da permettere a tutti i meritevoli di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

Queste norme sul diritto allo studio vengono immediatamente applicate alle scuole della struttura internazionale degli Stati della CSSA.

Gli uffici interregionali del Ministero della istruzione pubblica e privata della confederazione nella loro struttura internazionale sudamericana, presentano programmi annuali e poliennali alla Camera degli Stati, per organizzare il controllo dell'osservanza delle norme sull'organizzazione delle scuole di ogni ordine e grado nella CSSA, in modo da garantire la sua efficienza e il suo sviluppo più elevato per il futuro.

Ciò può essere fatto adottando il progetto scuola del gruppo "Atlante 2000" che prevede l'evoluzione del settore della didattica in modo razionale e dinamico.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 49

Il lavoro e le attività sociali dei lavoratori proprietari. La CSSA tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Il lavoro può essere svolto nell'impresa, nell'ente pubblico o in qualità di lavoratore autonomo, che devolverà la gestione finanziaria della propria attività ad imprese provviste dei relativi organi di amministrazione.

Le modalità del lavoro autonomo, i limiti e gli ambiti di pertinenza, per la struttura internazionale sudamericana, verranno indicati nei programmi stilati dagli uffici interregionali dei Ministeri delle imprese IDALRIMAT (denominati nel progetto relativo del gruppo "Atlante 2000" sezioni staccate degli stessi Ministeri), cui fanno capo le imprese di produzione di beni e servizi che amministrano l'attività di tali operatori economici.

L'ordinamento confederale cura la formazione professionale e l'elevazione professionale dei soci e dipendenti dalle varie imprese della struttura internazionale europea (si tratta delle imprese di livello nazionale), attraverso corsi di istruzione, di aggiornamento e di perfezionamento svolti ed organizzati dagli Uffici interregionali imprese IDALRIMAT dei vari Ministeri (le sezioni staccate interregionali degli stessi Ministeri).

Tale ordinamento confederale promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di prestare la propria attività lavorativa in Paesi extraeuropei, incitando tuttavia quella prestata dal cittadino nella confederazione, con l'offerta di funzioni lavorative secondo la richiesta dei soci e retribuite in modo da garantire un benessere economico che soddisfi i bisogni caratterizzanti un livello della qualità della vita proporzionale al progresso socio economico e scientifico dell'ordinamento di ogni Stato della CSSA.

Art. 50

La retribuzione e la ripartizione degli utili. Il socio di impresa e il dipendente fino a che non vi sarà la proprietà diffusa dei mezzi di produzione, hanno diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro, alle innovazioni da lui prodotte nel processo produttivo. In ogni caso deve essere sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, secondo il citato livello della qualità della vita.

A fine esercizio il socio di impresa avrà diritto alla ripartizione degli utili in base al valore dell'intera attività di impresa.

Queste disposizioni si applicano immediatamente alla struttura produttiva internazionale europea, nel caso in cui sia operante il sistema della proprietà diffusa tra i collaboratori delle attività produttive stesse.

In questo caso e negli altri di cui alla previsione precedente, a fine esercizio il socio di impresa avrà diritto alla ripartizione di utili in base al valore dell'intera attività di impresa.

Sia per la retribuzione mensile che per gli utili di fine esercizio dovrà essere riservata dalla legge di ogni Stato della CSSA una quota maggiore in percentuale, al socio che rivesta nell'impresa, funzioni di più elevata responsabilità tecnica ed amministrativa, nei vari organi di produzione e statutari, quali Consiglio di amministrazione, collegio dei Sindaci, amministratore delegato, ecc.

I requisiti dei componenti gli organi statutari sono indicati dalla legge di ogni Stato della CSSA.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dai regolamenti dei vari consorzi di imprese nazionali, ma non può superare i limiti indicati dalla legge di ciascuno Stato della CSSA.

Il socio ha diritto al riposo settimanale esteso a due giorni settimanali nella prima fase di operatività dello Stato confederale europeo, con la previsione di una interruzione del lavoro per tre o quattro giorni la settimana, nel momento in cui verrà raggiunto il normale funzionamento dell'ordinamento federale europeo.

Tale riduzione dovrà comunque essere programmata entro 10 anni dall'approvazione della presente costituzione, secondo le fasi e l'aumento della produttività del lavoro.

Essa sarà immediatamente applicata alle imprese della struttura internazionale sudamericana, per cui tale struttura produttiva dovrà procedere all'inizio della citata programmazione.

Dovrà tuttavia essere garantita la continuità delle attività produttive dal Lunedì al Sabato e dal Lunedì alla Domenica per i servizi e produzioni di prima necessità.

Il Ministero del lavoro dell'UE inteso come unione degli uffici interregionali del lavoro di ogni Stato della confederazione, presenterà ogni anno alla Camera delle imprese sudamericane il programma annuale e poliennale di controllo alle varie imprese di dimensione nazionale, per analizzare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo e a quello presente.

Tali controlli pianificati vanno poi organizzati dagli uffici interregionali del lavoro nei confronti delle imprese regionali e provinciali di ogni Stato della CSSA.

Vengono deliberate da parte della Camera delle imprese sudamericane le eventuali sanzioni economiche e di carattere politico nei confronti degli Stati che siano inadempienti.

Art. 50 bis

La regolamentazione delle condizioni di lavoro. Tutti i soci delle imprese e delle imprese cooperative, nonché tutti i dipendenti delle stesse hanno gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni.

Le condizioni di lavoro nell'impresa devono consentire l'adempimento alla donna della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione.

La Camera delle imprese sudamericane stabilisce il limite minimo di età per entrare a far parte di una società cooperativa o di una impresa per gli organi produttivi pubblici o privati di dimensione nazionale ed internazionale. Tali norme sono estese attraverso il Parlamento di ogni Stato alle altre imprese di dimensione minore.

Il Ministero del lavoro della CSSA con i suoi uffici interregionali di ogni Stato, coordinerà le norme di ogni Stato idonee a regolamentare il lavoro dei minori al fine di consentire una adeguata formazione professionale necessaria per divenire socio in una impresa cooperativa o in una impresa; o per entrare a far parte dell'impresa come dipendente. Ciò al fine di ottenere una normativa uniforme per tutta la CSSA.

Valgono le disposizioni precedenti e relative ai programmi presentati alla Camera delle imprese da parte Ministro del lavoro della CSSA e diretti a controllare l'osservanza delle presenti disposizioni, da parte degli Stati della CSSA.

Valgono altresì le norme relative alle sanzioni economiche e politiche.

Art. 50 ter

La disciplina per l'assunzione della qualità di socio nelle imprese. Gli organi competenti del Ministero del lavoro della CSSA emaneranno disposizioni che disciplinano le prove di concorso necessarie per assumere la qualità di socio nelle varie imprese nazionali.

Tali norme dovranno essere estese dagli uffici interregionali del lavoro di ciascuno Stato della CSSA, alle imprese di dimensione minore.

Art. 51

Ufficio indigenti ed attività sociali. Ogni cittadino ed ogni persona nell'ambito delle possibilità economiche di ogni Stato membro della CSSA, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

A tal proposito la confederazione sudamericana attraverso il Ministero del bilancio da cui dipendono gli uffici interregionali assistenza e indigenti, coordinerà le loro attività al fine di risolvere concretamente in modo uniforme in tutto il Sud America, i problemi di disadattamento sociale ed economico dei soci delle varie imprese o dei dipendenti o dei senza lavoro, che siano validi o invalidi al lavoro.

I soci e i dipendenti delle imprese hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli invalidi e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale, utilizzando le strutture dei citati uffici attività sociali e indigenti.

Gli uffici interregionali attività sociali stabiliscono accordi con le confessioni religiose per una collaborazione produttiva nell'assistenza sociale, diretta ad esempio ad agevolare, la raccolta, la distribuzione di mezzi economici, di materiali di ogni genere che possono servire per aiutare gli indigenti.

Art. 52

Il Sindacato e la sua organizzazione. L'organizzazione sindacale è libera nell'ambito delle varie strutture sindacali di base, provinciali, regionali e nazionali di ogni Stato della CSSA.

Il Sindacato comprende tutti i soci e dipendenti eletti delle imprese ed enti pubblici ed avrà la funzione di tutela degli interessi economici e sociali dei soci e dipendenti di impresa.

La Camera delle imprese della CSSA armonizzerà le norme dirette a tutti gli uffici interregionali attività sindacali dei Ministeri del lavoro di ogni Stato della CSSA, al fine di ottenere una politica di organizzazione delle funzioni, dei compiti e della previsione dello sviluppo uniformi in ambito europeo.

Tali norme possono essere così dirette anche a prevedere i compiti della struttura sindacale nazionale, che possono essere qui così indicati:

1) – l'assistenza tecnica nella redazione dei progetti di iniziativa popolare;
2) – la parziale direzione degli organi nazionali di ogni Stato della CSSA che gestiscono l'organizzazione delle attività sociali;
3) – il controllo in materia di ripartizione di utili a fine esercizio per le imprese di dimensione nazionale;
4) – la determinazione del valore di determinate attività pubbliche degli organi pubblici nazionali;
5) – l'organizzazione delle imprese di consumo, ove sia richiesto dai soci delle imprese nazionali;
6) – l'espletamento della funzione di parlamentare nei vari Parlamenti degli Stati della CSSA per una percentuale del 10 per cento dei seggi da eleggere, riservato quindi ai rappresentanti sindacali nazionali nelle Camere dei parlamenti della CSSA.

I rappresentanti sindacali delegati nazionali per l'esercizio delle varie funzioni, dovranno essere professori universitari o assistenti universitari con 5 o più anni di servizio, professionisti con 5 o più anni di esercizio della professione, tecnici laureati con 5 o più anni di attività prestate presso le imprese e gli enti pubblici.

Essi dovranno essere impiegati secondo la specializzazione posseduta nelle varie funzioni loro affidate.

I Sindacati nazionali devono essere registrati come imprese nazionali presso gli uffici attività sindacali interregionali dei vari Stati della CSSA.

E' condizione per la registrazione che gli statuti delle imprese sindacato nazionali sanciscano un ordinamento interno a base democratica ed organizzato in funzione delle attività sociali che le stesse imprese sindacato nazionali svolgeranno.

I Sindacati registrati hanno personalità giuridica. Non possono assumere la tutela dei soci se non sono registrati.

Il Ministero del lavoro della CSSA attraverso gli uffici interregionali attività sindacali di ogni Stato presenterà i programmi annuali e poliennali diretti a verificare l'armonizzazione della normativa dei vari Stati sudamericani, secondo le norme emanate dalla Camera delle imprese della CSSA.

Sono previste le sanzioni economiche e politiche nei confronti degli Stati inadempienti.

Art. 53

I contratti collettivi dei Sindacati nazionali e i programmi. Al fine di ottenere un sistema delle attività sindacali uniforme nell'ambito della CSSA, viene qui indicata la normativa da acquisire da parte degli organi relativi degli Stati della confederazione, da estendere alle minori dimensioni sindacali di ogni Stato membro, attraverso le attività direttive e di programmazione degli uffici interregionali attività sindacali, così come sono previste nel progetto attività sindacali del gruppo "Atlante 2000", che assieme ad altri progetti dello stesso gruppo crea un nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale.

Secondo questa normativa uniforme i Sindacati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Tali contratti vengono recepiti nei programmi annuali stilati dalle direzioni generali dei Ministeri corrispondenti.

Il rappresentante sindacale che partecipa alle riunioni per la redazione del programma avrà cura di fissare con gli altri organi competenti, gli obiettivi di sviluppo delle categorie di lavoratori proprietari di impresa o dipendenti, secondo le direttive della struttura nazionale.

Art. 54

Le strutture organizzative del Sindacato. Gli uffici attività sindacali interregionali organizzano come detto le attività sindacali in modo uniforme in ambito della CSSA.

A tal proposito si può prevedere per assicurare tale uniformità che il Sindacato sia composto con organi e funzioni analoghi in ogni Stato della Confederazione.

Per cui potrà essere composto da una struttura di base, provinciale, regionale e nazionale.

La struttura nazionale può essere formata da 20 rappresentanti per Regione o Land o Provincia, più un certo numero di rappresentanti della struttura di coordinamento nazionale.

Il Ministero del lavoro comparto attività sindacali della CSSA, nei suoi uffici interregionali di ogni Stato della Confederazione, stabilirà la politica sindacale della confederazione attraverso programmi annuali e poliennali da presentare alla camera delle Imprese della CSSA, nei quali vanno indicati la prevista evoluzione della produttività del lavoro e quindi gli aumenti salariali che vengono richiesti in base a tale aumento.

Art. 55

Requisiti dei rappresentanti sindacali. Per una questione di uniformità nell'ambito degli Stati della CSSA, i rappresentanti sindacali eletti nelle strutture di base, provinciali, regionale e nazionale, dovranno aver compiuto il 30° anno di età e possedere i requisiti culturali e professionali indicati nella Costituzione dello Stato cooperativo federale redatta dal gruppo "Atlante 2000".

I rappresentanti eletti dai delegati regionali alla struttura nazionale, dovranno appartenere nella percentuale stabilita nella citata Costituzione, ai consorzi regionali e a quello nazionale.

I cittadini con età almeno di 18 anni sono elettori della struttura sindacale di base, provinciale e regionale.

Le norme che riguardano le strutture diverse da quella nazionale, cui si applicano immediatamente con l'approvazione della presente Costituzione, verranno applicate non appena acquisite dai vari ordinamenti.

Art. 56

Diritto allo sciopero. Il diritto allo sciopero si esercita nell'ambito delle leggi di ogni Stato della CSSA che lo regolano.

Art. 57

Libertà dell'iniziativa economica privata. L'iniziativa economica privata è libera. Essa è esercitata dai lavoratori autonomi riuniti in imprese di amministrazione ed è esercitata dai soci delle varie imprese di produzione di beni e servizi che fanno capo ai vari Assessorati economici e alle Direzioni generali dei Ministeri IDALRIMAT della CSSA.

I soci delle imprese cittadini sudamericani, che entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, costituiranno la totalità del personale operante nelle stesse, hanno la proprietà dei mezzi di produzione e quindi dei beni mobili e immobili utilizzati nel processo produttivo, sia esso di carattere privato o collettivo.

Per la maggiore produttività del lavoro si prevede e si programma la trasformazione dell'attività produttiva del settore pubblico e privato dei vari Stati della CSSA, in modo che le imprese private di produzione acquisiscano il personale centrale e periferico dei vari Ministeri ed organi costituzionali di ogni Stato della confederazione, secondo il programma e le modalità indicate dalla legge approvata dalle camere delle imprese di ciascuno Stato della CSSA.

Per cui si può prevedere che tutta l'attività statale diretta alla produzione di beni e servizi è espletata dalla varie imprese private e collettive, distinte secondo i settori di intervento privato e collettivo.

Per l'utilità dei soci e dei dipendenti di impresa viene facilitata la costituzione di imprese cooperative di consumo, dirette dalle strutture sindacali o dai singoli soci.

Si può ancora prevedere che i lavoratori autonomi che non vogliano riunirsi in impresa o cooperativa, dovranno entrare a far parte di imprese di amministrazione, le quali avranno la gestione finanziaria ed economica dei singoli lavoratori autonomi.

Così gli organi legislativi di ogni Stato europeo emaneranno disposizioni di legge che prevedono il nuovo sistema produttivo, che avrà carattere esclusivamente privato anche per i servizi di carattere collettivo.

L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La legge emanata dalla Camera delle imprese della CSSA determina gli obiettivi sociali che informano l'attività produttiva delle imprese nazionali di ogni Stato della Confederazione.

In particolare tutto il settore produttivo internazionale della CSSA dovrà essere caratterizzato dal principio della solidarietà economica e sociale, che si estrinseca in provvedimenti diretti principalmente ad evitare notevoli squilibri nella ripartizione della ricchezza prodotta, nei vari rami di attività; e in una nuova sistematica di organizzazione sociale che vada a beneficio dei cittadini, consistente nella creazione di uffici attività sociali in ogni settore produttivo, con il compito di organizzare la produzione di beni e servizi a titolo di solidarietà.

Per concretizzare il principio della solidarietà economica ogni Stato della CSSA dovrà emanare una legislazione che organizzi le attività sociali espletate, a favore degli organismi produttivi e direttivi nazionali pubblici e privati; nonché stabilirà gli obiettivi di sviluppo futuri delle attività sociali medesime.

Il Ministero del bilancio della CSSA con gli uffici interregionali e internazionali attività sociali, presenterà annualmente e ogni triennio un programma alla Camera delle imprese, con cui vengono previste le attività economiche di solidarietà nei confronti di organi pubblici e privati regionali, nazionali e internazionali, che facciano superare momenti di difficoltà produttiva o comportino il perseguimento di aspetti superiori di sviluppo sociale e produttivo.

Art. 58

Imprese internazionali. Il Ministero IDALRIMAT della CSSA avrà la gestione diretta delle imprese IDALRIMAT internazionali, cioè di quelle imprese che in ogni Stato hanno una dimensione nazionale per numero di addetti e per volume di affari, che hanno sede operativa e gestionale in più Stati della CSSA di uno o più settori di decentramento internazionale.

La Camera delle imprese della CSSA stabilirà oltre alle norme per la gestione uniforme delle imprese nazionali di ogni Stato della Confederazione, anche quelle relative alla gestione dell'attività di sviluppo delle imprese internazionali.

A tal proposito eviterà che le attività produttive delle stesse non vengano a costituire situazioni di monopolio che possono danneggiare le attività economiche nazionali o locali.

Il Ministero delle imprese IDALRIMAT della CSSA presenterà annualmente il programma delle misure adottate per impedire la formazione di situazioni di monopolio e di oligopolio.

Art. 59

Condizione privata della proprietà. Nell'ambito della confederazione di Stati del Sud America la proprietà dovrà divenire essenzialmente privata entro 10 anni dall'approvazione della presente Costituzione e dopo l'esito positivo di un referendum popolare che ponga il relativo quesito ai cittadini sovrani.

Il referendum dovrà essere indetto entro 3 anni dall'approvazione in argomento. Da tale data i beni economici apparterranno ai singoli, ai consorzi di imprese e alle imprese singole di produzione di beni e servizi.

Ciò verrà attuato subito per le imprese nazionali e internazionali dell'UE.

Tutti i cittadini soci sono proprietari quindi dei mezzi di produzione delle imprese ove espletano la loro attività lavorativa in modo diretto o indiretto.

Lo Stato confederale sollecita i singoli Stati della CSSA ad emanare norme tendenti a prevedere la realizzazione di un piano casa, che dia la possibilità a tutti i cittadini soci di impresa o dipendenti, secondo scadenze determinate dalla programmazione economica, di ottenere una abitazione in proprietà.

Per gli inabili al lavoro e gli indigenti impossibilitati ad avere un reddito sufficiente, deve essere garantito un alloggio, da devolvere in proprietà a chi è interessato alla loro tutela, secondo l'organizzazione prevista dall'ufficio interregionale attività sociali.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge di ogni Stato della CSSA e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

Art. 60

Condizione privata delle attività economiche della Confederazione degli Stati del Sudamerica. Al fine di garantire una uniforme gestione e sviluppo delle attività economiche negli Stati della CSSA, deve essere prevista la natura essenzialmente privata delle attività economiche e delle iniziative economiche.

Per cui la legge di ogni Stato della CSSA dovrà riservare mediante espropriazione ai soci delle varie imprese e quindi ai dipendenti che diverranno soci, le imprese e le categorie di imprese appartenenti nello Stato a privati, a società o allo Stato medesimo.

Questa trasformazione verrà programmata dal Ministero dell'economia e delle finanze della CSSA con la presentazione alla Camera delle imprese della confederazione dei relativi progetti, entro 10 anni dall'approvazione della presente Costituzione.

Per cui è bene seguire un indirizzo comune nella privatizzazione, cosicché le imprese di ogni Stato della CSSA avranno dimensione provinciale, regionale, nazionale e internazionale e faranno capo agli Uffici degli Assessorati provinciali, regionali dei corrispondenti consorzi e dei vari Ministeri del consorzio internazionale.

Le imprese in quest'ultimo caso avranno operatività economica e contemporanea in più Stati che compongono uno dei tre settori internazionali di decentramento nord, centro e sud America Latina.

In particolare le imprese di ogni Stato della CSSA del settore pubblico, dovranno essere trasferite mediante espropriazione ai soci delle varie imprese e cooperative di produzione, secondo i settori di competenza.

Il personale che vi espleta attività lavorativa diviene socio delle predette imprese e gli organi statutari saranno costituiti dal personale delle imprese medesime di produzione di beni e servizi che hanno assorbito il personale pubblico.

Si dovrà altresì prevedere che tali organi dovranno essere costituiti dai soci che espletano servizio nelle varie imprese anche del settore pubblico assorbito quindi, dopo due anni dall'assorbimento del personale delle imprese pubbliche e del personale delle pubbliche amministrazioni dei vari Stati della CSSA, nelle imprese private nazionali degli Stati della confederazione.

Il capitale pubblico e privato di ogni Stato della CSSA, dovrà essere espropriato e ripartito tra i soci delle nuove imprese e cooperative di produzione, entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.

Le imprese di singoli imprenditori di ogni Stato della CSSA, dovranno essere espropriate nei termini di cui sopra e trasformate in imprese in cui tutti i dipendenti sono proprietari dell'impresa.

Il capitale così verrà ripartito in quote sociali uguali tra i dipendenti dell'impresa, i quali ne diverranno titolari secondo il valore da essi destinato all'acquisto, ma comunque al di sopra di un minimo stabilito.

I beni mobili e immobili delle imprese nazionali statali, parastatali e private di ogni Stato della CSSA, passeranno in proprietà ai soci delle nuove imprese nazionali della Confederazione sudamericana, entro lo stesso termine di 10 anni.

L'indennizzo dei proprietari delle imprese degli Stati della CSSA avverrà progressivamente, con i proventi derivanti dal lavoro dei soci che destineranno in parte la loro retribuzione al risarcimento predetto.

La trasformazione economica citata non deve tendere ad eliminare il grande capitale e i possessori di ingenti quantità di capitali, ma deve portare ad una proprietà diffusa dei mezzi economici di impresa.

Tali somme così acquisite dagli attuali proprietari non devono tradursi in situazioni di monopolio delle nuove imprese, che verranno escluse in tal caso dall'ordinamento confederale europeo.

Le quote sociali di tutte le imprese saranno quotate in borsa.

Art. 61

Zone agricole. Al fine di garantire lo sviluppo uniforme delle attività agricole, deve essere prevista da parte degli organi legislativi di ogni Stato della CSSA, la trasformazione delle attività economiche connesse con lo sfruttamento del suolo.

In particolare anche per stabilire equi rapporti sociali, il suolo agricolo entro 10 anni dall'approvazione della presente Costituzione, dovrà essere diviso in zone agricole, ripartite secondo il principio delle unità produttive, in fondi dati in proprietà a singoli coltivatori riuniti in imprese di amministrazione o a imprese agricole, con possibilità di possedere maggiori estensioni del terreno.

Queste imprese anche cooperative agricole apparterranno agli Stati membri della CSSA nelle loro imprese nazionali o internazionali e faranno capo al Ministero AGRITUR di ogni Stato della Confederazione e quindi al Ministero AGRITUR della CSSA.

Potrà essere stabilita dalla legge di ogni Stato della CSSA, la quantità massima di terreno agricolo che può essere posseduta in proprietà dal singolo coltivatore e dalla impresa di produzione agricola.

Dalla Camera delle imprese della CSSA sarà stabilita la quantità massima di terreno che potrà essere posseduta in proprietà dalle imprese agricole internazionali sudamericane, presenti cioè negli Stati di ogni settore di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina.

Tutti i coltivatori entro il termine di 10 anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, dovranno essere proprietari dei fondi rustici ed essere riuniti in imprese o imprese cooperative, i cui utili andranno ripartiti secondo la redditività dei singoli fondi.

La legge di ogni Stato della CSSA dovrà stabilire le modalità della trasformazione della proprietà agraria.

In particolare si dovranno seguire i seguenti principi:

a) – I fondi rustici di ogni Stato della CSSA e di imprese a partecipazione statale degli stessi, verranno espropriati a favore dei singoli coltivatori che formeranno imprese di produzione di beni agricoli;
b) – i fondi rustici appartenenti a società private di ogni Stato della CSSA, vengono espropriati a favore dei dipendenti di tali aziende ed affidati in proprietà agli stessi in parti uguali; ma con diverso diritto a percepire gli utili a fine esercizio secondo le funzioni svolte nell'ambito dell'impresa o della impresa cooperativa;
c) – i nuovi proprietari verranno riuniti in imprese o in imprese cooperative con propri organi statutari eletti dai soci;
d) – sarà favorita la costituzione di imprese di consumo che possano approvvigionarsi dei prodotti agricoli direttamente al produttore;
e) – nell'ambito delle imprese agricole funzioneranno gli uffici attività sociali, gestiti in parte dalla struttura sindacale, che unitamente all'ufficio provveditorati, avranno il compito di prestare azioni di solidarietà a favore di imprese e di imprese cooperative in difficoltà economiche o a favore di lavoratori autonomi;

f) - al fine di eliminare il latifondo, la proprietà terriera va ripartita tra i soci delle varie imprese agricole, in modo che ciascuno non sia proprietario di superfici agrarie superiori alle unità produttive agricole stabilite dalla legge della Camera delle imprese di ciascuno Stato della CSSA secondo il coordinamento della Camera omonima della confederazione; e cioè quelle superfici che consentono il massimo tasso di produttività delle attività agricole;
g) - gli impianti di distribuzione delle derrate alimentari e dei prodotti agricoli da offrire sul mercato, dovranno passare in proprietà alle imprese di produzione di prodotti agricoli o di altri beni che siano connessi alla produzione agricola, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione della CSSA.

Art. 62

Programmazione della trasformazione delle attività agricole. Il Ministero AGRITUR della CSSA, presenterà annualmente e ogni triennio un piano annuale e poliennale sulle trasformazioni agricole di cui al precedente articolo, indicando le misure adottate per evitare situazioni di monopolio o di oligopolio da parte di imprese nazionali o internazionali.

Art. 63

Fasi della privatizzazione. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione, ogni Stato della CSSA con i propri organi legislativi dovrà procedere all'approvazione delle norme giuridiche che prevedono la privatizzazione parziale della Pubblica Amministrazione di ogni Stato della CSSA; secondo i seguenti principi informatori:

1) - affidamento delle funzioni amministrative non essenziali di ogni settore pubblico, a imprese private per mezzo di accordi contrattuali;
2) - l'inamovibilità dei dipendenti pubblici, sarà funzionale al loro rendimento accertato da un organo privato di controllo previsto dall'ordinamento;
3) - entro 24 mesi dalla data di cui sopra, devono essere approvate le norme che prevedono la sperimentazione dell'estensione della proprietà delle imprese private a tutti i dipendenti delle medesime e la sperimentazione del possesso differenziato di azioni sociali da parte degli organi che le amministrano,
4) - nella terza fase, variabile in funzione della durata di quella precedente, il sistema della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese private acquisita da tutti i soci in organismi produttivi sperimentali, viene esteso alla totalità delle imprese di un certo settore produttivo, in relazione all'aumento della produttività del lavoro e della sua realizzazione secondo le dimensioni dell'impresa.

Ciò significa che se la produttività del lavoro e l'utile di impresa aumenteranno con la proprietà estesa a tutti i soci dipendenti, dopo la sperimentazione nella citata seconda fase, vi sarà il passaggio alla terza fase in cui la proprietà viene generalizzata in tutte le imprese di un certo settore produttivo; altrimenti il sistema economico rimarrà caratterizzato da una proprietà dei mezzi di produzione non diffusa secondo la più proficua politica economica.

5) - Durante questa fase gli enti che offrono servizi collettivi sono trasformati in imprese con soci permanenti e temporanei.
6) - Nelle imprese private i soci divengono proprietari dei mezzi di produzione, destinando quota parte della loro retribuzione all'acquisto delle azioni sociali medesime.
7) - L'ordinamento confederale sudamericano favorisce con agevolazioni economiche, l'acquisizione di azioni sociali da parte dei dipendenti delle varie imprese private.
8) - Nelle imprese collettive i soci permanenti divengono proprietari dei mezzi di produzione mobili e immobili, destinando una parte della loro retribuzione per l'acquisto delle azioni sociali.
9) - Le imprese collettive citate, che offrono beni e servizi, prodotti da ogni Stato della CSSA dai vari organi pubblici statali della pubblica amministrazione, anche delle dimensioni regionali e provinciali, sono gestite direttamente dai soci permanenti di appartenenza, autonomamente.
10) - Ma può essere prevista la sperimentazione di una gestione fatta da imprese nazionali o regionali del settore privato di produzione e quindi anche internazionali, secondo i più elevati rendimenti del capitale e del lavoro.

Ciò significa che, se il rendimento del capitale e del lavoro saranno elevati e non inferiori a quelli del settore privato di produzione, con la gestione autonoma data dai soci pubblici, non vi sarà la devoluzione della gestione alle imprese private.

Nel caso contrario invece verrà pianificata la progressiva gestione del settore collettivo, da parte di imprese private di produzione di beni e servizi, di dimensione e solidità economica adeguate alla dimensione del servizio collettivo.

I Ministeri finanziari della CSSA e il Ministero del Bilancio presenteranno annualmente entro 3 anni un programma annuale e poliennale di attuazione delle trasformazioni indicate e il relativo resoconto delle attività stesse prodotte in ciascun esercizio finanziario.

Art. 64

I piccoli operatori economici. Per una gestione e sviluppo uniforme in ambito CSSA del settore dei piccoli lavoratori autonomi esercenti l'attività commerciale, dei piccoli imprenditori, degli artigiani; esso va regolamentato con la legge degli organi legislativi di ciascuno Stato della CSSA, in modo che in ciascuna provincia si formino imprese di produzione che riuniscano tali piccoli operatori economici, per una maggiore produzione o solo dal punto di vista della gestione amministrativa.

Dovranno essere previste allora imprese di produzione e di amministrazione, nelle quali entreranno a far parte i lavoratori autonomi che non vogliano mettere in comune con altri lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Per fini finanziari e contabili tuttavia, tali lavoratori autonomi dovranno essere riuniti in imprese e in imprese cooperative di amministrazione. Il loro numero è limitato alle singole esigenze produttive di ciascuna circoscrizione territoriale.

Art. 65

La solidarietà produttiva. La confederazione sudamericana è fondata sul principio della solidarietà e della collaborazione, che si manifestano in tutte le attività produttive e sciali degli Stati membri.

La produzione organizzata in imprese che realizzano beni e servizi deve garantire ai soci l'espletamento dell'attività lavorativa in modo da rendere possibile innovazioni tecniche ed amministrative al processo produttivo, che tendano ad aumentare la collaborazione dei soci, da utilizzare nelle possibilità di maggiori prestazioni lavorative offerte liberamente, sotto l'impulso dell'iniziativa privata ora allargata a tutti i soci di impresa, secondo il disegno di sviluppo sudamericano.

Il nuovo spirito di collaborazione raggiungerà il suo livello più elevato con le funzioni organizzate dall'ufficio provveditorati e con le attività sociali, ordinate e sollecitate da ciascuno Stato membro della CSSA nella sua struttura funzionale interregionale costituita dagli uffici attività sociali e dai citati provveditorati.

Le attività sociali, dirette a risolvere situazioni di disagio economico e sociale degli organismi pubblici e privati e dei singoli, saranno prestate liberamente dal socio di impresa e dal dipendente, i quali potranno usufruire della struttura organizzativa di ogni Stato per espletare in modo migliore queste pratiche di solidarietà.

Ogni Stato della CSSA dovrà curare che il nuovo spirito di solidarietà economica e sociale, si sviluppi e si esprima sempre nel segno del maggior benessere sociale, economico e morale del cittadino.

E a tale scopo una specifica Commissione della Camera degli Stati e delle imprese sudamericane, ciascuna per la parte di competenza, si occuperà del settore attività sociali e di solidarietà nell'ambito produttivo e sociale, al fine della previsione normativa diretta ad organizzare il settore, per ciò che concerne le attività delle imprese nazionali e internazionali degli Stati della CSSA.

Per le imprese nazionali degli Stati della CSSA gli uffici interregionali del Ministero del bilancio degli stessi presenteranno alla Camera delle imprese confederale, i programmi annuali e poliennali e i resoconti delle attività svolte per le azioni di solidarietà a favore delle attività produttive nazionali.

Per le imprese internazionali tali programmi sono compilati dal Ministero del Bilancio della confederazione sudamericana e presentati egualmente alla Camera delle imprese della CSSA.

Art. 66

Gestione delle imprese internazionali. La gestione finanziaria e produttiva delle imprese internazionali e nazionali è devoluta ai soci e dipendenti delle stesse, i quali la eserciteranno attraverso gli organi competenti.

In particolare il sistema produttivo dell'azienda, gli orari di lavoro, le attività ricreative connesse con la funzione produttiva, in ogni Stato della CSSA devono essere quelli stabiliti dal consiglio di amministrazione, secondo gli accordi con le organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di amministrazione opererà per una sempre maggiore elevazione sociale del lavoro, che deve essere prestato in modo da venir sempre più valorizzato dall'iniziativa privata.

Un organo dei Ministeri IDALRIMAT della CSSA presenterà alla Camera delle imprese sudamericane, un programma annuale e poliennale diretto a controllare che la gestione in argomento sia devoluta ai soci e dipendenti di impresa.

Art. 67

Tutela del risparmio popolare e uffici attività sociali. La CSSA attraverso gli uffici interregionali degli Stati della stessa confederazione che fanno capo al Ministero IDALRIMAT della stessa, per quanto concerne le imprese nazionali e internazionali, incoraggia e tutela il risparmio in tutte la sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Ogni Stato della CSSA attua l'organizzazione per la trasformazione economico sociale dell'ordinamento statale, attraverso la possibilità di investimento del risparmio popolare, secondo scadenze fissate dagli organi legislativi di ciascuno Stato, ma non superiori complessivamente a dieci anni, nella proprietà dell'abitazione, nella proprietà diretta coltivatrice e nel diretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi di ciascuno Stato.

Contemporaneamente a tale investimento diretto a far acquisire la proprietà delle quote sociali delle società di produzione, le imprese attuali degli Stati della CSSA verranno trasformate progressivamente in imprese cooperative di produzione in cui tutti i dipendenti divengono soci proprietari.

Tale trasformazione nella misura totale è condizionata al fatto che la produttività del lavoro e il profitto di impresa siano maggiori nelle imprese in cui tutti i soci sono proprietari che non nelle precedenti imprese di capitali.

Progressivamente e in funzione dell'acquisizione della proprietà delle imprese da parte dei soci delle stesse, dovrà essere previsto il funzionamento degli uffici attività sociali dei vari Stati sudamericani, competenti ad organizzare il lavoro prestato per solidarietà nei confronti di imprese nazionali e internazionali della CSSA.

Gli uffici interregionali relativi provvederanno ad organizzare le medesime attività con gli omonimi uffici regionali di ciascuno Stato della CSSA, per ottenere un sistema armonico ed uniforme sudamericano.

TITOLO IV

Rapporti politici

Art. 68

Elettori della CSSA. Sono elettori del Parlamento confederale sudamericano tutti i cittadini uomini e donne, degli Stati membri, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla Legge dei Parlamenti di ogni Stato della CSSA, secondo norme di coordinamento della Camera degli Stati che rendano uniforme l'applicazione della stessa.

Art. 69

Progressisti e tradizionalisti. Tutti i cittadini delle confederazione sudamericana hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a svolgere i compiti loro affidati, secondo quanto disposto dalla Costituzione degli Stati membri della CSSA.

Le formazioni politiche che promuovono lo sviluppo dello Stato confederale sono quelle dei progressisti e dei tradizionalisti, nelle quali possono confluire tutti i partiti degli Stati della CSSA.

Tale organizzazione va attuata entro 3 anni dall'emanazione della presente Costituzione.

Queste formazioni operano nel periodo di tempo destinato all'elezione degli organi della confederazione sudamericana e nel periodo della legislatura.

Nel primo periodo i progressisti e i tradizionalisti sono collegati con le commissioni dell'organo deliberativo della confederazione per la preparazione dei programmi elettorali.

Durante la legislatura le formazioni citate operano attraverso i rappresentanti eletti alle medesime commissioni, che danno attuazione ai programmi politici elettorali.

Tali formazioni politiche formano il governo del consorzio internazionale della confederazione europea, se nelle relative elezioni raggiungono la maggioranza dei voti validi.

I candidati all'elezione per la carica di parlamentare, possono presentare la loro candidatura anche al di fuori di tali formazioni politiche, utilizzando per la formazione dei programmi, la struttura delle commissioni della Camera degli Stati o della Camera delle imprese sudaemricane.

Le stesse commissioni in sede elettorale provvedono all'acquisizione dei programmi delle formazioni dei progressisti e dei tradizionalisti e dei candidati singoli, per la loro traduzione organica da utilizzare nella campagna elettorale.

L'attività delle Commissioni in sede elettorale, è diretta alla predisposizione dei programmi relativi alla specifica materia, da realizzare nel corso della legislatura secondo la preferenza data dall'elettore con la scelta della prima o della seconda formazione politica.

La caratteristica di progressista da parte di una formazione politica viene assunta in funzione dell'azione di governo, la quale deve aver apportato modifiche legislative e strutturali al funzionamento e allo sviluppo della CSSA, nei rapporti tra organi della confederazione, tra singoli e tra singoli e organi della confederazione.

Art. 70

Diritto di petizione. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Parlamento della CSSA, per chiedere provvedimenti legislativi o deliberativi e per esporre comuni necessità.

Se la petizione assume la forma di un disegno di legge, la competente commissione parlamentare la analizza e se la stessa è rilevante dal punto di vista dell'importanza degli argomenti trattati, viene posta a disposizione del cittadino o del gruppo di cittadini, la struttura tecnica utile per il perfezionamento e il completamento del progetto, che potrà così seguire l'iter del progetto di legge presentato dai vari parlamentari della confederazione.

Art. 71

Accesso alle imprese e alle cariche elettive. Tutti i cittadini della CSSA dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici e ai settori produttivi di tutte le imprese nazionali e internazionali, in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge della Camera delle imprese.

Per l'ammissione agli uffici delle varie imprese nazionali e internazionali pubbliche e private, che gestiscono tutti i settori sovranazionali e interstatali della confederazione suda mericana, il candidato dovrà superare il relativo concorso, che gli consentirà di acquisire la qualifica di socio o di dipendente con tutti i diritti e i doveri che tale qualifica comporta.

Il Ministero della Pubblica istruzione della CSSA presenterà alla Camera delle imprese sudamericane, un programma annuale e poliennale che indichi i controlli effettuati in tali imprese al fine di attuare il principio citato.

Tale Ministero renderà nota la situazione nazionale di ogni Stato della CSSA con riferimento ai concorsi e corsi di aggiornamento e perfezionamento che vengono svolti negli Stati della CSSA, per l'accesso ad imprese regionali e provinciali.

Chi è chiamato a funzioni elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare la qualità di socio o di dipendente nelle imprese di appartenenza.

Art. 72

Servizio volontario di difesa. La difesa della confederazione sudamericana è dovere del cittadino della CSSA.

Il servizio di difesa è volontario nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge della Camera degli Stati. Il suo adempimento deve favorire l'inserimento del socio temporaneo delle imprese di difesa nelle imprese di produzione presso le quali è stato impiegato durante il servizio volontario di difesa. Non deve pregiudicare l'esercizio dei diritti politici.

Il servizio di difesa, sia per il personale volontario di leva che di inquadramento, dovrà essere utilizzato in tempo di pace per l'utilità della produzione della confederazione sudamericana, attraverso l'impiego per un periodo di tempo variabile stabilito dalla legge della Camera degli Stati, in imprese di ciascuno Stato della CSSA anche collegate con la produzione di beni riguardanti la difesa. IL periodo di addestramento alla difesa non potrà essere inferiore a 6 mesi.

Il servizio di difesa per il personale volontario di leva, ha durata pari a 24 mesi o superiore secondo l'arma di appartenenza, ma non può superare i 60 mesi.

I reparti di difesa possono essere costituiti in imprese che concorrono alla produzione nazionale con le altre imprese di produzione, attraverso il lavoro dei soci permanenti e temporanei volontari di leva, i quali possono venire dislocati presso organismi di produzione diversi dalle imprese di difesa.

L'ordinamento delle imprese di difesa si informa allo spirito democratico e di solidarietà della Confederazione sudamericana.

In tempo di pace le imprese di difesa e i supremi comandi eseguono le direttive delle Autorità di pubblica sicurezza, nell'impiego delle forze di difesa in attività di prevenzione degli illeciti contrari alla legge penale ed amministrativa, commessi dalla criminalità comune, da quella organizzata e dal terrorismo interno e internazionale.

Le norme di diritto penale militare sono applicate agli appartenenti agli organi pubblici o alle imprese di difesa solo in materia di reati militari e da parte della magistratura ordinaria. In tempo di guerra i giudici applicano il codice penale militare di guerra.

Art. 73

Sistema tributario della confederazione europea. Tutti i cittadini della CSSA sono tenuti a concorrere alle spese della confederazione in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario in ogni Stato della CSSA deve essere informato a criteri di progressività, tuttavia tale principio può essere limitato per fasce di reddito superiori a certi livelli stabiliti dalla legge della Camera delle imprese della CSSA.

Solo devolvendo la parte dell'imposizione progressiva negli importi stabili, per il contributo alle attività sociali espletate in favore delle imprese nazionali o internazionali o allo sviluppo produttivo stabilito con un preciso programma dalla Camera delle imprese europee.

Art. 74

Fedeltà alla Costituzione. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Confederazione sudamericana e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni elettive hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, tendendo alla piena attuazione della solidarietà economica, politica e sociale, che costituisce il principio ordinatore della Confederazione degli Stati del Sud America.

PARTE SECONDA

CAMERA DEGLI STATI DELLA CSSA

I DIRITTI E I DOVERI DI EFFICIENZA DEGLI STATI

Art. 74 bis

Necessità di stabilire l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato confederale con progetti organici. Al fine di procedere alla costituzione dell'unione politica efficiente degli Stati della CSSA vengono previsti nell'ordinamento costituzionale presente, i progetti di omogeinizzazione

e di uniformazione delle attività degli Stati sudamericani, nelle materie previste per la Camera degli Stati. Essi costituiscono la struttura di funzionamento del futuro Stato confederale sudamericano.

1) -PROGETTO SICUREZZA

Art. 75

Precedenza del progetto sicurezza e del progetto difesa. L'unione politica degli Stati della CSSA inizia la sua costituzione operativa con l'attuazione del progetto sicurezza di cui agli articoli seguenti, la cui struttura di funzionamento di organi interregionali e internazionali è la prima che deve essere realizzata.

Tale priorità è dovuta alla necessità di assicurare le condizioni di sicurezza necessarie per il pacifico ed ordinato sviluppo delle attività produttive e sociali, di tutta la comunità di Stati sudamericani.

In tempi successivi programmati dalla camera degli Stati e dalla Camera delle imprese sudamericane verranno realizzati gli altri progetti relativi agli altri settori delle attività produttive e sociali della CSSA, che conferiscono efficienza produttiva di beni e servizi agli stessi.

Essendo collegato il progetto difesa al progetto sicurezza, per la collaborazione che viene data dalle forze armate alle forze di Polizia nella prevenzione e repressione del crimine comune, organizzato e del terrorismo interno e internazionale, anche questo progetto andrà realizzato contemporaneamente al progetto sicurezza secondo le fasi che sono indicate nello stesso progetto sicurezza, redatto dal gruppo "Atlante 2000" del Veneto (Italia).

Art. 76

L'unione degli uffici interregionali delle forze di Polizia. L'AMERICAPOL. La Camera degli Stati per procedere alla previsione del funzionamento di uno Stato federale suidamericano, provvede alla progettazione di una unica polizia confederale, come è stato proposto con il progetto "EQUAL" del gruppo "Atlante 2000", che indica come tale Corpo di Polizia possa derivare dall'unione delle polizie interregionali esistenti nei vari Stati della CSSA.

Si tratta quindi dell'unione confederale delle forze interregionali delle Polizie sudamericane, che per funzionare internazionalmente hanno bisogno di organi comuni di comando e di coordinamento, quali:

1) - Ufficio comando di tutte le attività di Polizia giudiziaria (P.G.), di prevenzione di controllo del territorio ed amministrative connesse con le attività di Polizia; con sezioni nei vari Stati membri e nelle città ove hanno sede i Comandi delle forze di Polizia interregionali;
2) - Ufficio di pianificazione di tutte le attività investigative, di prevenzione dei reati e degli illeciti; nonché delle attività di poliziotto di quartiere, nelle stesse sedi di cui al punto precedente;
3) - Ufficio di amministrazione per le esigenze delle forze interregionali, che daranno vita alla effettiva AMERICAPOL, anche questo con sede nelle città ove si trovano i Comandi delle polizie interregionali degli Stati della CSSA.

La previsione dell'operatività della futura AMERICAPOL può essere compiuta prendendo ad esempio la struttura interregionale prevista dal progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000" della Regione Veneto dello Stato italiano.

Art. 77

Le attività delle polizie degli Stati sudamericani da uniformare per arrivare alla polizia confederale sudamericana (AMERICAPOL). Le attività da uniformare per le forze di polizia degli Stati della CSSA contemporaneamente all'organizzazione dell'unico Corpo confederale sudamericano, sono quelle indicate nel progetto "Equal" del gruppo "Atlante 2000", agli articoli 206 per la Francia e 228 per la Gran Bretagna e nel progetto sicurezza dello stesso gruppo.

In particolare si tratta di:

1) - potenziare in uomini e mezzi i vari servizi di prevenzione e di repressione di polizia giudiziaria, recuperando tutto il personale di polizia che espleta mansioni amministrative e burocratiche; in Italia tale recupero riguarda più di 200.000 uomini su un totale di oltre

400.000 unità. Porre il divieto di impiego di operatori delle forze dell'ordine in servizi amministrativi non di polizia attiva.

2) – eliminare gli organi duplici, triplici o quadruplici delle polizie che hanno gli stessi compiti per evitare il dispendio notevole di personale di polizia che amministra tali organi. E' il caso per l'Italia delle 4 polizia stradali, delle 3 polizie di frontiera terrestre, delle 4 polizie di frontiera marittima, delle 3 polizie scientifiche, delle 5 centrali operative, dei 5 organi speciali di polizia giudiziaria, dei 4 quattro istituti di istruzione;
3) – arrivare ad una pianificazione organica per le tre componenti della prevenzione, della repressione degli illeciti e del poliziotto di quartiere, che ponga gli obiettivi della diminuzione del crimine da perseguire;
4) – dividere territorialmente le competenze di quelle forze di Polizia come nel caso della Francia, dell'Italia e della Spagna, che hanno gli stessi compiti e lo stesso ambito territoriale di intervento.
5) - Creare una commissione di vigilanza eletta dai consigli di circoscrizione dei Capoluoghi di provincia, che controlli l'efficienza dei servizi di Polizia e la correttezza di comportamento dei tutori dell'ordine onde evitare di creare uno Stato di polizia. A tale commissione non devono appartenere tutori dell'ordine in servizio o in pensione, ma ad esempio magistrati in servizio o in pensione, avvocati, e altri privati cittadini che siano stati eletti appartenenti alla protezione civile e al copro dei controllori dei mezzi di trasporto pubblici ufficiali.

Art. 78

Progetto sicurezza: criminalità organizzata. Attività da uniformare per arrivare alla polizia confederale europea. Prima di arrivare alla formazione della Polizia federale sudamericana o contemporaneamente, vanno uniformate in ambito della CSSA le attività dei vari Stati dirette a combattere le azioni delittuose della criminalità organizzata.

Si tratta di due livelli di intervento:

1) – potenziamento della rete investigativa che in Italia è stato previsto con 60.000 uomini da reperire tra il personale di Polizia che non espleta funzioni attive.

Al potenziamento si aggiunge l'unificazione dei servizi speciali di Polizia giudiziaria (P.G.) che hanno questo compito, come nel caso della DIA, ROS, SCO, GICO ecc., che deve avvenire in ambito regionale e interregionale come è stato indicato nel progetto sicurezza.

2) – Collaborazione con le Forze Armate per permettere che gli appartenenti alle stesse tutti in servizio volontario di difesa, vengano dislocati secondo le richieste delle imprese private nelle varie aziende, per svolgere attività produttive in tempo di pace e l'ulteriore funzione di collegamento con le forze speciali di P.G. (polizia giudiziaria), al fine di costituire una rete preventiva e informativa all'interno di tutto il settore produttivo di piccole, medie e grandi imprese, che sia in grado di scardinare progressivamente l'organizzazione della criminalità organizzata che agisce, compiendo delitti più o meno gravi, con danni ingenti per interi settori produttivi.

Art. 79

Progetto sicurezza: regolamentazione della prostituzione. Attività da uniformare. Prima o contemporaneamente alla costituzione dell'AMERICAPOL, occorre che tutti gli Stati della CSSA regolamentino nello stesso modo le attività di prostituzione, per evitare che in quegli Stati ove il suo esercizio è libero, le attività relative si colleghino con altre pratiche illecite, causando danni gravi, in altri settori sociali e produttivi.

Per cui i criteri organizzativi che possono essere uniformati in ambito sudamericano per il settore prostituzione sono i seguenti:

1) – E' vietato esercitare la prostituzione in qualsiasi luogo pubblico od aperto al pubblico che non sia a ciò destinato;
2) - chi vuole prostituirsi deve costituire una impresa o una cooperativa servizi sessuali, ove l'esercizio è autorizzato;
3) – chi svolge attività di prostituzione deve farsi sottoporre volontariamente a visita medica periodica, come è stato indicato nel progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000"; e consequenzialmente deve fare la relativa dichiarazione dei redditi per l'accertamento e il pagamento dell'imposizione fiscale.

Art. 80

Progetto sicurezza: tutela dalle tossicodipendenze. Attività da uniformare. Allo scopo di poter permettere alla confederazione delle polizie interregionali degli Stati Sudamericani di agire con efficacia sul loro territorio è necessario che preliminarmente o contemporaneamente alla formazione dell'AMERICAPOL, si adottino misure comuni uniformi nella lotta alle tossicodipendenze.

Queste norme comuni sono quelle contenute nel progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000" o misure analoghe, ma concepite nell'ambito di una progettazione che comprenda l'obiettivo di ridurre progressivamente l'uso degli stupefacenti a scopo non terapeutico fino alla sua totale estinzione.

Se non si persegue questo obiettivo, le attività di spaccio alimenteranno inevitabilmente tutta l'attività criminosa che è ad essa connessa, la quale viene a creare dei problemi di controllo delle attività criminose che sono risolvibili con difficoltà anche con una organizzazione efficiente delle forze di Polizia, come quella che viene proposta con il progetto sicurezza e con il funzionamento della nuova AMERICAPOL.

I danni cioè potranno essere limitati con una più elevata organizzazione delle forze di Polizia sudamericane, ma non eliminati per la maggiorparte, ma solo per una parte che lascia spazio al rigenerarsi di una attività criminosa, che costituisce un male grave e quindi è causa di cattivo funzionamento degli interi apparati statali della CSSA.

Vi è da dire infatti che ove una tale uniformità non venga adottata da ogni Stato, la inevitabile attività di spaccio viene ad interessare anche gli altri Stati della CSSA per la libertà che hanno gli stranieri e i cittadini di spostarsi entro gli Stati Sudamericani data la eliminazione dei controlli alle frontiere e la libera circolazione di merci e persone che vi sarà con la costituzione della CSSA.

Art. 81

Tipologia delle attività da uniformare per la tutela dalle tossicodipendenze. La tipologia delle attività da uniformare per la tutela dalle tossicodipendenze è quella indicata nel progetto sicurezza o quella che può essere concepita con un progetto analogo nelle finalità, nelle misure e negli obiettivi da conseguire.

Tali misure attendono allora alle droghe naturali e artificiali. Per le droghe naturali esse riguardano la disintossicazione progressiva e il divieto di usare stupefacenti per uso personale non terapeutico in ogni luogo e in particolare nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Le sanzioni sono di carattere medico e amministrativo, quali il pagamento di una somma di denaro e il ricovero coatto in ospedale nei casi più gravi, il ricovero facoltativo e la cura a casa con accompagnatore e tesserino magnetico, nei casi meno gravi.

Le attività di spaccio da parte di piccoli spacciatori e della criminalità comune od organizzata, vengono invece punite con le già esistenti norme penali; ma soprattutto sono controllate dalla nuova ed efficiente organizzazione della polizia giudiziaria.

Per le droghe artificiali l'uso non terapeutico è vietato come per le droghe naturali e le misure sono di carattere sanitario, ma in questo caso vi è soltanto il ricovero coatto in ospedale per un minimo di 9 gironi, non essendovi la disintossicazione progressiva, proprio per il fatto che l'uso va totalmente vietato visti i danni gravissimi che una sola dose di droga artificiale può causare alle facoltà mentali.

Art. 82

Progetto sicurezza: Regolamentazione della presenza di extracomunitari e indigenti. Attività da uniformare. Anche per la regolamentazione della presenza di extracomunitari e indigenti, è necessario attuare una comune normativa di controllo e di ricezione degli extracomunitari.

Si tratta di permettere l'ingresso solo a coloro che abbiano un lavoro, un alloggio e il relativo permesso di soggiorno o anche di coloro che non lo hanno, ma che rientrino nel numero massimo di persone che le attività produttive dei vari Stati richiedono, per una sistemazione lavorativa nello Stato o in ogni altro Stato della CSSA.

Ma questa possibilità è condizionata al fatto che il richiedente asilo sia identificato e gli sia assegnato un posto letto in un centro di accoglienza dove deve avere la sua dimora, in attesa della citata sistemazione lavorativa e di un alloggio normale in abitazione.

La Comunità sudamericana, nord americana ed europea deve promuovere una politica mondiale di aiuto ai Paesi sottosviluppati, al fine di creare le strutture produttive in tali Stati.

Tuttavia urge la soluzione del grave problema dell'invasione di extracomunitari irregolari per motivi di conflitti bellici nei loro Stati o per condizioni di indigenza.

La soluzione immediata da prendere da parte della comunità europea e mondiale è quella di costruire dei grandi centri di accoglienza negli Stati rivieraschi dell'Africa e del Medio Oriente che si affacciano sul mediterraneo, ma anche del Messico per l'America. In essi vanno accolti a spese complete dell'Ue e della Comunità mondiale gli indigenti e i profughi, in attesa di uno sviluppo produttivo dei loro Stati o di una previsione di accoglienza organizzata in Europa, negli Stati dell'America del Nord e del Sud. Ciò per far terminare l'ecatombe di persone (più di 30.000 morti negli ultimi 15 anni), che muoiono continuamente per cercare di raggiungere l'Europa. Cosa che offende profondamente la civiltà e la dignità umana, raggiunte dall'uomo del terzo millennio. La sicurezza di tali grandi centri di accoglienza verrebbe garantita dalle forze militari della Nato in Europa ma anche in America e dell'ONU.

Art. 83

Formazione di una Polizia internazionale sudamericana. Competenze dell'AMERICAPOL. Le competenze della Polizia internazionale sudamericana, dell'AMERICAPOL cioè, sono quelle previste nel progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000" per la Polizia interregionale Nord, centro e sud Italia.

Tali competenze andranno contemperate e avvicendate con quelle delle polizie interregionali degli altri Stati sudamericani.

Si tratta comunque di perseguimento di reati e di attività preventive che abbracciano spazi territoriali estesi e riguardanti interi Stati o interi gruppi di regioni di ogni Stato.

Ma vi potrà essere l'incarico da parte di ciascuno Stato sudamericano, di affidare certe attività di polizia all'AMERICAPOL, per la ritenuta necessità delle indagini che possono abbracciare ambiti internazionali, anche se in un primo momento ciò non è prevedibile ma è probabile che tale sviluppo internazionale possa avvenire in futuro.

2) – PROGETTO DIFESA

Art. 84

Attività da uniformare per il funzionamento delle forze armate sudamericane. Al fine di costituire una forza di difesa sudamericana derivante dall'unione dei reparti interregionali di difesa, è opportuno procedere ad una uniformazione delle attività che possono svolgere in tempo di pace le forze armate medesime.

Non è certamente una condizione necessaria, ma se gli Stati Sudamericani adottano una sistematica comune di impiego in tempo di pace delle forze armate, anche l'utilità delle forze medesime è più elevata per la CSSA, soprattutto per le attività che si svolgono in campo civile.

Si tratta in questo caso delle funzioni che le forze armate svolgono in tempo di pace per l'utilità della società civile e relative alla produzione di beni e servizi.

Art. 85

Tipologia delle attività devolute alle forze armate e principio informatore del loro utilizzo. Il principio informatore dell'impiego delle forze armate in tempo di pace, è il loro utilizzo per il vantaggio della società civile al di fuori della difesa militare del territorio nazionale e il loro utilizzo per la produzione di beni e servizi , servendosi delle strutture, dei mezzi e delle attività degli appartenenti alle forze armate.

La tipologia delle attività da affidare alle forze armate in relazione alla possibilità del loro impiego dopo aver svolto la funzione principale di difesa del territorio sudamericano, è riconducibile a 4 ipotesi:

1) – addestramento alla difesa del territorio sudamericano e difesa da possibili attacchi nemici di altri Stati sovrani e addestramento alla difesa del territorio internazionale;
2) – impiego in servizi preventivi di pubblica sicurezza per coadiuvare l'attività delle forze dell'ordine;

3) - impiego in attività di tutela dell'ambiente dagli abusivismi, dall'inquinamento e dalle attività illecite;
4) - impiego produttivo nelle varie imprese di terra, di mare e di aria, per l'utilità stesse imprese e per costituire all'interno delle medesime una rete preventiva di informazione, collegata con la struttura della Polizia giudiziaria, al fine di scardinare progressivamente l'organizzazione della criminalità organizzata che oltrepassa i confini nazionali degli Stati.

Art. 86

Giustizia militare e polizia militare. Al fine di uniformare tutti gli Stati della CSSA nell'attività della giustizia militare, gli ordinamenti della CSSA che non ancora avessero devoluto la giustizia militare alla magistratura civile, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, devono far approvare dal proprio legislatore la relativa riforma, adottando una delle tre ipotesi redatte in occasione della presentazione da parte del gruppo "Atlante 2000" del Veneto (Italia) del progetto giustizia penale militare.

Nello stesso tempo le funzioni di polizia militare è bene che passino alla competenza delle forze armate e non siano più pertinenti degli organi anche militari che prevalentemente svolgono attività di Polizia, come i Carabinieri in Italia.

Art. 87

Riforma operativa delle forze armate. Impiego civile. Le forze armate degli Stati europei vanno utilizzate in tempo di pace per l'utilità della società civile, compatibilmente con i compiti di difesa del territorio europeo da possibili attacchi bellici di Stati stranieri e di polizia internazionale cui le Forze armate vengono chiamate a svolgere, come pure di difesa da attentati terroristici provenienti da Stati extraeuropei.

Nell'ambito di questo principio informatore la struttura militare in uomini, mezzi e funzioni, va progettata per essere concepita ed utilizzata in tempo di pace per l'utilità delle attività produttive di beni e servizi da parte di organismi privati e pubblici, come è stato indicato nell'articolo 85.

Tenendo conto di queste esigenze la riforma operativa delle forze armate della CSSA, va progettata secondo i principi contenuti nel progetto difesa del gruppo "Atlante 2000", che contiene anche i principi di utilizzo delle stesse per fini civili.

Art. 88

Utilizzazione degli uffici interregionali delle forze armate degli Stati sudamericani. Vanno utilizzati al fine di ottenere un unico corpo militare di difesa sudamericano, gli uffici interregionali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica appartenenti ad ogni Stato che faccia parte della CSSA.

Art. 89

Unione degli uffici interregionali degli eserciti sudamericani. La sistematica prospettata per ottenere un unico esercito sudamericano è quella che tende ad unire gli uffici interregionali degli eserciti di ogni Stato della CSSA, come è stato proposto e previsto nel progetto difesa del gruppo "Atlante 2000".

In particolare per l'esercito sono interessati all'unione gli uffici interregionali che in Italia sono ubicati nel nord, centro e Sud Italia.

Come è indicato nell'articolo 11 del progetto difesa, tali uffici sono i Comandi di Regione Militare Nord Est (a Padova), Nord Ovest (a Torino) per il settore nazionale di decentramento nord Italia.

Sono i Comandi della Regione militare centro Nord (a Firenze), Comando di Regione Militare centro Italia (a Roma).

Sono ancora il Comando della Regione militare Sud Ovest (a Napoli) per il settore di decentramento nazionale Sud Italia.

Art. 90

Unione degli uffici interregionali delle Marine militari degli Stati sudamericani. Come per l'esercito la CSSA dovrà provvedere all'unione degli uffici interregionali di difesa marittima.

Questi per l'Italia sono dati dagli uffici interregionali indicati dall'articolo 15 del progetto difesa:

1) - Comando in capo di dipartimento marittimo di Ancona;
2) - Comando in capo di dipartimento marittimo di Taranto;
3) - Comando in capo di dipartimento marittimo di La Spezia.

Questi uffici interregionali agiranno singolarmente per la pianificazione di servizi della propria area geografica anche per ciò che concerne l'impiego della flotta, ma per le questioni di carattere nazionale vanno rappresentati nel Comando confederale europeo, dall'organo coordinatore nazionale delle forze di terra della Marina Militare, dato dalla direzione generale difesa marittima del Ministero difesa. Una organizzazione analoga si potrà prevedere per la CSSA.

Art. 91

Unione degli uffici interregionali per la flotta. L'organo interregionale che gestisce secondo il progetto difesa del gruppo "Atlante", l'impiego complessivo della flotta italiana, è dato dal Comando in Capo di Dipartimento marittimo di Napoli.

Sarà questo allora che verrà unito con organi analoghi degli altri Stati europei dell'UE, per l'impiego in operazioni di difesa e produttive della marina militare di tutti tali Stati.

Questo Comando inoltre impartirà le direttive di direzione operativa al Comando della Flotta ubicato su una nave ammiraglia.

Quindi il Comando in capo di dipartimento marittimo di Napoli verrà unito in confederazione con organi analoghi degli altri Stati dell'UE.

Mentre per l'impiego produttivo e per le altre attività previste per le divisioni della flotta, i Comandi da unire in confederazione saranno i Comandi in capo di Ancona, Taranto e La Spezia, i quali troveranno una sintesi nazionale nella direzione nazionale difesa marittima del Ministero difesa, Settore flotta.

Vedasi a tal proposito gli articoli 16 - 17 - 18 - 18 bis del progetto difesa.

Per cui una soluzione analoga si potrà adottare per la CSSA.

Art. 92

Unione degli uffici interregionali dell'aeronautica militare degli Stati sudamericani. Gli uffici interregionali dell'aeronautica militare per l'Italia che vanno uniti con quelli analoghi degli altri Stati europei, sono quelli indicati nel progetto difesa del gruppo "atlante 2000".

Si tratta dei Comandi di Regione Aerea previsti dall'articolo 19 ter del progetto difesa:

a) - Comando 1^ regione aerea con sede a Milano;
b) - Comando 2^ regione aerea con sede a Roma;
c) - Comando 3^ regione aerea con sede a Bari.

Come nel caso dell'esercito e della Marina militare, questi comandi organizzano le attività addestrative e di carattere produttivo, come pure di sicurezza e di tutela dell'ambiente che riguardano il personale di ciascun comando di regione aerea, d'intesa con le circoscrizioni aeroportuali della propria circoscrizione, diramando quindi le direttive di funzionamento, di addestramento e di impiego produttivo agli organi inferiori ai Comandi di ciascuna regione aerea.

Questa unione di uffici interregionali per l'aeronautica militare prevista per l'Italia e lì'Europa, si potrà- adottare anche per la CSSA.

Art. 93

Direttive degli uffici interregionali di difesa. Gli uffici interregionali di difesa di ciascuno Stato della CSSA di ciascuna Forza Armata si uniscono in confederazione con gli uffici interregionali degli altri Stati sudamericani ed avranno come per le forze di Polizia, degli uffici confederali comuni.

Tali uffici confederali per uniformare le loro attività a livello inferiore, trasmetteranno le direttive della CSSA ai Comandi inferiori di livello regionale e provinciale.

I principi di funzionamento e di operatività delle Forze Armate sudamericane sono quelli indicati nell'articolo 85.

CAMERA DEGLI STATI

3)- PROGETTO GIUSTIZIA

Art. 94

Principio informatore del progetto giustizia. Il principio informatore che deve informate tutta l'attività giudiziaria di ogni Stato sudamericano è l'applicazione della misura di sicurezza come unica sanzione penale, secondo i presupposti contenuti negli articoli A - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 del progetto giustizia penale del gruppo "Atlante 2000; e la celerità con cui vengono svolti i processi.

Pertanto ogni Stato deve tendere ad applicare le misure di sicurezza accelerando l'iter dei processi giudiziari nel loro svolgimento, diretto ad accertare le prove dei reati e degli altri illeciti in genere, per arrivare rapidamente ad una sentenza che definisca tutto l'iter processuale.

Per questo ogni Stato della CSSA può adottare il modello proposto dal gruppo "Atlante 2000" e contenuto nel progetto giustizia penale e giustizia penale militare. Tale modello per la parte della giustizia civile ed amministrativa è contenuto nel trattato denominato Stato cooperativo federale e Stato cooperativo regionale, con riferimento allo Stato Italiano.

Nel raggiungere questo obiettivo occorre procedere alla unificazione degli uffici interregionali giustizia, che per l'Italia sono stati proposti con il citato progetto giustizia penale.

Art. 95

Unificazione degli uffici interregionali giustizia penale. 1^ Divisione. L'unificazione degli uffici giustizia interregionali degli Stati sudamericani può essere fatta secondo i principi contenuti nel progetto giustizia penale agli articoli 327 e seguenti.

E' quindi necessario procedere ad una uniformazione del sistema giudiziario nei vari Stati sudamericani per raggiungere l'obiettivo del medesimo metro di misura delle violazioni penali e delle attività dirette a fronteggiarle, che possono essere di carattere sociale, giudiziario, infrastrutturale ed amministrativo.

Per cui l'unificazione degli uffici interregionali giustizia (UGIR) deve avere per oggetto le attività delle 4 divisioni che compongono gli UGIR.

Si deve tendere ad una uniforme pianificazione della sperimentazione delle sanzioni penali e amministrative da infliggere, anche effettuata per oggetti, come indicato negli articoli 335 e seguenti del progetto giustizia citato.

La pianificazione comprende quindi secondo l'articolo 335 quater la pianificazione di tutta la struttura giudiziaria, intesa nei suoi principi informatori secondo le sistematiche di cui al progetto privatizzazione delle pubblica amministrazione italiana (P.A.).

Art. 96

Unificazione degli uffici interregionali giustizia. Seconda divisione. Gli UGIR devono essere unificati o creati negli Stati ove non vi fossero, con riferimento alle attività delle 2^ divisioni previste negli articoli 336 e seguenti relativi agli Uffici giustizia interregionali (UGIR).

Si tratta del controllo della celerità dei giudicati e del controllo del rendimento del personale amministrativo e giudicante.

Art. 97

Unificazione degli uffici giustizia interregionali (UGIR). Terza divisione. La terza divisione si occupa della rendicontazione delle spese per lo sviluppo delle attività giudiziarie e della rendicontazione degli effetti dell'attività decisoria di giudici e assistenti sociali sul recupero alla vita sociale, come è previsto negli articoli 337 e precedenti del progetto giustizia penale.

Art. 98

Unificazione degli uffici giustizia interregionali. (UGIR). 4^ Divisione.

L'unificazione degli UGIR è poi importante perché riguarda anche le attività delle 4^ divisioni previste dal progetto giustizia penale del gruppo "Atlante 2000" agli articolo 340 e seguenti.

La valutazione riguarderà le attività che hanno portato al recupero di chi viola la legge e la celerità dei procedimento, secondo gli accertamenti delle divisioni 3^ e 2^.

Tale valutazione porterà alla corresponsione di premi e incentivi per tutto il corpo giudicante ed amministrativo, comportando la possibilità di far quotare in borsa in futuro le quote sociali, di cui possono essere titolari gli impiegati pubblici del settore giustizia, come di tutti gli altri settori pubblici.

Art. 99

Direttive degli UGIR. Molto importante per l'uniformazione politica e funzionale degli Stati sudamericanii è la possibilità che gli UGIR come tutti gli altri uffici dei vari settori privati e pubblici, hanno di interessare le attività degli uffici periferici, che in questo caso sono gli uffici giustizia regionali (UGR) e gli uffici giustizia provinciali (UGP) attraverso la sistematica degli accordi interregionali e interprovinciali.

Le direttive organizzative di vertice degli uffici interregionali, così armonizzano le attività di funzionamento degli uffici di livello inferiore, venendo a creare una struttura internazionale omogenea non solo nelle sue componenti interregionali, ma anche in quelle regionali e provinciali.

4) – PROGETTO SCUOLA

Art. 100

Principio informatore del progetto scuola, per le scuole di ogni ordine e grado esclusa l'Università. Il principio informatore per il progetto scuola, con riferimento alla scuola media (dalla scuola materna esclusa l'Università), è dato dal dinamismo didattico che è diretto alla formazione professionale e alla formazione etica dell'uomo.

Tale principio e la sua realizzazione con la struttura scolastica è indicato ed illustrato nel progetto scuola del gruppo "Atlante 2000".

Il dinamismo didattico può essere sintetizzato nella sistematica diretta a creare una nuova didattica intenta a formare nell'allievo un metodo di studio, a sviluppare le sue capacità creative, le sue attività pratiche e la sua propensione per la solidarietà concreta.

Lo stesso dinamismo didattico viene poi impiegato per la formazione e l'elevazione etica dell'uomo. Ciò comporterà l'evoluzione di tutta la formazione scolastica producente come risultato la creatività di massa, anche sollecitata dalle facoltà universitarie creative, indicate nel progetto scuola del gruppo "Atlante 2000".

Art. 101

Principio informatore del progetto scuola per l'istruzione universitaria. Con l'approdo agli studi universitari lo studente deve essere in possesso degli strumenti del dinamismo didattico da impiegare sperimentalmente per dare alle proprie conoscenze, un livello più elevato quale è quello universitario.

Per cui il principio informatore della nuova organizzazione degli studi universitari, in grado di dare un impulso notevole a tutta l'organizzazione didattica delle varie facoltà, è dato dalla sperimentazione per oggetto di tutte le materie che vengono studiate, in modo da evitare duplicazioni della ricerca e da esaurire con sistematicità la stessa per fasi, livelli cioè via via superiori e tali da poter individuare aspetti superiori della ricerca che abbisognano di una università regionale e una interregionale di coordinamento.

Questa nuova organizzazione della didattica unita alla pianificazione degli impieghi lavorativi dà una dimensione diversa e più elevata a tutta l'organizzazione statale, che ora si evolve principalmente secondo il criterio dei meriti che ciascuno ha acquisito nei propri studi inferiori e superiori universitari.

Art. 102

Progetto scuola. Unificazione degli uffici scuola interregionali dei vari Stati sudamericani. Il progetto scuola del gruppo "Atlante 2000" prevede il funzionamento della struttura scolastica federale statale costituita dagli ISPRED interregionali (istituti di sperimentazione dell'educazione e della didattica interregionali previsti dal progetto scuola del citato gruppo "Atlante 2000").

E' questa la struttura che va unificata con quella analoga degli altri Stati sudamericani.

Se gli altri Stati sdamericani non l'avessero va da essi prevista. Gli ISPRED interregionali organizzano la pianificazione interregionale della didattica sia per l'Università che per le scuole di grado inferiore.

Art. 103

Organi direttivi ed organizzativi della struttura scolastica interregionale. Secondo quanto previsto dal progetto scuola del gruppo "Atlante 2000", gli organi direttivi della struttura scolastica interregionale che va creata all'interno di ogni Stato della CSSA, sono dati dagli ISPRED interregionali con le loro sezioni didattiche ed amministrative.

Sono organi interregionali operativi le scuole interregionali che sperimentano concretamente la pianificazione scolastica concepita dalla sezione didattica degli ISPRED interregionali.

Art. 104

Progetto scuola. Direttive di organizzazione della didattica agli organi inferiori. Gli organi della didattica interregionali previsti dal progetto scuola del gruppo "Atlante 2000", trasmettono con la loro azione pianificatoria le direttive di organizzazione della didattica agli ISPRED regionali, uniformando così il funzionamento scolastico delle scuole sperimentali e di quelle ordinarie, in modo da poter prevedere lo sviluppo della didattica per obiettivi e per fasi predeterminate.

Art. 105

Direttive degli ISPRED sudamericani unificati. La sperimentazione di secondo livello fatta dagli ISPRED interregionali, da cui scaturiscono i piani nazionali per tutte le scuole di ciascuno Stato Sudamericano, deve essere coordinata nell'ambito dell'ISPRED di coordinamento della CSSA, per produrre le eventuali modifiche ai piani nazionali che vengono redatti sulla base dei vari piani delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale per l'Italia (le province per l'Ecuador).

Questo ISPRED di coordinamento confederale può essere dato dall'unione confederale degli ISPRED di ciascuno Stato (o di organi analoghi) che programmano la citata pianificazione didattica confederale sudamericana della CSSA.

Tale unione confederale produce la formazione di un ISPRED della CSSA sovranazionale che dà le direttive agli ISPRED nazionali ed è formato da rappresentanti degli ISPRED interregionali di ciascuno Stato essendo organizzato al suo interno con organi analoghi direttivi (Sezione didattica ed amministrativa) ed operativi (le scuole sperimentali).

Quindi unico ISPRED della CSSA e più scuole sperimentali internazionali sudamericane dislocate in modo uniforme in ogni Stato della CSSA.

5) – PROGETTO SANITA' E RICERCHE MEDICHE

Art. 106

Progetto sanità. Principio informatore. Il principio informatore del progetto sanità per gli Stati della CSSA è quello di permettere una uniforme organizzazione del sistema sanitario in ogni Stato membro, anche se ciascun ordinamento sovrano potrà mantenere le sue particolarità legate alle tradizioni locali e alle preesistenze operative di certi settori sanitari.

Si deve tendere cioè ad uno schema organizzativo generale di vertice internazionale, comune a tutti gli Stati della CSSA.

Per fare questo occorre utilizzare lo strumento di organizzazione che può essere dato dal progetto sanità del gruppo "Atlante 2000", il quale perfeziona la struttura sanitaria dello Stato italiano.

Tale progetto quindi che inizia a prevedere l'operatività degli uffici sanità interregionali (USIR) può essere esteso in questa struttura interregionale agli altri Stati sudamericani.

Art. 107

Elementi del perfezionamento. Previsione della pianificazione. Ciò che è insufficiente nell'organizzazione del sistema sanitario italiano, pur riconoscendo la validità della struttura di impianto organizzativo, è in primo luogo la carente pianificazione dei servizi sanitari.

Occorre procedere pertanto ad una previsione dettagliata dell'attività pianificatoria per i vari settori sanitari, in modo che sia fatta di:

a) - obiettivi;
b) – mezzi e strutture elevati;
c) – fasi di raggiungimento degli obiettivi;

d) – controlli, al fine di far raggiungere lo stesso livello tecnico di offerta dei servizi sanitari, in tutte le strutture ospedaliere e sanitarie e per certe attività specialistiche, in certe componenti sanitarie predeterminate.

Art. 108

Elementi del perfezionamento. Il coordinamento. Altro principio da considerare per la maggiore efficienza della struttura sanitaria italiana e quindi da diffondere per l'omogeinizzazione progressiva a tutti gli Stati della CSSA, è il coordinamento.

Il coordinamento ha importanza fondamentale perché fa prevedere lo sviluppo delle attività sanitarie con uniformità in tutti gli ambiti territoriali.

Per questo è previsto per lo Stato italiano il coordinamento provinciale, regionale e interregionale.

Quello interregionale è il coordinamento che interessa la CSSA, perché è riferito agli Uffici sanitari interregionali (USIR) che vanno unificati in ambito sudamericano.

Art. 109

Elementi del perfezionamento. La pianificazione dell'incremento delle nascite. La pianificazione che è indicata come strumento per essere la qualità del servizio sanitario nei suoi obiettivi primari da perseguire, trova poi una sua realizzazione particolare nell'incremento delle nascite, che deve essere posto come obiettivo del progetto sanità, in quanto essendo il sistema sanitario lo strumento di difesa della salute e della vita dell'uomo al fine di rendere più lunga e più sana la vita di ognuno; esso deve mirare anche a trovare il modo per far rigenerare quella vita con il continuo controllo e incremento delle nascite.

Per questo vanno individuati per alcuni Stati del Sud America nei quali non vi è la parità tra i nati e i morti, gli strumenti per attuare l'incremento citato, come è stato indicato nel progetto sanità del gruppo "Atlante 2000".

Art. 110

Elementi del perfezionamento. La privatizzazione. Altro principio su cui si fonda il perfezionamento è dato dalla privatizzazione delle strutture sanitarie, che va esteso a tutti gli Stati della CSSA, in modo da ottenere un uniforme sistema sanitario, che risponda nello stesso modo, con efficienza cioè, a tutte le domande di un certo servizio, che provengono da ciascuno Stato della CSSA.

La privatizzazione è quella indicata nel progetto sanità del gruppo "Atlante 2000" e che fa riferimento al progetto specifico di privatizzazione della pubblica amministrazione italiana, che costituisce il punto cardine necessario per ridare efficienza a tutto il settore del pubblico impiego.

Esso comporta la previsione di affidare il massimo numero di servizi ad imprese private con contratto a termine, prevedendo due livelli di privatizzazione: quello superiore e quello inferiore, come è stato previsto nel citato progetto del gruppo "Atlante 2000".

Art. 111

Unificazione degli USIR (Uffici sanità interregionali). Gli uffici sanitari interregionali (USIR) unificati nell'ambito della CSSA, possono portare a due risultati di notevole valore:

a) – l'uniformità del sistema sanitario in ambito sudamericano ad un livello elevato di efficienza, tale da assicurare ai residenti un analogo servizio e quindi una effettiva tutela della salute dell'uomo;
b) – il coordinamento e la pianificazione in ogni Stato della CSSA e quindi la possibilità di acquisire per fasi, livelli via via più elevati di servizi sanitari.

Se non esistono in ogni Stato della CSSA gli USIR, vanno quindi previsti per far si che la nuova confederazione sudamericana formi i suoi organi statali confederali operativi, che fanno intravedere nelle sue funzioni primarie il nuovo ordinamento sovrano.

Art. 112

Direttive agli organi inferiori degli USIR. Come in ogni altro settore di attività gli USIR della CSSA, con la loro unificazione rendono omogenea la struttura funzionale che produce attività di sviluppo, perché gli USIR sono collegati con gli USR (uffici sanità regionali) e USP (uffici sanità provinciali), ai quali trasmettono le direttive di funzionamento attraverso la sistematica degli accordi, che vengono ad essere la più elevata garanzia per lo sviluppo delle autonomie regionali.

Dagli USIR e quindi da tutti gli UIR (uffici interregionali) discende allora la sistematica di uniformazione dello svolgimento delle varie attività di produzione di beni e servizi sia per il settore pubblico che per quello privato.

PROGETTO RICERCHE MEDICHE

Art. 113

Principio informatore. Le ricerche mediche come le ricerche in ogni altro settore scientifico e sociale, hanno una importanza fondamentale per ogni ordinamento statale e quindi sono un elemento per il quale occorre investire di più in risorse economiche, perché si ottenga in futuro uno sviluppo sempre più elevato di ogni Stato.

La CSSA pertanto dovrà dotarsi di una organizzazione delle ricerche mediche uniforme in ogni Stato membro.

Ciò può essere attuato adottando il progetto ricerche mediche del gruppo "Atlante 2000", che pianifica ed organizza l'attività di ricerche mediche in modo scientifico, sulla base del principio secondo il quale l'idea dell'uomo può concepire per la sua infinita capacità creativa, procedimenti e sistematiche prima sconosciute, le quali indicano possibilità nuove di cura delle malattie e di elevazione del comportamento della persona.

Sulla base di questo principio gli Stati della CSSA devono investire parte della loro ricchezza prodotta per raggiungere gli obiettivi del progetto ricerche mediche.

Art. 114

Obiettivo del progetto ricerche mediche. Il primo obiettivo si riferisce al perseguimento di tecniche chirurgiche di avanguardia per la cura delle malattie, attraverso la loro sperimentazione e di sistemi nuovi di cura che facciano particolare riferimento alla prevenzione genetica, la quale si pone come lo strumento futuro per ottenere la guarigione di molti mali gravi e gravissimi.

Art. 115

2° obiettivo del progetto ricerche mediche del gruppo "Atlante 2000". Il secondo obiettivo è dato dalle ricerche da compiere soprattutto in campo genetico, che verranno svolte per ricercare quelle correzioni al codice genetico che consentano di allungare la vita dell'uomo in condizioni di efficienza, secondo il principio del raggiungimento del nuovo equilibrio dell'organismo umano, costituito da una sua più robusta formazione fisica e da una sua più elevata volontà, che lo porta a superare più agevolmente le cause dello stress e del logorio della propria struttura organica.

Art.116

Terzo obiettivo del progetto ricerche mediche. Il terzo obiettivo è riferito alla determinazione di interventi medici che possono portare al miglioramento del comportamento dell'uomo, in modo che il suo assetto ideale, la sua forza razionale siano aumentati e sia voluto il suo miglioramento etico, diminuendo così le eccessive spinte egoistiche che generano malessere e distruzione.

Anche in questo caso una particolare attenzione della ricerca, va posta nell'indagine genetica, che potrà in futuro dare alla medicina le possibilità di migliorare il comportamento, producendo così una evoluzione sociale della società più elevata e più rapida.

Art. 117

4° obiettivo del progetto ricerche mediche. Come ultimo obiettivo operativo, viene posto quello della ricerca sulla comprensione del funzionamento della mente umana; proprio per vedere se tale funzionamento è connesso con la struttura genetica dell'uomo e se le situazioni fisiche ed ideali, potranno essere corrette con un intervento sui centri del cervello anche in relazione ad eventuali correzioni genetiche.

Si vuol comunque precisare che le correzioni genetiche che si vorranno sperimentare in futuro, vengono previste nel completo rispetto dei principi etici e morali; perché con questa attività di ricerca si tende a migliorare la salute e il comportamento della persona, la quale vedrà potenziata la sua volontà di ottenere il miglioramento delle proprie libertà e facoltà nel rispetto di quelle altrui e quindi di quelle del gruppo o dei gruppi in cui viene ad operare.

Art. 118

Unificazione degli Uffici ricerche mediche interregionali (URMIR). Data la struttura regionale della ricerca medica proposta con il progetto omonimo del

gruppo "Atlante 2000", una uniformazione delle ricerche mediche in ambito della CSSA, è data dalla possibilità di unificare gli uffici ricerche mediche interregionali (URMIR) proposti dallo stesso progetto, perché così facendo si giunge ad una pianificazione della ricerca medica per fasi e per specializzazione di oggetti, che porterà certamente a risultati molto elevati.

Devono essere quindi unificati gli Uffici ricerche mediche interregionali, se vi sono, dei vari Stati della CSSA.

Art. 119

Pianificazione delle ricerche mediche. La ricerca medica in ambito CSSA con questa organizzazione di uffici interregionali collegati, troverà la struttura utile per giungere ad una efficace pianificazione della ricerca, che deve trovare un supporto efficiente per poter impostare la ricerca medica per fasi e per specializzazione di oggetti, la quale permetterà la concentrazione delle energie più idonee e più note nella quantità e nella qualità per ogni oggetto della ricerca.

6) – PROGETTO TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE ED URBANO

Art. 121

Principio informatore ed obiettivi del progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano (PTANU). Al fine di giungere ad una tutela uniforme dell'ambiente naturale ed urbano degli Stati della CSSA, occorre utilizzare uno strumento progettuale che abbia elementi di validità e che quindi sia in grado di prendere in considerazione criteri di organizzazione, tali da raggiungere l'obiettivo della tutela uniforme dell'ambiente in ambito sudamericano.

Questo strumento è certo dato dal progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano del Gruppo "Atlante 2000", cui si fa riferimento nella presente Costituzione della CSSA.

Esso è ordinato secondo un principio informatore e degli obiettivi da raggiungere.

Il principio informatore è dato dal necessario e concreto riordino dell'equilibrio naturale, negli elementi naturali e negli aggregati urbani costruiti dall'uomo.

Questo principio lo si attua attraverso la creazione di due strumenti che sono gli obiettivi del progetto: si tratta dell'ordinamento organizzativo e dell'ordinamento operativo.

Art. 122

Progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano (PTANU). Ordinamento organizzativo. Il primo obiettivo del progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano (PTANU) è dato dalla creazione dell'ordinamento organizzativo che tende alla formazione della struttura che genera le attività operative di tutela dell'ambiente.

Tale struttura indicata precisamente nel PTANU del gruppo "Atlante 2000", è data da:

a) – uffici di tutela dell'ambiente naturale ed urbano interregionali (UTANUIR), regionali (UTANUR) e provinciali (UTANUP);

b) – dalla suddivisione del territorio di ogni Stato della CSSA in fasce territoriali omogenee;
c) – dalle competenze degli Uffici tutela dell'ambiente naturale ed urbano (UTANU) denominate maglie di uniformità;
d) – dall'organizzazione degli UTANU secondo sottosezioni che si occupano di ogni elemento dell'ambiente marino, montano e pianeggiante. Esse sono divise in tre settori di attività: inquinamento, calamità naturali ed equilibrio naturale, che tendono ad avvicinare l'ambiente naturale all'uomo, sia nel territorio non abitato od occupato da edifici che in quello abitato;
e) – dagli obiettivi particolari che derivano dalle concrete azioni concepite dalle sottosezioni dei vari elementi dell'ambiente. Questi sono dati dalla complementarietà interregionale, dall'ipotesi di sviluppo regionale e dalla complementarietà provinciale;
f) – dalla tipologia e dalle nuove funzioni dei piani regolatori generali di tutela dell'ambiente naturale ed urbano (PRGTANU)

Art. 123

Progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano (PTANU): ordinamento operativo. L'ordinamento operativo secondo obiettivo del progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano, è dato dalle concrete azioni di tutela dell'ambiente, dalla pianificazione cioè della tutela dell'ambiente che si traduce nella creazione delle "maglie di uniformità" realizzate dagli UTANU (uffici di tutela dell'ambiente naturale ed urbano), la quale si esprime attraverso i capisaldi della struttura di tutela provinciale, regionale e interregionale.

I capisaldi sono gli elementi della struttura di tutela che sono previsti dalla pianificazione relativa per far si che da essi originino le azioni di tutela dei tre settori indicati e riguardanti l'inquinamento, le calamità naturali e l'equilibrio naturale, che tende ad avvicinare l'uomo all'ambiente, proprio per renderlo più sensibile alla necessità di tutela dell'ambiente, attraverso la possibilità di farglielo ammirare da vicino nella sua bellezza e nel suo equilibrio di elementi.

Art. 124

Progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano. Unificazione degli UTANUIR. Come per gli altri settori gli Stati sudamericani al fine di divenire uno Stato unitario confederale, devono uniformare le proprie attività anche per ciò che concerne la tutela dell'ambiente naturale ed urbano.

Ciò potrà essere compiuto con l'unificazione degli UTANUIR previsti nel progetto relativo del gruppo "Atlante 2000" per l'Italia, con quelli degli altri Stati della CSSA se esistenti.

Nel caso in cui non siano esistenti, occorre prevedere una struttura interregionale di tutela dell'ambiente naturale ed urbano come quella qui indicata.

Gli UTANUIR hanno il compito di produrre la maglia di uniformità interregionale, cioè l'operatività dei capisaldi di tutela dell'ambiente naturale ed urbano, che realizzano la complementarietà di difesa dell'ambiente tra Regioni, divisa per settori nazionali di decentramento, che per l'Italia sono il Nord, il Centro e il Sud cui corrispondono le relative regioni.

L'organizzazione degli UTANUIR naturalmente è la stessa indicata nell'ordinamento organizzativo e cioè l'attività viene divisa nei tre settori: inquinamento, calamità naturali e equilibrio naturale.

Si tratta cioè di creare i piani di tutela dell'ambiente naturale ed urbano.

Art. 125

UTANUIR e direttive agli organi inferiori. L'unione degli UTANUIR degli Stati della CSSA è importante perché l'organizzazione delle loro attività secondo i principi contenuti nel progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano del gruppo "Atlante 2000", comporta la trasmissione di direttive omogenee agli uffici tutela dell'ambiente naturale ed urbano regionali (UTANUR) delle Regioni di ogni settore nazionale di decentramento. Questi settori in ambito sudamericano possono essere le minori circoscrizioni territoriali delle province dell'Ecuador ed altre analoghe in altiri Stati.

Per l'Italia infatti sono stati previsti i sottonuclei nazionali di tutela dell'ambiente naturale ed urbano che sono sezioni staccate degli UTANUIR dei centri di settore di decentramento nazionale.

Questi hanno il compito di armonizzare, di collegare le attività di tutela dell'ambiente naturale ed urbano degli uffici interregionali con quelle degli UTANUR delle Regioni di ogni settore di decentramento nazionale, in modo che la tutela dell'ambiente proceda secondo il criterio della complementarietà tra Regioni, nell'ambito di ogni ipotesi di sviluppo regionale data da una uniforme tutela dell'ambiente naturale ed urbano in ogni ambito regionale.

7) – PROGETTO INNOVAZIONI

Art. 126

Principio informatore del progetto innovazioni. Vista l'importanza delle innovazioni nei settori amministrativo e scientifico, per la società moderna e quindi per tutti gli Stati della CSSA, appare molto utile dal punto di vista del progresso scientifico e sociale e quindi dal punto di vista economico, arrivare ad una programmazione delle attività di innovazione, di scoperta cioè di nuovi procedimenti tecnici ed amministrativi, nella produzione di beni e servizi.

Tale programmazione ha quindi bisogno di una valida organizzazione e pertanto di una sollecitazione economica, ben descritta nel progetto innovazioni del gruppo "Atlante 2000", che è stato diviso nei due settori fondamentali, quello tecnico cioè e quello amministrativo.

Art. 127

Unione degli uffici innovazioni interregionali. Come è stato indicato nel progetto innovazioni citato, il coordinamento delle innovazioni è compiuto dagli uffici omonimi regionali e interregionali; per cui per l'ambito territoriale della CSSA, vanno uniti gli uffici innovazioni interregionali, che svolgono e coordinano le

innovazioni prodotte dalle Regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

Se non vi sono questi uffici interregionali in ambito CSSA, vanno creati come è stato previsto per lo Stato italiano.

Art. 128

Pianificazione delle innovazioni. Come per tutte le altre attività di cui ai progetti precedenti, le attività di innovazione vanno pianificate, prevedendo la relativa organizzazione economica, i fondi economici necessari per finanziare l'acquisto di beni utili per incentivare e agevolare le innovazioni e quindi stabilire il piano di utilizzo delle innovazioni nei vari settori produttivi ed amministrativi, in modo che vi sia un ottimale utilizzo delle innovazioni.

Art. 129

Direttive agli organi inferiori degli uffici innovazioni interregionali. Attraverso le aree di coordinamento gli uffici coordinatori interregionali fanno arrivare le direttive agli uffici innovazioni regionali, i quali attuano una politica dell'incentivazione delle innovazioni tecniche ed amministrative, uniforme in ciascuna regione di ogni settore di decentramento nazionale.

In questo modo si crea una uniformità di acquisizione delle innovazioni, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, in ogni settore produttivo degli Stati della CSSA, con la possibilità di programmare da parte della stessa CSSA lo sviluppo superiore che si potrà ottenere dalla previsione di una certa quantità di innovazioni nei vari settori tecnici, amministrativi dell'ambito produttivo e sociale.

8) – PROGETTO RIFORME SOCIALI ED ECONOMICHE

Art. 130

Esigenza dell'esistenza e del funzionamento di un organo che promuova e solleciti le riforme sociali ed economiche, rappresentativo degli elettori della CSSA. Atteso il principio che i disegni di legge nello Stato italiano e in altri ordinamenti sono presentati tra gli altri dai parlamentari e dal popolo attraverso un progetto redatto in articoli, è utile che nel futuro ordinamento confederale sudamericano, funzioni un organismo, un ufficio, che promuova e raccolga le istanze del popolo dirette a far approvare progetti di riforma sociale ed economica della società sudamericana.

In questo modo si attua una forma di democrazia diretta, molto utile perché avvicina o fa avvicinare il paese legale a quello reale.

Art. 131

Principio informatore del progetto riforme sociali ed economiche. IL principio informatore del progetto riforme sociali ed economiche è dato dalla previsione di una struttura organizzata con uomini e mezzi, che recepisca le istanze dei cittadini e le traduca in progetti di riforma sociale ed economica.

I punti di tali riforme sono dati da quelli che promuovono il benessere sociale ed economico del cittadino, naturalmente nel caso in cui gli organi legislativi della confederazione della CSSA producano una normativa che non

soddisfi completamente le istanze di cambiamento e di maggiore efficienza provenienti dai cittadini della stessa CSSA.

Il cittadino così può preparare degli schemi di riforma per i settori:

a) - della democrazia economica, che riguardano la proprietà delle imprese, devoluta a comunità di lavoratori come indicato nell'articolo 43 della Costituzione italiana; che riguardano la proprietà delle azioni di grandi complessi produttivi del Paese, come indicato nell'articolo 47 della Costituzione italiana;
b) - della sicurezza che si pone come condizione preliminare per attuare la nuova condizione economica; e quindi si tratta di prevedere una organizzazione delle forze dell'ordine, ove quella presente non sia idonea;
c) - della famiglia che deve essere favorita con misure di carattere sociale ed economico, per far si che sia invertita la tendenza del decremento delle nascite;
d) - della solidarietà sociale per le attività di svago e di tempo libero, per le attività culturali, per l'informazione e la casa.

le a dire per tutte quelle attività che comportano il miglioramento della qualità della vita soprattutto per i nuclei familiari che abbiano dei livelli di reddito non elevati.

e) - della solidarietà sociale per le attività sociali prestate a favore delle imprese ed organi del settore pubblico e privato.

Art. 132

Unificazione degli uffici interregionali riforme sociali ed economiche. Gli uffici alle riforme sociali ed economiche interregionali che sono previsti dal progetto omonimo del gruppo "Atlante", vanno unificati per tutti gli Stati della CSSA al fine di ottenere una sistematica delle riforme sociali ed economiche uniforme in tutta l'America Latina.

Tale sistematica sarà funzione tuttavia della realtà di ogni Stato, nel proprio settore pubblico, che può essere più o meno sensibile alla necessità di far coincidere il benessere dei suoi cittadini con le effettive e concrete istanze di cambiamento, che provengono dagli stessi cittadini.

Se non vi sono tali organismi interregionali che raccolgono le istanze di cambiamento, occorre crearli, in modo che il processo di riforma proveniente dagli strati bassi della popolazione sia uniforme per tutti gli Stati della CSSA, creando quindi quell'innalzamento progressivo del benessere partendo soprattutto dalla classi sociali più povere economicamente e più deboli socialmente.

9) – PROGETTO AFFARI ESTERI

Art. 133

Principio informatore del progetto affari esteri. Per ottenere una politica degli affari esteri in ambito CSSA organica e funzionale alle esigenze degli Stati componenti, occorre che venga decentrata in più organi interregionali.

E' questo il principio informatore del progetto affari esteri del gruppo "Atlante 2000", che ora viene proposto alla CSSA, al fine della costituzione di una organica politica dei rapporti con gli altri Stati extraeuropei.

Questo decentramento in una pluralità di organi interregionali deve essere utilizzato per arrivare ad una attività di gestione degli affari esteri in modo uniforme per tutti gli Stati della CSSA.

Art. 134

Unificazione degli uffici interregionali. Vanno quindi unificati gli uffici interregionali per gli affari esteri (UIRAE), che nel progetto del gruppo "Atlante 2000" sono chiamati Assessorati interregionali per i rapporti con l'estero (AIRE).

In particolare la loro attività viene divisa in due settori:

1) – gli accordi bilaterali;
2) – gli affari economici.

Devono essere quindi unificati questi uffici interregionali che per l'Italia sono rappresentati dall'AIRE di Milano, di Roma e di Napoli.

Per gli Stati sudamericani potranno essere gli organi relativi dei settori di decentramento nazionale dell'Ecuador, con centri a Quinto, Manta e Cuenca e quelli di altri Stati.

Se non vi sono questi organi interregionali negli Stati sudamericani essi vanno creati, perché programmano la specializzazione di compiti, le varie attività che vanno previste, nei rapporti con gli altri Stati.

L'organizzazione particolare degli uffici interregionali è prevista in dettaglio nel progetto affari esteri del gruppo "Atlante 2000", il quale è una parte del più ampio progetto denominato Stato cooperativo federale, il quale crea un nuovo modello di Stato che viene proposto per elevare l'organizzazione dello Stato italiano, ma può essere applicato anche alla maggiore dimensione degli Stati sudamericani, ottenendo gli stessi effetti di una più efficiente ed efficace Confederazione di Stati dell'America Latina.

Art. 135

Rappresentanze degli AIRE interregionali dei tre settori nazionali. Gli uffici interregionali che vengono confederati in ambito sudamericano, devono essere individuati dai Funzionari che rappresentano ciascun Paese della CSSA nell'AIRE dell'ufficio generale di coordinamento sudamericano.

Questo si interesserà degli affari di vertice che riguardano tutti gli Stati della CSSA.

Mentre i singoli AIRE interregionali degli Stati si interessano degli affari interregionali, che tuttavia possono essere estesi agli altri Stati della CSSA, con una estensione degli accordi stilati in seno a ciascun blocco di regioni dell'AIRE.

Art. 136

Direttive agli AIRE interregionali da parte dell'AIRE centro del settore di decentramento nazionale. L'organizzazione delle attività affari esteri con AIRE centro di settore di decentramento internazionale della CSSA e AIRE interregionali è valido, perché permette di trasmettere gli accordi siglati interregionalmente a interi settori di decentramento nazionale e quindi ad interi Stati della CSSA.

Ciò significa che si ha una attività di diffusione dal basso verso l'alto, lasciando naturalmente le attività nazionali e internazionali alla competenza degli AIRE di settore di decentramento nazionale o agli AIRECSSA (Assessorato internazionale ai rapporti con l'estero di coordinamento sudamericano) per le attività che interessano tutta la CSSA.

Questo vale per la materie relative ai rapporti bilaterali e ai rapporti economici.

Pianificazione delle attività relative agli affari esteri. La pianificazione delle attività è una costante dei progetti relativi alla previsione di un nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale, redatto dal gruppo "atlante 2000".

Quindi anche per le attività relative agli affari esteri va prevista la relativa pianificazione internazionale da parte della CSSA, sia per il settore degli accordi bilaterali che per quello degli accordi economici.

Un organo adeguato avrà il compito come accade per gli AIRE di settore di decentramento nazionale e per gli AIRE interregionali, di pianificare le attività. Ciò significa che vengono programmate nel tempo le fasi e gli obiettivi da raggiungere con uomini e mezzi, in modo che l'attuazione concreta di attività che riguardano gli affari esteri, trovi una automatica previsione nell'organizzazione del sistema, che produce azioni concrete e quindi risultati positivi certi.

Per la pianificazione si fa quindi riferimento alla sistematica indicata nel progetto sullo Stato decentrato regionale del gruppo "Atlante 2000", nelle attività da programmare e nella struttura economica e contabile che è stata ideata per ottenere un valido strumento di pianificazione economica.

10) – PROGETTO PREVIDENZA SOCIALE

Art. 138

Principio informatore del progetto previdenza sociale. Il principio informatore del progetto previdenza sociale del gruppo "Atlante 2000" che viene proposto per la nuova normativa sudamericana che crea l'unione confederale degli Stati della CSSA, è dato dal perseguimento del massimo benessere per i lavoratori autonomi e dipendenti nel periodo di quiescenza e in quello di attività lavorativa, nei settori dell'assistenza sanitaria, del trattamento economico, pensionistico e dell'assistenza per l'inizio di nuove attività economiche.

Art. 139

L'abbassamento dell'età pensionabile in proporzione all'aumento di produttività.

Altro criterio informatore è dato dall'abbassamento dell'età pensionabile da prevedere ed attuare per fasi, in proporzione all'aumento della produttività del lavoro nell'età lavorativa.

Ciò comporta delle attività sociali per il pensionato nei vari settori di ogni Stato della CSSA.

Per i valori relativi alla produttività del lavoro e dell'età pensionabile gli uffici previdenza sociale hanno collegamenti con le organizzazioni sindacali, come è ben evidenziato nel progetto previdenza sociale che è parte dell'organizzazione del nuovo modello di Stato italiano, idoneo per la sua validità ad essere impiegato nella previsione del funzionamento della CSSA.

Art. 140

Uniformità europea della previdenza sociale. Non potrà essere costituita una vera unione politica di Stati Sudamericani, se non si prevedono le norme che determinano una politica di previdenza sociale uniforme in ogni ambito statale sudamericano.

Ciò può essere realizzato procedendo alla comune considerazione delle attività e dei principi operativi per il settore, con riferimento ad ogni Stato della CSSA.

E lo spunto dell'uniformazione della previdenza sociale è dato dagli uffici interregionali, che per lo Stato italiano sono stati proposti con il progetto sul nuovo modello di Stato, denominato Stato cooperativo federale, che ora viene proposto alla CSSA, nella sua pluralità sovranazionale data da una confederazione di Stati sudamericani.

Art. 141

Unificazione degli uffici interregionali previdenza sociale. La necessità della creazione di uffici interregionali previdenza sociale è data dall'esigenza di decentrare il funzionamento dell'apparato statale attraverso le autonomie regionali, che abbisognano quindi di un coordinamento interregionale per settori di decentramento nazionale Nord, centro e Sud di ciascun Paese.

Decentramento ed autonomia che permetteranno l'offerta di un servizio superiore qualitativamente e sburocratizzato.

Lo strumento della determinazione dell'efficienza della previdenza sociale sta nella pianificazione, nella privatizzazione e nel coordinamento, che sono indicati dagli organi di coordinamento a quelli inferiori.

A livello interregionale quindi funzioneranno gli uffici interregionali previdenza sociale , che sono stati proposti con il progetto del gruppo "Atlante 2000" finalizzato alla creazione del nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale.

Questi uffici interregionali previdenza sociale (UPSIR) dovranno essere uniformasti in ambito sudamericano e se negli Stati membri della CSSA non vi sono, vanno creati per far nascere proprio quella uniformità di gestione della previdenza sociale in ogni Stato della CSSA.

Art. 142

Direttive agli organi inferiori. L'uniformità sudamericana si raggiunge in modo da arrivare ad una efficienza del settore attraverso la trasmissione delle direttive di funzionamento agli organi inferiori, che sono dati dagli uffici regionali previdenza sociale e da quelli provinciali.

Art. 143

Pianificazione del settore previdenza sociale. La pianificazione dei servizi della previdenza sociale nei 4 settori indicati, è di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi di sviluppo.

Ciò verrà fatto per fasi predeterminate e determinando le attività, le funzioni e i mezzi che sono necessari.

In particolare ciò verrà fatto per l'abbassamento dell'età pensionabile che verrà realizzato d'intesa con i sindacati e secondo il nuovo principio dell'aumento della produttività del lavoro sociale durante la quiescenza e durante il periodo lavorativo.

Ma ciò vale anche per la sburocratizzazione del sistema che si ottiene con la privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), per la qualità superiore dell'assistenza sanitaria per i pensionati e per i lavoratori dipendenti e autonomi

11) – PROGETTO TUTELA DELLA FAMIGLIA

Art. 144

Principio informatore del progetto tutela della famiglia. Il principio informatore, il valore ideale che spinge a regolamentare questo settore importante della società, che garantisce la sopravvivenza e il rinnovamento della società nel suo momento esistenziale, è dato dalla sentita necessità di far incrementare le nascite di nuovi esseri umani, atteso il calo progressivo negli Stati europei che comporta i seguenti gravi inconvenienti:

1) – invecchiamento delle classi della popolazione;
2) – progressiva diminuzione della popolazione;
3) – cambiamento culturale e sociale degli ordinamenti statali;
4) – attenuazione delle tradizioni scientifiche, culturali, artistiche degli Stati;
5) – perdita di identità dei vari popoli, con diminuzione della forza di unione tra i componenti di una stessa etnia; soprattutto per il fatto che la diminuzione delle nascite si accompagna con l'incremento di extracomunitari in cerca di un maggior benessere, che appartenendo ad altre culture, trovano difficoltà a continuare tradizioni scientifiche, artistiche o di altro tipo di un certo ambiente statale diverso dal loro.

Esse infatti sono tipiche di un certo Stato o di una certa autonomia regionale, in quanto esse si sono sviluppare proprio perché sono nate e si sono diffuse in un certo contesto territoriale, ambientale e storico che si è formato nel corso anche di periodi storici molto lunghi.

In America Latina il calo delle nascite interessa solo alcuni Stati e quindi non è un problema, ma le misure di aiuto alla famiglia comunque vanno previste e applicate a quei Paesi sudamericani in cui il tasso di natalità è inferiore a 2 ed anche per dare a ciascun nucleo familiare una maggiore qualità della vita e agiatezza esistenziale.

Qui di seguito si riportano gli articoli dal 145 al 148 contenuti nel progetto Costituzione confederale europea, che evidenziano i gravi squilibri sociali che comporta il calo delle nascite in Europa, che interessa tutti gli Stati europei, salvo la Francia che ha adottato una efficace politica di aiuto alla famiglia.

Art. 145

Invecchiamento delle classi della popolazione. L'invecchiamento della popolazione comporta la perdita del dinamismo che è necessario per promuovere lo sviluppo della società in tutte le sue attività produttive e sociali; fino quindi ad arrivare al disinteresse per le decisioni che producono progresso sociale, scientifico e culturale.

Atr. 146

Progressiva diminuzione della popolazione. Se il regresso della popolazione continua nelle percentuali attuali; per l'Italia fra 90 anni, la popolazione autoctona sarà dimezzata, determinando problemi notevoli di ordine sociale, economico e di produzione di beni e servizi.

Venendo ciò a determinare la naturale sostituzione di un popolo con un altro o con altri che oggi premono ai confini europei, perché in condizioni economiche e sanitarie a volte disperate.

Art. 147

Cambiamento sociale e culturale degli ordinamenti statali. Il calo delle nascite, l'invecchiamento della popolazione e il progressivo aumento di extracomunitari, determina in progressione un cambiamento sociale e culturale per gli ordinamenti statali, che così vengono a gestire dei rapporti sociali diversi cui non sono abituati, come pure problematiche di vario genere difficili da prevedere e quindi con danni notevoli per la stessa natura dei rapporti intersoggettivi.

Art. 148

Attenuazione delle tradizioni degli Stati. La progressiva diminuzione della popolazione comporta oltre ai cambiamenti sociali, una attenuazione delle tradizioni storiche, scientifiche, artistiche della società. Cioè comporta l'attenuazione dell'identità dei vari popoli come anche una commistione di valori ideali elevati con quelli meno elevati, che determinano una società disarmonica, nella quale è difficile programmare e prevedere uno sviluppo uniforme.

Per cui si avranno classi di popolazione sempre più emarginate e inferiori nei loro valori esistenziali e sociali.

Questo non è certo l'obiettivo di una società evoluta che deve essere invece quello di elevare la qualità della vita in modo uniforme per tutti i suoi componenti.

Solo in questo modo lo Stato può prevedere e programmare un progresso elevato e tale da essere acquisito da tutte le persone che vivono in un certo ambito territoriale.

Per questo, per queste ragioni è necessario che ogni Stato non perda la sua identità e quindi preveda di far elevare il numero delle nascite con diverse misure e forme delle quali sono state indicate le fasi nel progetto sanità del gruppo "Atlante 2000" e che qui vengono indicate nei riferimenti normativi.

Art. 149

Unificazione degli uffici interregionali di tutela della famiglia. Gli uffici interregionali tutela della famiglia sono delle sezioni degli uffici interregionali di cui al progetto sanità del Gruppo "Atlante 2000".

Sono quelli relativi al settore situazione demografica degli uffici sanitari interregionali (USIR).

Questi uffici interregionali coordinano le attività degli uffici sanità regionali (USR), settore situazione demografica, con misure di vario genere che vanno dalle aggiunte di famiglia, ai mutui agevolati, ai mutui gratuiti, alle agevolazioni per l'acquisto di beni per le famiglie numerose, alle strutture sociali per l'assistenza dell'infanzia, alle vacanze e abbonamenti di vario genere a prezzo agevolato, alla pubblicità e agli attestati di benemerenza per la maternità.

Gli uffici interregionali previsti dal progetto del gruppo "Atlante 2000", hanno cioè il compito di rendere uniforme per ogni Regione l'azione tendente ad agevolare l'acquisto dei beni indicati con queste misure che sono solo state menzionate nella denominazione.

Se non vi sono questi uffici in ambito sudamericano occorre prevederli per ottenere il loro funzionamento, in modo che in tutta la CSSA si arrivi ad una tutela ed aiuto uniforme per la famiglia.

Art. 150

Direttive agli organi inferiori. L'utilizzo degli uffici interregionali è importante in quanto essi diramano le direttive, gli indirizzi operativi delle attività agli organi inferiori; generando così quella uniformità che sarà utile per la ripresa dell'incremento delle nascite e l'aiuto più elevato alla famiglia.

Art. 151

Pianificazione dell'incremento delle nascite. La pianificazione del settore situazione demografica degli Uffici sanità interregionali (USIR), è lo strumento scientifico che permette di programmare per fasi il raggiungimento dell'obiettivo della parità tra nascite e morti, in quegli Stati del Sud America in cui non vi è la parità tra nascite e morti.

12) – PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI

Art. 152

Principio informatore. Il principio informatore del progetto attività sociali del gruppo "Atlante 2000" è dato dalla solidarietà economica, morale e sociale, intesa come manifestazione concreta , con attività lavorative e di relazione, dirette ad aiutare i soggetti e le persone giuridiche, a superare momenti di difficoltà ambientali, fisiche, economiche e sociali.

Tale solidarietà cui si tende continuamente nel progetto, è riferita al suo contenuto di concreta azione e attività di aiuto per chi soffre, per chi si trovi in situazioni di disagio economico sociale e morale, perché convinti che da quell'aiuto solidale deriva come conseguenza il rafforzamento dei vincoli che uniscono i soggetti e quindi la società, dato che sono la condizione per farla evolvere verso momenti superiori di produttività e di aggregazione sociale.

Tale principio va quindi realizzato concretamente più di quanto si stia già facendo, nei confronti delle persone che risiedono o dimorano nei vari Stati Sudamericani, perché così possiamo avere una politica di aiuto sociale comune per ogni realtà territoriale della Comunità sudamericana.

Dato che la solidarietà economica, sociale e morale è il contenuto dell'insegnamento di molte confessioni religiose, altro principio che informa l'organizzazione del presente progetto, è dato dalla ricerca e dalla comune operatività di organi statali della CSSA con organi della Chiesa cattolica o di altre confessioni, che così possono pianificare assieme con piena efficacia operativa gli intenti e i propositi di aiuto per i sofferenti e per coloro che si trovano in condizioni di estremo disagio economico e sociale entro i confini della CSSA.

Art. 153

Presupposti del progetto attività sociali. Il presupposto del progetto attività sociali è dato dall'attuazione dei progetti economici: in particolare del progetto occupazione, proprietà delle imprese e privatizzazione della pubblica amministrazione e degli organi pubblici regionali.

Ciò perché tali progetti sono la condizione per l'aumento della produttività del lavoro e per l'aumento della ricchezza prodotta, che consente l'impiego delle notevoli risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto attività sociali.

Altro presupposto del progetto attività sociali è il progetto sicurezza, la cui attuazione deve precedere o essere contemporanea al progetto in argomento, perché il progetto sicurezza elimina progressivamente quella criminalità che impedisce lo sviluppo economico delle attività produttive in modo elevato per certe aree geografiche della CSSA, comportando con ciò una minore quantità di ricchezza prodotta e quindi minori risorse da destinare a chi si trova in condizioni di indigenza e di grave disagio economico, con riferimento agli organismi economici di produzione.

Art. 154

Settori di intervento del progetto attività sociali. Il progetto attività sociali del gruppo "Atlante 2000" ha due settori principali di intervento che vengono ad individuare due uffici operativi: il settore indigenti e il settore attività economiche di carattere sociale.

Questi due aspetti delle attività sociali sono quelli che possono essere previsti anche per la futura operatività del settore sociale della CSSA.

Il primo perché dà quella assistenza e quell'aiuto economico, morale e psicologico che è il presupposto della difesa dei diritti dell'uomo: senza il minimo di agiatezza e di assistenza, i diritti inviolabili dell'uomo non possono avere piena espressione.

Il secondo perché le attività sociali da offrire ad organismi economici in difficoltà, sono una notevole risorsa degli Stati e quindi di tutta la CSSA, perché permettono di risollevare da situazioni di crisi interi complessi produttivi, proprio con l'aiuto solidale e cooperativo prestato con lo spirito di aiutare chi si trova in difficoltà.

Art. 155

Unificazione degli uffici interregionali indigenti ed attività sociali. Per raggiungere una ottimale politica dell'assistenza sociale e di solidarietà nei confronti degli indigenti e delle attività produttive, occorrono gli uffici indigenti interregionali (UIIR) e gli uffici attività sociali interregionali (UASIR), che sono stati previsti dal progetto sul nuovo modello di Stato del gruppo "Atlante 2000".

Se gli Stati sudamericani non hanno questi uffici interregionali, occorrerà che vengano istituiti proprio per attuare una politica uniforme di gestione e di organizzazione delle attività sociali.

Art. 156

Utilità delle attività sociali per gli Sttai del Sud America. Le attività sociali dei cittadini e dei residenti nella CSSA, destinate alle attività produttive delle imprese private e pubbliche per solidarietà, andranno assumendo una importanza sempre maggiore visto il progressivo invecchiamento della popolazione in alcuni Stati del Sudamerica e la possibile destinazione del tempo libero di ciascuno per attività di carattere sociale.

Occorre allora che gli Stati sudamericani si diano una organizzazione proprio come quella proposta con l'unificazione degli uffici interregionali indigenti ed attività sociali.

Art. 157

Direttive agli organi inferiori. L'importanza delle attività sociali si nota ancor più andando ad analizzare il funzionamento degli uffici interregionali che con i loro sottonuclei nazionali presenti in ogni regione di ciascun settore di decentramento nazionale, permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati con uniformità in ciascun territorio regionale.

Obiettivi che sono dati per gli uffici indigenti da:

a) - uniforme assistenza degli indigenti in ogni ambito regionale delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.
b) - Il recupero per fini produttivi e sociali degli indigenti abili al lavoro, al fine di incrementare il livello produttivo delle regioni del settore nazionale e il grado di aggregazione sociale dei componenti la comunità interregionale e quindi quella internazionale dell'UE.

Per gli uffici attività sociali, sono dati da:

a) - uniforme produzione di beni economici a basso costo per gli indigenti e,
b) - attività produttive da parte dei dipendenti e soci di impresa, a favore delle imprese private e degli organi pubblici.

Art. 158

La terza zona degli uffici indigenti interregionali (UIIR) e degli uffici attività sociali interregionali (UASIR). La terza zona degli uffici di cui all'oggetto è quella che prevede nel progetto attività sociali del gruppo "Atlante 2000", la pianificazione dei servizi relativi.

La pianificazione è certamente fondamentale per l'acquisizione degli obiettivi dati, in quanto organizza uomini, mezzi e funzioni in relazione a determinati risultati da raggiungere.

La CSSA sarà interessata dalla pianificazione degli Uffici indigenti ed attività sociali interregionali, che potranno programmare gli interventi a livello interstatale.

13) – PROGETTO CULTURA, INFORMAZIONE E RICERCA TEORICA

Art. 159

Principio informatore del progetto cultura e informazione. Il principio informatore del progetto cultura e informazione è dato dalla creazione del piacere per il valore conoscitivo dei fatti che interessano la società, per trarre da essi quegli aspetti creativi che vedono un loro moltiplicarsi se ordinati unitariamente nei vari Stati della CSSA.

Tale valore conoscitivo può essere stimolato nella sua acquisizione con lo strumento dei circoli provinciali, regionali e interregionali, cui dovranno essere iscritti tutti i cittadini che verranno sollecitati a farlo con misure di vario genere.

Questi circoli dovranno essere organizzati in modo uniforme in ogni Stato della CSSA. La loro previsione è studiata e ridotta in struttura e funzioni nel progetto omonimo del gruppo "Atlante 2000".

Art. 160

Principio informatore del progetto ricerca teorica. Il principio informatore del progetto ricerca teorica è dato dalla necessità di produrre conoscenze creative per tutto ciò che riguarda la sfera dell'ignoto.

Ciò consentirà se si organizza l'attività in modo uniforme per tutti gli Stati sudamericani, il moltiplicarsi delle scoperte relative alla ricerca teorica, che potranno essere utilizzate poi nei vari settori produttivi, con vantaggio per l'elevazione della qualità della vita dell'uomo nel suo momento spirituale e pratico di tutti i giorni.

Anche questa ricerca teorica viene organizzata con lo strumento dei circoli culturali, che vanno distribuiti sul territorio nazionale di ogni Stato della CSSA in modo uniforme.

Saranno naturalmente circoli diversi da quelli precedenti per la loro elevata ed elevatissima attività di ricerca, che sarà compiuta da esperti, professori universitari e tecnici laureati ricercatori.

Art. 161

Principio informatore delle attività alternative e dell'iscrizione sociale ai circoli. Altro importante principio informatore che riguarda il progetto cultura e informazione è dato dall'opportunità di caratterizzare i circoli con attività esecutive e direttive prestate da soci che normalmente compiono attività diverse nel corso dell'anno.

Questo per permettere al lavoratore di rigenerare il fisico e di rompere la monotonia di una attività lavorativa a volte pesante e non priva di rischi per la salute.

Ciò quindi dà la possibilità al cittadino che espleta queste difficili attività lavorative di passare certi periodi dell'anno per rigenerarsi nei circoli culturali, che sono ubicati in ambienti di valore elevato dal punto di vista delle bellezze naturali, architettoniche e paesaggistiche,.

Queste possibilità di rigenerare l'uomo dal punto di vista spirituale e conoscitivo, deve quindi indurre le varie amministrazioni pubbliche a trovare le varie forme pubblicitarie per stimolare i cittadini e residenti, tutti i cittadini ed interessati ad iscriversi fin dalla giovane età ai circoli culturali citati.

Art. 162

L'unione degli uffici interregionali. Per ottenere una politica sociale uniforme della CSSA occorre allora unire gli uffici interregionali cultura, informazione, indigenti ed attività sociali, perché il loro coordinamento permette la realizzazione di una valenza uniforme delle attività sociali in ogni ambito statale.

Ciò sarà possibile come per gli altri progetti con la periodica riunione dei dirigenti degli uffici interregionali che adottano così una comune sistematica di organizzazione del settore sociale della CSSA.

Verrà quindi utilizzato il criterio delle direttive date agli organi inferiori dei vari settori nazionali di decentramento.

Art. 163

Pianificazione e obiettivi di sviluppo del settore cultura e informazione. L'organizzazione delle attività previste costituisce l'elemento fondamentale che è dato dall'obiettivo da raggiungere, il quale lo potrà se viene adottata una idonea pianificazione fatta per fasi e per oggetti di attività da assicurare, il tutto in una componente interdipendente che faccia interagire le varie forme ed attività elaborate dagli organi investiti della funzione delle attività sociali.

14) – PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO.

Art. 164

Principio informatore del progetto attività sportive e tempo libero. Il principio informatore del progetto attività sportive e tempo libero è quello di permettere la rigenerazione delle energie spese nelle varie attività lavorative da parte dei cittadini della CSSA, attraverso le pratiche ricreative e dello sport ricreativi, che sono previste ed organizzate attraverso i circoli omonimi, che nel progetto relativo del gruppo "Atlante 2000" sono previsti sia per il livello provinciale, che per quello regionale e nazionale.

L'organizzazione in modo razionale delle attività sportive e ricreative è determinata anche dall'incremento che la spiritualità e la solidarietà del soggetto ricevono nell'esercizio di pratiche spesso determinate dalla spontanea generosità dell'animo umano.

Questo principio informatore produce allora con il progetto relativo, quella elevazione delle energie fisiche e spirituali, che servono per migliorare la qualità e la quantità della produzione di beni e servizi e per l'elevazione spirituale dell'uomo.

Pertanto il progetto cura un aspetto molto importante delle attività ricreative, che è dato dalla funzione educativa che devono avere le stesse.

Tale aspetto educativo porta a potenziare le qualità di solidarietà che ciascuno di noi possiede in misura maggiore o minore, attraverso tutta una sistematica interna fatta di attività di svago e creative dei soci dei circoli ricreativi, che vengono estesi alla totalità dei cittadini e residenti nei Paesi della CSSA.

Particolare attenzione è poi posta nel progetto alle attività alternative che servono a mitigare la durezza di certe attività lavorative, distaccando chi le presta per periodi stabiliti nei citati circoli ricreativi.

Art. 165

Unione dei circoli interregionali attività ricreative e sportive. Come per i progetti precedenti, al fine di giungere ad una organizzazione unitaria degli Stati della CSSA occorre per le attività sportive e ricreative, giungere all'unione degli uffici interregionali che si interessano dello specifico settore.

Questi sono quelli che hanno competenza interregionale per ciascun settore di decentramento nazionale.

Se questi uffici interregionali non esistono negli Stati sudamericani per le attività sportive e ricreative, occorre costituirli.

Per l'Italia il progetto sul nuovo modello di Stato, prevede che essi diano le direttive agli organi degli uffici inferiori, soprattutto attraverso il funzionamento dei circoli nazionali, che riunendo i cittadini dei capoluoghi di settore di decentramento nazionale, permettono di usufruire il servizio relativo da parte della totalità dei cittadini e dei residenti.

Ciò comporta la possibilità di moltiplicare gli effetti positivi che derivano dalle attività svolte all'interno dei circoli, quali quelli che sono l'effetto del carattere educativo che si cerca di dare alle attività svolte nei circoli, del carattere creativo e di solidarietà che permea le predette attività.

Art. 166

La pianificazione delle attività sportive e ricreative. Per arrivare ad un elevatissimo livello della qualità dei servizi offerti dagli uffici interregionali attività sportive e ricreative, viene assunta la

sistematica della pianificazione per fasi dei risultati positivi, ottenuti dallo sport agonistico, ricreativo e dalle attività ricreative e alternative svolte nei circoli.

Proprio come è previsto nel progetto omonimo relativo alla costruzione di un nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale, che può essere esteso agli Stati delle CSSA.

15) – PROGETTO BELLE ARTI, MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DI STATO

Art. 167

Principio informatore generale del progetto belle arti, musei, biblioteche e archivi di Stato. Il principio informatore generale di questo progetto è quello di ricavare dall'arte del passato quel valore ideale che allora costituiva l'impulso origine delle varie opere d'arte ed adesso deve costituire la continuità, per trarre da quel passato i valori che possono far recuperare all'arte nelle sue varie forme, la piacevolezza e l'armonia.

Queste infatti creano quegli elementi di comunicabilità che ne fanno un valore ammirato e compreso da tutti, perché estremamente elevato in quanto unisce all'armonica bellezza, la funzionalità e la modernità spaziale intesa nel dinamismo dei suoi elementi estetici e funzionali.

Art. 168

Principio informatore della sezione archivi di Stato. Gli uffici interregionali che si occupano del settore archivi di Stato, per la parte urbanistica ed architettonica, hanno il compito di formare gli schizzi del disegno dell'urbano, a partire dall'epoca romana e precedente fino ad oggi. Per l'America Latina a partire dalle antiche civiltà sudamericane.

Tali schizzi serviranno per il progetto pianificazione urbanistica (PPU) e per il progetto pianificazione del restauro (PPR), per indicare il primo disegno interregionale dell'assetto dell'urbano, che servirà per lo schema della città orizzontale con maglia quadrata o a losanga, il quale viene utilizzato dal PPU per il decentramento naturale e strutturale dell'urbano.

Questi schizzi formati da esperti e dedotti dagli studi su documenti storici degli archivi di Stato, costituiranno la base di studio per realizzare la nuova rete urbanistica dei nuclei abitati decentrati nel territorio, come esito quindi dall'urbanistica del passato, che deve trovare un momento di razionalizzazione nel periodo classico romano, corretto con varianti che possono essere favorite da soluzioni urbane delle epoche successive a quella romana, tenendo presente tuttavia che queste soluzioni possono valere soprattutto nelle aree non pianeggianti.

Tale sistema sarà utile per l'ambito interregionale italiano ma anche degli Stati sudamericani, si da arrivare ad un nuovo assetto dell'urbano della CSSA omogeneo, pur nella particolarità territoriale di ciascuno Stato.

Per questo il lavoro che viene fatto per l'Italia, deve essere ripetuto in ogni altro Stato dagli omonimi uffici interregionali.

Il disegno creato per l'urbano, per il decentramento dell'urbano, che viene ordinato secondo lo studio del passato, vale ancor più per il restauro, per il recupero dell'antico, che è proprio l'effetto della continuità con l'arte e con l'urbano del passato.

Per cui gli schizzi citati sopra, dovranno giungere a comprendere intere aree regionali e interregionali, per ricavare il piano di recupero interregionale, il disegno interregionale che sta sotto alle varie realtà locali, le quali si percepiscono nel disegno a volte misterioso che viene alla luce con il recupero dell'arte del passato.

Art. 169

Principio informatore della sezione Musei, biblioteche e pinacoteche. Il discorso fatto per il disegno dell'urbano del presente che deve nascere da quello del passato, razionalizzato ed adattato alla molteplice tipologia del terreno, vale anche per le altre arti figurative come la scultura, l'architettura, la pittura e la musica.

Di questi valori artistici va individuato il disegno che unisce tutte queste componenti estetiche per fare degli schizzi, dei modelli parziali da dare all'intendenza belle arti interregionale, in modo che si comprenda quale è la ratio dello sviluppo dell'arte.

Essa (la ratio) è stata individuata nel progetto pianificazione architettonica (PPA) del gruppo "Atlante 2000" e quindi nell'arte pittorica e nelle altre arti figurative, nel dinamismo di punti focalizzanti, che hanno un infinito sviluppo nello spazio, nel valore ideale che è spazio e che permette il loro collegamento molteplice e articolato in infiniti modi.

Da questo elemento, dal dinamismo dei punti focalizzanti, deriva l'articolazione dei citati schizzi, che producono la nuova arte del moderno.

Per cui gli studi tratti dai musei, pinacoteche e biblioteche determinano la base di partenza per la nuova arte del 3° millennio, caratterizzata dal dinamismo dei punti focalizzanti e dalla loro proiezione, nella pittura, nell'architettura, nella scultura, che producono infinite varianti e modi interpretativi dell'arte, rimanendo sempre nell'ambito del valore armonico ed estetico dell'immagine, della bellezza cioè della rappresentazione artistica

Questo dinamismo vale così anche per le opere letterarie, in cui lo stile acquista quella vivacità perché i suoi punti focalizzanti sono uniti in modo dinamico, in modo più o meno celere, secondo il contenuto della narrazione, con infinite varianti di fraseologia letteraria e di armonia estetica del pensiero, del pensare cioè all'argomento in modo dinamico e combinato armonicamente nello spazio.

E' allora il valore dello spazio come idea, che orienta l'intelletto e dà nuovo impulso a tutto il mondo dell'arte pittorica, architettonica, scultorea, letteraria o di altro genere.

Art. 170

Unificazione degli uffici interregionali e pianificazione. Per quanto concerne l'unificazione degli uffici interregionali e la pianificazione, vale quanto detto per i precedenti progetti e cioè che per ottenere una politica comune dell'America Latina tra i vari Stati della CSSA, occorre unire gli uffici interregionali dei vari settori nazionali di decentramento e farli operare concretamente a livello sovranazionale.

16) – PROGETTO NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI COMUNI DEGLI STATI DEL SUD AMERICA

Art. 171

Principio informatore del progetto nuova organizzazione dei Comuni della CSSA. Il principio informatore del progetto sulla nuova organizzazione dei Comuni del Brasile e di latri Stati della CSSA, è dato dall'esigenza di creare una organizzazione della struttura funzionale ed amministrativa uniforme in ogni Stato sudamericano, partendo da una realtà funzionale esistente e per certi versi analoga in ogni Paese della CSSA.

Si tratta allora di ordinare secondo il criterio del nuovo modello di Stato redatto dal gruppo "Atlante 2000", le nuove entità funzionali chiamate nei modi indicati nel comma precedente, per dare la possibilità ad ogni Stato sudamericano di riflettere le direttive degli organi superiori a quelli inferiori, nello stesso modo e con la stessa efficacia.

Ciò può essere possibile adottando l'organizzazione delle minori unità amministrative e migliorandola secondo il criterio del citato nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale per l'Italia.

Per esso viene proposto che vi siano tre livelli di organi:

a) – quello provinciale;
b) – quello regionale e,
c) – quello interregionale di organi che coordinano l'intera attività statale.

Art. 172

Organi provinciali. Gli organi provinciali trovano una più elevata organizzazione attraverso la funzione del coordinamento e della pianificazione.

Il coordinamento così concepito che può essere esteso a tutti gli Stati sudamericani, è caratterizzato dalla presenza in ogni provincia, di settori di decentramento provinciale che comprendono più comuni e solitamente fanno capo al Comune maggiore del settore.

Nella provincia il settore di decentramento che coordina gli altri è quello del capoluogo di provincia, i cui organi sono eletti dai cittadini presenti nello stesso settore, quindi residenti anche in Comuni diversi da quello del capoluogo.

Questo settore è quello che prende il nome di consorzio provinciale, assieme agli organi degli altri settori di decentramento della provincia.

IL coordinamento citato trova il momento di massima efficacia con l'attività di pianificazione territoriale ed economica, che investe le attività urbanistiche e di sviluppo produttivo ed economico.

Art. 173

Il coordinamento e la pianificazione. Questo coordinamento fatto dai Comuni centro di settore di decentramento provinciale nei confronti dei Comuni minori di ciascuna provincia per l'Italia e per gli altri Stati sudamericani, dalle analoghe minori unità territoriali, trova il momento di maggiore efficacia con l'attività di pianificazione territoriale ed economica, che concerne le attività urbanistiche, di sviluppo produttivo ed economico.

L'aver creato cioè dei centri di coordinamento che danno le direttive e le coordinano dal centro alla periferia, comporta di ottenere i massimi risultati per tutta l'attività di pianificazione territoriale, dello sviluppo ed economica.

Ciò perché deve essere tenuto presente che nel consorzio provinciale, sono compresi anche gli organi produttivi che sono l'assetto operativo e produttivo di impresa, dato che il consorzio provinciale è costituito da organi direttivi e produttivi che lavorano in modo interdipendente e funzionale.

Per cui la pianificazione economica (P.E.) e la pianificazione territoriale (P.T.) divengono un effetto conseguenziale e continuo se collegato nel suo momento economico e produttivo di impresa a quello amministrativo e funzionale della struttura pubblica statale e autonoma regionale.

Aggiungasi che lo strumento operativo normativo è dato dalla nuova contabilità di stato, che programma tutto lo sviluppo secondo i vari aspetti della pianificazione; ottenendo un continuum che parte dalle attività di impresa e arriva alle altre attività, che sono lo specchio dell'impulso dato dalla pianificazione economica (P.E.) dalle attività economiche di impresa, alle altre attività pianificatorie, come quelle urbanistiche, quelle territoriali, della tutela dell'ambiente, della pianificazione del restauro, della scuola, della sanità, ecc.

Art. 174

Gestione degli organi provinciali. Il consorzio provinciale è allora quello che ha il compito di gestire gli organi provinciali, dati:

a) – dall'assemblea del consorzio provinciale che viene eletta dai cittadini residenti in ciascun settore di decentramento provinciale;
b) – dal consiglio direttivo formato dalle direzioni degli assessori che sono a capo dei comparti di attività provinciali costituiti da più assessorati riuniti insieme;
c) – dalla direzione del consiglio direttivo costituita da tre membri, che costituiscono la forma più allargata degli attuali Sindaci, in quanto costituiti da tre membri esperti nel settore normativo strutturale, degli affari economici e della pianificazione dello sviluppo.

Questi tre membri con la maggioranza politica dell'assemblea provinciale nominano le citate direzioni di assessori.

Art. 175

Organi regionali. Occorre quindi che in ogni Stato sudamericano esistano e funzionino degli organi regionali nello stesso modo in cui funzionano gli organi provinciali.

Ciò al fine di raggiungere il più efficace coordinamento e pianificazione delle attività.

Le Regioni italiane possono quindi essere equiparate alle province dell'Ecuador, perché tutte sono divise in un certo numero di entità minori (cantoni).

Come è previsto dal progetto sul nuovo modello di Stato redatto dal gruppo "Atlante 2000", questi organi regionali perfezioneranno e renderanno più efficace possibile il coordinamento e la pianificazione, attraverso una pianificazione analoga a quella precedente:

a) – l'assemblea del consorzio regionale;
b) – le direzioni di assessori del Consiglio direttivo distinte per rami di attività;
c) – la direzione del consiglio direttivo che è costituita da tre membri esperti nelle materie indicate nell'articolo precedente.

Questi organi costituiscono il consorzio regionale e coordinano quelli di livello inferiore dati dai consorzi provinciali degli organi citati.

L'attività degli organi regionali è di carattere amministrativo e legislativo in tutte le materie riguardanti le varie attività sociali e produttive, come è stato indicato nel trattato che crea l'ordinamento del nuovo modello di Stato denominato lo Stato cooperativo regionale.

Il consorzio regionale avrà quindi la gestione degli organi regionali di carattere direttivo e produttivo.

Organi di carattere produttivo sono le imprese regionali di produzione di beni e servizi, individuate attraverso la loro dimensione produttiva in uomini e mezzi impiegati.

Art. 176

Organi interregionali. Per un ottimale funzionamento della CSSA è altresì necessario che vi sia una organizzazione di organi interregionali, che costituiscono la struttura nazionale di ciascuno Stato.

Tali organi già esistono ad esempio in Germania per l'attività di sicurezza con l'ufficio federale di polizia criminale e con la Guardia federale di frontiera.

Ma esiste anche in Inghilterra con i servizi delle 9 Regioni di Polizia e con i servizi centrali.

Lo stesso potrà accadere per la Francia con le 6 zone di Polizia e per la Spagna con le 6 zonas.

Così si potrà arrivare a questa nuova organizzazione per tutte le altre attività di sviluppo produttivo e sociale, come è stato proposto con il citato nuovo modello di Stato, il quale prevede sezioni staccate di tutti i Ministeri presso i tre settori nazionali in cui è diviso il Paese, che vengono a costituire uffici interregionali, i quali fanno capo agli organi di vertice del potere esecutivo e legislativo.

Infatti anche il Senato delle Regioni o delle imprese, viene organizzato in tre settori nazionali, nord, centro e sud Italia, che operano congiuntamente solo per la pianificazione annuale o poliennale che interessa tutti e tre i settori nazionali di decentramento; i quali potranno corrispondere ad una analoga ripartizione delle 6 zone di difesa francesi, delle 9 regioni inglesi, delle 6 zone spagnole e dei 5 comandi territoriali della Guardia federale di frontiera tedesca.

17) – PROGETTO UFFICIO DEL REGOLAMENTO

Art. 177

Principio informatore. Data la vastità e la molteplicità delle attività di sviluppo sociale e produttivo devolute ai vari organi direttivi e produttivi degli Stati sudamericani, appare necessario il funzionamento di un organo denominato ufficio al regolamento, che disciplini le competenze di ciascun ufficio, in modo che non vi siano funzioni svolte da organi diversi o che lo siano in violazione delle competenze stabilite per ogni attività.

Ciò è molto importante anche in relazione alle funzioni del personale che è preposto a ciascuna attività, che così può avere o vedere aumentati certi diritti e certi doveri.

Concretamente l'operatività di questo ufficio potrà riguardare anche le varianti alle competenze che si rendono necessarie per l'evolversi delle attività degli organi direttivi della CSSA.

Art. 178

Struttura provinciale, regionale e interregionale. Per la citata omogeneità di funzionamento di ogni ordinamento statale della CSSA, è utile che questo ufficio al regolamento, sia operante nella struttura di coordinamento provinciale, regionale e interregionale, proprio perché vi sono nello Stato cooperativo federale, proposto dal gruppo "Atlante 2000" tre livelli di organi che interagiscono continuamente e quindi per essi è ancor più importante la distinzione di competenze e il loro funzionamento, che comporta diritti e doveri particolari per gli addetti alle varie attività.

18) – PROGETTO ANAGRAFE ECONOMICA, SOCIALE, CIVILE E PROFESSIONALE

Art. 179

Principio informatore del progetto anagrafe economica, sociale, civile e professionale. Il principio informatore del progetto anagrafe economica, sociale e professionale è quello di utilizzare la trasparenza delle varie attività umane, sociali e produttive, per dare sviluppo più elevato alla società sudamericana.

Tale trasparenza deve caratterizzare le attività economiche, sociali e professionali.

Art. 180

La trasparenza delle attività economiche. La trasparenza delle attività economiche comporta la possibilità di prevedere uno sviluppo produttivo più elevato, attraverso la conoscenza delle capacità economiche (prodotti e beni posseduti) delle imprese e dei singoli nei tre livelli di organizzazione della società sudamericana: quello provinciale, quello regionale e quello interregionale.

Tali capacità economiche sono di particolare importanza soprattutto per le imprese che potranno far prevedere un certo sviluppo produttivo conoscendo la loro capacità di perseguirlo, non soltanto con riferimento al reddito e ai beni posseduti, ma anche alla loro potenzialità e capacità di mutare e elevare il loro sistema produttivo e quindi il loro sistema di investimento.

Ciò vale quindi per tutti gli operatori economici, siano essi imprenditori singoli o società o liberi professionisti.

Art. 181

La trasparenza professionale. L'istituzione di una anagrafe professionale a livello provinciale, regionale e interregionale comporta la possibilità di prevedere le capacità di sviluppo futuro che possono essere date proprio da un certo livello di capacità professionali possedute dai singoli e dagli organismi produttivi.

Ciò sarà utile in particolare per l'ufficio mobilità di cui al progetto sul nuovo modello di Stato del gruppo "Atlante 2000" , per l'ufficio concorsi e per quello sull'aggiornamento professionale, così come è stato indicato nel trattato relativo al citato nuovo modello di Stato.

Art. 182

La trasparenza sociale. La possibilità di utilizzare una anagrafe sociale che registra le attività sociali dei singoli, è di importanza elevata per prevedere lo sviluppo sociale della CSSA, in quanto queste attività saranno sempre più prestate in futuro e potranno dare così il sintomo dell'evoluzione sociale della società europea e del livello economico che produrranno le attività sociali, in quanto sono previste quelle in favore dei singoli ma anche in favore degli organismi produttivi pubblici e privati e degli enti pubblici, così come è stato previsto dal progetto attività sociali del gruppo "Atlante 2000" che crea il nuovo modello di Stato.

Art. 183

L'unificazione degli uffici anagrafe interregionali. In una prima fase di funzionamento della CSSA occorre creare gli uffici anagrafe interregionali, se non sono già costituiti per i tre settori delle attività economiche, sociali e professionali.

L'unione delle anagrafi interregionali prelude alla possibilità di trasmettere le direttive di funzionamento alle anagrafi future regionali e provinciali, che devono essere costituite per l'uniformazione delle attività degli organismi produttivi regionali e provinciali.

Art. 184

La pianificazione delle attività dell'anagrafe. E' rilevante come per gli altri settori di attività, che l'organizzazione della registrazione dei fatti economici, sociali e professionali, venga facilitata per scandire nel tempo le fasi del raggiungimento degli obiettivi di costruzione dell'anagrafe e quindi per indicare le fasi che porteranno ad utilizzare gli strumenti di miglioramento del sistema sociale e produttivo.

Tale pianificazione va fatta per mezzo e dall'interno degli uffici interregionali e poi di quelli regionali e provinciali.

CAMERA DELLE IMPRESE DEGLI STATI DEI SUD AMERICA (CSSA)

I DIRITTI E I DOVERI DI EFFICIENZA DELLE IMPRESE SUDAMERICANE

I PROGETTI ECONOMICI

Art. 184 bis

Necessità di costituire l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato confederale con progetti organici. Al fine di rendere sempre più efficiente il sistema delle imprese sudamericane vengono previsti nell'ordinamento costituzionale presente, i progetti di omogeinizzazione e di uniformazione delle attività economiche, nelle materie previste per la Camera delle imprese. Essi costituiscono la struttura di funzionamento del comparto economico della CSSA.

1)- PROGETTO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 185

Progetto occupazione. Principio informatore ed obiettivi. Al fine di uniformare le attività economiche degli Stati della CSSA è necessario rendere massima l'occupazione di tutti coloro che si trovano sul territorio di tali Stati.

Per questo è utile adottare i principi e la struttura organizzativa del progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000".

Secondo questo progetto infatti l'obiettivo generale è costituito dal perseguimento della piena occupazione, che si potrà realizzare attraverso:

a) – la devoluzione della proprietà delle imprese private per la parte stabilita dal patto sociale a tutti i dipendenti delle medesime e la privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.);
b) – i rimedi tecnici che accelerano e potenziano i ritmi produttivi e l'efficienza dei servizi pubblici;
c) – le attività sociali per uno sviluppo più celere e più elevato dei sistemi produttivi privati e pubblici;
d) – le misure in caso di recesso economico che difendono i livelli di occupazione raggiunti e garantiscono a tutti i lavoratori quote minime di reddito;
e) – la pianificazione economica (P.E.) del CIPE e del CIPI che viene collegata con l'analisi della realtà produttiva.

La finalità della massima occupazione si raggiunge quindi con la maggiore produttività del lavoro e del capitale ottenute con la devoluzione della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese parzialmente a tutti i dipendenti delle aziende, e con le innovazioni tecniche ai processi lavorativi, che accelerano i ritmi produttivi in funzione della propensione per una

maggiore laboriosità manifestata, in conseguenza della acquisita proprietà delle imprese private.

L'allargamento predetto avviene altresì con la privatizzazione della pubblica amministrazione, che permette un più oculato impiego e investimento dei fondi pubblici, diretti a sviluppare la capacità produttiva delle imprese private; e anche per il fatto che tutti i servizi pubblici resi efficienti, vengono a costituire lo strumento per il miglioramento e l'aumento della produzione del settore privato di attività.

Il progetto occupazione riguarda così anche i rimedi da adottare in casi di recesso economico; proprio per salvaguardare il livello di piena occupazione o di progressione verso la massima occupazione, che comporta l'assenza di cittadini adulti non in possesso di un lavoro retribuito.

La maggiore produttività del lavoro e il più celere sviluppo strutturale delle imprese private e dello Stato, saranno realizzati anche attraverso le attività sociali prestate volontariamente dai soci e dipendenti di impresa e dipendenti pubblici, a favore della propria azienda e degli enti pubblici territoriali, quali lo Stato, le Regioni e i Comuni.

Il disegno dello sviluppo per l'allargamento dell'occupazione dovrà trovare allora nella programmazione economica del CIPE, del CIPI e degli organi consultivi del Ministero del lavoro, lo strumento principale per saldare le decisioni programmatiche con l'effettiva realtà lavorativa, ora stimolata dalle strutture esistenti, ad un maggior rendimento in vista dei citati obiettivi di sviluppo.

Naturalmente il presupposto dell'attuazione del progetto occupazione e quindi dell'uniformazione delle attività economiche degli Stati della CSSA, è dato dalla realizzazione per l'Italia del progetto sicurezza, che elimina le attività criminose organizzate, le quali impediscono lo sviluppo economico di certe regioni italiane.

L'attuazione di questo progetto sicurezza può interessare altresì gli Stati della CSSA, che siano interessati da analoghe forme di criminalità organizzata o che si prevede possano essere interessati.

In quest'ultimo caso l'applicazione del progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000" è fatto a scopo preventivo, il quale è il principio fondamentale del progetto medesimo, che tende a dissuadere con l'organizzazione elevata del settore sicurezza delle varie forze di polizia, qualsiasi attività criminosa comune od organizzata.

Art. 186

Progetto sviluppo dell'occupazione. Unione degli uffici del lavoro interregionali.

Gli uffici del lavoro interregionali previsti dal progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000",sono quelli che organizzano il lavoro per le imprese di livello nazionale, con più di 1.000 addetti cioè.

Tuttavia prima della ripartizione delle imprese, in provinciali regionali e interregionali, gli uffici interregionali si occupano delle imprese aventi sede legale nei centri urbani centri di settore di decentramento nazionale, che per l'Italia sono Milano, Roma e Napoli.

Se negli Stati della CSSA non vi sono questi uffici interregionali, vanno costituiti, proprio per rendere uniforme l'attività di organizzazione del lavoro negli Stata dell'America Latina.

Gli uffici interregionali operano quindi il coordinamento degli uffici regionali del lavoro che sono ubicati nelle regioni di ogni settore di decentramento nazionale nord, centro e sud nel caso dell'Italia.

Art. 187

Uffici interregionali del lavoro. Unità componenti. Gli uffici del lavoro interregionali per poter organizzare le attività che portano progressivamente alla piena occupazione per tutte le zone degli Stati della CSSA, devono essere organizzati al loro interno con uffici, organi e funzioni che sono stati evidenziati nel progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000".

Si tratta del nucleo aumento della produzione per effetto della devoluzione della proprietà delle imprese progressivamente a tutti i dipendenti, per quote stabilite secondo il lavoro espletato e le responsabilità assunte all'interno dell'impresa.

Tale aumento della produzione verrà rilevato con tabelle comparative che raffrontano il precedente rendimento con quello attuale.

Ma negli Uffici del lavoro interregionali troviamo anche il nucleo efficienza della pubblica amministrazione, la quale come nel caso precedente verrà analizzata nella sua produttività con tabelle comparative che constateranno l'aumento di tale produttività a seguito della privatizzazione delle strutture pubbliche.

Fondamentale sarà poi il nucleo rimedi tecnici che sulla base delle tabelle comparative redigerà degli schemi per rami di attività che accelerano i ritmi produttivi al fine di aumentare la produttività del lavoro nel settore pubblico e privato.

Art. 188

Programmazione economica e accordi sindacali. Importante sarà poi nell'ambito degli uffici interregionali del lavoro, l'attività delle sottosezioni pianificazione economica (P.E.) che assieme alla Direzione generale del Ministero del lavoro programmeranno la produttività del lavoro, d'intesa con gli organi ufficiali nazionali della Pianificazione economica (P.E.), cioè il CIPE e il CIPI.

Lo stesso quindi dovrà essere fatto per gli Stati della CSSA, al fine di avere una uniforme pianificazione economica sudamericana.

Lo stesso dicasi per gli uffici accordi tra uffici del lavoro e uffici accordi sindacali così come è stato indicato nel progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000".

Art. 189

Le direttive degli uffici del lavoro interregionali agli organi inferiori. Fondamentale sarà l'importanza delle funzioni degli Uffici del lavoro interregionali (ULIR) della CSSA, perché trasmetteranno le direttive di funzionamento e di organizzazione secondo accordi interregionali agli uffici del lavoro regionali (ULR) di ogni regione dei vari settori di decentramento nazionale.

In questo modo si avrà una uniforme organizzazione delle attività economiche nei principi cardine che sono stati indicati nell'articolo 2 del progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000"; in quanto la stessa sistematica è adottata dalla struttura degli uffici del lavoro regionali (ULR) e quindi degli uffici del lavoro provinciali (ULP) di ogni regione dello Stato italiano. Ciò quindi potrà essere previsto anche per ogni Stato della CSSA.

Il coordinamento regionale e la trasmissione delle direttive interregionali agli uffici del lavoro regionali (ULR) è compiuta attraverso i sottonuclei nazionali che sono organi staccati regionali degli uffici del lavoro interregionali (ULIR).

Con essi viene garantita l'uniforme attività organizzativa per tutto il territorio nazionale dell'Italia in questo caso.

2) - PROGETTO PROPRIETA' DELLE IMPRESE

Art. 190

Progetto proprietà delle imprese. Principio informatore. Il principio informatore del progetto proprietà delle imprese è riferito all'aumento della produttività del lavoro che si ha con la proprietà dei mezzi di produzione non solo per i capitalisti, ma anche per i dipendenti di impresa possessori di redditi minimi.

Ed è proprio con l'aumento della produttività del lavoro, rilevabile con gli strumenti indicati nel progetto occupazione, che aumenta la ricchezza prodotta e quindi la prosperità della società e la qualità della vita.

Art. 191

Unione degli uffici interregionali del progetto proprietà delle imprese. Occorre allora come per gli altri progetti unire gli uffici interregionali del progetto proprietà delle imprese che sono previsti nell'omonimo progetto del gruppo "Atlante 2000", che assieme ad altri crea il nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale.

Tali uffici interregionali si interessano di pianificare, di diffondere il capitale di impresa fra tutti i dipendenti, con riferimento alle imprese di livello nazionale, cioè quelle con il maggior numero di dipendenti, come indicato nel progetto.

Ciò potrà essere fatto anche in ambito sudamericano per il funzionamento di uffici analoghi, che attuano questo principio di democrazia economica, garanzia di stabilità politica e di equilibrato sviluppo produttivo e sociale.

Tali uffici interregionali poi trasmetteranno le direttive di organizzazione agli organi inferiori, che sono gli uffici regionali e provinciali, rispettivamente per le imprese di dimensione minore regionali e provinciali.

Se questi uffici non esistessero in ambito sudamericano occorrerà costituirli proprio per uniformare questa attività di diffusione del capitale di impresa, che è garanzia di uno sviluppo armonico della società, senza contrasti sociali interni e senza differenziazioni notevoli economiche tra le varie classi sociali, che ora tendono ad uniformarsi nel benessere di livello elevato nel suo grado inferiore.

Art. 192

La pianificazione della diffusione della proprietà delle imprese. Naturalmente tale diffusione della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese, va garantita nel tempo, con una precisa pianificazione che prevede le fasi nelle quali tale privatizzazione va raggiunta, giungendo a prevedere che tutti i dipendenti di impresa diverranno proprietari dei mezzi di produzione delle imprese in cui prestano la loro attività lavorativa.

Tale pianificazione è precisamente indicata nel progetto in argomento del gruppo "Atlante 2000".

3) – PROGETTO PRIVATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 193

Principio informatore del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione. Il principio informatore del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione si riferisce al fatto che per una completa e più elevata funzione della produttività del lavoro, è necessario oltre che realizzare una proprietà diffusa dei beni economici che servono per la produzione delle imprese, anche rendere omogenea in ambito sudamericano la struttura pubblica e quella privata di produzione di beni e servizi; attraverso la privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), intesa come devoluzione massima delle proprie funzioni ad imprese private con contratto a termine, secondo le varie sistematiche di scelta dei predetti organismi produttivi privati.

In questo modo l'interesse alla produzione sarà massimo anche nel settore pubblico, similmente a ciò che accade per il settore privato. Altrimenti questi settori sono due entità che viaggiano a velocità diverse, con danno per la componente privata che abbisogna di una struttura pubblica efficiente ed elevata nel suo funzionamento, caratterizzata da dinamismo e pronto adeguamento alle necessità produttive private, che vanno dal settore scolastico a quello assistenziale, a quello ambientale, della sicurezza, della giustizia e di ogni altro settore pubblico.

Art. 194

Unificazione degli uffici interregionali e gradualità della privatizzazione. La caratteristica della realtà pubblica italiana è quella di una macroscopica dimensione del settore pubblico, che non trova giustificazione nel livello e nella quantità dei servizi che il settore pubblico deve offrire.

Occorre quindi in Italia e in ogni altro Paese che abbia condizioni analoghe, procedere ad una graduale privatizzazione dello stesso sistema pubblico, perché essa comporta normalmente una riduzione dei posti di lavoro occupati.

Per cui la privatizzazione della P.A. va fatta subito per ogni settore ove vi è privatizzando la possibilità di creare posti di lavoro come nel settore sicurezza, in corrispondenza ad un aumento produttivo del settore privato, dovuto ai principi operativi del progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000".

Correlativamente quindi all'aumento degli addetti del settore privato, va privatizzata la pubblica amministrazione (P.A.).

Per cui in quel momento verranno creati gli uffici interregionali della privatizzazione della pubblica amministrazione che sono previsti dal progetto omonimo del gruppo "Atlante 2000".

Questi uffici privatizzano la pubblica amministrazione (P.A.) nella sua dimensione interregionale, per dare poi le direttive agli uffici regionali , i quali procederanno analogamente per la struttura regionale e così via fino ad arrivare agli uffici provinciali.

Il grado della privatizzazione nei vari Stati della CSSA, sarà più o meno veloce e intenso in funzione della necessità di operare tale cambiamento con riferimento alla qualità e quantità dei servizi che il settore pubblico fornisce al settore privato di produzione.

In Italia il contrasto è elevatissimo e l'insufficienza pubblica massima, per cui ciascuno Stato sudamericano si regolerà secondo la propria situazione operativa interna del settore pubblico, in modo da arrivare per tutta la CSSA ad una omogenea entità pubblica che produca in modo uniforme e quantitativamente elevato i servizi che servono al settore produttivo privato di beni e al settore sociale di ogni Stato.

Art. 195

La pianificazione della privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.). La pianificazione della privatizzazione assume una rilevanza notevole come negli altri settori della struttura produttiva e sociale della CSSA.

Qui la pianificazione ha l'obiettivo di graduare la privatizzazione con il cennato aumento della produttività del lavoro privato, che deve produrre un aumento dei posti di lavoro privati.

In relazione e in proporzione a tale aumento si procede alle varie fasi della privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.). Ciò viene fatto con una complessa sistematica di pianificazione delle attività ed economica.

4) – PROGETTO IMPOSIZIONE FISCALE

Art. 196

Principio informatore del progetto imposizione fiscale. Il principio che ordina il progetto imposizione fiscale riferito ai Paesi della CSSA è dato dall'esigenza di uniformare il sistema impositivo nei tassi di imposizione e nelle misure che devono essere prese per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Questo nuovo sistema fiscale è quello previsto dal progetto imposizione fiscale redatto dal gruppo "Atlante 2000" e facente parte dei 24 progetti di riforma strutturale dello Stato italiano che preparano il funzionamento di un nuovo modello di Stato, che ora può essere allargato all'intera Comunità sudamericana per la sua flessibilità e facilità a regolare attività fiscali, sociali e produttive macroscopiche, le quali interessano così interi Stati o gruppi di Stati come la CSSA.

Art. 197

Principio informatore del progetto imposizione fiscale (IF). Il principio informatore del progetto imposizione fiscale che può essere allargato agli Stati della CSSA per la citata esigenza di uniformazione della struttura fiscale, viene sintetizzato nella:

1) – tendenza all'applicazione di 2 imposte sul reddito, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche;
2) – va attuato il principio della limitazione del criterio della progressività dell'imposizione, attraverso la devoluzione ad attività sociali della stessa oltre una certa percentuale; e ad operazioni di investimento compiute prima del raggiungimento della piena occupazione, per i cittadini che risiedono nello Stato.

Con la piena occupazione la progressività può essere limitata solo con la prima componente. Cioè il 30 per cento dell'imposizione progressiva oltre il 34 per cento, è destinato ad attività sociali e il rimanente è acquisito dagli uffici finanziari.

3) – Deve essere prevista una organica struttura statale che possa produrre un accertamento valido del reddito.

Per questo nel progetto viene prevista una struttura finanziaria costituita da uffici finanziari provinciali (UFP), organizzati in uffici delle entrate ed uffici unificati del territorio provinciale; da uffici finanziari regionali (UFR) e interregionali e interregionali (UFIR). Sono proprio questi ultimi che vanno unificati in ambito europeo.

La triplice distinzione di uffici finanziari, ha lo scopo di accertare i redditi secondo il livello di operatori economici privati a reddito variabile: le imprese e i lavoratori autonomi locali e provinciali, le imprese regionali e nazionali, che sono individuate secondo le caratteristiche indicate nella legge.

4) – Al fine di conoscere quale è il livello impositivo e il gettito fiscale, che è più idoneo per sostenere le spese di sviluppo di ogni Paese della CSSA, l'amministrazione finanziaria nazionale con gli UFIR, sarà collegata con gli organi della programmazione economica ed industriale che esistono in ogni Stato della CSSA, i quali faranno presente l'ammontare di importi finanziari che sono necessari per una certa politica di sviluppo dello Stato interessato.

Occorre poi procedere ad organizzare l'ordinamento operativo fiscale per combattere il fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale:

1) – E' necessario per ottenere un sistema funzionale del prelievo fiscale che permetta di acquisire l'imposizione su tutti i redditi prodotti in ogni Stato della CSSA, che venga creata la struttura organica ed efficiente del controllore fiscale, costituita dal medesimo controllore fiscale e dall'investigatore fiscale. Il pagamento dei vari beni economici o servizi resi da imprese e professionisti, verrà effettuato solo con bancomat, carta di credito o tessera sanitaria.
2) – Il controllo efficiente presuppone la collaborazione di tutti gli operatori economici, sia da parte dei venditori che da parte dei consumatori.

   Per questo deve essere previsto per una quota parte, il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (l'IVA per l'Italia) da parte del consumatore a fine anno con la dichiarazione dei redditi; e le relative sanzioni per chi non richieda lo scontrino o il rilascio della fattura. Ma in futuro il pagamento dell'IVA potrà essere eliminato.
3) – Il sistema di controllo deve riguardare anche la correttezza dei controllori e degli investigatori (peraltro già esistente attualmente), che viene effettuata da operatori del SECIT e del SIS per l'Italia, i cui organici devono venire aumentati e resi efficienti.
4) – Questo controllo efficiente deve far capo ad una struttura finanziaria organica e funzionale data per la proposta italiana dagli UFP (uffici finanziari provinciali), UFR (uffici finanziari regionali) e UFIR (uffici finanziari interregionali), con il coordinamento nazionale della direzione generale finanze (DGF) del Ministero delle finanze, che diverrà ufficio finanziario internazionale (UFIT) e verrà unita in confederazione con gli altri uffici finanziari internazionali sudamericani dei vari Stati della CSSA.

Art. 198

Unione degli uffici finanziari interregionali (che diverranno uffici finanziari internazionali. Lo strumento primo per armonizzare ed omogeneizzare i sistemi impositivi degli Stati sudamericani, è dato dagli uffici finanziari interregionali (UFIR) previsti nel progetto omonimo del gruppo "Atlante 2000", i quali diverranno uffici finanziari internazionali (UFIT) e verranno uniti in confederazione per l'uniformazione dei vari sistemi di accertamento sui redditi.

Questi hanno la competenza ad accertare i redditi delle imprese di dimensione nazionale e internazionale o comunque prima della ripartizione degli operatori economici in imprese nazionali, regionali e provinciali, su quelle imprese che hanno una dimensione e volume d'affari più elevato indicato nel progetto imposizione fiscale citato.

E quindi hanno la possibilità gli UFIT per queste imprese di uniformare gli accertamenti e conseguenzialmente i tassi di imposizione.

Se non esistono negli Stati sudamericani questi UFIR o UFIT, occorre crearli e caratterizzarli con l'organizzazione prevista dal citato progetto imposizione fiscale, per quanto concerne l'ordinamento organizzativo e per quello operativo del controllore e dell'investigatore fiscale.

Art. 199

Pianificazione dell'armonizzazione dei sistemi impositivi della CSSA. Per uniformare i vari sistemi impositivi sudamericani occorre procedere ad una idonea pianificazione, che prepara la realizzazione dei principi informatori e le scadenze della citata omologazione delle sistematiche fiscali della CSSA.

I due aspetti trasformatori vanno senz'altro concepiti in modo che procedano affiancati e permettano con l'avvicinamento dei sistemi fiscali dei vari Stati sudamericani anche il raggiungimento dell'efficienza fiscale, che permetterà di assicurare una enorme ricchezza ora dispersa in attività di evasione e di elusione, la quale potrà essere impiegata per migliorare ed elevare lo sviluppo sociale e produttivo di tutta la CSSA.

5)- PROGETTO FEDERALISMO FISCALE

Art. 200

Stati cui si propone il progetto federalismo fiscale. Gli Stati della CSSA cui si propone il progetto federalismo fiscale redatto dal gruppo "Atlante 2000" sono quelli che non hanno una organizzazione federale o regionale.

Per un ottimale funzionamento del sistema impositivo fiscale occorre procedere ad un decentramento del sistema fiscale e quindi alla devoluzione alle Regioni autonome di quota parte dell'imposizione fiscale percepita dagli organi centrali.

Ciò è proposto nel progetto federalismo fiscale del gruppo "Atlante 2000"e può essere applicato a tutti gli Stati della CSSA, proprio per avere un sistema fiscale uniforme in tutta l'America Latina.

Al federalismo fiscale, all'imposizione devoluta cioè alle Regioni autonome, si arriva attraverso il passaggio del decentramento fiscale per settori di decentramento nazionale.

Art. 201

Il decentramento con gli uffici finanziari interregionali (UFIR).Il progetto federalismo fiscale prevede il primo momento di nuova organizzazione del decentramento fiscale, con l'operatività degli UFIR, che sono sempre organi del sistema statale centrale, ma che avranno gli stessi compiti in futuro degli uffici finanziari regionali (UFR) delle Regioni autonome.

Gestiscono cioè la funzione impositiva interregionale per settori di decentramento nazionale che in Italia sono 3 (nord, centro e sud Italia).

In Francia potranno essere 6 secondo le 6 zone di difesa; in Spagna potranno egualmente essere 6 o ridotte a 3 comprendendo ciascuna 2 zone.

In Gran Bretagna potrebbero essere 3 settoori anche qui comprendendo 3 zone di Polizia ciascuno e così per gli Stati della CSSA.

Art. 202

Sperimentazione triennale e unione degli UFIR o UFIT (uffici finanziari internazionali). Prima di apportare le necessarie modifiche costituzionali, si potrà adottare in ogni Stato della CSSA la sperimentazione triennale del decentramento fiscale operato dagli UFIT (uffici finanziari internazionali), che agiranno come se fossero gli organi dei tre settori nazionali di decentramento nord , centro e sud Italia.

Dopo tale sperimentazione per passare all'autonomia impositiva delle Regioni, occorrerà approvare le necessarie modifiche alla Costituzione di ogni Stato della CSSA.

Si può iniziare subito con l'unione allora degli UFIT degli Stati della CSSA, che se non vi fossero vanno creati come è stato previsto dal progetto federalismo fiscale del gruppo "Atlante 2000".

Tali UFIT attuano il decentramento fiscale in modo uniforme per la CSSA dando le relative direttive agli organi inferiori.

Art. 203

I principi di operatività degli UFIR. I principi di operatività degli UFIR (o UFIT) sono quelli che si riferiscono alla complementarietà provinciale, alla ipotesi di sviluppo regionale e alla complementarietà interregionale.

Quest'ultimo principio è quello che interessa gli UFIT che ripartiscono le entrate tributarie tra le Regioni secondo il principio della complementarietà interregionale, mentre ciascuna di esse devolverà la propria ricchezza al fine di perseguire l'ipotesi di sviluppo regionale.

Ugualmente ciascuna Regione ripartirà i fondi economici tra le province in osservanza del principio della complementarietà provinciale, attraverso il quale si persegue l'ipotesi di sviluppo regionale.

Art. 204

La pianificazione del decentramento fiscale. Per attuare il federalismo fiscale vanno pianificate le fasi del perseguimento di tale obiettivo, che si riferiscono al primo decentramento con organi statali e poi alla devoluzione dell'imposizione alle Regioni autonome.

Gli UFIT sudamericani pianificheranno tale decentramento autonomamente in modo che ogni Stato della CSSA produca questa riforma entro spazi temporali analoghi a quelli degli altri Stati sudamericani, in modo che possa essere fissata la data temporale nella quale tutti gli Stati avranno la medesima organizzazione del decentramento fiscale o federalismo fiscale.

6) – PROGETTO ASSOCIAZIONI ECONOMICHE

Art. 205

Principio informatore del progetto associazioni economiche. Il principio informatore del progetto associazioni economiche è dato dalla necessità di avere un organo di vertice in ogni Stato della CSSA che ponga gli obiettivi di sviluppo del settore produttivo privato, sui quali modellare il conseguenziale sviluppo del settore sociale, che trae dal settore privato di produzione i mezzi economici per aumentare sempre più il valore dei suoi servizi.

Il settore sociale comprende naturalmente ogni attività che non è produttiva di beni e servizi propri della produzione privata.

Ciò che produce ricchezza è il mondo della produzione privata principalmente, perché quello pubblico che produce beni non è competitivo e non è economico nel senso che la sua produttività è inferiore a quella del settore privato per i noti meccanismi della produzione che stimolano di più l'operatore privato piuttosto che quello pubblico.

E' noto infatti il fallimento dei regimi comunisti di tutto il mondo, nei quali la pianificazione economica (PE) non ha trovato concretizzazione e non ha prodotto livelli elevati di produzione proprio per la mancanza dell'incentivo privato che esiste nei sistemi di carattere comunista, in cui non vi è la proprietà dei mezzi di produzione da parte degli operatori dell'Impresa.

E l'organo che pone gli obiettivi di sviluppo in ogni Stato sudamericano, può essere dato da chi ha una esperienza lavorativa pluriennale di organizzazione della produzione di beni e servizi.

Si tratta delle varie Associazioni di imprese quali la confindustria, la confcommercio, la confartigianato, l'Api ecc. per l'Italia; e similmente per gli altri Stati sudamericani.

Il progetto che deve essere applicato ai vari Stati della CSSA, deve tendere a unificare e creare il collegamento sovranazionale delle Associazioni di imprese delle varie attività produttive private.

Art. 206

Unione degli uffici interregionali delle Associazioni economiche (UAEIR). L'organizzazione delle Associazioni economiche così come è stata prevista dal progetto omonimo del gruppo "Atlante 2000" del Veneto (Italia), va estesa ad ogni Stato della CSSA, creando l'unione degli UAEIR, che sono i propulsori dello sviluppo economico e produttivo del settore privato.

Essi per l'Italia, operano nei settori nazionali di decentramento nord, centro e sud Italia e possono essere creati, se non vi sono, anche negli Stati della CSSA, secondo i settori nazionali di decentramento che esistono nei vari Stati.

Tali uffici interregionali come quelli centrali di coordinamento e quelli regionali in Italia, sono divisi in due settori: 1) – obiettivi della produzione privata; il livello di beni economici e servizi cioè che va prodotto dal settore privato nell'anno e nei successivi e 2) – produttività del lavoro del settore privato che si pone come strumento per raggiungere tali obiettivi.

Unendo allora gli UAEIR si determina una politica comune sudamericana, che è la condizione per armonizzare la politica di pianificazione economica, che dà notevoli risultati in campo economico e quindi sociale e del terziario.

Naturalmente tale unione degli UAEIR trova in ogni Stato un organismo di coordinamento nazionale che è dato generalmente dall'UAEIR della Capitale, che farà la sintesi nazionale, sulla scorta delle attività produttive svolte da ogni settore nazionale di decentramento.

Ciò non toglie che ciascun UAEIR può siglare accordi separati con altri UAEIR di altri Stati della CSSA, salvo poi a comunicare e allargare tali accordi nell'ambito del coordinamento generale dell'UAEIR centrale di ogni Stato della CSSA, che corrisponde normalmente con la Direzione generale del Ministero competente che in Italia è quello del lavoro.

Art. 207

La pianificazione economica degli UAEIR. E' elemento fondamentale dell'organizzazione degli UAEIR, la pianificazione delle loro attività.

Per cui vanno programmate le fasi della pianificazione economica (PE) del raggiungimento di un certo livello produttivo di beni e servizi nel momento temporale e negli strumenti concreti che sono dati dai vari livelli di produttività del lavoro; andando a ritoccare i ritmi produttivi e la qualità del lavoro, che possono essere variati, accelerandoli o rallentandoli, in funzione della produttività che si vuole raggiungere e quindi dell'obiettivo finale della qualità di beni prodotti e del loro livello qualitativo.

7) – PROGETTO ATTIVITA' SINDACALI

Art. 208

Principio informatore del progetto attività sindacali. Il principio informatore del progetto attività sindacali è relativo all'esigenza di avere un organo in ogni Stato della CSSA che abbia la funzione di collegare i vari apparati dei settori produttivi privati e pubblici, proprio per dare quella omogeneità all'apparato statale che gli consenta di assumere le scelte di sviluppo più giuste e più adatte alla società di ciascuno Stato sudamericano.

Avere cioè un organo che unisce nelle intenzioni e nelle attività organizzative dello sviluppo, gli organi che sono preposti, armonizza la produzione delle attività organizzative, che si traduce in una maggiore possibilità di avere azioni di produzione appropriate e quindi in una maggiore loro vicinanza alle esigenze concrete di maggior benessere economico e sociale del singolo e dei gruppi di cui il singolo viene a far parte.

Con questo organo così la società risponde in brevissimo tempo alle richieste di riforma e di miglioramento organizzativo, rendendo celere l'azione concreta di riforma di ogni settore sociale e produttivo statale.

Art. 209

L'unione degli organi di funzionamento degli Stati si traduce in azioni di solidarietà politica, economica e sociale. Questa funzione di armonizzazione, di collegamento degli organi statali prevista dal progetto attività sindacali del gruppo "Atlante 2000", si traduce in attività concrete degli organi sindacali dei vari livelli, che vanno programmate secondo le indicazioni del progetto attività sindacali citato.

Tali azioni concrete sono quelle che fanno capo alle attività di solidarietà politica, economica e sociale.

Ciò perché la solidarietà, l'aiuto solidale è ciò che unisce le azioni degli uomini, degli organismi in cui lavorano i singoli, perché l'aiuto reciproco comporta un ritorno ad ogni singola azione di aiuto nei confronti di altri.

La solidarietà politica si esprime con:

a) - riserva per gli organi sindacali in una certa percentuale dei seggi delle Camere di ciascuno Stato europeo e dei Consigli regionali.
b) - riserva di funzioni di vertice nelle stesse associazioni economiche per le attività di pianificazione economica (P.E.).
c) - Riserva di funzioni di vertice degli uffici del lavoro così come sono stati previste nel progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000".
d) - Previsione della predisposizione ed istruzione dei progetti di legge di iniziativa popolare, redatti dai cittadini singoli o uniti in gruppo.

La solidarietà economica si esprime con:

a) - La presenza del sindacato nelle sezioni pianificazione economica degli Uffici del lavoro secondo l'organizzazione del progetto occupazione del gruppo "Atlante 2000".
b) - L'organizzazione del miglioramento economico e lavorativo di tutte le attività della produzione privata e pubblica di beni e servizi.

La solidarietà sociale si esprime con:

a) - La presenza degli organi sindacali nelle funzioni di vertice degli uffici sicurezza, proprio per aumentare ed evidenziare le funzioni sociali della struttura di sicurezza; le funzioni cioè di aiuto e soccorso che avvicinano lo Stato, la Regione, il Comune al cittadino per avere da lui un sempre maggiore collaborazione nella ricerca di coloro che violano la legge e nella sempre maggiore tendenza verso una azione di aiuto economico elevata nella quantità e nella qualità.

Queste funzioni del sindacato, delle Associazioni economiche e del settore del lavoro, vengono a creare il comparto del lavoro, delle Associazioni economiche ed attività sindacali, che deve essere orientato anche nei vari Stati della CSSA verso questa sistematica di organizzazione, proprio per dare quella uniformità di azione comune sudamericana, che è garanzia di più elevato sviluppo sociale e produttivo della stessa Confederazione.

Art. 210

Unione degli uffici attività sindacali interregionali (UASIR). Come nel caso delle Associazioni economiche vanno uniti gli UASIR di ogni Stato sudamericano.

Se non vi sono questi organi vanno creati negli Stati della CSSA per permettere con l'unione internazionale degli stessi, una politica uniforme europea delle attività sindacali, che qui svolgono la funzione di quel collegamento che armonizza tutta l'azione produttiva e sociale degli Stati della CSSA.

Anche in questo caso in ambito nazionale vi sarà un organo, gli UASIR che ha funzioni di coordinamento generale nazionale e sarà quello che stipulerà gli accordi con gli altri Stati della CSSA, che possono così comunicarli a tutti i settori di decentramento di ciascuno Stato.

Art. 211

La pianificazione delle attività degli UASIR. La pianificazione delle attività è un elemento sempre necessario in ogni funzione che produce beni e servizi o mansioni di livello più elevato di carattere organizzativo e sociale.

Vanno pianificate le funzioni degli UASIR, in modo che siano fissate le scadenze temporali nelle quali saranno raggiunti gli obiettivi di unione citati e quindi le varie attività sindacali.

Poi vi sarà tutta la pianificazione economica dei mezzi e delle attività occorrenti che sarà annuale e poliennale.

Ciò è stato previsto nel progetto attività sindacali del gruppo "Atlante 2000" e viene proposto anche a quegli Stati sudamericani che non avessero tale organizzazione.

Ciò anche in relazione alla fiducia del gruppo "Atlante" nel potere infinito che ha l'idea razionale dell'uomo di migliorare l'organizzazione, le attività, la sua vita, in quanto l'idea è energia inesauribile che ha poteri altrettanto infiniti, che possono essere utilizzati in questo caso per preparare le funzioni, le attività dell'uomo, al fine di raggiungere quel maggior benessere che è sempre stato l'obiettivo primo della sua esistenza.

7 Bis) – PROGETTO TUTELA DEL RISPARMIO

Art. 211 Bis

I principi del progetto tutela del risparmio. I principi del progetto tutela del risparmio sono diretti a:

1) – creare una sorta di certificazione degli Istituti e loro agenti finanziari, per garantire il risparmiatore della loro competenza, serietà e soprattutto estraneità di interessi con i loro clienti;

2) – non permettere agli Istituti di credito di amministrare il portafoglio mobiliare del risparmiatore, per realizzare un profitto secondo le previsioni finanziarie di guadagno dei vari istituti di credito, che possono non coincidere con quelle dei risparmiatori.

3) – Il profitto per le società finanziarie che amministrano il risparmio di terzi, deve avere come obiettivo principale ed unico il profitto dei propri clienti.

4) – Per cui meglio sarà amministrato il risparmio dei clienti e più elevati saranno i profitti delle società finanziarie. Questa è la norma da creare per gli Istituti di credito, in modo cioè che l'interesse della società e dei loro clienti coincida.

5) – Un Ente territoriale come la Regione o la Provincia dovrebbe quindi selezionare le società finanziarie agenti nella raccolta del risparmio, secondo il criterio sopra sviluppato e certificarne la corrispondenza onde orientare i risparmiatori, evitando loro quei rischi impropri di perdita, più o meno consistenti dei loro risparmi, spesso provocati dalla concorrenza di interessi tra società finanziarie e risparmiatori che ad esse si affidano.

Art. 211 ter

L'eliminazione del signoraggio bancario. L'organizzazione economica della Stato, deve eliminare progressivamente il signoraggio bancario delle banche centrali

europee e delle altre banche, investendo la moneta circolante ora iscritta nel passivo del bilancio delle stesse banche, in attività produttive finanziandole e facendo diminuire progressivamente il debito pubblico.

Art. 211 quater

Coordinamento dell'investimento della moneta circolante proveniente da signoraggio bancario. Il coordinamento internazionale dell'investimento della moneta circolante in attività produttive viene effettuato dal Ministero del Tesoro di ogni Stato della CSSA.

Art. 211 quinquies

Complementarietà degli investimenti e controlli sui finanziamenti ed investimenti. Vengono predisposti organi del Ministero del Tesoro di ogni Stato della CSSA, per l'organizzazione del finanziamento e degli investimenti del denaro circolante ora acquisito dal bilancio delle banche centrali, prevedendo un impiego complementare dei relativi fondi, in modo che gli investimenti compiuti in un settore produttivo servano per lo sviluppo di un altro settore produttivo connesso con il primo. Tale sistema permette di moltiplicare la ricchezza impiegata e quindi gli utili di impresa.

Questi organi economici, avranno il controllo dei finanziamenti e degli investimenti, provenienti anche dai cespiti citati delle Banche centrali posti nelle passività e poi di ogni altro capitale predisposto per l'investimento e il finanziamento.

Ciò permetterà di eliminare i rischi delle periodiche crisi economiche che colpiscono periodicamente le economie di mercato; perché si effettuerà un continuo controllo del flusso di investimenti e finanziamenti a livello provinciale, regionale e nazionale, con la sintesi nazionale effettuata dal Ministero del Tesoro di ogni Stato sudamericano.

Il citato coordinamento tendente a realizzare un complesso di finanziamenti e di investimenti complementare nelle varie attività produttive, permetterà di moltiplicare la ricchezza prodotta e di investirla continuamente in un sistema economico controllato, che possa scongiurare le periodiche crisi economiche che tanti e gravi danni finanziari e fisici comportano per tutti gli operatori del settore produttivo e sociale di ogni Stato.

8) – PROGETTO MOBILITA'

Art. 212

Condizione preliminare dell'operatività del progetto mobilità. La condizione prima che deve essere soddisfatta per l'applicazione operativa del progetto

mobilità è data dalla preliminare attuazione del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.) in Italia.

Ciò però vale per ogni Stato della CSSA che abbia una pubblica amministrazione sovradimensionata in personale come per il caso Italia.

Attualmente quindi sarebbe impossibile attuare il progetto mobilità proprio per la dimensione pletorica della struttura pubblica nel personale e spesso negli uffici che sono previsti.

Come noto il progetto privatizzazione della P.A. (pubblica amministrazione) in Italia tende a dare il maggior numero di funzioni pubbliche a ditte private incaricate con contratto a termine, perché dove il pubblico impiega dieci unità lavorative il privato ne impiega la metà o ancora meno.

Ciò comporta una organizzazione pletorica non necessaria, che non garantisce l'efficienza del servizio, anzi lo aggrava e lo rende lentissimo e poco produttivo.

Art. 213

L'allargamento del settore privato. La funzione pubblica in Italia è pletorica nel personale e negli uffici e mezzi impiegati.

Tuttavia non si può procedere ad un suo snellimento con la privatizzazione senza che si abbia un aumento del lavoro privato, perché attualmente la privatizzazione verrebbe a creare il male più grave della disoccupazione per quei settori pubblici, i cui dipendenti potenziali non troverebbero lavoro in altri settori lavorativi anche privati.

Occorre allora che alla privatizzazione sia affiancato l'aumento del lavoro nel settore privato come è stato detto e previsto nel progetto proprietà delle imprese del gruppo "Atlante 2000".

Art. 214

Principio informatore del progetto mobilità. Il principio organizzativo del progetto mobilità è dato dall'aumento della produttività del settore pubblico che si ha con la mobilità del suo personale che fluttua per periodi di attività dal settore privato a quello pubblico, ove la laboriosità è obbligata dal meccanismo di produzione privata.

Ciò significa che i servizi pubblici sono privatizzati per la maggior parte e i dipendenti pubblici che dimostrano scarso rendimento vengono trasferiti al settore privato di attività.

L'organizzazione della mobilità del personale dal settore privato a quello collettivo si attua allora dopo o contemporaneamente alla privatizzazione delle strutture pubbliche, che riduce il numero di addetti alla struttura pubblica.

Il flusso di operatori dal privato al pubblico ha lo scopo quindi di far raggiungere agli operatori pubblici rimasti, lo stesso rendimento o la stessa produttività del settore privato di produzione.

Ciò viene fatto con l'organizzazione della mobilità compiuta dagli assessorati mobilità provinciali, regionali e delle sezioni staccate di Milano, Roma e Napoli del Ministero del bilancio, Direzione generale mobilità, per l'Italia.

La sezione staccata di Roma del Ministero del bilancio, è la stessa direzione generale mobilità divisa in tre settori nazionali nord, centro e sud Italia, che coordinano le attività delle sezioni staccate di Milano e Napoli e con la sede centrale romana, elaborano la sintesi nazionale generale.

Art. 215

Unione degli uffici interregionali mobilità. Secondo le varie esigenze di mobilità derivanti dalle varie strutture pubbliche degli Stati della CSSA, occorrerà creare una più o meno ampia organizzazione della mobilità in ogni Stato, proprio perché l'effetto della privatizzazione delle strutture pubbliche abbia i più ampi effetti e sia uniforme in tutta la CSSA.

Per cui è necessario in questo caso come in quello degli altri progetti, procedere alla unione degli uffici interregionali mobilità, che nel progetto del gruppo "Atlante 2000"assumono la denominazione di Sezioni staccate della direzione generale mobilità del Ministero del bilancio.

L'organizzazione degli uffici interregionali mobilità è indicata in modo particolareggiato nel progetto omonimo del gruppo "Atlante 2000".

Art. 216

Pianificazione degli uffici interregionali mobilità. Naturalmente la completa organizzazione della mobilità andrà raggiunta per fasi che devono armonizzarsi con quelle della privatizzazione della pubblica amministrazione, per far si che il piano dell'attività di mobilità del personale dal settore privato a quello pubblico, sia il più efficace e si inserisca armonicamente nella progressiva maggiore efficienza delle strutture pubbliche.

La pianificazione sudamericana della mobilità completa nelle sue componenti delle richieste di sviluppo, degli schemi e dei piani di sviluppo, si pone come un elemento che dà all'organizzazione in argomento quella efficienza in grado di raggiungere per fasi predeterminate, gli obiettivi della pari produttività del settore pubblico con quello privato di produzione per tutti gli Stati della CSSA.

Da questa pianificazione discenderanno anche le direttive per gli organi inferiori, che sono dati da uffici regionali mobilità e uffici provinciali mobilità dei vari assessorati, i quali saranno l'espressione della massima autonomia regionale che va armonizzata con le funzioni di coordinamento dello Stato cooperativo federale.

9) – PROGETTO NUOVA CONTABILITA' DI STATO PER GLI STATI DEL SUD AMERICA.

Art. 217

Proposta del progetto sulla nuova sistematica di pianificazione delle attività di sviluppo. La complessa struttura delle autonomie regionali del nuovo modello di Stato cooperativo federale elaborato dal gruppo "Atlante 2000" e proposto

per l'Italia, che ha comportato la creazione di una altrettanto complessa ma efficace sistematica di pianificazione economica e delle attività di sviluppo dello Stato medesimo, determina la convinzione che tale nuova struttura di pianificazione può essere proposto per la sua flessibilità agli Stati che compongono La CSSA.

Nel trattato sul nuovo modello di Stato citato è stata illustrata ampiamente questa nuova organizzazione che eleva e rende efficiente tutta l'attività pianificatoria dello sviluppo e di tutte le attività strutturali e innovative.

Ciò viene compiuto con i seguenti organi per il livello nazionale di coordinamento:

a) – Sezioni di coordinamento dei piani regionali sono i diversi Ministeri e le loro sezioni staccate, che potrebbero essere le stesse per gli altri Stati dell'UE, se si decidesse di creare organi analoghi che organizzano il settore mobilità.
b) – Comparti nazionali dei Ministeri e quindi delle loro sezioni staccate presso i settori di decentramento nazionali; che possono essere equiparati alle citate aree geografiche dei vari Stati europei.
c) – Ufficio centrale di coordinamento generale nazionale, organizzato anch'esso in sezioni staccate nord, centro e sud Italia, con il compito di fare la sintesi di piano generale nazionale che si ottiene dai tre settori nazionali citati per l'Italia.

Art. 218

Unione degli uffici interregionali di coordinamento dei piani regionali e pianificazione. Dopo aver costituito gli uffici interregionali di coordinamento dei piani regionali, secondo la triplice composizione di organi citati, occorrerà procedere alla loro unificazione come nel caso degli altri settori di attività e alla relativa attività di pianificazione.

Art. 219

La pianificazione economica e dello sviluppo della CSSA. Per una organizzazione della pianificazione economica e dello sviluppo uniforme in tutta l'America Latina, la stessa può acquisire il progetto del gruppo "Atlante 2000" e iniziare così ad organizzare lo sviluppo delle attività statali pubbliche e private, secondo l'indicazione e le norme contenute in tale progetto, in modo da arrivare ad una nuova ed uniforme pianificazione economica e dello sviluppo in ogni Stato della CSSA.

Per questa nuova pianificazione si prevedono le seguenti scadenze temporali:

1) – entro il 2020 analisi della nuova struttura proposta dal gruppo "Atlante 2000";
2) – entro il 2021 istituzione degli uffici interregionali pianificazione economica (P.E) in ogni Stato della CSSA collegati tra loro;
3) – entro il 2022 unione degli uffici interregionali P.E. e adozione della nuova contabilità di Stato che è stata indicata nel progetto sullo Stato cooperativo federale redatto dal gruppo "Atlante 2000".

le contabilità di Stato prevede richieste di sviluppo e resoconti, schemi di sviluppo, piani di sviluppo redatti dai vari organi degli Assessorati provinciali, regionali e delle Direzioni generali dei

Ministeri che sono organizzati secondo organi centrali e sezioni staccate per ciascuno dei settori nazionali di decentramento, che vengono attivate perché permettano il collegamento con le regioni autonome attraverso i sottonuclei nazionali distaccati presso gli assessorati regionali.

Analogamente gli Assessorati regionali delle regioni autonome hanno sezioni staccate presso gli Assessorati provinciali per attuare il coordinamento regionale degli assessorati provinciali, con lo scopo di perseguire l'ipotesi di sviluppo regionale attraverso la complementarietà dei piani provinciali degli Assessorati relativi.

11) – PROGETTO IMPRESE IDALRIMAT: INDUSTRIA, DISTRIBUZIONE PRODOTTI, ARTIGIANATO, LIBERE PROFESSIONI, RICERCHE SULL'ENERGIA, MARINA MERCANTILE, AGRICOLTURA, TURISMO. (IDALRIMAT)

Art. 220

Obiettivi del progetto imprese IDALRIMAT. Il progetto imprese IDALRIMAT si propone in particolare di rendere massima l'efficienza delle imprese private della CSSA, vista come diritto e dovere degli operatori economici perché i vari beni prodotti siano utilizzati dagli acquirenti in modo da avere una soddisfazione sempre più elevata, che aumenti continuamente il valore della qualità della vita, il benessere della società in tutte le sue componenti.

Per questo il progetto del gruppo "Atlante 2000" si rivolge a tutte le imprese del settore privato che sono state sintetizzate nella sigla IDALRIMAT (industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche sull'energia, marina mercantile, agricoltura, turismo).

Le norme che seguono si rivolgono a tutte queste imprese dei vari settori, tuttavia per il settore turistico verranno indicate altre norme proprio per la importanza e per la particolarità del servizio turistico che viene dato dall'Italia, che per vari motivi di ordine storico, ambientale, artistico, climatico e paesaggistico, si pone sin dall'inizio in una condizione qualitativa elevatissima per la sua natura intrinseca, che è bene trattare in modo separato, al fine di considerare l'organizzazione che potrebbe dare al settore turistico italiano ulteriore e più elevato sviluppo produttivo. Ciò viene detto come riferimento organizzativo per gli Stati della CSSA.

r cui queste norme sulle imprese turistiche, possono essere applicate ad ogni altro Stato sudamericano e tale sviluppo previsto in livelli futuri elevatissimi per l'Italia, si addice infatti ad un complesso di elementi straordinari che ne hanno fatto una realtà unica al mondo e tale quindi da richiedere una attenzione particolare.

Ciò al fine di trovare quelle soluzioni organizzative che fanno di quella realtà latina una armonica composizione volta ad un suo continuo arricchimento nei già elevati valori estetici, artistici, climatici, per una soddisfazione sempre più elevata del desiderio di piacere per la bellezza, per la vita, per l'essere immerso in questa natura, in questa realtà armonicamente composta da elementi umani e naturali che provengono dal valore e dal fascino delle tradizioni storiche e culturali della realtà italiana.

La maggiore efficienza del servizio turistico italiano, viene presa qui in considerazione, perché venga adottato in modo analogo anche dagli Stati della CSSA.

Art. 221

Il progetto imprese IDALRIMAT è adattabile a tutti gli Stati della CSSA. Proprio al fine di giungere ad una integrazione dei valori propri dei popoli degli Stati sudamericani, questo progetto che tende a rendere massima l'efficienza della struttura produttiva privata, può essere ed è consigliabile che sia adottato da ogni Stato della CSSA.

Il motivo primo è dato dalla sua flessibilità, dalla possibilità di essere adattato ad ogni realtà produttiva di beni e servizi con estrema facilità, quasi che ogni situazione produttiva sentisse il desiderio di avere una organizzazione diversa, più elevata capace di farla evolvere continuamente in modo automatico.

Art. 222

Obiettivi del progetto imprese IDALRIMAT. L'obiettivo principale del progetto IDELRIMAT del settore privato è dato dal perseguimento da parte delle imprese della massima produzione, ad un livello organizzativo sempre più elevato.

Ciò perché dalla massima produzione di livello qualitativamente elevato deriva la massima ricchezza che produce il maggior benessere per ognuno e quindi un livello sempre più alto della qualità della vita, nei suoi agi, nelle sue piacevolezze materiali ma anche spirituali e sociali.

Collegato con l'obiettivo della massima produzione per le imprese, è quello del suo perseguimento attraverso l'efficienza organizzativa e delle azioni produttive dell'uomo, dell'impresa.

Tale efficienza è qui intesa come la capacità delle imprese di porre obiettivi di sviluppo produttivo e di poterli raggiungere con facilità e con celerità.

Art. 223

Principio informatore del progetto imprese IDALRIMAT. Il principio informatore del progetto imprese IDALRIMAT che concretizza la formazione di un nuovo e più elevato sistema per la produzione di beni e servizi delle imprese private è dato dalla possibilità di perseguire l'obiettivo della massima produzione, con il continuo affinamento della struttura tecnica ed economica.

Ciò determina l'automatismo dello sviluppo, del progresso del settore produttivo privato.

L'automatismo e l'evoluzione positiva dello sviluppo si ha con il continuo miglioramento tecnico dei processi produttivi e con il più oculato ed efficace sistema economico degli investimenti e dei finanziamenti, che si riferisce in quest'ultimo caso al più alto livello di pianificazione economica (P.E.).

Art. 224

Automatismo dello sviluppo con il miglioramento tecnico e con la pianificazione economica (P.E.) di 1° e di 2° livello. Il progetto imprese IDALRIMAT prevede allora il continuo miglioramento tecnico delle strutture produttive private unito alla più adeguata P.E..

Questi elementi attuano l'automatismo dello sviluppo del settore privato che è dovuto anche all'elemento propulsore costituito dall'iniziativa privata,

dall'interesse al guadagno che deriva dal diritto naturale della proprietà privata.

L'automatismo dello sviluppo del settore produttivo privato che già esiste in tutti i settori produttivi evoluti dell'Occidente e dell'Oriente, può avere un ulteriore elemento di sollecitazione con la pianificazione economica (P.E.) di secondo livello.

E' noto infatti che componente essenziale del processo produttivo è l'organizzazione economica dei fattori della produzione, da cui deriva un più o meno elevato livello di profitto.

Qui si tratta di aggiungere a tale P.E. di livello inferiore, quella più elevata che può essere denominata:

1) - complementarietà dei piani economici provinciali;
2) - Ipotesi di sviluppo regionale;
3) - complementarietà dei piani economici interregionali.

Art. 225

Pianificazione economica (P.E.) di 2° livello. Motivazioni. La ripartizione della pianificazione di 2° livello in tre gradi dati dalla complementarietà provinciale, ipotesi di sviluppo regionale e complementarietà interregionale, dipende, deriva dalla ripartizione degli organi produttivi privati secondo quanto stabilito dal progetto del nuovo modello di Stato del gruppo "Atlante 2000", che prevede imprese provinciali, imprese regionali e nazionali, secondo la loro dimensione e il loro volume d'affari.

Il 2° livello di pianificazione economica, si adatta bene tuttavia anche ad una organizzazione delle imprese attuali che non prevede questa ripartizione, perché si può fare riferimento al territorio provinciale, a quello regionale e a quello interregionale di coordinamento.

Art. 226

La complementarietà provinciale dei piani economici, Ciò che fa evolvere sempre più l'automatismo dello sviluppo verso livelli elevati ed elevatissimi di produzione di beni e servizi, è dato dalla complementarietà provinciale dei piani economici, con riferimento al territorio provinciale e ai relativi settori di decentramento della provincia.

Nelle attività cioè di investimento privato e di finanziamento previste dai piani degli assessorati alle attività economiche provinciali, va fatto continuo riferimento alla complementarietà del piano provinciale.

Ogni provincia cioè viene divisa in settori di decentramento, che già esistono nelle province italiane, ma non in modo necessario e per tutte le attività produttive pubbliche o private.

In ogni settore di decentramento che per la provincia di Padova sono 6 ad esempio (Montagnana, Monselice, Camposampiero, Cittadella, Piove di Sacco e Padova di coordinamento), viene individuata l'attività produttiva principale e caratterizzante il settore.

In relazione a tale attività vengono articolati gli investimenti privati e i finanziamenti pubblici attraverso una azione compiuta dal settore pubblico assieme a quello privato.

Ciò significa che se a Montagnana è prevalente la produzione del mobile verrà favorito questo settore e qui verrà concentrata la maggior parte degli investimenti e dei finanziamenti, con la conseguenza che di questi perfezionamenti produttivi e qualitativi si avvantaggeranno i settori limitrofi che si serviranno della produzione di Montagnana, ma si avvantaggerà il citato settore che vedrà aumentata la sua produzione per le maggiori richieste di acquisto.

Lo stesso accadrà per Camposampiero, che ad esempio vedrà privilegiato il settore della produzione edilizia, che potrà agevolare gli altri settori per l'aumento delle loro attività produttive dovute all'effetto trainante delle attività edilizie.

Lo stesso accadrà per Monselice che privilegerà i settori dei centri ricreativi dei colli e dei calcestruzzi, i quali potranno essere collegati con quelli dei vivai dello stesso territorio e della meccanica.

Nell'organizzare la pianificazione economica (P.E.) provinciale i relativi assessorati distribuiranno le risorse in modo da rendere complementari le attività economiche di ciascun settore di decentramento.

Ciò che viene potenziato nella produzione in un settore serve per l'altro e viceversa, così da avere un armonico complesso produttivo economico che sa cosa e come produrre per avere il massimo profitto e la massima soddisfazione per chi domanda beni e servizi.

Si tratta di fare gli investimenti sempre più per settori specializzati , che così si interconnettono per arrivare ad una sempre più elevata organizzazione economica e produttiva.

Ciò sarà utile anche per le produzioni complesse che offrono beni di settori produttivi diversi congiuntamente al massimo livello qualitativo ed economico sia per il produttore che per il consumatore.

Questo sistema della complementarità provinciale è l'elemento che stimola ad una sempre maggiore produttività, proprio per la più elevata spinta data dal profitto che aumenta per la maggiore richiesta dovuta al livello qualitativo più elevato del bene o servizi offerti.

Art. 227

L'ipotesi di sviluppo regionale. Il 2° elemento della pianificazione economica (P.E.) di 2° livello che produce, che accelera l'automatismo dello sviluppo è dato dall'ipotesi di sviluppo regionale, che si riferisce alle imprese regionali ma in egual modo all'operatività di tutte le imprese in ambito regionale.

Qui non si lavora unidirezionalmente ma in più direzioni, verso più obiettivi, che compongono l'ipotesi di sviluppo regionale, che utilizza la complementarità provinciale per giungere all'obiettivo dell'ipotesi di sviluppo regionale,.

Ad esempio per la Regione Veneto, l'ipotesi di sviluppo si concretizza dividendo la Regione in tre fasce: Nord Prealpi e Alpi, centro pianura e sud – costa marittima.

Viene scelta l'ipotesi di sviluppo turistico industriale per la Regione Veneto. La fascia costiera è interessata dalla prevalente attività turistica e

industriale, quella centrale dall'attività industriale e del turismo di pianura nonché agricola; e la terza dall'attività turistica.

L'attività agricola è mantenuta costante nelle sue possibilità di sviluppo e sono considerati in particolare gli aspetti delle coltivazioni specializzate.

Allora accade che ipotizzando gli investimenti regionali maggiori, nell'attività industriale della prima fascia costiera, si determina un incremento dello sviluppo produttivo anche per le imprese degli altri settori che possono fornire beni alla prima fascia, ma si fa aumentare la domanda di beni prodotti da parte degli altri settori regionali o di altre Regioni o di Stati diversi.

Lo stesso accade per la prima fascia nella sua attività turistica, che venendo potenziata provoca maggiori richieste da parte dell'entroterra e da parte di altre regioni ed anche di altri Stati.

Lo stesso vale per la seconda e per la terza fascia.

Infatti per la seconda fascia, considerando l'attrazione che ha il turismo di pianura con le numerose ville venete e i parchi giardino che sono stati previsti nel progetto pianificazione urbanistica (PPU) e tutela dell'ambiente naturale ed urbano (PTANU), si può prevedere che maggiori investimenti nel terziario di questo settore determinino una maggiore domanda del servizio turistico da parte di altre province non di pianura, di altre regioni e di altri Stati.

Maggiori investimenti complementari nelle tre fasce determinano il raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, perché permettono di specializzare sempre più un certo settore produttivo a suo vantaggio e a vantaggio degli altri settori produttivi della stessa fascia territoriale o delle altre fasce territoriali.

L'ipotesi di sviluppo regionale spinge allora alla maggiore produttività le imprese regionali o le imprese che operano per attuate l'ipotesi di sviluppo regionale.

Ciò attua quel dinamismo produttivo che acquista una composizione interna armonica e tale da adattarsi perfettamente ad ogni cambiamento della domanda o all'evoluzione dei gusti di chi richiede il bene o servizio.

Così il potenziare l'industria media e piccola della fascia centrale determina quella maggiore capacità produttiva che attiva le domande delle altre due fasce e quindi spinge al raggiungimento sempre più celere dell'ipotesi di sviluppo industriale turistico della Regione Veneto.

E' come se tale ipotesi si ponesse come l'obiettivo da raggiungere, costituendo la guida per lo sviluppo sempre più elevato di tutte le attività economiche della Regione Veneto e quindi di ogni regione.

Art. 228

L'ipotesi di sviluppo per le Regioni degli Stati sudamericani. L'ipotesi di sviluppo così come è stata intesa e studiata per le Regioni italiane, può valere per ogni altra Regione degli Stati della CSSA.

Art. 229

La complementarità interregionale. La complementarità interregionale dei piani economici di investimento privato e di finanziamento pubblico, assume

particolare rilevanza per lo Stato italiano se prendiamo come riferimento le Regioni del Nord, del centro e del Sud Italia.

Ma il modello della complementarità interregionale di pianificazione economica (P.E.) può essere applicato ad ogni Stato della CSSA.

Per l'Italia è evidente la complementarità di pianificazione economica (P.E.) che si avrebbe, perché ciò che viene fatto e previsto ad esempio per le aree meridionali, si tradurrebbe poi in maggiori possibilità produttive per il Nord e il centro Italia che sono settori più avanzati economicamente.

Infatti il potenziare con investimenti e finanziamenti di imprese del nord e centro Italia il settore turistico, dell'artigianato e della piccola industria al Sud Italia, comporta due vantaggi per le Regioni del Nord Italia:

1) **– la possibilità di partecipare con le imprese del Nord alla costruzione della struttura turistica che è fatta di edifici, di alberghi, di strade, di impianti sportivi, ricreativi, di un nuovo assetto urbanistico, di imprese di artigianato locale, di piccole industrie che producono beni turistici.**
2) **– La possibilità per gli abitanti delle Regioni del Nord di godere di un bene turistico di particolare bellezza, con costi economici contenuti e con una varietà di servizi turistici che rende l'offerta sempre più poliedrica, nella possibilità di soddisfare il bisogno di svago e di attività ricreative.**

Il vantaggio poi per le Regioni meridionali sarebbe enorme per la possibilità di incrementare notevolmente il reddito dei suoi abitanti, che per la particolari condizioni climatiche potrebbero vedere allargata l'offerta turistica a quasi tutto l'anno.

Il piano interregionale di programmazione economica è quindi complementare perché se sottrae ricchezza al nord con l'imposizione fiscale, la fa ritornare in termini di introiti per le imprese del Nord che costruiscono la struttura turistica del Sud e in termini di godimento del bene turistico, che non sarebbe possibile al Nord per la peculiarità della natura del meridione d'Italia che non esiste in altro luogo del Paese.

Si tratta qui di aumentare qualitativamente e quantitativamente l'offerta del bene turistico in modo che le altre Regioni siano interessate all'acquisto del bene medesimo e alla soddisfazione dei bisogni dei propri cittadini o per le necessità produttive delle imprese regionali che possono contribuire a creare il bene indicato ma anche beni di altro tipo.

La stessa cosa potrebbe ripetersi per ogni Stato della CSSA, vista la peculiarità di certe regioni preferite ad altre, che facilita la specializzazione nell'offerta del bene turistico o di altro genere.

IMPRESE TURISTICHE

Complementarità provinciale

Art. 230

Applicazione del modello ad ogni Stato del Sud America. La trattazione particolare dell'organizzazione delle imprese turistiche va fatta per l'importanza che il turismo come attività economica ha per l'Italia; ma ciò si potrebbe ripetere per ogni Stato sudamericano, dato che le attività turistiche esistono in ogni Stato in misura maggiore o minore.

Per cui ogni Stato sudamericano potrà trarre dalle indicazioni qui riportate dei suggerimenti per organizzare il settore turistico in modo uniforme nell'ambito della CSSA.

Art. 231

La divisione dei territori provinciali in fasce. Ogni provincia, ove possibile, viene normalmente divisa in fasce omogenee.

Una fascia costiera marittima prevalentemente collinare, una fascia retrostante collinare e una fascia interna montuosa che nel caso dell'Italia è alpina o appenninica.

In alcune province vi saranno a volte solo due fasce pianeggiante e collinare o solo pianeggiante, ma nella maggior parte dei casi vista la conformazione del territorio vi saranno le tre fasce citate.

Art. 232

La complementarietà provinciale e interregionale della Pianificazione economica (P.E.). La complementarietà provinciale della P.E. si esprime con riferimento ai suoi settori di decentramento, per cui se si potenzia il turismo estivo della fascia costiera, questo influenzerà e aumenterà la domanda degli altri settori provinciali generando un flusso economico che si dirige verso tale settore di territorio costiero; ma vi potrà essere nel Nord Italia l'interesse per le imprese che producono certi beni che servono per il potenziamento del servizio turistico.

Ma il richiamo potrà rivolgersi anche alla domanda di abitanti e di imprese di altre province che possono produrre quei beni che servono per il potenziamento del settore turistico marittimo.

Quanto poi si va a potenziare il turismo di montagna della stessa provincia, il flusso di risorse e la maggiore domanda inverte la direzione, perché si rivolge a quei settori di decentramento provinciale che si trovano nelle aree montane e collinari, determinando quindi la complementarietà della domanda e dell'offerta in queste aree con quelle dei settori limitrofi di altre province.

Il disegno della complementarietà dei settori provinciali viene completata con il turismo della fascia pianeggiante o collinare interna di certe province, attraverso il così detto turismo di pianura che comporta una domanda del bene turistico tutto l'anno e quindi finanziare questo settore è certo ripagato dall'acquisto del bene da parte di abitanti di altri settori provinciali e di altre province.

Ciò accade per la visita turistica delle ville venete che può essere compiuta in modo organizzato tutto l'anno; e può essere abbinata secondo il progetto pianificazione urbanistica del gruppo "Atlante 2000", anche ad altre attività quali quelle scolastiche e quelle sportive e ricreative.

Ciò assume una valenza certamente ancora più elevata con la previsione (vedi il citato progetto pianificazione urbanistica e attività ricreative e sportive del gruppo "Atlante 2000") della creazione di una rete di parchi giardino nel territorio Veneto in prossimità di tali ville o interni ad ogni centro urbano del Veneto ma anche di ogni altra città italiana, così come è stato previsto nel citato progetto. Lo stesso vale per le città della CSSA.

Art. 233

L'ipotesi di sviluppo turistico regionale. L'ipotesi di sviluppo turistico regionale è quella che specializza il turismo regionale secondo la uniformità dei vari servizi offerti nelle tre fasce indicate.

Compito della Regione sarà quello di dare continuità alle tre fasce, nei suoi servizi turistici, in modo che da una provincia si prosegua nell'altra in direzione orizzontale rispetto alla costa e verticale di penetrazione dalla costa verso la parte montuosa interna.

In questo modo l'ipotesi di sviluppo regionale determina la complementarietà della pianificazione economica (P..E.) turistica interprovinciale.

Art. 234

La complementarietà interregionale della P.E. (pianificazione economica) delle attività turistiche. La specializzazione turistica regionale con la continuità turistica per fasce omogenee di offerta dei servizi turistici è ciò che attrae gli abitanti delle altre regioni e quelli di Paesi stranieri.

E' certo il caso del meridione d'Italia: un potenziamento dell'offerta del bene turistico, un investimento e finanziamento maggiore determinerebbe un elevatissimo aumento di reddito per le regioni meridionali, ma un altrettanto interesse per la pianificazione economica (P.E.) del nord Italia che vedrebbe aumentare il reddito delle imprese chiamate a costruire la struttura turistica al Sud e un aumentato interesse per gli abitanti del nord che sopporterebbero maggiori spese impositive per aver a disposizione un bene turistico di inestimabile valore quale quello offerto dalle Regioni meridionali.

Lo stesso ragionamento fatto per l'Italia può essere trasportato in misura maggiore o minore in altri Stati della CSSA ove il bene turistico ha una certa importanza per le attività economiche.

Art. 235

Attività produttive complesse. Un analogo ragionamento può essere fatto per le attività produttive complesse che sono state previste nel progetto IDALRIMAT del gruppo "Atlante 2000".

Tali attività sono il livello superiore dell'attività di impresa che riguarda la trasformazione complessa e globale di realtà statali urbane, sociali, del settore acquisto di beni e servizi.

Si rimanda pertanto alla illustrazione di tali strutture produttive complesse di cui al trattato sul nuovo modello di Stato del gruppo "Atlante 2000" denominato Stato cooperativo federale.

Art. 236

Le Associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese IDALRILAT. Direzione e ed organi istituzionali. L'importanza delle attività delle imprese nazionali, regionali e provinciali relative alla produzione di beni e servizi che costituiscono il fine e lo strumento di cui si serve l'uomo per condurre la sua vita sociale, produttiva e di relazione , hanno indotto l'autore del progetto sul nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale che è stato proposto alla classe politica italiana, a prevedere la nuova funzione della struttura produttiva di beni e servizi del settore privato.

Tale nuova funzione è quella che viene affidata all'organo rappresentativo delle imprese nazionali regionali e provinciali.

Per il livello nazionale si tratta in primo luogo dell'Associazione nazionale di imprese, che diviene organo costituzionale previsto dalla Costituzione nella sua operatività.

Per questo si ritiene che al fine di giungere ad una organizzazione uniforme degli Stati della CSSA, è bene che ciascuno di essi adotti una organizzazione analoga che preveda proprio l'operatività dell'Associazione nazionale di imprese da parte della Costituzione di ogni Stato sudamericano.

In secondo luogo gli altri organi interregionali sono i vari Ministeri già esistenti, che organizzano la produzione indicata, come nel caso dei Ministeri IDALRIMAT.

A livello regionale e provinciale troviamo poi gli Assessorati IDALRIMAT che hanno compiti analoghi a quelli dei Ministeri, ma riferiti alle imprese regionali e provinciali.

Art. 237

Compiti dell'Associazione nazionale di imprese. Nella Costituzione proposta per lo Stato cooperativo federale vengono indicati i compiti e le funzioni dell'Associazione nazionale di imprese IDALRIMAT.

Si tratta di:

1) – porre gli obiettivi di sviluppo della produzione privata di beni e servizi, che costituisce l'elemento fondamentale per il progresso e il benessere dei cittadini di ogni Stato.

Tali obiettivi sono posti in base all'esperienza di lavoro dei dirigenti dell'Associazione citata. Gli stessi obiettivi sono posti e comunicati agli organi del potere esecutivo e legislativo e vanno da essi perseguiti con gli strumenti a disposizione di pianificazione economica (P.E.) e del settore tecnico e innovativo.

2) - Controllare continuamente la produttività del lavoro con un organo dell'Associazione stessa, perché è da tale lavoro che deriva la maggiore o minore possibilità di investimento e finanziamento.

E' cioè dalla maggiore capacità e possibilità produttiva che deriva l'incremento del prodotto interno lordo, che fa aumentare il reddito e la ricchezza nazionale.

Art. 238

Unione degli uffici interregionali IDALRIMAT e del comparto Associazioni economiche. Occorre quindi come nel caso degli altri progetti unire le sezioni staccate dei vari Ministeri che sono gli uffici interregionali IDALRIMAT, in ambito sudamericano, come pure è utile unire i comparti delle Associazioni economiche per ottenere una unica ed uniforme strategia diretta ad ordinare in via complementare interregionalmente le varie attività produttive private.

Ciò sarà tanto importante perché dagli uffici interregionali dei settori di decentramento nazionale discendono le direttive di coordinamento degli assessorati regionali di ogni regione, che faranno altrettanto nei confronti degli Assessorati provinciali IDALRIMAT.

Art. 239

Pianificazione economica. Tutta l'area delle Associazioni economiche nel primo obiettivo e l'organizzazione della produttività del lavoro va pianificata e armonizzata con quella del livello produttivo dei vari Ministeri, attraverso le Sezioni staccate interregionali.

Sarà una pianificazione a cascata che partirà dal vertice delle Associazioni economiche nazionali per arrivare al livello degli uffici interregionali IDALRIMAT dei vari Ministeri e poi attuare il coordinamento interregionale per arrivare poi agli Assessorati regionali IDALRIMAT e da qui a quelli provinciali.

In questo modo si avrà una armonica pianificazione economica (P.E.) in ogni Stato sudamericano, che troverà nella unione degli uffici interregionali IDALRIMAT lo strumento per estendere tale armonica P.E. all'azione complessiva della CSSA.

E tutto con enorme vantaggio per l'aumento del benessere di ogni Stato della CSSA, della sua qualità della vita, del progresso e della civiltà che tenderà a divenire automaticamente sempre più elevata.

10 Bis) – PROGETTO DI COORDINAMENTO DELLA RICERCA MEDICA, SULL'ENERGIA, TEORICA SULL'INCONOSCIBILE E SULL'ORGANIZZAZIONE STATALE.

Art. 239 Bis

La Ricerca medica. Gli uffici regionali e interregionali di ricerca medica di cui all'omonimo progetto e per i 4 obiettivi indicati, fanno pervenire i risultati della ricerca medica all'organo di coordinamento della ricerca per la loro trasmissione alle Associazioni nazionali e regionali di imprese e di ordini professionali.

Queste predisporranno gli schemi di piano da inviare alle Commissioni parlamentari competenti della Camera degli Stati e delle imprese della CSSA per ogni specifica competenza, da trasformare in disegni di legge nazionali.

Art. 239 ter

La ricerca sulle fonti di energia. Gli uffici interregionali di ogni Stato sudamericano di ricerca sulle fonti di energia di cui al progetto omonimo del gruppo "Atlante

2000", faranno pervenire all'organo di coordinamento della ricerca nei 4 settori indicati, perché questo trasmetta i relativi risultati alle associazioni di imprese IDALRIMAT internazionali al fine di farli pervenire alle Commissioni parlamentari competenti, per la loro traduzione in legge.

Tali risultati saranno inviati dall'organo di coordinamento della ricerca per la loro applicabilità tecnica ad ogni impresa, attraverso l'informativa che l'organo di coordinamento stesso farà e rivolgerà ad ogni impresa sudamericana che sia interessata alle nuove scoperte nel campo dell'energia.

Art. 239 quater

La ricerca teorica sull'inconoscibile. I risultati sulla ricerca teorica sull'inconoscibile ottenuti attraverso i vari circoli provinciali, regionali e nazionali di cui al progetto omonimo del gruppo "Atlante 2000", sono portati a conoscenza dell'Associazione di ordini professionali e imprese IDALRIMAT internazionali della CSSA, per ogni settore specifico di ricerca. Questi vengono analizzati dalla stessa direzione delle Associazioni indicate, per essere tradotti in obiettivi e schemi di piano da trasmettere alle Commissioni del Parlamento della CSSA per gli aspetti internazionali.

La trasmissione dei risultati della ricerca teorica viene effettuata dall'organo di coordinamento della ricerca nei quattro settori indicati.

Art. 239 quinquies

La ricerca sull'organizzazione statale. Il progetto scuola. La ricerca nel settore dell'organizzazione statale che comprende ogni ambito di attività di produzione e di sviluppo, viene compiuta con lo strumento indicato nel progetto scuola del gruppo "Atlante 2000", in particolare con gli studi dei ricercatori laureati nelle facoltà universitarie creative, che con le loro tesi dei laurea pongono le basi per uno sviluppo superiore di ogni settore di funzionamento statale, proponendo modelli di organizzazione di attività produttive e sociali, che nascono dalla creatività ingenerata con la riforma della didattica delle scuole di ogni ordine e grado del citato progetto scuola

I risultati contenuti nelle tesi di laurea dei laureati nelle facoltà creative e poi sviluppate con i vari corsi di dottorato della ricerca, vengono trasmessi all'organo di coordinamento dei settori di ricerca di ogni Stato della CSSA, per essere fatti pervenire alle Associazioni internazionali di imprese e di ordini professionali, che hanno il compito di predisporre i relativi schemi di piano, da inviare successivamente alle Commissioni delle Camere del Parlamento della CSSA per ogni specifica competenza. La trasmissione di cui sopra è effettuata dai competenti organi delle facoltà universitarie creative.

11) - PROGETTO URBANISTICA

Art. 240

Esigenza italiana ed sudamericana di uno schema urbanistico uniforme. Vi è certo in Italia e in Sud America l'esigenza di una visione superiore dell'urbanistica, che sia lo specchio dell'efficiente sviluppo produttivo che esiste in Europa e in America Latina e che probabilmente avverrà ancor più in futuro con l'organizzazione derivante dall'adozione di questa Costituzione.

Si tratta di far trasparire dall'organizzazione dell'urbano quello schema che esprime l'interdipendenza degli Stati Sudamericani uniti in confederazione.

Esso può essere dato da una nuova organizzazione urbanistica che viene creata per ogni centro urbano della CSSA, ma anche per ogni periferia provinciale di ogni circoscrizione territoriale sudamericana, proprio come è accaduto con l'impero romano, che ha segnato la sua presenza in ogni provincia con la sua struttura urbanistica del reticolato appunto denominato romano, il quale fu il segno della razionalità e della forza dell'organizzazione dell'impero.

Per cui la proposta di una nuova pianificazione urbanistica sudamericana può essere data dal progetto pianificazione urbanistica del gruppo "Atlante 2000" del Veneto (Italia).

Art. 241

I principi informatori della nuova urbanistica proposta con il progetto pianificazione urbanistica (PPU) del gruppo "Atlante 2000". I principi informatori della nuova urbanistica proposta con il PPU del gruppo "Atlante 2000" fanno riferimento ad una prima organizzazione strutturale data da:

a) – ordinamento organizzativo;
b) – ordinamento operativo.

Questa prima struttura riflette sempre la ripartizione delle attività e funzioni statali date da:

- organi provinciali produttivi (imprese provinciali) e direttivi;
- organi regionali produttivi (imprese regionali) e direttivi;
- organi interregionali di coordinamento produttivi (imprese nazionali) e direttivi.

Questi operano secondo i tre schemi di sviluppo:

- complementarietà di funzioni provinciali;
- ipotesi di sviluppo regionale;
- complementarietà di funzioni interregionali.

Si tratta cioè di una organizzazione nuova e superiore delle funzioni statali che si estende, se adottata, a tutti gli Stati della CSSA dando loro quella superiore efficacia di organizzare le attività che si svolgono negli Stati confederati.

Art. 242

Principio generale del progetto pianificazione urbanistica (PPU). Il principio informatore generale del progetto pianificazione urbanistica (PPU) è riferito alla creazione di una nuova struttura urbanistica che produca dei piani regolatori, capaci di organizzare la gestione urbanistica del territorio in modo efficiente.

Ciò perché è il piano regolatore lo strumento delle trasformazioni e quindi del miglioramento urbanistico.

Art. 243

Componenti dell'ordinamento organizzativo. Le componenti dell'ordinamento organizzativo sono date da:

a) – struttura urbanistica provinciale, regionale e interregionale, che comprende il funzionamento degli uffici urbanistica (UU);
b) – competenza dei tre livelli di PU (pianificazione urbanistica) degli uffici urbanistica provinciali (UUP), degli uffici urbanistica regionali (UUR) e degli uffici urbanistica interregionali (UUIR);
c) – organizzazione e funzionamento degli UU riferiti principalmente al collegamento tra le sezioni degli uffici medesimi, al fine di realizzare una pianificazione interdipendente che determina l'unità delle proposizioni progettuali;

D1) – obiettivi della pianificazione urbanistica provinciale (PUP), regionale (PUR) e interregionale (PUIR), riferiti allo sviluppo armonico della PU in ambito provinciale, regionale e interregionale e alle finalità di carattere economico a cui deve essere informata la stessa pianificazione urbanistica (PU). A questi si aggiungano gli obiettivi delle ipotesi di sviluppo di ciascuna regione e della complementarietà urbanistica tra Regioni, organizzata da ciascun UUIR;

D2) – tipologia e funzioni dei Piani Regolatori (PR) e degli schemi urbanistici (SU); nella loro successione funzionale e temporale;

D3) – previsione degli schemi urbanistici (SU) e citazione del decentramento naturale e strutturale dei capoluoghi di provincia;

D4) – funzioni delle sottosezioni prime degli uffici urbanistica (UU) e delle relative sottosezioni.

Art. 244

Componenti dell'ordinamento operativo. Le componenti dell'ordinamento urbanistico operativo sono date dal connubio di tre elementi:

a) – la maglia di uniformità, la rete di elementi urbanistici cioè o disegno dell'urbano dell'ente coordinatore;
b) – il modello della città orizzontale;
c) – gli obiettivi della pianificazione urbanistica, dati dalla complementerietà provinciale, interregionale e dall'ipotesi di sviluppo regionale.

Art. 245

Unione degli uffici urbanistica interregionali. Per raggiungere l'obiettivo di una pianificazione urbanistica uniforme in ambito sudamericano, è necessario allora che i Paesi della CSSA uniscano i loro uffici urbanistica interregionali (UUIR), come quelli che sono stati previsti dal progetto pianificazione urbanistica (PPU) del gruppo "Atlante 2000" per la realizzazione del funzionamento efficiente di un nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale, che anche per questo aspetto urbanistico può essere allargato all'ambito più vasto degli Stati della CSSA.

Gli uffici urbanistica interregionali (UUIR) sono quelli che attuano la complementarietà urbanistica interregionale che si esprime con la progettazione di una maglia di uniformità interregionale con strutture di servizio interregionali, produttive e ricreative, che rendono complementari le funzioni urbane delle regioni.

Una struttura urbana può servire ad una regione per accogliere cittadini di altre regioni che vi si recano per motivi di lavoro.

Così strutture ricreative o turistiche, possono servire ad altre regioni che non hanno certe particolarità ambientali.

Certe stazioni viarie e stazioni di collegamento possono servire ad altre regioni per le attività produttive e turistiche o di servizio.

Lo strumento della pianificazione urbanistica (PU) così determinato nel progetto del gruppo "Atlante" può essere quindi utilizzato per la realizzazione del primo obiettivo che costruisce scientificamente per fasi lo sviluppo dell'urbano.

Esso è costituito dal decentramento naturale dell'urbano che si sta verificando attualmente in tutti i capoluoghi di provincia, in misura maggiore o minore.

Con il decentramento naturale si pone un primo esempio di come l'organizzazione dell'urbano possa portare ad una previsione delle fasi del suo sviluppo, attraverso l'operatività delle "maglie" di uniformità ideate dagli Uffici urbanistica (UU), le quali corrispondono alle strutture progettate dai rispettivi Uffici urbanistica provinciali (UUP), regionali (UUR) e interregionali (UUIR); in modo da caratterizzare il territorio provinciale e da interpretarlo funzionalmente, per la realizzazione delle strutture urbane.

In questo modo le cellule provinciali si armonizzano con quelle regionali che formano con le prime il mosaico regionale dell'urbano; il quale è tenuto unito con quelli delle altre Regioni, attraverso le cellule dell'urbano interregionali progettate dagli UUIR, che allargano il disegno urbanistico alla dimensione più ampia del settore di decentramento nazionale corrispondente.

Tali cellule interregionali costituiscono gli esempi della complementarietà regionale, che finisce per unire le funzioni urbane delle regioni e quindi le loro attività produttive e sociali.

L'unione degli uffici interregionali è importante perché saranno gli organi che faranno costruire le maglie di uniformità interregionali, attraverso l'utilizzo della maglia di uniformità regionale e provinciale che armonizzano lo sviluppo urbano nella sua dimensione interregionale, regionale e provinciale locale.

Art.246

La pianificazione dell'urbanistica,. La pianificazione del settore urbanistico è quindi di fondamentale importanza perché fa raggiungere alla struttura organizzativa gli obiettivi che sono stati da essa fissati.

Ad essa si arriva con la struttura dei piani regolatori ora in grado di essere strumenti concreti ed efficienti di pianificazione urbanistica.

Come detto tale pianificazione si esprime attivando tre componenti che devono essere perseguite per una efficace pianificazione urbanistica (PU):

a) – la maglia di uniformità, la rete di elementi cioè urbanistici cioè o disegno dell'urbano dell'ente coordinatore;
b) – il modello della città orizzontale;
c) – gli obiettivi della complementarità provinciale, l'ipotesi di sviluppo regionale e la complementarità interregionale.

12) – PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL RESTAURO

Art. 247

Esigenza sudamericana di un progetto pianificazione del restauro. Per gli Stati Sudamericani può essere sentita la necessità di un progetto pianificazione del restauro che tende al recupero dei principi di organizzazione e di sviluppo dello Stato delle epoche passate, a partire dall'età romana, fino ad arrivare alle civiltà successive del Medioevo e del rinascimento che si sono succedute fino al 19° secolo. Lo stesso vale per le antiche civiltà del Sud America.

Ciò perché il moderno trae dal passato quei suggerimenti organizzativi che rendono più elevato e più celere il progresso dell'era attuale.

Ciò infatti può essere fatto per l'organizzazione urbanistica romana che è stata utilizzata nel progetto pianificazione urbanistica, per creare una nuova urbanistica che renda più progredita e più agevole la vita sociale e produttiva dei grandi e piccoli centri urbani.

Ma un riferimento al passato può essere utile per tutto il mondo dell'arte, che può ricevere dal passato quei suggerimenti artistici che danno nuova vitalità, vivacità e bellezza a tutte le creazioni artistiche, le quali sono il segno del più alto valore ideale dell'uomo.

Infatti la struttura amministrativa, urbanistica e giuridica romana è stata presa ad esempio, è stata utilizzata come strumento ispiratore per la concezione della componente funzionale e operativa del nuovo modello di Stato ideato dal gruppo "Atlante 2000" e che può essere esteso per la sua validità e per la sua efficienza interna, a tutti gli Stati sudamericani.

Si verrebbe a creare così quel nuovo ordinamento della CSSA, capace di perpetuare per un tempo ancora più lungo di quello romano, le dimostrazioni di civiltà e di innalzamento continuo del progresso degli Stati sudamericani, che vengono prodotte quasi automaticamente da questa nuova struttura razionale dello Stato moderno. Non sono quindi utili i riferimenti all'antica civiltà romana ma anche quelli che provengono dalle antiche civiltà dell'America Latina.

Esso diverrebbe così uno strumento elevatissimo di civiltà, per l'accumulo di tutte le scoperte scientifiche e umanistiche che si sono avute nell'ultimo periodo storico e che si verificheranno sempre più in futuro con una accelerazione che ci porterà ad uno sviluppo civile e sociale e produttivo dello Stato veramente molto elevato e denso di valori ideali altissimi che si sono manifestati nel passato più o meno remoto e nel presente.

Art. 248

Principio informatore del progetto pianificazione del restauro. Il principio informatore del progetto pianificazione del restauro (PPR) e obiettivo principale, è la tendenza a considerare il mondo moderno come una conseguenza teorica ed operativa del passato per tutte le attività umane.

Per questo fa proprio l'obiettivo della realizzazione della continuità con la realtà storica, architettonica e artistica del passato.

Gli elementi della continuità nel settore pianificazione del restauro, sono dati da:

1) – Collegamenti viari e di relazione tra i centri capoluogo del passato e le periferie regionali e provinciali.
2) – La realizzazione di una nuova estetica ispirata agli stili del passato.

3) – Il mosaico di elementi architettonici ed artistici di ogni regione, da cui sorge l'idea della città provincia, della città regione.
4) – Il collegamento delle architetture del passato con la natura, per la ripetizione più elevata dei principi di agiatezza e di amenità concepiti dalla classe dominante delle epoche passate.
5) – La contemporaneità del recupero e conservazione per gli edifici di città e di campagna, facilita l'analisi della continuità storica e artistica.
6) – L'ispirazione dalle opere del passato per la costruzione più elevata del mondo umanistico e scientifico.
7) – Il contatto dei simboli del passato con quelli del presente, viene a costituire un simbolo moderno di elevatissimo valore, capace di costituire la molla per uno sviluppo superiore dell'organizzazione statale.

Art. 249

L'unione degli uffici pianificazione del restauro interregionali (UPRIR). Come per gli altri progetti è necessario unire gli uffici interregionali di pianificazione del restauro (UPRIR), proprio perché creano la struttura federale della CSSA, in quanto gli UPRIR fanno parte della componente interregionale della pianificazione del restauro, da cui nascono le attività operative di questo settore delle attività umane.

Per cui vanno uniti gli UPRIR della CSSA se vi sono. Se non vi sono vanno creati per permettere il collegamento della struttura della pianificazione del restauro sudamericana.

Gli UPRIR sono competenti nella creazione della maglia di uniformità interregionale del restauro, da cui nasce la concreta pianificazione del restauro .

Tale maglia è costruita attraverso più fasi progettuali:
a) – la traccia della Pianificazione del restauro (PR);
b) – lo schema della PR provvisorio (SPRP);
c) – lo schema della pianificazione del restauro definitivo (SPRD) e il mosaico della PR.

La elaborazione e la definizione della maglia di uniformità della PR, della traccia della PR cioè, dello SDPRP, dello SPRD e del mosaico finale, avviene per mezzo del coordinamento compiuto dagli UPR di livello superiore rispetto a quelli di livello immediatamente inferiore.

Art. 250

La pianificazione del restauro. La pianificazione del restauro (PR) di ciascun ufficio pianificazione del restauro (UPR) è il punto più importante del progetto PR, perché organizza le attività progettuali dirette ad organizzare la conservazione, la valorizzazione e l'evidenziazione degli edifici storici ed architettonici ed altri elementi del passato, ubicati nei centri storici compatti e diffusi nel territorio cittadino.

La PR si può definire come la maglia di uniformità operativa del restauro e conservazione dell'antico. Cioè essa dà le indicazioni di come si forma il disegno della PR, di come si forma cioè il progetto della conservazione, valorizzazione ed evidenziazione delle architetture e strutture storiche del passato a scala urbanistica.

Per cui la maglia di uniformità operativa è l'unione della traccia, dello SPRP, SPRD e del mosaico della PR.

Questa attività progettuale è compiuta nell'ambito della pianificazione del restauro provinciale, regionale e interregionale.

Di particolare importanza è la sottosezione 1^ principi ed obiettivi della pianificazione del restauro interregionale (PRIR). Nel progetto del gruppo "Atlante 2000" del Veneto (Italia) sono state prese ad esempio le sottosezioni dell'UPRIR di Venezia.

La sottosezione 1^ interregionale concorda con gli UPRR del triveneto i principi guida del restauro e recupero dell'antico, che sono basati sulla necessità di ripristinare la continuità dei valori storici nel presente e della loro evidenziazione, soprattutto per quanto concerne le forme architettoniche ispirate dall'arte predominante nel periodo della dominazione veneziana, che porta la firma dei più illustri architetti e artisti della storia italiana.

Per la pianificazione interregionale del restauro è stato posto un altro esempio con il restauro, la conservazione, la valorizzazione e l'evidenziazione della Roma antica e delle epoche successive, che vengono progettati dalla direzione generale pianificazione del restauro (DGPR) del Ministero dei lavori pubblici.

Per questo esempio si rimanda pertanto al citato progetto pianificazione del restauro (PR).

13) – PROGETTO PIANIFICAZIONE ARCHITETTONICA (PPA)

Art. 251

Necessità di un progetto pianificazione architettonica (PPA). E' sentita l'esigenza di un progetto pianificazione architettonica (PPA) che riparta dai valori classici dell'arte, perché è opinione comune tra gli artisti che ci si trovi nel momento attuale in una fase intermedia che dovrà portare ad un nuovo classicismo, ad un nuovo approccio all'arte fatto secondo i valori dell'armonia, della bellezza artistica dell'epoca classica del Rinascimento e successiva, con la ricerca tuttavia di quel miglioramento che può essere sintetizzato nel termine dinamismo dei punti focalizzanti.

Occorre quindi una rinascita dell'arte, perché questa è frutto di uno dei più profondi pensieri dell'uomo, che si pongono come l'essenza stessa, il significato e il movente della vita e il suo fine.

L'uomo vive, produce e lavora quotidianamente per raggiungere il piacere del benessere.

E il piacere sta anche nell'amare le cose belle, le linee artistiche, che sono unite armonicamente secondo i canoni classici e successivi, venendo a non considerare le devianze da questa armonia che sono date "dall'arte" del momento attuale, del periodo successivo al liberty.

Questa esigenza di nuova e più bella attività artistica influenza e investe tutta l'Europa, ma anche gli altri continenti come l'America, che hanno dato geniali e insigni artisti in tutti i settori dell'arte, anche in settori diversi da questo.

Ciò perché l'arte può agire come strumento ispiratore per le altre attività scientifiche di ordine esatto o umanistico.

Con il progetto pianificazione architettonica qui presentato, si inizia con l'arte architettonica, che poi ha il pregio di stimolare tutte le altre arti in questa ricerca di una nuova armonia della composizione.

Art. 252

Obiettivi del progetto pianificazione architettonica (PPA). Gli obiettivi del PPA sono di carattere estetico ed operativo.

Quelli di carattere estetico consistono nella ricerca ed applicazione di un metodo valido per realizzare l'evoluzione dell'arte architettonica, in modo che si raggiungano livelli di bellezza estetica sempre più elevati, nella continuità con gli stili del passato.

L'elemento fondamentale e lo strumento per realizzare la bellezza architettonica è dato dal dinamismo dei punti focalizzanti, che si può ritenere pratica sconosciuta nelle epoche passate.

Da questo nuovo impulso che viene dato all'arte architettonica, dipende la creazione di una scuola di architettura provinciale, regionale e interregionale, che hanno il compito di interpretare le tendenze creative dei vari ambiti territoriali.

A questi obiettivi generali si aggiungono poi gli obiettivi particolari posti nelle attività delle sottosezioni della sezione operativa artistica di ciascun ufficio pianificazione architettonica (UPA). Questi ultimi corrispondono alle attività progettuali che sono predisposte dalle stesse sottosezioni.

Art. 253

Principio informatore della pianificazione architettonica (PA). Il principio informatore della PA può essere contenuto nel pensiero secondo il quale la stessa PA è il punto centrale del progetto, che mira ad arricchire la progettazione di quegli elementi che fanno tendere la bellezza architettonica verso elementi più elevati.

Lo strumento per elevare la bellezza è costituito dal dinamismo dei punti focalizzanti, inteso nella prospettiva della evoluzione del bello architettonico, in modo cioè da fargli raggiungere livelli superiori di valore estetico e rappresentativo.

Nel progetto sono indicate le tecniche per l'utilizzo e l'impiego del dinamismo dei punti focalizzanti, al fine di aumentare la bellezza architettonica.

La pianificazione architettonica ha una propria autonomia in ogni ambito comprensoriale, da concordare tuttavia nei principi della traccia con gli uffici pianificazione architettonica provinciali (UPAP), regionali (UPAPR) e interregionali (UPAPIR).

Tale interdipendenza progettuale si estingue con la elaborazione del progetto tipo oltre il livello degli UPAP, perché dopo questo grado progettuale è l'ufficio di coordinamento superiore che adegua la sua progettazione a quella degli uffici sottostanti. Ciò accade per gli UPAR e per gli UPAIR.

Art. 254

L'unione degli uffici pianificazione architettonica interregionali (UPAIR). Come per gli altri progetti al fine di dare una visione unitaria agli indirizzi artistici per ogni Stato della CSSA, occorre unire gli UPAIR.

Quando tali uffici si uniranno le loro attività progettuali si armonizzeranno e si uniformeranno le attività operative di pianificazione degli uffici inferiori come gli UPAR e gli UPAP, che sono individuate nelle funzioni delle sottosezioni componenti.

Esse infatti sono così indicate:

1) – Sottosezioni principi e progetti tipo degli uffici guida privati;
2) – Principi e progetti tipo di edifici da adibire a servizi del terziario;
3) – Principi guida e progetti tipo per i parchi e giardini dei settori di decentramento della provincia;
4) – Sottosezione demolizioni dell'urbano capoluogo di provincia;
5) – Sottosezione parchi e giardini dei capoluoghi di provincia; con edifici polifunzionali;
6) – Sottosezione progetti comuni tra l'UPAP e gli UPAC (uffici pianificazione architettonica comprensoriale), tra gli UPAR e gli UPAP.
7) – Sottosezione concessioni edilizie;
8) – Sottosezione ricerche sui punti focalizzanti;
9) – Sottosezione ricerche sulla nuova estetica architettonica;
10) – Sottosezione sulla combinazione del funzionalismo con gli elementi estetici;
11) – Sottosezione pianificazione economica;
12) – Sottosezione mosaico architettonico.

Il compito progettuale delle citate sottosezioni è quello di studiare le architetture del passato e di elaborare i progetti tipo che daranno luogo agli elementi del mosaico costruito dagli UPA.

Il mosaico è costituito da tavole planimetriche che rappresentano piante, prospetti, sezioni, assonometrie, prospettive dei vari elementi architettonici effettivamente realizzati.

E' costituito anche dalle riduzioni grafiche che vengono a formare il libro del mosaico provinciale, regionale e interregionale.

Art. 255

La pianificazione architettonica. La pianificazione architettonica è l'attività progettuale che costituisce l'obiettivo di tutta l'organizzazione prevista dal progetto pianificazione architettonica (PPA).

Per giungere all'obiettivo della elevazione della produzione artistica architettonica, con il dinamismo dei punti focalizzanti, va pianificata tutta l'attività della tecnica dei punti focalizzanti, nella nuova estetica architettonica, data dalla spazialità dei punti focalizzanti e dalla combinazione del funzionalismo con gli elementi estetici.

Da questa rigenerazione dell'attività artistica architettonica si ha una elevata preparazione del miglioramento dell'arte architettonica, che porterà al miglioramento degli altri settori artistici, qualora si segua il metodo e la sistematica qui indicati o anche di natura diversa, ma con un contenuto di razionalità della ricerca analogo.

PARTE TERZA

L'ORDINAMENTODELLA CONFEDERAZIONE DI STATI DEL SUD AMERICA

TITOLO I

L'ASSOCIAZIONE FEDERALE DI IMPRESE IDALRIMAT DELA CSSA E DI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 256

Associazione federale della CSSA di imprese IDALRIMAT. Compiti.

L'Associazione federale sudamericana di imprese IDALRIMAT che fanno capo agli Uffici interregionali attività economiche (UIRAE), pone attraverso i suoi rappresentanti gli obiettivi dello sviluppo produttivo e dei servizi sociali nazionali e regionali; e quindi quelli dell'attività legislativa del parlamento e del Consiglio dei Ministri della CSSA.

Tale organo similmente a ciò che viene previsto dalla Costituzione del nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale e proposto per lo Stato italiano dal gruppo "Atlante 2000" che lo ha ideato, si pone come il propulsore di tutte le attività produttive e sociali della CSSA.

La giustificazione sta nel fatto che è l'attività produttiva privata la fonte della ricchezza e del benessere di ogni Stato sudamericano, per cui si ritiene che gli obiettivi di sviluppo debbano essere previsti da chi come gli imprenditori delle Associazioni economiche federali, ha l'esperienza pluriennale di lavoro e quindi di organizzazione delle attività produttive.

l'associazione federale di imprese IDALRIMAT, fornisce all'iniizio di ogni legislatura alle Commissioni della Camera delle imprese del Parlamento della CSSA gli schemi progettuali riguardanti le materie economiche di riforma strutturale, degli Stati della confederazione, che dovranno essere tradotti dalle stesse commissioni in disegni di legge e quindi in leggi con l'approvazione del potere legislativo.

Ciò che viene proposto per lo Stato italiano, a maggior ragione deve essere previsto per la maggiore dimensione territoriale della CSSA; che potrà trovare in quell'obiettivo di sviluppo posto dalle Associazioni economiche, il punto di riferimento che costituisce la meta del progresso socio economico futuro, cui si devono uniformare ed adeguare i programmi del potere esecutivo e tutta la normativa del potere legislativo della confederazione sudamericana.

Art. 256 bis

Associazione internazionale degli ordini professionali secondo organo costituzionale di vertice e suoi progetti di sviluppo. L'Associazione internazionale degli ordini professionali organo costituzionale di vertice come l'associazione federale di imprese IDALRIMAT, fornisce all'inizio di ogni legislatura alle Commissioni della Camera degli Stati del Parlamento della CSSA, gli schemi progettuali di riforma strutturale, per materie diverse da quelle economiche spettanti alla competenza della Camera delle imprese della CSSA.

Ciò per prevedere lo sviluppo futuro dello Stato Confederale per ogni settore professionale, che va armonizzato con la previsione dello sviluppo delle attività produttive programmato dall'associazione federale di imprese. D'intesa con le associazioni economiche e con quelle professionali nazionali dei tre settori di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina, pone attraverso i suoi rappresentanti gli obiettivi progettuali dello sviluppo strutturale, infrastrutturale, territoriale nei suoi aspetti della tutela dell'ambiente, dell'urbanistica, del restauro e dell'architettura, economico, sociale e dei servizi sociali nazionali e internazionali; e quindi quelli dell'attività legislativa ed esecutiva nazionale e internazionale che dovrà essere sempre adeguata alle esigenze della società della CSSA derivanti dalla sua naturale evoluzione.

L'associazione internazionale degli ordini professionali, si pone come l'organo progettuale di vertice dello Stato confederale sudamericano, che pone come l'Associazione federale di imprese gli obiettivi progettuali che adeguano continuamente la struttura statale, progettandone le sue trasformazioni, all'evolversi delle esigenze della società e del funzionamento dello Stato confederale sudamericano.

Art. 256 ter

Riunioni dell'associazione internazionale degli ordini professionali con l'associazione federale di imprese. Al fine di concordare il documento sintesi delle previsioni progettuali di trasformazione e di riforma strutturale dello Stato con la progettazione dell'incremento produttivo redatta dalla associazione federale di imprese, la stessa tiene riunioni periodiche con l'associazione internazionale degli ordini professionali, per concordare il documento complessivo e gli schemi di piano, da consegnare alle Commissioni economiche e degli altri settori statali della Camera delle imprese e della Camera degli Stati della CSSA, relativo al programma di sviluppo futuro dello Stato confederale sudamericano, per la sua traduzione in norme legislative.

Art. 257

Organi staccati dell'associazione federale di imprese e degli ordini professionali della CSSA . L'associazione federale di imprese e l'associazione internazionale di ordini professionali della CSSA che hanno sede a Brasilia, hanno organi staccati nelle capitali degli Stati sudamericani dove si trovano gli organi di coordinamento nazionali delle stesse imprese ed ordini.

Tale organizzazione si deduce da quella proposta dal gruppo "Atlante 2000" con il nuovo modello di Stato federale indicato per lo Stato italiano.

Art. 258

Funzioni consultive. I rappresentanti dell'Associazione federale di imprese e dell'associazione internazionale di ordini professionali della CSSA, devono essere sentiti all'inizio di ogni legislatura, dai membri del Consiglio dei Ministri e dai rappresentanti delle Commissioni della Camera degli Stati e della Camera delle imprese, sugli obiettivi di sviluppo della CSSA per i quali vengono forniti dagli stessi degli schemi di piano o linee guida, da realizzare nel corso di ogni legislatura con specifici piani di attuazione.

Dovranno essere raggiunte intese sulle fasi e sulle modalità di raggiungimento di tali obiettivi.

Nel caso in cui non vengano predisposti i disegni di legge che contengono i piani per il perseguimento di tali obiettivi o gli stessi non vengano raggiunti, l'Associazione federale congiuntamente con l'associazione internazionale di ordini professionali che hanno un organo di coordinamento nazionale complessivo, può chiedere la sostituzione degli organi del potere esecutivo o l'elezione di nuove Camere.

La richiesta dell'Associazione federale di imprese IDALRIMAT e dell'associazione internazionale di ordini professionali, dovrà essere eseguita solo se lo richiederanno i 2/3 dei Rappresentanti delle Associazioni nazionali di imprese e di ordini professionali di ciascuno Stato della CSSA.

In questo caso la decisione dell'Associazione internazionale di imprese IDALRIMAT e dell'Associazione internazionale di ordini professionali, dovrà essere approvata con voto favorevole da un referendum popolare nazionale cui partecipi la maggioranza dei cittadini elettori. Se tale maggioranza non viene raggiunta si ritiene ratificata la decisione delle Associazioni economiche e di ordini professionali.

Art. 259

Composizione dell'Associazione federale di imprese IDALRIMAT. L'Associazione federale di imprese IDALRIMAT della CSSA è composta dal numero di rappresentanti stabilito dalla Camera delle imprese sudamericane, ma non può essere inferiore a 120 rappresentanti dei Consigli di amministrazione delle imprese di dimensione nazionale, suddivisi secondo il numero delle imprese nazionali di ciascuno Stato della CSSA.

Tali imprese per essere nazionali dovranno avere organi produttivi in tutte le regioni di ogni Stato e un numero di addetti superiore a 10.000 unità.

Partecipano alle riunioni dell'Associazione federale di imprese della CSSA, i rappresentanti delle Direzioni dei Ministeri diversi da quelli cui fanno capo le imprese nazionali IDALRINMAT, al fine di indicare gli obiettivi di sviluppo dei servizi prodotti dalle imprese del loro ramo di attività.

IL loro numero è la metà di quello previsto per i rappresentanti delle imprese nazionali IDALRIMAT.

Il 5% dei rappresentanti di cui al primo comma deve, oltre alle condizioni indicate, possedere la qualifica di rappresentante sindacale nazionale.

Questi rappresentanti sindacali come gli altri componenti l'associazione federale di imprese, devono avere gli stessi requisiti dei candidati all'elezione della Camera delle imprese della CSSA.

Art. 259 bis

Composizione dell'associazione internazionale degli ordini professionali. L'Associazione internazionale degli ordini professionali è suddivisa al suo

interno per attività di progettazione della trasformazione della struttura statale confederale europea, secondo categorie di intervento progettuali, individuate attraverso le materie di competenza delle commissioni della Camera delle imprese sudamericane e degli Stati. E' composta dal numero di rappresentanti stabilito dalla Camera delle imprese, ma non può essere inferiore a 120 rappresentanti degli ordini professionali nazionali di ciascuna capitale degli Stati sudamericani, suddivisi equamente nei tre settori internazionali nord, centro e sud America Latina.

Partecipano alle riunioni dell'associazione internazionale degli ordini professionali, i rappresentanti dei direttori dei Ministeri della CSSA, al fine di indicare gli obiettivi di sviluppo per i vari settori produttivi dello Stato confederale sudamericano, partendo da progetti di riforma strutturale e lasciando quindi i progetti che riguardano la produzione di beni e servizi, all'associazione federale di imprese.

Art. 259 ter

Collegamento con l'organo di coordinamento dei ricercatori di cui ai progetti ricerche mediche, ricerche sull'energia, nel campo dell'inconoscibile e ricerche sull'organizzazione statale. L'associazione internazionale di imprese e di ordini professionali nello stilare gli schemi di piano di sviluppo da trasmettere alle commissioni della Camera degli Stati e delle imprese della CSSA, tengono delle riunioni con l'organo di coordinamento dei settori di ricerca di cui ai progetti indicati in oggetto, per acquisire i risultati degli studi sulla ricerca al fine di tradurli in schemi di progetti di legge da trasmettere alle Commissioni citate. I risultati della ricerca per la loro traduzione nei citati schemi di piano, vanno tradotti in documenti progettuali da allegare agli stessi schemi.

Art. 260

Referendum popolare per valutare l'attuazione della Costituzione della CSSA. Ogni terzo anno dall'inizio di ciascuna legislatura, è indetto un referendum popolare finalizzato alla valutazione dell'attuazione della Costituzione della CSSA per fasi e per priorità.

I quesiti referendari devono contenere la domanda: se l'elettorato sudamericano ritiene che siano state attuate le varie parti della Costituzione, secondo le fasi che sono indicate dalla pianificazione del potere legislativo ed esecutivo e secondo le priorità.

L'elettorato dovrà esprimere il suo parere anche in merito all'opportunità delle priorità degli obiettivi posti e alla più o meno celere successione delle fasi di attuazione della Costituzione federale della CSSA.

Art. 261

Referendum propositivo per l'attuazione delle parti non realizzate della Costituzione confederale sudamericana. Se il referendum popolare che valuta l'attuazione della Costituzione federale sudamericana ha esito positivo, cioè se gli elettori ritengono che la Costituzione non sia stata sufficientemente attuata, vengono programmati dai Ministeri degli interni di ogni Stato della CSSA dei referendum propositivi, che permettano la presentazione al parlamento europeo da parte delle organizzazioni regionali di cittadini di ogni Stato dell'UE,

di disegni di legge che diano attuazione alle parti della Costituzione confederale non realizzate dalle forze politiche.

Ciò dovrà essere fatto armonizzando in sede sudamericana sovranazionale i vari disegni di legge, in modo che non vi siano sovrapposizioni o duplicazioni di norme proposte.

Contemporaneamente vengono sciolte le Camere e indette nuove elezioni.

I nuovi eletti acquisiscono nel proprio programma politico i disegni di legge dei cittadini che pongono le norme di attuazione della Costituzione per gli ulteriori sviluppi del disegno riformatore iniziato.

Il referendum propositivo può essere utilizzato dai cittadini europei per ogni altra materia riguardante l'organizzazione sociale, economica e produttiva dello Stato e considerata al di fuori della previsione del referendum che valuta l'attuazione della Costituzione della CSSA.

Art. 262

Struttura tecnica necessaria per la redazione dei progetti di legge di iniziativa popolare. La struttura tecnica di indagine economica, produttiva e sociale e di reperimento dei mezzi economici e dei materiali necessari per la redazione e produzione dei progetti di legge di iniziativa popolare, da sottoporre a referendum propositivo, è fornita ed assicurata da quella propria delle Associazioni economiche e delle organizzazioni sindacali dei soci e dipendenti di imprese, che devono mettere a disposizione dei cittadini della CSSA, tutto ciò che è necessario per la produzione dei citati progetti.

Art. 263

Personale ed esperti occorrenti. Gli organi di cui all'articolo precedente devono mettere a disposizione dei cittadini di ogni Stato della CSSA promotori delle riforme, il personale tecnico e gli esperti che possono tradurre le idee dei cittadini europei di attuazione della Costituzione o di innovazione, in progetti operativi che assumono la forma di disegni di legge da presentare alla camera degli Stati o alla Camera delle imprese della CSSA, secondo la loro specifica competenza.

Art. 264

Organizzazione dei cittadini promotori delle riforme che tendono a dare attuazione alla Costituzione della CSSA. Le organizzazioni di cittadini europei che vogliono attuare la Costituzione della CSSA e quindi organizzare referendum di valutazione e propositivi, trovano come organi statali di coordinamento interregionali, che predispongano e preparino le varie attività necessarie, le sezioni staccate interregionali del Ministero interni difesa di ogni Stato della CSSA.

TITOLO II

IL PARLAMENTO DELLA CONFEDERAIZONE DI STATI DEL SUD AMERICA (CSSA)

SEZIONE I

LE CAMERE

Art. 265

La Camera degli Stati e la Camera delle imprese della CSSA. Il Parlamento della CSSA si compone della camera degli Stati e della Camera delle imprese sudamericane.

Art. 266

La Camera degli Stati organizza lo sviluppo sociale e funzionale degli Stati della CSSA. La Camera degli Stati organizza e coordina lo sviluppo sociale e funzionale di ogni Stato della CSSA, in modo da arrivare ad una armonizzazione delle sistematiche sudamericane per far elevare sempre più il benessere sociale dei cittadini della CSSA nel settore del rispetto e dell'esercizio dei diritti dell'uomo, che fanno capo al settore sicurezza, giustizia, sanità, previdenza, assistenza sociale e gli altri di competenza della Camera degli Stati.

Art. 267

La Camera delle imprese della CSSA coordina lo sviluppo internazionale delle attività produttive private degli Stati del Sud America. La Camera delle imprese della CSSA ha il compito principale di organizzare lo sviluppo produttivo uniforme nei vari Stati dell'America Latina, per ciò che attiene la produzione di beni e servizi del settore privato.

Il compito conseguenziale è quello di armonizzare il settore produttivo privato con quello pubblico che viene privatizzato proporzionalmente all'aumento della produttività del lavoro del settore privato di attività.

Ciò significa che dovranno essere programmate da parte della Camera delle imprese sudamericane, le fasi dello sviluppo delle attività produttive private e pubbliche, in modo che ciascuno Stato della CSSA abbia uno sviluppo economico e produttivo uniforme, armonico e complementare nelle attività produttive private.

Art. 268

Commissioni della Camera degli Stati e della Camera delle imprese della CSSA. La Camera degli Stati è ripartita nelle seguenti Commissioni specializzate per rami di attività:

1) – Sicurezza ed ordine pubblico;
2) – Difesa;
3) – Grazia e giustizia;
4) – Sanità;
5) – Pubblica istruzione ed università;

6) – Affari costituzionali;
7) - Affari esteri;
8) – Previdenza sociale;
9) – Solidarietà sociale;
10) – Famiglia;
11) – Sport e Attività ricreative;
12) – Informazione.

Ogni altra materia non attinente le attività produttive è di competenza della Camera degli Stati.

Le Commissioni della camera delle imprese della CSSA sono rese funzionanti secondo le seguenti materie:

1) - Ambiente, urbanistica, restauro e produzione edilizia;
2) - Turismo;
3) - Commercio;
4) - Industria;
5) – Agricoltura;
6) - Artigianato;
7) - Marina mercantile;
8) - Lavoro;
9) - Privatizzazione della Pubblica amministrazione;
10) - Proprietà delle imprese;
11) - Trasporti e viabilità;
12) - Poste e telecomunicazioni;
13) - Tesoro e bilancio;
14) - Finanze;

Per ciascuna di queste materie i rappresentanti dei cittadini della CSSA, dovranno utilizzare la struttura progettuale tecnica della camera delle imprese sudamericane e della camera degli Stati per la definizione, perfezionamento e completamento particolareggiato dei progetti di sviluppo produttivo, economico e sociale che tali rappresentanti hanno predisposto, con un preciso programma di attuazione annuale e poliennale.

Art. 269

Capacità progettuali dei deputati della Camera degli Stati e della Camera delle imprese della CSSA. Sia gli appartenenti alla camera degli Stati che alla Camera delle imprese sudamericane, sono caratterizzati dalla elevata capacità progettuale, che gli elettori individuano attraverso i programmi di sviluppo dello Stato confederale sudamericano, dagli stessi presentati durante la campagna elettorale e durante la legislatura.

Si tratta di una capacità progettuale di vertice, che ipotizza le varie modalità di sviluppo produttivo e sociale futuro, le quali andranno sviluppate dalla struttura tecnica nelle materie di cui all'articolo precedente.

Art. 270

Finalità delle capacità progettuali dei Deputati del Parlamento della CSSA. I requisiti e le capacità dei deputati del Parlamento della CSSA come indicato nell'articolo seguente, devono garantire una elevata progettualità, diretta a trasformare la struttura di funzionamento dello Stato confederale sudamericano, in modo da giungere ad un alto grado di efficienza, cioè al

grado che consente di porre obiettivi di sviluppo e di progresso economico e sociale e di poterli raggiungere per fasi predeterminate.

Art. 271

Sistemi di elezione e tipologia di requisiti dei rappresentanti dei cittadini della Camera degli Stati. La Camera degli Stati dello stato confederale europeo è eletta a base regionale dai cittadini che abbiano la maggiore età.

Il numero dei deputati della camera degli stati è di 518 ed è ripartito in misura eguale tra gli Stati della CSSA. Ma tale numero è variabile in funzione della sperimentazione delle attività di progettazione dei parlamentari; per cui se dall'esito della sperimentazione si dedurrà che per le attività medesime è necessario un numero minore di deputati, il numero iniziale verrà ridotto, altrimenti verrà aumentato se sarà ritenuto necessario in seguito ai risultati della sperimentazione citata.

Sono eleggibili a deputato della CSSA tutti gli elettori che nel giorni delle elezioni hanno compiuto i 30 anni di età e siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) - siano nella misura del 10 per cento del totale progettisti nelle varie materie di competenza delle due Camere di elevato livello professionale, provato da titoli di studio e da esperienze di lavoro concrete e documentate da attestati acquisiti nella propria attività lavorativa.

B) – Siano informati a principi morali e civili, richiesti per i gradi più alti della dirigenza del settore pubblico di attività.

La legge indicherà il contenuto dei requisiti morali e civili che si richiedono ai membri della Camera degli Stati e delle imprese della CSSA.

Tali principi dovranno comunque corrispondere alla capacità di rendere operativo da parte del soggetto, il principio di solidarietà che interessa tutte le attività dello Stato confederale sudamericano, in modo che le iniziative di chi è investito di funzioni collettive siano conformi ai criteri di giustizia e di equità, per il raggiungimento del benessere dei cittadini, nel più elevato grado di sviluppo sociale.

Dopo il decimo anno dal'approvazione della presente Costituzione e previo referendum popolare dei cittadini della CSSA, verrà adottata la seguente normativa relativa ai requisiti degli appartenenti alle due Camere:

A)– Siano docenti universitari o assistenti in una della materie di competenza delle varie Commissioni della Camera degli Stati.

B)– Siano liberi professionisti laureati con esercizio almeno quinquennale della professione, secondo le materie in cui si articola l'attività della Camera degli Stati

C)– Siano tecnici laureati con almeno 5 anni di esperienza nella direzione di uffici di imprese, di imprese cooperative, secondo le materie indicate sopra.

D)– Siano nella percentuale del 50 per cento del totale, cittadini con mansioni esecutive nelle varie attività lavorative, senza i requisiti indicati sopra, tuttavia in possesso di capacità progettuali nei settori propri delle Commissioni della Camera degli Stati, accertabili e dimostrabili all'atto dell'elezione al parlamento europeo.

E)– Siano nella percentuale del 10 % del totale, cittadini europei con mansioni direttive e di concetto nelle varie attività lavorative e quindi con requisiti culturali e professionali minori di quelli previsti nei punti A), B) e C), ma in possesso di capacità progettuali di trasformazione del

sistema funzionale e strutturale statale europeo, accertabili e dimostrabili all'atto dell'elezione con la sistematica indicata nell'articolo 252.

F) – Siano nella misura del 5 per cento dei seggi, membri eletti dalla struttura nazionale sindacale, con gli stessi requisiti indicati per gli altri Parlamentari nei punti A), B), C) e D).

L'elezione della Camera degli Stati e delle imprese della CSSA avviene simultaneamente da parte dell'elettorato.

Con il varo dell'attuale Costituzione e per la durata di due legislature, il numero dei rappresentanti dei cittadini sudamericani sia per la Camera degli Stati che per la Camera delle imprese della CSSA, di cui alla lettera D), è pari al 90 per cento del totale modificabile successivamente al termine di ogni legislatura, in funzione del principio sperimentale che accerti il numero più idoneo di rappresentanti per l'espletamento delle funzioni attribuite a tali parlamentari. Il numero complessivo degli appartenenti alle categorie D), E) ed F) non potrà essere inferiore al 50 per cento del totale dei seggi sia per la Camera delle imprese che per quella degli Stati.

Art. 272

Referendum popolare per stabilire l'aumento della percentuale dei rappresentanti della Camera degli Stati. La percentuale dei rappresentanti dei cittadini, che fanno parte della Camera degli Stati ed indicata nei punti D), E), F), dell'articolo 271 può essere aumentata, ma in modo da non superare il 90 % del totale.

Tale aumento deve essere proposto dalla maggioranza degli Stati della CSSA, dopo che sia stato indetto referendum popolare tra gli elettori degli Stati medesimi ed abbia avuto esito positivo il quesito rivolto agli elettori e relativo all'aumento di tale percentuale.

Art. 273

Commissioni della Camera degli Stati. La Camera degli Stati dell'UE si divide in Commissioni secondo le materie indicate nell'articolo 268.

In particolare l'attività legislativa sarà caratterizzata dall'attuazione degli obiettivi già fissati dalle varie realtà statali, attraverso i vari programmi siglati in sede statale e che abbiano un interesse federale europeo.

Tali programmi sono quelli prodotti dagli uffici interregionali delle varie attività di sviluppo di cui alle materie citate.

La Camera degli Stati sarà competente altresì nel fissare momenti superiori di sviluppo sociale, tenuto conto degli obiettivi indicati dai vari Stati membri, ma secondo i criteri indicati dall'Associazione confederale di imprese IDALRIMAT.

La Camera degli Stati avrà cura di informare la propria attività legislativa all'attuazione del principio della solidarietà politica, economica e sociale, soprattutto nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo interno dello Stato confederale sudamericano.

La Camera degli Stati è altresì competente a migliorare l'organizzazione degli uffici internazionali federali dei vari Stati, che sono stati unificati, nelle loro funzioni, nelle loro interdipendenze e nei loro rapporti con gli organi regionali corrispondenti.

Obiettivo costante da perseguire da parte della Camera degli Stati è il continuo miglioramento dei rapporti politici, economici, sociali e civili tra i cittadini sudamericani, in modo che sia costantemente aumentata la possibilità di ciascuno, di godere in modo più elevato delle corrispondenti libertà.

L'organo legislativo in argomento dovrà permettere agli uffici interregionali unificati degli Stati della CSSA, un continuo collegamento tecnico e sociale con le strutture parlamentari nazionali; proprio per poter permettere una coincidenza tra legislazione confederale sudamericana di coordinamento e legislazione nazionale di ogni Stato della CSSA.

Entro 15 anni dall'entrata in vigore della Presente Costituzione, per essere eletti alla Camera degli Stati, oltre a possedere i requisiti richiesti dalla legge, occorre rivestire la qualità di socio di una delle imprese di produzione nazionali di ogni Stato della CSSA e quelle di membro di uno degli organi statutari.

Tali funzioni statutarie sono sospese per il periodo del mandato.

L'elezione alla Camera degli Stati va fatta con riferimento alle Commissioni che la compongono. I candidati dovranno scegliere una delle materie di cui alle Commissioni e presentare la loro candidatura alle formazioni dei progressisti e dei tradizionalisti come facenti parte di un partito o come indipendenti che scelgono una delle formazioni citate.

Art. 274

La struttura tecnica collegata con le Commissioni della Camera degli Stati e con la Camera delle imprese della CSSA. Ogni Commissione della Camera degli Stati e delle imprese sudamericane è collegata con la relativa struttura di esperti, che completano i programmi politici dei Parlamentari con le norme di valutazione tecnica, che servono per dare efficacia normativa alla legge, in modo cioè che possa essere applicata ai vari settori produttivi e sociali, senza quelle imperfezioni che rendono problematica la previsione del funzionamento concreto del nuovo sistema statale confederale europeo.

Questi esperti sono quindi dei tecnici che collaborano con i deputati e i Senatori delle due Camere, per creare i sistemi normativi che istituiscono il funzionamento più elevato dei vari settori statali produttivi e sociali.

Art. 275

Collegamento con i tecnici del potere esecutivo della CSSA. Gli esperti delle Commissioni delle Camere sono collegati con i tecnici del potere esecutivo, per le intese necessarie al fine di stabilire le correlazioni tra i sistemi di funzionamento degli Stati europei e attuazione normativa, cui dovrà seguire la sperimentazione dei vari settori del potere esecutivo.

Art. 276

La sperimentazione del sistema statale approvato dal potere legislativo. I tecnici del potere esecutivo hanno il compito di creare le norme di esecuzione atte a dare attuazione alle leggi approvate dal potere legislativo.

Hanno altresì il compito di sperimentare tali norme secondo il nuovo principio della sperimentazione della legge prima che divenga definitiva e di proporre i risultati della sperimentazione alle Commissioni delle Camere, per l'elaborazione di nuovi sistemi di

funzionamento dello Stato confederale sudamericano, che vengono creati dalla Camera degli Stati e delle imprese della CSSA.

Art. 277

Acquisizione della funzione di esperto del potere legislativo ed esecutivo. Ad ogni inizio di legislatura deve essere resa funzionante la struttura di tecnici del potere esecutivo e legislativo che collabora con gli stessi, per la formazione dei sistemi di funzionamento dello Stato confederale sudamericano e per la loro attuazione.

Tali esperti vanno scelti tra i gruppi di progettisti privati appartenenti ad ogni tipo di impresa o di società o tra i liberi professionisti con esercizio della professione da almeno 5 anni. Questi vengono incaricati con contratto a termine fino alla fine della legislatura.

La scelta dei singoli gruppi di tecnici e progettisti, avviene sulla base di requisiti professionali e dell'esito di prove di concorsi, relative ai vari settori delle Commissioni della Camera degli Stati e delle imprese della CSSA.

Art. 278

Durata dell'incarico. I gruppi di esperti che coadiuvano le Commissioni della Camera degli Stati e delle imprese della CSSA, durano in carica fino al termine di ogni legislatura e fino a che i nuovi gruppi di tecnici non siano insediati.

La legge della Camera degli Stati e delle imprese per le rispettive competenze, stabilisce la tipologia delle prove di concorso e i requisiti professionali richiesti per i gruppi di progettazione.

Art. 279

Materie trattate dai gruppi di tecnici. La ripartizione tra le varie Commissioni parlamentari dei vari gruppi di esperti, viene compiuta secondo le materie di competenza della camera degli Stati e delle imprese sudamericane.

Per queste sono previste le relative prove di concorso:

1) – Sicurezza e ordine pubblico;
2) – Difesa;
3) – Grazia e giustizia;
4) – Sanità;
5) – Pubblica istruzione e università;
6) – Affari costituzionali;
7) – Affari esteri;
8) – Ambiente;
9) – Turismo;
10) – Commercio;
11) – Agricoltura;
12) – Industria;
13) – Artigianato;
14) – Marina mercantile;
15) – Lavoro;
16) – Previdenza sociale;
17) – Solidarietà sociale;
18) – Famiglia;
19) – Privatizzazione della pubblica amministrazione degli Stati europei;

20) – Proprietà delle imprese;
21) – Attività ricreative e sportive;
22) – Informazione;
23) – Trasporti e viabilità;
24) – Poste e telecomunicazioni;
25) – Tesoro e bilancio;
26) – Finanze.

Art. 280

Camera delle imprese della CSSA come espressione delle attività produttive di ogni Stato dell'America Latina. La Camera delle imprese è eletta a base regionale con le stesse modalità dell'elezione della Camera degli Stati, in relazione alle materie specifiche delle Commissioni in cui è ripartita.

La differenza dei requisiti che debbono essere posseduti dai componenti la Camera delle imprese sudamericane, sta nella competenza tecnica nelle materie di cui alle Commissioni citate e che attengono al funzionamento del sistema produttivo e di sviluppo delle imprese dello Stato confederale sudamericano, che abbiano dimensione regionale e nazionale.

Il numero dei deputati della Camera delle imprese della CSSA è di 518, ma vale per tale numero il principio sperimentale indicato nell'articolo 271.

La ripartizione dei seggi tra gli Stati della CSSA si effettua in proporzione al numero di imprese nazionali IDALRIMAT presenti in ogni Stato con un minimo stabilito dalla legge.

La Camera delle imprese sudamericane attua lo sviluppo degli Stati della CSSA in modo complementare, in modo cioè che gli investimenti programmati in uno Stato della CSSA servano poi per lo sviluppo tecnico produttivo in un altro Stato della confederazione.

Art.281

Requisiti dei deputati della Camera delle imprese sudamericane. I deputati della Camera delle imprese sudamericane per essere eletti devono aver superato il 30° anno di età. Sono eleggibili coloro che abbiano i requisiti previsti per la Camera degli Stati.

I titoli di studio, accademici e professionali, debbono concernere i vari rami industriali, commerciali e artigianali delle imprese corrispondenti e quindi debbono corrispondere alle materie in cui è ripartita la camera delle imprese della CSSA.

Entro 10 anni dall'entrata in vigore della Presente Costituzione, è fissata una riserva del 5% dei seggi a favore dei rappresentanti sindacali della struttura sindacale nazionale di ogni Stato della CSSA. Essi devono avere gli stessi requisiti tecnici previsti dal secondo comma.

Entro 15 anni dall'approvazione della presente Costituzione e previo referendum popolare dei cittadini sudamericani, per assumere la funzione di deputato della camera delle imprese, oltre ai requisiti richiesti, occorre essere socio di una delle imprese di produzione di uno Stato della CSSA e rivestire la funzione di consigliere nel relativo consiglio di amministrazione.

Le funzioni statutarie vengono sospese per il periodo del mandato.

Art. 282

Patto sociale per stabilire l'aumento della percentuale dei rappresentanti del popolo presso la Camera delle imprese sudamericane. L'aumento della percentuale dei rappresentanti dei cittadini sudamericani che hanno funzioni

esecutive, direttive e di concetto nelle varie attività produttive, viene stabilito con patto sociale tra le associazioni nazionali di imprese sudamericane e i rappresentanti dei lavoratori.

Se la maggioranza delle associazioni nazionali di imprese è favorevole all'aumento di tale percentuale, questa comunque non può superare il 90 per cento del totale degli appartenenti alla Camera delle imprese della CSSA.

Art. 283

Camera delle imprese della CSSA coordinatrice delle attività produttive internazionali degli Stati della CSSA. La Camera delle imprese sudamericane ha il compito di coordinare attraverso la funzione legislativa i vari settori industriali, commerciali e artigianali dell'attività produttiva degli Stati della CSSA, operata da imprese nazionali dei medesimi Stati.

In particolare provvederà ad ordinare le varie funzioni produttive per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della produzione, posti dall'Associazione confederale della CSSA di imprese nazionali IDALRIMAT.

Lo strumento legislativo utilizzato sarà costituito dalla conversione in legge dei disegni di legge della Camera delle imprese, che prevedono nuovi sistemi produttivi e di quelli presentati dal Consiglio dei Ministri della CSSA, riguardanti i programmi annuali e poliennali stilati internazionalmente con i dirigenti dei vari uffici interregionali che operano unitariamente in ambito sudamericano.

Tali nuovi sistemi produttivi riguarderanno la competenza della Camera delle imprese della CSSA dal punto di vista tecnico della produzione del bene o servizio e la competenza della Camera degli Stati, dal punto di vista della organizzazione sociale che essi comportano e determinano.

Il Governo sulla scorta dei programmi stilati in sede statale e degli obiettivi di sviluppo determinati dall'Associazione federale delle imprese IDALRIMAT in sede internazionale, secondo le direttive delle due Camere in materia di nuovi sistemi di sviluppo produttivi e sociali, predisporrà un programma economico internazionale pluriennale, che dovrà essere approvato dalla camera delle imprese sudamericane e che dovrà dare attuazione per scadenze determinate agli obiettivi fissati in materia produttiva.

Art. 284

Funzionamento della Camera delle imprese della CSSA e competenze dei settori di decentramento internazionale. La Camera delle imprese sudamericane è divisa al suo interno in tre settori di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina, che hanno il compito di organizzare le attività produttive negli Stati indicati nell'articolo 251.

Ciascuno di questi settori funziona autonomamente per l'approvazione delle norme giuridiche necessarie per programmare lo sviluppo produttivo degli Stati corrispondenti.

Le sedute e le votazioni invece sono compiute congiuntamente, per prevedere le norme occorrenti alla pianificazione economica internazionale sudamericana, che viene prevista per giungere ad uno sviluppo armonico ed uniforme per i tre settori di decentramento internazionale, secondo il principio dell'organizzazione complementare delle attività economiche.

Art. 285

Deputati a vita. E' deputato a vita di una delle due Camere, secondo la specifica competenza, chi ha fatto parte della Direzione di presidenza del Consiglio dei Ministri della CSSA.

Il Presidente a turno dei Consiglio dei Ministri può nominare Deputati a vita di una delle due Camere, 10 cittadini che hanno illustrato lo Stato confederale sudamericano per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e siano in possesso dei requisiti indicati per l'appartenenza ad una delle due Camere.

Art. 286

Elezioni per 5 anni. La Camera degli Stati e la Camera delle imprese della CSSA sono elette per 5 anni

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 287

Modalità delle elezioni. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 10° giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 288

Sedute delle Camere. Le sedute delle Camere sono quotidiane e possono essere previste anche il Sabato e nei giorni festivi in caso di necessità stabilite dai loro Presidenti.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 289

Presidenti e ufficio di Presidenza. Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di Presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'ufficio di Presidenza sono quelli della Camera delle imprese.

Art. 290

Regolamento delle Camere. Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento della CSSA a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

L'assenza dei Parlamentari non giustificata comporta per i medesimi le sanzioni disciplinari previste dal regolamento di ciascuna Camera.

I membri del governo europeo anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 291

Ineleggibilità e incompatibilità. La legge della Camera degli Stati determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere, né ad una di esse ed ai Parlamenti nazionali di ciascuno Stato della CSSA ed ai Consigli regionali e provinciali dei medesimi.

Art. 292

Titoli di ammissione. Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 293

Rappresentanza. Ogni membro del Parlamento della CSSA rappresenta lo Stato confederale sudamericano ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 294

Opinioni espresse e immunità. I membri del parlamento della CSSA non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

A partire dal sesto anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione, tutti i membri del Parlamento possono essere sottoposti a procedimento penale per i delitti che offendono la persona provocando lesioni e conseguenze ancora più gravi, senza necessità di autorizzazione ed anche per essi valgono in questi casi, le norme sull'arresto obbligatorio e facoltativo, salvo che i relativi limiti vengono aumentati della metà.

Art. 295

Utili e indennità per i parlamentari. I membri del Parlamento mantengono il diritto alla percezione di indennità e alla ripartizione degli utili derivanti da attività pubbliche e private eventualmente esercitate. Essi percepiscono una indennità stabilita dalla legge della Camera degli Stati.

Al Parlamentare spetta una pensione minima dopo 20 anni di legislatura effettiva in cui è stato impegnato.

SEZIONE III

La formazione delle leggi

Art. 296

Funzione legislativa. La funzione legislativa è esercitata dalla camera delle imprese della CSSA per le materie inerenti le funzioni delle imprese e delle imprese cooperative in merito alle attività di produzione di beni e servizi e dalla Camera degli Stati per argomenti diversi dai precedenti, così come è stato indicato nell'articolo 256.

Art. 297

Iniziativa legislativa. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo federale, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed Enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo di ciascuno Stato della CSSA esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno 50 mila elettori, di un progetto redatto in articoli.

In particolare il Governo confederale attuerà la presentazione a ciascuna delle due Camere, anche di quei disegni di legge che contengono norme relative ai programmi di sviluppo riguardanti le imprese internazionali di ciascuno Stato della CSSA, secondo il principio della complementarietà internazionale sudamericana.

Per realizzare questa programmazione economica internazionale nell'ambito CSSA, il Governo federale utilizzerà la struttura competente della Direzione generale di coordinamento dei piani nazionali e internazionali del Ministero del Bilancio confederale (DGCPIN).

Prima di essere analizzati in sede governativa per una definizione generale, i programmi devono ricevere una predisposizione nazionale in ciascuno Stato della CSSA, da parte degli organi competenti in ambito nazionale.

I disegni di legge relativi ai programmi, dovranno essere presentati alla Camera delle imprese europee, entro un mese dalla loro stesura definitiva, effettuata in sede di decentramento internazionale.

Art. 298

Iter di approvazione dei disegni di legge e compiti delle Commissioni. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con la votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa.

La definizione dei disegni di legge è deferita sempre alle competenti Commissioni, composte in modo da rispettare le formazioni dei progressisti e dei tradizionalisti.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera competente, è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La struttura permanente delle Commissioni parlamentari, opera nel periodo elettorale per la predisposizione dei programmi delle formazioni politiche dei progressisti e dei tradizionalisti e dei candidati che si presentano al di fuori di queste formazioni, da illustrare nella campagna elettorale.

Durante la legislatura il lavoro delle Commissioni citate, sarà diretto a tradurre in legge tali programmi, secondo le priorità stabilite dal Parlamento e dal Governo confederale.

Art. 299

Sperimentazione delle leggi. Le leggi delle Camere divengono definitive dopo un periodo di sperimentazione che ha durata variabile secondo l'oggetto della legge medesima.

Tale principio dovrà essere attuato anche dai vari Stati membri della CSSA entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 300

Promulgazione. Le leggi sono promulgate dalla Presidenza della confederazione di Stati sudamericani, costituita da un membro di turno della direzione del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 10° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 301

Richiesta di nuova deliberazione. Il Presidente della confederazione sudamericana, prima di promulgare la legge può con messaggio motivato alla Camera competente chiedere una nuova deliberazione.

Se la Camera approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 302

Referendum popolare. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 500.000 elettori europei o 7 Consigli regionali appartenenti almeno a tre Stati diversi della CSSA e facenti parte di diversi settori internazionali di decentramento della CSSA.

Non è ammesso referendum per le leggi di bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini europei chiamati ad eleggere le Camere.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto di almeno uno Stato della Confederazione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi degli aventi diritto di quello Stato.

La legge della Camera degli Stati determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 303

Principi della delega al Governo. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo della confederazione se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 304

Decreti legge. IL Governo della confederazione non può senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro 5 giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Ciascuna delle due Camere, secondo la propria competenza, può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Ciò varrà anche nei casi di sperimentazione della legge.

Art. 305

Stato di guerra. Le Camere in seduta comune deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo federale i poteri necessari.

Art. 306

Depenalizzazione dei reati. La Camera degli Stati impartisce disposizioni ai Parlamenti degli Stati membri per l'attuazione di una normativa che depenalizzi le norme del codice penale, secondo i seguenti criteri:

1) – Preliminare attuazione del progetto sicurezza del gruppo "Atlante 2000" dello Stato italiano;
2) – depenalizzazione delle norme che comportano l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto. Potrà essere prevista anche la depenalizzazione delle norme che prevedono pene superiori, salvo quelle che concernono: a) – l'offesa all'incolumità delle persone giungendo a danneggiarla o sopprimerla; b) – l'offesa all'incolumità dello Stato producendo la morte di una o più persone o il grave ferimento; c) – l'offesa all'integrità degli organismi produttivi determinando gravi lesioni, la morte o plurime offese ai cittadini che usufruiscono di beni o di servizi offerti dalle imprese degli Stati membri dell'UE.

Tale nuovo sistema processuale penale potrà essere suggerito agli Stati membri non appena sarà funzionante la struttura di sicurezza delle forze di Polizia, che dovrà garantire il controllo capillare del territorio e della criminalità comune ed organizzata, con una rete di volanti minima di una unità di due uomini ogni 10.000 abitanti, con una rete eguale di poliziotto di quartiere per i centri urbani e di una rete investigativa di pari densità.

Potrà essere suggerito anche il collegamento con le forze armate in servizio volontario di difesa, previsto dal progetto difesa e sicurezza del gruppo "Atlante 2000"; allo scopo di assicurare la concreta sicurezza al cittadino sudamericano e residente nella CSSA, contro le azioni della criminalità organizzata e del terrorismo interno ed internazionale.

Art. 307

Ratifica dei trattati internazionali. La Camera degli Stati e la Camera delle imprese, secondo la specifica competenza, autorizzano la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica ed economica rispettivamente.

La Camera degli Stati autorizza la ratifica di trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari non di natura economica o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze.

Entrambe le Camere determinano la modificazione delle leggi secondo e dopo la sperimentazione delle medesime.

Art. 308

Bilanci e rendiconto consuntivo. La Camera delle imprese europee approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, approva altresì il piano pluriennale di sviluppo compilato dall'Ufficio centrale di coordinamento generale internazionale, che fa parte della Direzione generale di coordinamento dei piani internazionali del Ministero del Bilancio europeo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge della Camera delle imprese europee e per periodi non superiori complessivamente a due mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 309

Obiettivi di sviluppo e coordinamento economico internazionale. Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo posti dall'associazione internazionale di imprese che dovranno essere perseguiti da parte della Camera degli Stati, della Camera delle imprese e dal Governo e che sono riferiti allo sviluppo economico e sociale della confederazione sudamericana e dei consorzi nazionali componenti, dovrà essere posta in collegamento e prevista la normativa di collaborazione e di lavoro, tra l'Associazione internazionale di imprese e la Direzione Generale di coordinamento dei piani internazionali del Ministero del Bilancio della CSSA.

E' la normativa di collegamento della DGCPIN (Direzione generale di coordinamento dei piani interregionali) di ogni Stato membro della CSSA, al fine del coordinamento internazionale che produce lo sviluppo complementare tra Stati della CSSA, secondo i tre settori di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina.

Per attuare tale coordinamento economico internazionale dovranno essere predisposti i relativi bilanci di previsione a cura dei comparti internazionali della DGCPIN del Ministero del bilancio della CSSA.

Art. 310

Raggiungimento di obiettivi ed utili per i parlamentari. Il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Associazione internazionale di imprese IDALRIMAT e dalla DGCPIN, darà diritto ai deputati e ai componenti del governo e agli organi che preparano l'attività degli stessi, alla ripartizione di utili a fine esercizio , secondo i livelli funzionali posseduti dai vari operatori.

Art. 311

Inchieste disposte dalle Camere. Ciascuna Camera può disporre_ inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione delle formazioni dei progressisti e dei tradizionalisti.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria e dell'Autorità amministrativa di ogni Stato della CSSA.

La Commissione d'inchiesta della confederazione ha la precedenza per le attività necessarie al suo funzionamento sulle Commissioni analoghe degli Stati della CSSA.

TITOLO III

SEZIONE I - DIREZIONE DI PRESIDENZA DELLA CONFEDERAZIONE DI STATI DEL SUD AMERICA

Art. 312

Presidente di turno. Il Presidente della confederazione della CSSA è costituito a turno da uno dei 3 componenti la direzione che è posta a capo del Consiglio dei

Ministri. Viene eletto come gli altri membri della Direzione, dall'elettorato sudamericano con elezione a suffragio universale diretto.

Tale Capo dello Stato della confederazione sudamericana in caso di crisi dell'esecutivo per il venir meno della maggioranza politica che lo sostiene, indice nuove elezioni.

I Ministri che formano il Governo sono nominati dalla Direzione del consiglio dei Ministri ed entrano in carica non appena votata la fiducia da parte delle due Camere in seduta comune a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Un membro della Direzione è responsabile della politica di sviluppo delle imprese internazionali e nazionali e del coordinamento dell'attività produttiva degli Stati della CSSA nei settori delle aziende IDALRIMAT, per le materie che sono di competenza della Camera delle imprese.

A questo proposito terrà i collegamenti con tale Camera per l'organizzazione e il coordinamento della politica del potere esecutivo, diretta a dare attuazione alle norme create dalla Camera delle imprese e per la conseguente sperimentazione del medesimo potere esecutivo.

Un altro membro ha il compito di predisporre la politica di organizzazione delle funzioni degli organi dello Stato confederale sudamericano e dello sviluppo delle libertà e dei rapporti economici, civili, politici e sociali dei cittadini, per le materie che sono di competenza della Camera degli Stati.

Analogamente a quanto previsto per il membro della Direzione che tiene i collegamenti con la Camera delle imprese, la politica di coordinamento riferita alle norme create dalla Camera degli Stati, sarà compiuta da questo rappresentante della Direzione del Consiglio dei Ministri.

Il terzo componente della Direzione del Consiglio dei Ministri è competente in modo particolare per l'attuazione operativa dei piani di sviluppo del potere esecutivo.

Egli dovrà essere sentito sempre dagli altri due rappresentanti per il coordinamento che devono attuare nei settori di propria competenza, con l'ausilio della struttura tecnica di elaborazione dei piani e della politica del potere esecutivo.

Art. 313

Membri della Direzione del Consiglio dei Ministri. Può essere nominato membro della Direzione del Consiglio dei Ministri, secondo le scelte effettuate dall'elettorato della CSSA, ogni soggetto avente i requisiti per l'elezione alla carica di deputato.

L'assegno e la dotazione del Presidente dello Stato confederale sudamericano sono determinati dalla legge della Camera degli Stati.

Il Presidente della confederazione sudamericana di turno dura in carica un terzo del quinquennio.

Art. 314

Direzione del Consiglio dei Ministri della CSSA. La Direzione del Consiglio dei Ministri composta da tre membri, è eletta per 5 anni, salvo crisi di governo.

I Ministri del Consiglio dei Ministri devono possedere gli stessi requisiti dei membri della Direzione del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente di turno rimane in carica un terzo del quinquennio. Le decisioni del Presidente della confederazione sudamericana non sono valide se non vengono controfirmate dagli altri componenti la Direzione del consiglio.

Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi al loro scioglimento, il Presidente di turno dello Stato confederale, rimane in carica fino alla formazione della nuova direzione di Presidenza, che è posta a capo del Consiglio dei Ministri.

Le elezioni delle Camere e della Direzione del Consiglio dei Ministri sono contestuali, anche nel caso seguano una crisi di governo che porti alla loro indizione.

Il governo in carica nel momento delle elezioni cura lo svolgimento e l'organizzazione delle attività relative.

Art. 315

Supplenza. Le funzioni del Presidente della confederazione sudamericana, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate da un altro componente la Direzione, secondo l'ordine stabilito nella attribuzione degli incarichi.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della confederazione sudamericana di turno, esso viene sostituito come nel caso precedente.

Art. 316

Attribuzioni del Presidente della confederazione sudamericana. Il Presidente della confederazione sudamericana di turno è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità della confederazione di Stati sudamericani, egli dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, assieme agli altri componenti la Direzione di Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I suoi atti non sono validi se non sono controfirmati dagli altri componenti la Direzione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Accredita e ricevere i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere competenti.

Ha il comando delle forze di difesa e a tal proposito impartisce al Ministro interni difesa le direttive necessarie, per l'impiego in tempo di pace delle forze di difesa a fini preventivi di sicurezza e a fini produttivi nelle imprese di produzione di beni e servizi nazionali e internazionali della confederazione europea.

Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge della Camera degli Stati, dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere.

Nell'eventualità di gravi turbamenti dell'ordine pubblico per intere regioni della Confederazione sudamericana, che possono portare ad uno stato di guerra civile; il Presidente della Confederazione assume anche la direzione generale delle forze di sicurezza, unitamente al Ministro posto a capo del Ministero interni – difesa.

Presiede la Corte di giustizia della CSSA.
Conferisce le onorificenze della confederazione sudamericana.

Art. 317

Scioglimento delle Camere. Il Presidente della CSSA può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi tre mesi del suo mandato allo scadere del quinquennio di direzione, salvo crisi di governo.

Art. 318

Validità degli atti del Presidente della Confederazione sudamericana. Nessun atto del Presidente della Confederazione di Stati sudamericani di turno è valido se non viene controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Art. 319

Alto tradimento e attentato alla Costituzione. Il presidente della Confederazione sudamericana di turno non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione federale.

In tal caso è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 320

Giuramento di fedeltà. I componenti la Direzione di Presidenza della Confederazione sudamericana, prestano giuramento di fedeltà alla Confederazione medesima e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO IV

IL GOVERNO DELLA CONFEDFERAZIONE DEGLI STATI DEL SUD AMERICA

Sezione I

Il Consiglio dei Ministri confederale

Art. 321

Composizione del Governo dell'UE ed elezione della Direzione. Il Governo della CSSA è composto da una Direzione di Presidenza di 3 membri e dai Ministri che costituiscono assieme il Consiglio dei Ministri.

Gli elettori sudamericani eleggono a suffragio universale diretto la Direzione di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 1 membro a turno è capo del Governo e Capo della confederazione sudamericana. Le Camere in seduta comune votano la fiducia al Governo formato dai Ministri che costituiscono il Consiglio dei Ministri e che sono a capo dei Ministeri.

Il 10 % dei membri del Governo confederale deve appartenere all'Associazione internazionale di imprese IDALRIMAT, anche se non rivestono la qualità di membro di una delle due Camere.

Art. 322

Ministeri della CSSA e fasi dello sviluppo in base ai programmi elettorali. I Ministeri sono gli organi centrali della Confederazione sudamericana, cui fanno capo le imprese internazionali di beni e servizi e quelle nazionali, attraverso l'unione degli uffici interregionali di ogni Stato della CSSA.

Sono organizzati in sede centrale (a Brasilia) con tre settori internazionali di decentramento, nord, centro e sud America Latina.

Il settore centro America Latina oltre a coordinare gli Stati del Centro ha anche il coordinamento degli altri due settori internazionali nord e sud America Latina.

I Ministeri centrali della CSSA hanno organi staccati in ogni Stato della federazione sudamericana, preferibilmente presso la Capitale ove vi è il settore di coordinamento di ciascuno Stato nazionale

Le sedi staccate sono gli stessi Ministeri centrali di ciascuno Stato della confederazione sudamericana.

A capo di ciascun Ministero vi è una Direzione di tre Ministri che dirige collegialmente l'attività del Ministero.

Essi hanno le stesse funzioni dei rappresentanti della Direzione del Consiglio dei Ministri del Governo federale.

Ogni atto stabilito nel regolamento delle attività di ciascun Ministero, deve essere controfirmato da tutti i componenti la direzione, per essere valido.

Il compito fondamentale del Governo della CSSA è quello di segnare le fasi dello sviluppo della confederazione sudamericana, sulla base dei programmi che sono stati scelti dall'elettorato all'atto dell'elezione dei candidati della Camera degli Stati e delle imprese sudamericane.

Art. 323

Denominazione dei Ministeri della CSSA. I Ministeri_ della Confederazione sudamericana sono i seguenti:

1) - MINISTERO DEGLI INTERNI - DIDESA;
2) - MINISTERO DEL BILANCIO E ATTIVITA' SOCIALI;
3) - MINISTERO DELLE FINANZE E TESORO;
4) - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
5) - MINISTERO DELL'URBANISTICA, RESTAURO E PRODUZIONE EDILIZIA;
6) - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E VIABILITA';
7) - MINISTERO DEI TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI;
8) - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA EUROPEA;
9) - MINISTERO DELL'AMBIENTE;
10) - MINISTERO DELLA SANITA';
11) - MINISTERO DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI E NAZIONALI IDALRIMAT (Industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche sull'energia, marina mercantile, agricoltura e turismo);
12) - MINISTERO DELLA RICERCA;

13) – MINISTERO DELLE RIFORME ECOMICHE E SOCIALI (con la funzione di uniformare la struttura di funzionamento logistica, amministrativa, produttiva e sociale, adottando lo schema del nuovo modello di Stato cooperativo federale ideato dal gruppo "Atlante 2000" del Veneto);
14) – MINISTERO DELLA FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE;
15) – MINISTERO DELLO SPORT E TEMPO LIBERO;
16) – MINISTERO DELL'INFORMAZIONE.

Il numero e il tipo di questi ministeri non è fisso ma variabile in funzione delle mutate esigenze produttive e di funzionamento della società sudamericana. Tuttavia per mutare il numero o la tipologia degli stessi dicasteri, la legge che li determina, deve motivare le ragioni di una diversa organizzazione amministrativa e deve essere approvata con maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, a distanza non inferiore di tre mesi.

Art. 324

Sviluppo complementare tra gli Stati della CSSA. Il Governo confederale predispone lo sviluppo complementare tra gli Stati della CSSA dei tre settori di decentramento internazionale sudamericano, secondo le indicazioni dell'Associazione internazionale di imprese IDALRIMAT.

L'Associazione internazionale di imprese IDALRIMAT è costituita dai rappresentanti delle imprese private e da quelli delle imprese del ramo di attività collettive.

Compito dell'Associazione di imprese IDALRIMAT è quello di fissare l'articolazione degli obiettivi di sviluppo generali delle funzioni private e collettive, d'intesa con la Direzione generale mobilità e con la direzione generale di coordinamento dei piani degli Stati della CSSA (DGCPSSA) del Ministero del Bilancio.

L'articolazione di tali obiettivi dovrà tener conto delle esigenze di sviluppo delle attività collettive, manifestate dai rispettivi rappresentanti, per realizzarle secondo le varie priorità delle componenti sociali e produttive della Confederazione sudamericana, valutate dagli organi di governo.

L'articolazione particolare degli obiettivi delle attività collettive sarà indicata dai dirigenti della Direzione generale MOBILITA' del Ministero del bilancio.

Art. 325

Funzioni di pianificazione internazionale e di coordinamento nazionale. Ogni Ministero della CSSA ha la funzione di gestire ed organizzare l'attività amministrativa e di sviluppo dei vari settori di attività per settori internazionali di decentramento nord, centro e sud America Latina, con disposizioni che tendano a disciplinare e normalizzare il processo produttivo, al fine di aumentare la produzione nello spirito della collaborazione e della solidarietà.

Le Direzioni di ciascun Ministero coordineranno la produzione nelle varie imprese internazionali in ambito quindi internazionale e attraverso gli interventi della CSSA nel coordinamento della pianificazione dello sviluppo nazionale di ciascuno Stato della Confederazione, ottenuto secondo il principio della complementarietà internazionale, in modo cioè che l'investimento e la produttività di uno Stato della CSSA serva per quelli degli Stati limitrofi o di altri settori internazionali di decentramento sudamericano.

Art. 326

Coordinamento degli uffici attività sociali. Ciascuna direzione attività sociali dei Ministeri della CSSA provvederà a coordinare in ambito internazionale, la funzione degli uffici attività sociali di ciascun ramo produttivo, prestate da singoli o da imprese.

Le attività sociali unitariamente organizzate fanno capo alla direzione generale attività sociali del Ministero del Bilancio della CSSA e alle sezioni staccate dei tre settori internazionali di decentramento nord, centro e sud America Latina.

Art. 327

Giuramento davanti alle Camere. I componenti la Direzione del Consiglio dei Ministri con la funzione a turno di Capo dello Stato ed i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento davanti alle Camere.

Art. 328

Voto di fiducia delle Camere. Il Governo della confederazione deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una delle due Camere secondo la sua specifica competenza, su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 329

Direzione del Consiglio dei Ministri del Governo confederale e dei Ministeri. Compiti. La Direzione del consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo federale e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività delle varie direzioni dei Ministeri della CSSA.

Le varie Direzioni dei Ministeri sono collegate con il vertice delle Associazioni internazionali di imprese che costituiscono la struttura produttiva della confederazione sudamericana.

Le loro disposizioni dirette a migliorare l'aspetto gestionale ed amministrativo di ciascun ramo di attività, sono immediatamente applicabili nelle varie imprese di produzione internazionali e nazionali dei Paesi della CSSA, pur nella loro autonomia produttiva e secondo gli accordi stabiliti con i rappresentanti di tali imprese.

La Direzione ministeriale cioè avrà la funzione di stabilire, sentiti gli esperti del settore, sulla scorta dei programmi stilati in sede centrale internazionale e periferica dei settori internazionali nord centro e sud America Latina, se la produzione di beni e servizi, può essere potenziata o modificata in relazione all'andamento generale e agli obiettivi di sviluppo che la Confederazione sudamericana si è posti.

Questa indicazione sui progetti di una attività maggiormente produttiva, deve derivare dall'azione comune compiuta dai coordinatori nazionali con la

Direzione di ciascun Ministero della CSSA, che costituisce il vertice amministrativo e direzionale delle imprese internazionali del settore produttivo specifico.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge della Camera degli Stati provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, tenute presenti le indicazioni di cui all'articolo 306.

Art. 330

Obiettivi di sviluppo posti dall'Associazione internazionale di imprese. L'Associazione internazionale di imprese IDALRIMAT pone gli obiettivi di sviluppo e li comunica al Governo della confederazione sudamericana, in relazione all'analisi della produzione precedente effettuata con la Direzione Generale di coordinamento dei piani internazionali (DGCPIN) e con l'ufficio centrale di coordinamento generale internazionale (UCCGIN) del Ministero del Bilancio dell'UE.

Art. 331

Direzione privatizzata dei Ministeri. L'Associazione internazionale di imprese IDALRIMAT nomina le imprese private che amministrano gli organi ministeriali promotori della produzione privata di beni e servizi e della efficienza dell'ordinamento della confederazione. Tali organi saranno indicati annualmente dalla legge della Camera delle imprese sudamericane.

Art. 332

Reati dei Ministri della CSSA. I membri della Direzione del Consiglio dei Ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria dello Stato sede del Parlamento della CSSA, previa autorizzazione della Camera degli Stati della CSSA, secondo le norme stabilite con legge costituzionale del proprio Stato.

SEZIONE II

I consorzi della confederazione di Stati del Sud America

Art. 333

Progressiva privatizzazione dei pubblici uffici. I pubblici uffici e il personale della Pubblica Amministrazione di ogni Stato della CSSA, che vengono a far parte della struttura pubblica internazionale e nazionale decentrata per settori di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina, sono progressivamente privatizzati, con affidamento delle loro funzioni a imprese private con contratto a termine, secondo i principi contenuti nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione del gruppo "Atlante 2000" del

Veneto (Italia) che propone un nuovo modello di Stato denominato Stato cooperativo federale.

E' istituito l'organico internazionale e nazionale dei dipendenti pubblici, che prestano servizi collettivi, ripartito secondo gli Stati di appartenenza.

Tali organici vanno distinti per funzioni espletate in ambito internazionale e nazionale.

Gli organi del potere esecutivo, legislativo e giudiziario del consorzio internazionale (confederazione sudamericana), che non siano elettivi, devono appartenere alle strutture produttive internazionali e nazionali, in proporzione agli abitanti di ciascuno Stato della CSSA.

Ciò vale per gli organi centrali e per quelli periferici dei tre settori di decentramento internazionale nord, centro e sud America Latina con sede a Bogotà, Brasilia e Buenos Aires.

In particolare per gli organi periferici i dipendenti pubblici nazionali, dovranno appartenere in percentuale secondo la popolazione, agli Stati del settore internazionale ove si trova l'organo periferico di settore di decentramento internazionale.

Art. 334

Mobilità degli operatori privati e dipendenti pubblici. I dipendenti e i soci delle imprese private nazionali e internazionali sono soggetti a fluttuare dall'impresa privata all'unità del Ministero della CSSA sede centrale o periferica che amministra un certo ramo produttivo di servizi collettivi.

I dipendenti pubblici permangono nelle loro funzioni ministeriali o di altro settore pubblico nazionale o internazionale in funzione del loro rendimento controllato dagli organi della direzione generale mobilità del Ministero del Bilancio della CSSA.

La mobilità del personale è organizzata dalle sottosezioni mobilità dei vari Ministeri della CSSA e Sezioni staccate nazionali, d'intesa con i dirigenti dei medesimi.

Tale mobilità è prevista in funzione di accordi contrattuali a termine, con imprese private che distaccano proprio personale. Gli incarichi di gestione di uffici che assicurano funzioni pubbliche, sono assegnati con contratto a termine, dall'Associazione internazionale di imprese IDALRIMAT.

Art. 335

I consorzi della confederazione sudamericana e i settori di decentramento internazionale. I consorzi della confederazione sudamericana sono internazionali e nazionali. Il consorzio internazionale è ripartito in settori internazionali di decentramento produttivo, nord, centro e sud America Latina.

Appartengono al settore internazionale Nord America Latina:

1) - la GUAYANA; 2) - VENEZUELA; 3) - la COLOMBIA; 4) - il PERU'; 5) - l'EQUADOR

Appartengono al settore centro America Latina:

1) - Il BRASILE; 2) - il PERU'; 3) - la BOL9IVIA; 4) - il PARAGUAY

e al sud America Latina:

1) - l'URUGUAY; 2) - l'ARGENTINA; 3) - IL CILE

Le città sedi dei tre settori sono: BOGOTA', BRASILIA E BUEMOS AIRES

Le sedi staccate del consorzio internazionale di Buenos Aires e di Bogotà, hanno come pure la sede centrale di Brasilia, dei livelli di collegamento nazionali nelle capitali degli Stati di ogni settore di decentramento internazionale.

L'organo più elevato che dirama le direttive del consorzio internazionale a tutte le imprese internazionali, è il Ministero della CSSA competente per ciascun settore produttivo.

Le funzioni del Governo federale sudamericano nei suoi vari Ministeri riguardano:

1) **– il coordinamento internazionale dei consorzi nazionali (gli Stati di ogni settore di decentramento internazionale) attraverso la sede centrale internazionale di Brasilia e le sedi staccate di Bogotà e di Buenos Aires e la emanazione delle norme giuridiche che disciplinano l'attività delle imprese nazionali e internazionali per lo sviluppo dei vari settori di attività;**
2) **– il coordinamento internazionale dei programmi di imprese internazionali e il coordinamento delle imprese nazionali, attraverso le sezioni staccate Nord e sud America Latina e la sede centrale di Brasilia.**
3) **– La gestione delle attività produttive collettive (pubbliche) di dimensione internazionale e nazionale, fornite dalle imprese nazionali e internazionali.**

Lo sviluppo del consorzio internazionale sudamericano è basato sul principio del collegamento dei piani economici delle imprese internazionali, che operano nei diversi Stati della CSSA e sul collegamento dei piani economici delle imprese nazionali finanziati o meno da capitali internazionali.

Tale collegamento sarà finalizzato alla complementarità delle attività nazionali, in modo che le attività produttive di certi Stati della CSSA a reddito più elevato siano connesse con quelle degli Stati con minore sviluppo industriale ed economico. Ciò accadrà attraverso l'estensione delle iniziative di sviluppo agli stessi per la creazione anche della necessaria capacità imprenditoriale.

Art. 336

Piani annuali e poliennali. Sia per gli organi del potere esecutivo internazionale che per quelli nazionali, l'organizzazione dello sviluppo è prevista con la sistematica dei piani annuali e poliennali.

La predisposizione di tali piani è assicurata dagli organi della pianificazione economica internazionale, costituiti dalla Direzione generale di coordinamento dei piani internazionali (DGCPIN) del Ministero del Bilancio della CSSA e dagli uffici centrali di coordinamento di piani internazionali (UCCPIN), rispettivamente presso il consorzio internazionale e i Consorzi nazionali.

La pianificazione economica sarà attuata per il consorzio internazionale con gli organi competenti citati e con le sezioni staccate di settore internazionale e con i livelli nazionali ubicati nei vari Stati di ciascun settore di decentramento internazionale.

Art. 337

Imprese e sviluppo. I soci e dipendenti delle imprese nazionali, internazionali, regionali e provinciali della confederazione sudamericana sono gli artefici dello sviluppo della CSSA.

Se sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Art. 338

Principio della sperimentazione. L'ordinamento della CSSA è informato al principio della sperimentazione, con la quale ogni nuova organizzazione degli

organi confederali prima di diventare definitiva, va resa operante in via provvisoria, per valutarne la funzionalità e l'efficienza che sarà condizione per l'acquisizione definitiva della struttura nell'ordinamento confederale sudamericano.

TITOLO V

ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO EUROPEO CONFEDERALE

Art. 339

Organi del potere giudiziario della CSSA e Ministero di grazia e giustizia. Il potere giudiziario sudamericano è rappresentato dalla Corte di giustizia della CSSA.

Il Ministero di grazia e giustizia della CSSA è organo del potere esecutivo della confederazione ed ha il compito di controllare la predisposizione in ogni Stato della CSSA, di tutta la struttura in uomini, mezzi e funzioni, che sia in grado di produrre procedimenti penali, civili ed amministrativi efficaci e celeri.

Art. 340

Competenze della corte di giustizia confederale. Le competenze della Corte di giustizia della CSSA sono quelle attualmente previste da altri ordinamenti, e cioè:

1) – il controllo della legittimità degli atti normativi od amministrativi ad effetti vincolanti (e cioè che non siano semplici raccomandazioni o pareri) adottati dagli organi della Comunità confederale.
2) – Il controllo della legittimità delle azioni od omissioni degli Stati membri della CSSA, in relazione alle disposizioni della presente Costituzione.
3) – La risoluzione in via incidentale delle questioni sollevate davanti ad una giurisdizione di ciascuno degli Stati membri della CSSA che riflettano l'interpretazione o la validità delle norme contenute nella presente Costituzione.
4) – Alla Corte di giustizia altresì compete l'accertamento con propri organi dell'efficienza e della celerità dei giudizi penali, civili ed amministrativi , che vengono celebrati nei vari Stati della CSSA.

La Corte di giustizia confederale ha anche le funzioni di cui all'articolo 327.

Art. 341

Controlli da parte del Ministero della Giustizia della confederazione di Stati del Sud America. Annualmente il Ministero di grazia e giustizia della CSSA, presenta un programma di validità annuale e poliennale diretto a rendere uniforme in ogni Stato della CSSA il funzionamento della giustizia.

In particolare per quegli Stati in cui la gestione in parola ha caratteri di lentezza e di inefficienza, tale Ministero predispone un programma di riforma della struttura giudiziaria relativa, da concordare con gli Stati della CSSA che siano interessati ad una maggiore efficienza giudiziaria.

Il ministero in argomento, riferisce annualmente alla Corte di giustizia e alla Camera degli Stati, lo stato di attuazione dei programmi che gli ordinamenti interessati adottano per rendere più celere la macchina della giustizia.

Entro 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione i tempi di celebrazione dei processi devono essere identici in ogni Stato della CSSA, prendendo come riferimento quelli degli Stati ove tale gestione è più celere.

Art. 342

Sanzioni per gli Stati inadempienti. Le sanzioni per gli Stati che non rispettino i programmi di riforma degli apparati giudiziari, sono proposte dalla Direzione del Ministero di Grazia e Giustizia della CSSA alla Camera degli Stati, corredata dal parere favorevole obbligatorio e vincolante della Corte confederale di giustizia.

Tali sanzioni sono di carattere economico e politico e vengono determinate dalla legge della Camera degli Stati.

I principi informatori che devono caratterizzare tali sanzioni sono:

1) – cospicuità economica della sanzione, da devolvere ad attività sociali degli altri Stati sudamericani;
2) – determinazione della sanzione economica con aumento progressivo in caso di ulteriore inadempienza;
3) – obbligatorietà della formazione di Commissioni di studio per la riforma della struttura giudiziaria, per lo Stato inadempiente, con la previsione di termini temporali ridotti per l'attuazione del programma.
4) – Esclusione dalla direzione di organi comunitari internazionali da parte dello Stato inadempiente per un certo periodo di tempo.

TITOLO VI

Consorzi regionali e provinciali di ogni Stato della CSSA.

Art. 343

Organizzazione futura dei consorzi regionali e provinciali. Ogni Stato della CSSA può trasformare la propria organizzazione territoriale e amministrativa in consorzi regionali e provinciali e settori di decentramento provinciale, secondo il modello di Stato ideato dal gruppo "Atlante 2000" del Veneto (Italia), al fine di una maggiore uniformità amministrativa e funzionale della CSSA e quindi di una maggiore efficienza nella produzione dei servizi realizzati in ciascun settore di attività.

Quegli Stati della CSSA che creino e progressivamente trasformino il loro sistema amministrativo e produttivo, secondo i principi dello Stato cooperativo federale citato del gruppo "Atlante 2000", hanno diritto a particolari premi di

carattere economico ripetibili nel corso del tempo, in funzione della maggiore conformità al nuovo modello di Stato citato.

Ciò sarà previsto anche nel caso in cui lo Stato della CSSA collabori con altri Stati per avviare e completare il processo di riforma della propria struttura statale, concordando le modalità e le strutture tecniche che sono necessarie.

Tali iniziative cioè di trasformazione devono sfociare nella costituzione di organismi comuni che produrrebbero e porterebbero per scadenze predeterminate alla uniforme struttura amministrativa e funzionale della confederazione sudamericana.

TITOLO VII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I – LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFEDERALE SUD AMERICANA

Art. 344

Giudizi della Corte di giustizia della CSSA. La Corte di giustizia confederale giudica:

1) – sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, del consorzio internazionale e dei consorzi nazionali della CSSA;
2) – sui conflitti di attribuzione tra i poteri del consorzio internazionale e su quelli tra il consorzio internazionale della CSSA e i consorzi nazionali degli Stati membri e tra i consorzi nazionali;
3) – sulle accuse promosse contro i singoli componenti della direzione di presidenza della confederazione sudamericana ed i ministri della stessa a norma della Costituzione.

Art. 345

Composizione della Corte di giustizia confederale. La Corte di giustizia confederale è composta da quindici membri nominati per un terzo dalla Direzione di Presidenza della confederazione, per un terzo dal parlamento della CSSA in seduta comune per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa di ogni Stato della CSSA.

I giudici della Corte sono scelti tra i Magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, tra i professori ordinari di Università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione, appartenenti a ciascuno Stato dell'UE in proporzione agli abitanti di ognuno di essi.

I giudici della Corte sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice della Corte cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte di giustizia elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla camera degli Stati, il Presidente che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice è incompatibile con quello di membro del Parlamento della CSSA, dei Parlamenti nazionali e di un consiglio regionale degli Stati della CSSA, con l'esercizio della professione di Avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge della Camera degli Stati confederale sudamericana.

Nei giudizio di accusa contro i componenti la direzione di Presidenza della Confederazione e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti all'eleggibilità a deputato, che la Camera degli Stati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Il compito del giudice della Corte è anche quello di produrre studi in merito alle questioni di costituzionalità presentate, in modo che possano essere utilizzati dagli organi che hanno posto le stesse per la riforma della relativa normativa.

La produzione di tali studi è condizione per la permanenza nell'incarico fino al termine temporale del mandato. Altrimenti la Direzione generale mobilità del Ministero del Bilancio della CSSA, propone l'esonero del giudice, al Consiglio superiore della Magistratura di ogni Stato della CSSA, che lo disporrà dopo gli opportuni accertamenti.

I sedici membri che integrano i giudici ordinari della Corte vengono anche impiegati nella valutazione delle legittimità costituzionali, riguardanti altre questioni di carattere tecnico sottoposte alla Corte, con riferimento ai conflitti di attribuzione tra i poteri del Consorzio internazionale e a quelli tra il consorzio internazionale di Stati della CSSA e i consorzi nazionali.

In questo caso la Camera degli Stati e delle imprese provvederanno a formare secondo la specifica competenza, gli elenchi da cui verranno tratti a sorte pariteticamente i membri aventi competenza tecnica nelle materie sottoposte all'analisi della Corte di giustizia sudamericana.

Art. 346

Illegittimità costituzionale. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge; la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e agli Stati della CSSA interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 347

Modalità dei giudizi di legittimità. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria della Camera degli Stati sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte di giustizia confederale sudamericana non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione

Art. 348

Leggi di revisione. Approvazione. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera delle imprese e dalla Camera degli Stati secondo le rispettive competenze, con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di ciascuna Camera che le ha approvate o 700.000 elettori divisi in almeno tre Stati appartenenti ai tre diversi settori di decentramento internazionale dell'America Latina o cinque Stati membri anch'essi ripartiti tra i tre settori di decentramento internazionale nord, centro e sud della CSSA.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, che appartengano a un numero di elettori cittadini sudamericani pari almeno a un decimo degli aventi diritto.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere competenti nella specifica materia della legge, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 349

Divieto di revisione costituzionale. La struttura organizzativa della Confederazione sudamericana, che prevede la divisione territoriale in tre settori internazionali di decentramento nord, centro e sud America Latina, l'affidamento delle funzioni sovrane al popolo, nonché diretta a raggiungere le finalità e gli obiettivi di sviluppo economico e sociale, utilizzando la sistematica privata di produzione di beni e servizi, nell'ambito del principio di solidarietà e aiuto sociale a favore dei privati e degli organismi produttivi pubblici e privati, non può essere oggetto di revisione costituzionale.

TITOLO VIII

Attuazione della Costituzione confederale degli Stati del Sud America

Art. 350

Attuazione per fasi della Costituzione della CSSA. La Costituzione confederale viene attuata per fasi, nei relativi progetti previsti per la Camera degli Stati e per la Camera delle imprese europee.

Nella prima fase va data attuazione al progetto sicurezza, al progetto difesa, al progetto occupazione; iniziando dal primo progetto indicato.

Nella seconda fase, va realizzato il progetto scuola, imposizione fiscale e federalismo fiscale, il progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano e il progetto attività sociali.

Nella terza fase è prevista l'attuazione del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione, il progetto mobilità, il progetto urbanistica e il progetto sanità e ricerche mediche.

Nelle fasi successive andranno attuati gli altri progetti in relazione alle possibilità organizzative, ma secondo delle scadenze temporali che devono essere indicate entro 3 anni dall'approvazione della presente Costituzione, con legge ordinaria approvata dalle Camere in seduta congiunta.

Art. 351

Scadenze temporali dell'attuazione dei progetti di competenza delle due Camere. I progetti della prima fase vanno programmati e poi attuati entro tre anni dall'approvazione della presente Costituzione.

Quelli della seconda fase entro 6 anni dalla approvazione di cui sopra. Quelli della terza fase entro 9 anni come detto sopra.

Quelli delle fasi successive vanno previsti secondo le scadenze indicate nell'articolo precedente.

Art. 352

Parti progettuali della Costituzione confederale europea. La parte della Costituzione confederale sudamericana riguardante i progetti ha carattere previsionale per il futuro maggiore benessere sociale, economico e produttivo della confederazione degli Stati dell'America Latina.

Essa tuttavia è parte integrante della Costituzione e deve essere attuata al pari delle altre sezioni nelle scadenze temporali indicate.

Tali scadenze temporali possono essere allungate o accorciate in relazione alle possibilità concrete di realizzazione dei progetti; ciò verrà fatto con legge costituzionale votata dalle Camere riunite in seduta comune.

Con tale normativa vengono indicati i motivi che determinano la necessità della variazione dei termini.

Le Camere possono anche deliberare di non procedere all'attuazione di determinati progetti indicati in precedenza, ma ciò deve essere motivato nella legge costituzionale relativa, come pure possono deliberare di inserire altri progetti che interessano tutta la Comunità sudamericana, come nel caso del: a) – progetto giustizia civile, amministrativa, del progetto provveditorati, del progetto attività sportive e ricreative ed altri che sono stati indicati nel trattato sul nuovo modello di Stato italiano, ideato dal gruppo "Atlante 2000" del Veneto (Italia).

Parimenti potranno essere proposti altri progetti non indicati fra quelli precedenti e di interesse generale per la CSSA.

GRUPPO ATLANTE 2000

Dott.Arch. Bellu Daniele

Presidente Nazionale